

Sindacale

- S34-25 - Comunicato Anac in merito alla corretta identificazione del CCNL negli appalti pubblici - L'Anac fornisce chiarimenti in merito alla corretta identificazione del CCNL negli appalti pubblici
- S35-26 - Rinnovo del CCNL Edilizia – Minimi di paga base e di stipendio (accordo del 21 febbraio 2025) - Ccni 21 febbraio 2025 - Minimi per gli operai e gli impiegati – Decorrenza 1° marzo 2026
- S36-25 - Ministero del lavoro: presentazione del rapporto biennale pari opportunità 2024-2025 - Dal prossimo 1° marzo sarà disponibile il modello telematico per la presentazione del rapporto biennale pari opportunità 2024-2025

Fiscalità

- F14-26 - Sismabonus acquisti 2024: lo sconto massimo vale anche se il pagamento è parziale - Sismabonus acquisti 2024: in applicazione del principio di cassa, per beneficiare delle aliquote 75%-85% e dello sconto in fattura è sufficiente aver stipulato il rogito entro il 31 dicembre 2024 e aver pagato, nello stesso anno, almeno la quota di spesa che consente di raggiungere il tetto massimo agevolabile di 96.000 euro, anche se la restante parte del corrispettivo viene versata nel 2025
- F15-26 - Bonus edilizi 2026: nella guida Ance cosa cambia e cosa resta alla luce della Legge di Bilancio - L'Ance pubblica una nuova guida operativa alla luce delle ultime disposizioni introdotte dalla manovra, offrendo a imprese e operatori un quadro completo e aggiornato delle agevolazioni disponibili, delle modifiche normative e delle modalità applicative previste per il 2026
- F16-26 - Zes 2025: dal 15 aprile via alle comunicazioni per il credito integrativo - Ok al credito d'imposta aggiuntivo per il 2025 destinato alle imprese della ZES unica. Con un apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione che consente alle aziende di richiedere la quota integrativa dell'agevolazione
- F17-26 - Prosegue l'attuazione della Riforma con il nuovo Testo Unico IVA - Nel D.Lgs. 10/2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, il nuovo Testo Unico dell'IVA – In uno schema riepilogativo, l'ANCE mette a confronto le nuove norme IVA di specifico interesse per il settore delle costruzioni con quelle attuali (D.P.R. 633/1972 e normativa collegata)

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U25-26 - DL PNRR: le semplificazioni per l'edilizia privata - Conferenza di servizi, silenzio-assenso e studentati: le novità contenute nel DL PNRR

Lavori Pubblici

- LL.PP.8-26 - Finanza di progetto: la Corte UE dichiara incompatibile con le norme dell'Unione il diritto di prelazione del promotore - La CGUE ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2014/23 e l'art. 49 TFUE il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto, poiché consente di modificare l'offerta dopo la gara, violando parità di trattamento e concorrenza effettiva
- LL.PP.9-26 - Manuale SOA 2025: cause di esclusione e digitalizzazione della qualificazione - L'ANCE fornisce un primo approfondimento sulle novità del Manuale sulla qualificazione dell'ANAC, aggiornato al d.lgs. 36/2023, con focus su cause di esclusione e verifica dei requisiti generali tramite FVOE
- LL.PP.10-26 - Pubblicate le Linee Guida per la GID, un contributo utile per superare le criticità applicative - Si accoglie con favore la pubblicazione delle Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, elaborate dalla Commissione di monitoraggio BIM presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si tratta di un documento atteso e particolarmente rilevante in una fase cruciale di attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici
- LL.PP.11-26 - Caro materiali: il punto dopo la Legge di Bilancio 2026 - Pubblicato dall'ANCE un Vademecum

di approfondimento in materia di revisione dei prezzi, alla luce delle novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio n. 199/2025

- LL.PP.12-26 - Pubblicato in Gazzetta un nuovo decreto-legge "PNRR" (n. 19/2026) - In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge "PNRR" (n. 19/2026) che contiene diverse disposizioni volte a rafforzare la governance degli interventi PNRR, nonché a snellire le procedure per il conseguimento dei relativi obiettivi

Sicurezza e normativa tecnica

- N13-26 - Nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Pubblicato il sessantanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

S34-25 - Comunicato Anac in merito alla corretta identificazione del CCNL negli appalti pubblici

L'Anac fornisce chiarimenti in merito alla corretta identificazione del CCNL negli appalti pubblici

Con il comunicato n. 2/2026, l'Anac ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla corretta identificazione del CCNL negli appalti pubblici, anche in considerazione delle numerose segnalazioni effettuate dalle parti sociali dell'edilizia su tale tema di particolare rilevanza.

In primo luogo, l'Anac ha ripercorso la normativa in materia contenuta nell'art. 11 e nell'Allegato 1.01 del Codice dei contratti pubblici.

Successivamente, l'Autorità ha illustrato le concrete modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono procedere all'identificazione del CCNL applicabile.

Con particolare riferimento agli appalti di lavori edili, l'Anac ha chiarito che: “ relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti , e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa) ”.

Infatti, l'articolo 3, comma 2, dell'allegato 1.01, richiama espressamente i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018.

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al comunicato dell'ANAC.

Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026

Il Presidente comunica che il Consiglio, nell'Adunanza del 10 febbraio 2026, ha deliberato quanto segue.

Premessa

In ragione delle segnalazioni che continuano a pervenire, il Consiglio ha ritenuto di ricordare alle Stazioni Appaltanti gli elementi essenziali della normativa applicabile, in attesa di ulteriori chiarimenti che potranno venire da una revisione della relazione al bando tipo e di altri interventi chiarificatori sull'equivalenza contrattuale.

INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MERITO ALLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL CCNL NEGLI ATTI DI GARA

1. Inquadramento normativo

L'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 stabilisce che nei documenti di gara iniziali e nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione, da individuarsi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 e dall'allegato 1.01, quest'ultimo introdotto con il decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 (c.d. decreto correttivo).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 11 dispone, come previsione generale, l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbia i seguenti requisiti:

1. sia in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
2. sia stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3. sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

L'obbligo di individuare il CCNL non si applica, di regola, ai contratti per i quali tale indicazione non appare pertinente, come i contratti di servizi aventi natura intellettuale e i contratti di fornitura senza posa in opera, come chiarito da questa Autorità nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 in cui si legge che *“Sulla base del combinato disposto delle due norme [articoli 11, commi 1 e 2, e 57, comma 1], è stato ritenuto di poter aderire all'interpretazione che vede l'articolo 11 come enunciazione di un principio generale e l'articolo 57 come declinazione pratica di tale principio. È stato quindi ritenuto possibile perimetrare l'applicazione dei principi di cui all'articolo 11 all'ambito oggettivo individuato dall'articolo 57, escludendo i contratti di servizi aventi natura intellettuale. Inoltre, è stato ritenuto opportuno escludere le forniture senza posa in opera”*.

A seguito del decreto correttivo è stato inserito il comma 2 bis all'articolo 11 del Codice, che ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara iniziali e nella

decisione di contrarre, anche il CCNL applicabile ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

A corollario di quanto indicato all'articolo 11 del Codice, l'allegato 1.01 disciplina nel dettaglio i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

In forza dell'attività di supporto che questa Autorità deve fornire alle stazioni appaltanti, anche in attuazione dell'Accordo interistituzionale sottoscritto con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) il 16 giugno 2025, si riportano di seguito le modalità cui fare riferimento per la corretta identificazione del CCNL negli atti di gara.

2. Modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono procedere all'identificazione del CCNL applicabile

Come già anticipato nel quadro normativo di riferimento, l'identificazione del CCNL di riferimento da indicare negli atti di gara, deve avvenire secondo i criteri indicati all'articolo 11, commi 1 e 2 e all'articolo 2 dell'allegato 1.01 al Codice.

In particolare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro che sia:

- a) **in vigore per il settore e per la zona** nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro;
- b) **strettamente connesso alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione**, da eseguire anche in maniera prevalente;
- c) **dotato del criterio della maggiore rappresentatività** comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

I criteri individuati all'articolo 2 dell'allegato 1.01 al Codice si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicare ai lavoratori impiegati nelle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto (o della concessione) che si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività.

2.1 . Stretta connessione con l'oggetto dell'appalto

È l'articolo 2, comma 2, dell'allegato 1.01 al Codice ad individuare nel dettaglio le modalità attraverso le quali le stazioni appaltanti devono **individuare la stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione**, seguendo i seguenti passaggi:

1. la prima operazione da compiere da parte delle stazioni appaltanti è l'individuazione **del CCNL più attinente rispetto all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire**,

anche in maniera prevalente, e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere.

A tal fine, le stazioni appaltanti dovranno preventivamente identificare il settore di riferimento dell'attività o delle attività oggetto dell'appalto (o della concessione) **attraverso l'identificazione del rispettivo codice ATECO**, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, quale risultante dalla Struttura della classificazione reperibile sul sito internet istituzionale dell'Istat al link <https://www.istat.it/it/archivio/17888>.

L'articolo 2, comma 2, lettera a) dell'allegato I.01, suggerisce di procedere con il **raffronto tra codice ATECO e codice CPV** indicato nel bando. A tal fine si evidenzia che all'interno della **tabella D dell'allegato II. 2bis al Codice**, è reperibile la **correlazione tra codice ATECO e codice CPV** utilizzabile per associare correttamente i due dati e che alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO e viceversa.

Come chiarito nella Relazione illustrativa al bando tipo, approvata dal Consiglio dell'Autorità dell'11 novembre 2025, al fine di individuare correttamente il CPV, le stazioni appaltanti dovranno seguire le indicazioni fornite con il Comunicato del Presidente del 9 maggio 2023.

2. In secondo luogo, le stazioni appaltanti dovranno individuare l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL (articolo 2, comma 2, lettera b) dell'allegato I.01).

A tal riguardo, si rappresenta che, con Delibera della Commissione dell'Informazione del CNEL, in data 11 settembre 2025, sono stati emanati gli indirizzi generali e le direttive per la riorganizzazione dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.¹

Nelle more della riorganizzazione dell'Archivio, è possibile individuare l'ambito di applicazione del CCNL in relazione ai sottosettori in cui sono attualmente classificati i contratti collettivi **accedendo alla sezione del sito del CNEL denominata "Contratti collettivi del settore privato"** e, dalla stessa, **accedendo alla cartella "Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi"**.

All'interno di tale cartella Excel si trovano, tra gli altri, anche i seguenti fogli: uno che collega i CCNL ai sottosettori e un altro che collega i CCNL ai codici Ateco 2025 fino alla sesta cifra, in modo da consentire alle stazioni appaltanti la scelta del livello di classificazione ATECO strettamente connesso alle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto concerne i settori e sottosettori contrattuali con cui attualmente il CNEL classifica i contratti, il relativo elenco è consultabile nella medesima cartella Excel, all'interno della quale è presente il foglio "guida alla lettura" che illustra il contenuto, con le relative indicazioni applicative, di ciascun foglio Excel che la compone.

¹ Secondo gli indirizzi forniti in questo documento, ai fini della collocazione dei testi contrattuali nell'Archivio, verrà adottata una classificazione dei contratti incentrata sui codici ATECO, secondo la quale l'articolazione in macrosettori e sottosettori sarà definita utilizzando la vigente classificazione Ateco non oltre la seconda cifra di classificazione, ovvero per "Sezione" e relative "Divisioni". La collocazione dei CCNL nell'Archivio in base alla classificazione Ateco ("Sezione" e relative "Divisioni") verrà disposta per i contratti che trovano un grado di applicazione minimo, come documentato dai flussi Uniemens.

2.2 Criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

L'articolo 2, comma 3, dell'allegato 1.01 al Codice stabilisce che tra i contratti collettivi individuati come aventi una stretta connessione alle prestazioni oggetto dell'appalto (o della concessione), **la stazione appaltante dovrà selezionare i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.**

Per fare ciò la stazione appaltante dovrà:

1. **individuare i CCNL presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro**, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice (articolo 2, comma 3, lettera a), dell'allegato 1.01);
2. nel caso in cui l'oggetto dell'appalto attenga ad un settore per il quale non esistono le tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, **richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il CCNL stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto.**

Al fine di individuare i contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, si rappresenta che all'indirizzo internet <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/default> sono consultabili le tabelle già adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la determinazione del costo medio del lavoro ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice.

3. Utilizzo di un diverso CCNL

La disciplina per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente negli atti di gara e quello diverso indicato dall'operatore economico in offerta, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, è rimessa alle linee guida in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si precisa, ad ogni modo, che l'articolo 4 dell'allegato 1.01 al Codice definisce i parametri da considerare ai fini dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche e che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.”*

L'articolo 3 dell'allegato 1.01 al Codice rubricato *“presunzione di equivalenza”* stabilisce, inoltre, che si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di

lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Appare doveroso evidenziare che **per gli appalti relativi al settore dell'edilizia²**, l'articolo 3, comma 2, dell'allegato 1.01 stabilisce che ***“si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”***.

Pertanto, relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti, e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 febbraio 2026

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

² Trattasi di appalti pubblici di lavori aventi ad oggetto le attività di cui all'Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008, comprese quelle affini direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori.

S35-26 - Rinnovo del CCNL Edilizia – Minimi di paga base e di stipendio (accordo del 21 febbraio 2025)

Ccnl 21 febbraio 2025 - Minimi per gli operai e gli impiegati – Decorrenza 1° marzo 2026

In data **21 febbraio 2025** è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Edilizia** tra **ANCE**, le principali associazioni cooperative (AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi) e i sindacati nazionali di categoria (FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL). Il contratto ha decorrenza dal **1° febbraio 2025** e resterà in vigore fino al **30 giugno 2028**.

Aumenti retributivi complessivi

L'accordo prevede un incremento complessivo dei **minimi di paga base oraria e di stipendio mensile** per i lavoratori del settore edile, articolato in più **tranche di aumento contrattuale**. Le nuove tabelle retributive sono state predisposte di intesa con le organizzazioni sindacali per garantire graduali adeguamenti.

Cronologia delle tranches di aumento

1. **1° febbraio 2025 – Prima tranche**
2. Vengono applicati i nuovi **minimi di stipendio e di paga base** ai lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini (impiegati e operai).
3. La tabella comprende anche i minimi di paga base oraria per gli addetti a lavori di semplice attesa o custodia.
4. **1° marzo 2026 – Seconda tranche**
5. Entrano in vigore i **minimi di stipendio e di paga base oraria aggiornati** per impiegati e operai in base alla seconda fase di aumento contrattuale concordata nell'ambito del rinnovo contrattuale.
6. Anche questa tabella è stata predisposta d'intesa con le organizzazioni sindacali e comprende i lavoratori con responsabilità di custodia o attesa.
7. **1° marzo 2027 – Terza tranche**
8. La terza e ultima fase di adeguamento retributivo è prevista per il 2027, con ulteriori aumenti dei minimi salariali per gli stessi livelli di inquadramento.

Note operative

- Le tabelle retributive aggiornate definiscono i minimi tabellari mensili per gli **impiegati** e le minime di **paga base oraria per gli operai**, differenziate per livello di inquadramento e categorie professionali nel settore edile.
- In base alla prassi comunicata dalle Parti, qualora sorgano difficoltà nell'applicazione degli aumenti per la prima tranche di febbraio 2025, le imprese potranno erogare gli adeguamenti unitamente alle retribuzioni di marzo 2025.

CCNL 21 FEBBRAIO 2025 - MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

SECONDA TRANCE – 1° MARZO 2026

LIVELLI	MINIMI DI STIPENDIO MENSILE – IMPIEGATI –
	01/03/2026
VII	2.234,71
VI	2.011,23
V	1.676,02
IV	1.564,31
III	1.452,56
II	1.307,31
I	1.117,36

LIVELLI	MINIMI DI PAGA BASE ORARIA - OPERAI
	01/03/2026
a) Operai di produzione: Operaio di IV livello	9,04
Operaio specializzato	8,40
Operaio qualificato	7,56
Operaio comune	6,46
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	5,81
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	5,17

CCNL 21 FEBBRAIO 2025 - NUOVI MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

LIVELLI	NUOVI MINIMI DI STIPENDIO MENSILE – IMPIEGATI		
	01/02/2025	01/03/2026	01/03/2027
VII	2.134,71	2.234,71	2.334,71
VI	1.921,23	2.011,23	2.101,23
V	1.601,02	1.676,02	1.751,02
IV	1.494,31	1.564,31	1.634,31
III	1.387,56	1.452,56	1.517,56
II	1.248,81	1.307,31	1.365,81
I	1.067,36	1.117,36	1.167,36

LIVELLI	NUOVI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA - OPERAI		
	01/02/2025	01/03/2026	01/03/2027
a) Operai di produzione: Operaio di IV livello	8,64	9,04	9,45
Operaio specializzato	8,02	8,4	8,77
Operaio qualificato	7,22	7,56	7,89
Operaio comune	6,17	6,46	6,75
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti	5,55	5,81	6,07
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	4,94	5,17	5,40

S36-25 - Ministero del lavoro: presentazione del rapporto biennale pari opportunità 2024-2025

Dal prossimo 1° marzo sarà disponibile il modello telematico per la presentazione del rapporto biennale pari opportunità 2024-2025

Con apposito comunicato, il Ministero del lavoro informa che a partire dal prossimo 1° marzo, sul proprio portale “ Servizi Lavoro ”, sarà disponibile il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

La compilazione è obbligatoria per le aziende che occupano più di 50 dipendenti; mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal decreto del 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità (vedasi notizia S67-24 di ANCE FVG Informa n°15/2024).

L'applicativo del Ministero del Lavoro permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un'apposita sezione dell' URP Online del Ministero stesso.

La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Se l'inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda (art. 46, comma 4, D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

L'INL verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (art. 46, comma 4-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Il Ministero precisa che, fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre

F14-26 - Sismabonus acquisti 2024: lo sconto massimo vale anche se il pagamento è parziale

Sismabonus acquisti 2024: in applicazione del principio di cassa, per beneficiare delle aliquote 75%-85% e dello sconto in fattura è sufficiente aver stipulato il rogito entro il 31 dicembre 2024 e aver pagato, nello stesso anno, almeno la quota di spesa che consente di raggiungere il tetto massimo agevolabile di 96.000 euro, anche se la restante parte del corrispettivo viene versata nel 2025

L' Agenzia delle Entrate , con la Risposta n. 31 dell'11 febbraio 2026 , ha chiarito come fruire del Sismabonus acquisti con le aliquote più elevate (75%-85%) per i rogiti stipulati nel 2024, anche nel caso in cui parte del pagamento sia stata effettuata nel 2025.

In particolare, precisa l'Amministrazione finanziaria, per fruire del sismabonus acquisti con le percentuali più elevate vigenti fino al 31 dicembre 2024 (75%-85%) è necessario aver stipulato il rogito entro la fine del 2024, ed aver pagato almeno la parte di spesa corrispondente all'importo massimo agevolabile pari a 96.000 euro, a prescindere dal fatto che la restante parte di corrispettivo sia stata versata nel 2025.

Alle medesime condizioni è possibile anche ottenere lo sconto sul corrispettivo nella misura massima consentita purché nella fattura relativa alle spese sostenute nel 2024 venga indicato almeno l'importo di 96.000 euro, di cui il 75% o l'85% "saldo" con applicazione dello sconto (rispettivamente pari a 72.000 o 81.600 euro) e la restante parte (rispettivamente pari a 24.000 o 14.400 euro) versata al rogito.

Ciò perché, sino alla fine del 2024, era possibile accedere alle percentuali di detrazione più elevate e optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020 convertito nella legge 77/2020.

In particolare, nella risposta si chiede di chiarire, in particolare, se, nel caso di atti pubblici di compravendita stipulati nell'anno 2024, relativi a unità immobiliari site in un edificio sul quale sono stati eseguiti (e già ultimati, nel medesimo anno 2024), mediante demolizione e ricostruzione, gli interventi di miglioramento sismico con riduzione di due classi di rischio, la detrazione del cosiddetto "sismabonus acquisti", di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del d.l. n. 63/2013, spetti agli acquirenti sul prezzo risultante dai rispettivi atti di compravendita e ricada nella finestra temporale del 2024, ai fini dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, anche se l'acquirente pagherà parte del prezzo nel corso del 2025.

Nel fornire risposta al quesito, l'Amministrazione finanziaria muove da un presupposto: per i soggetti non titolari d'irreddito d'impresa opera il principio di cassa, per cui per l'imputazione delle spese occorre riferirsi a quelle sostenute ed effettivamente pagate in ciascuna annualità agevolata.

In linea generale per accedere al bonus è necessario che gli atti di acquisto siano stipulati entro il termine di vigenza dell'agevolazione, oggi 31 dicembre 2027, e che entro la medesima data siano sostenute e debitamente documentate le relative spese.

La misura della detrazione per le persone fisiche è commisurata alla spesa effettivamente sostenuta in ciascuna annualità agevolata secondo la disciplina applicabile in quel momento.

Pertanto, nel caso di specie si rende applicabile la disciplina prevista sino alla fine del 2024 in presenza di rogiti stipulati entro tale data e limitatamente alle spese sostenute entro lo stesso termine.

Di conseguenza per poter fruire dello sconto in fattura “integrale” (pari a 72.000 euro se la detrazione spetta con aliquota 75% o a 81.600 euro se la detrazione spetta con aliquota dell'85%) è necessario che la fattura indichi un corrispettivo almeno pari a 96.000 euro (ammontare massimo di spese agevolabili) di cui una parte “saldata” con lo sconto sul corrispettivo e la restante tramite pagamento effettivo (24.000 o meno di 14.400 euro).

Nel caso di specie, pertanto, essendo stato versato, entro la fine del 2024, un importo inferiore alla porzione di corrispettivo non coperta dallo sconto, gli acquirenti hanno erroneamente usufruito dello sconto in misura integrale con la conseguenza che l'impresa non ha maturato nel proprio cassetto fiscale il credito corrispondente.

Analogamente, alla luce delle ultime modifiche normative intervenute in materia, nell'ipotesi in cui venga stipulato un rogito nel 2026 e – nello stesso anno – si paghi anche solo parte del corrispettivo, purché non inferiore a 96.000 euro, prevedendosi il pagamento della restante parte nel 2027, la detrazione pari al 50% o al 36% di 96.000 euro (a seconda dei casi) potrà essere fruita già a partire dalla dichiarazione dei redditi 2027, relativa all'anno di imposta 2026.

Risposta n. 31/2026

OGGETTO: Sismabonus acquisti – articolo 16, commi 1–septies e 1–septies.1, del decreto–legge n. 63 del 2013 – detrazione – spese effettivamente sostenute – spettanza della detrazione – acquirenti di unità immobiliari – anno di sostenimento della spesa – opzione sconto in fattura – importo non corrispondente alle spese effettivamente sostenute – mancato perfezionamento dell'opzione – insussistenza del credito d'imposta

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito, "Società") presenta un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione:

- dell'articolo 16, comma 1–septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, (di seguito, *breviter*, anche, comma 1–septies), concernente il cd. "*sismabonus acquisti*"; e

- dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la possibilità di fruire delle detrazioni previste in materia di *bonus* edilizi (nel caso di specie, con riferimento al cd. "*sismabonus acquisti*") nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito.

La Società rappresenta che:

- la stessa svolge attività di costruzione e di ristrutturazione immobiliare ed ha realizzato *"sulla base di richieste di permesso a costruire rilasciate in data antecedente al 17 febbraio 2023, un intervento di demolizione e ricostruzione, con riduzione di due classi di rischio sismico, su immobili di sua proprietà siti nel comune di [...]"*;

- la conclusione degli interventi strutturali, che hanno consentito di conseguire il miglioramento di due classi di rischio sismico, è stata attestata dal direttore dei lavori mediante gli appositi modelli "*Allegato B-1*", di cui al Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2017, n. 58, in data xx giugno 2024 e in data yy settembre 2024;

- il collaudo dei lavori è stato attestato dal collaudatore statico mediante gli appositi modelli "*Allegato B-2*", di cui al d.m. del 28 febbraio 2017, n. 58, sempre nelle date del xx giugno 2024 e yy settembre 2024.

Ciò posto, la Società riferisce di aver proceduto, nel corso del mese di dicembre 2024, in particolare, alla stipula dei seguenti rogiti di compravendita di tre unità immobiliari, site nel complesso immobiliare previamente demolito e ricostruito, con riduzione di due classi di rischio sismico (attestata sia nella avvenuta ultimazione che nel relativo collaudo):

- il primo rogito stipulato in data xx dicembre 2024, con il quale è stata ceduta alla sig.ra XXXX l'unità immobiliare a destinazione abitativa, identificata al catasto fabbricati del comune di xxxx al foglio x, particella xxxx, subalterno xx, al prezzo di 178.256,00 euro (IVA inclusa);

- il secondo rogito stipulato in data xx dicembre 2024, con il quale è stata ceduta al sig. YYYY l'unità immobiliare a destinazione abitativa, identificata al catasto fabbricati del comune di yyyy al foglio y, particella yyyy, subalterno yy, al prezzo di 158.600,00 euro (IVA inclusa); e

- il terzo rogito stipulato in data xx dicembre 2024, con il quale è stata ceduta al sig. ZZZZ l'unità immobiliare a destinazione abitativa, identificata al catasto fabbricati del comune di zzzz al foglio z, particella zzzz, subalterno zzz, al prezzo di 224.120,00 euro (IVA inclusa).

La Società dichiara di aver ritenuto sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla legge affinché, sul prezzo risultante nell'atto pubblico di compravendita, gli acquirenti potessero beneficiare, fino a concorrenza dell'importo di 96.000,00 euro, della detrazione, nella misura dell'85%, prevista dal comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 (cd. "*sismabonus acquisti*"), nonché per il diritto dell'acquirente di optare, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del d.l. n. 34 del 2020, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (il cd. sconto in fattura), anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Pertanto, la Società rappresenta di avere aderito alla richiesta dei tre acquirenti e di avere concesso, a ciascuno di essi, il cd. sconto in fattura sul corrispettivo nella

misura di 81.600,00 euro, ossia nella misura pari all'85% del prezzo di vendita risultante dall'atto pubblico di compravendita, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

A fronte di ciò, come si evince dai rispettivi atti di compravendita, la Società fa presente quanto segue:

- *"il prezzo dell'unità immobiliare ceduta all'acquirente XXXX, [...] è stato riportato nell'atto pubblico di compravendita come versato mediante sconto sul corrispettivo per 81.600,00 euro; la parte di prezzo IVA inclusa, eccedente quella coperta dallo sconto, pari a 78.040,00 euro, è stata riportata nell'atto pubblico di compravendita come già versata dall'acquirente per 11.000,00 euro (mediante un bonifico bancario eseguito in data xx febbraio 2023 per 500,00 euro e un bonifico bancario eseguito in data xx aprile 2024 per 10.500,00 euro) e ancora dovuta per 67.040,00 euro, con obbligo di versamento, senza gravame di interessi, in un'unica soluzione entro e non oltre la data del xx marzo 2025;*

- *il prezzo dell'unità immobiliare ceduta all'acquirente YYYY, pari a 158.600,00 euro IVA inclusa, è stato riportato nell'atto pubblico di compravendita come versato mediante sconto sul corrispettivo per 81.600,00 euro; la parte di prezzo IVA inclusa, eccedente quella coperta dallo sconto, pari a 77.000,00 euro, è stata riportata nell'atto pubblico di compravendita come già versata dall'acquirente per 12.000,00 euro (mediante un assegno postale non trasferibile per 500,00 euro e tre bonifici bancari per complessivi 11.500,00 euro) e ancora dovuta per 65.000,00 euro, con obbligo di versamento, senza gravame di interessi, in un'unica soluzione entro e non oltre la data del yy marzo 2025;*

- il prezzo dell'unità immobiliare ceduta all'acquirente ZZZZ, pari a 224.120,00 euro IVA inclusa, è stato riportato nell'atto pubblico di compravendita come versato mediante sconto sul corrispettivo per 81.600,00 euro; la parte di prezzo IVA inclusa, eccedente quella coperta dallo sconto, pari a 142.520,00 euro, è stata riportata nell'atto pubblico di compravendita come già versata dall'acquirente per 5.000,00 euro (mediante assegno circolare emesso da [...]) e ancora dovuta per 137.520,00 euro, con obbligo di versamento, senza gravame di interessi, entro la data del zz marzo 2025".

La Società precisa che gli sconti sul corrispettivo, sopra richiamati, di importo pari a 81.600,00 euro, risultano debitamente evidenziati, con rinvio espresso all'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, nelle fatture emesse nei confronti degli acquirenti, e che le rispettive opzioni di sconto sul corrispettivo sono state comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli acquirenti, per il tramite di professionisti che hanno rilasciato anche i relativi visti di conformità *ex* articolo 121, comma 1-*ter*, lettera *a*), del d.l. n. 34 del 2020.

La Società riferisce di avere maturato sul proprio "*cassetto fiscale*" i crediti d'imposta corrispondenti agli sconti sul corrispettivo concessi agli acquirenti delle unità immobiliari sopra evidenziate *ex* articolo 121, comma 1, lettera *a*), del d.l. n. 34 del 2020, suddivisi ciascuno in 5 quote annuali di pari importo utilizzabili in compensazione negli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, oppure cedibili a terzi.

Tanto premesso, considerato che, nel caso di specie, gli atti di compravendita delle singole unità immobiliari vengono stipulati nello stesso anno in cui gli "*interventi-presupposto*" sull'intero edificio risultano già ultimati dall'impresa cedente (*i.e.*, anno 2024) e che i rispetti prezzi vengono versati dagli acquirenti in tutto o in parte nell'anno

successivo (*i.e.*, anno 2025), la Società chiede conferma della spettanza ed esistenza, prima della relativa utilizzazione, dei crediti di imposta che la Società medesima ha maturato a fronte degli sconti sul corrispettivo concessi agli acquirenti delle unità immobiliari e delle relative opzioni da questi esercitate, ai sensi dell'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020, sul prezzo di acquisto risultante nell'atto di compravendita immobiliare sino a un ammontare massimo di 96.000,00.

A questo riguardo, la Società sottolinea come la collocazione temporale della detrazione del cd. "*sismabonus acquisti*" in capo ai singoli acquirenti, nel 2024 o nel 2025, sortisca effetti diametralmente opposti sulla spettanza ed esistenza dei suddetti crediti di imposta.

Ciò posto, la Società chiede se, nel caso di atti pubblici di compravendita immobiliare stipulati con gli acquirenti nell'anno 2024, relativi a unità immobiliari site in un edificio sul quale sono stati eseguiti (e già ultimati, nel medesimo anno 2024), mediante demolizione e ricostruzione, gli interventi di miglioramento sismico con riduzione di due classi di rischio, la detrazione del cd. "*sismabonus acquisti*", di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del d.l. n. 63 del 2013, spetti agli acquirenti nell'anno 2024 sul prezzo risultante dai rispettivi atti di compravendita - e ricada, pertanto, nella finestra temporale di cui al comma 1 dell'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 ("*anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024*"), ai fini dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito ivi previste - anche se, sulla base degli accordi tra le parti risultanti dall'atto di compravendita, l'acquirente dell'unità immobiliare versi detto prezzo (per la parte di esso che non risulta "coperta" dallo sconto applicato in fattura dall'impresa

cedente ex articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020) in tutto o in parte nel successivo anno 2025.

In subordine, la Società chiede conferma che, *"essendo comunque il prezzo [...] risultante dall'atto pubblico di compravendita agevolato ai fini del "sismabonus acquisti" nel limite dell'ammontare massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare, laddove nell'anno 2024, oltre (i) all'ultimazione degli "interventi - presupposto" sull'intero edificio in cui l'unità immobiliare è sita e (ii) alla stipula dell'atto pubblico di compravendita da cui risulta il prezzo della singola unità immobiliare, vi sia stato anche (iii) il versamento al cedente di detto prezzo da parte dell'acquirente in misura non integrale, ma comunque pari o superiore a 96.000,00 euro, ciò consenta di ritenere sostenuto anche "per cassa" nel 2024 l'ammontare detraibile"* ai fini dell'agevolazione in parola.

Sul punto, la Società precisa che *"nel caso in cui sia stato applicato lo sconto in fattura pari a 81.600,00 euro (ossia pari all'85% di 96.000,00 euro), per ritenere sostenuto anche "per cassa" nel 2024 l'ammontare detraibile ai fini del "sismabonus acquisti" risulta sufficiente che l'acquirente abbia versato al cedente il "prezzo [...] risultante dall'atto pubblico di compravendita" nella misura di 14.400,00 euro (posto che il versamento della quota dei 96.000,00 euro "coperta" dallo sconto sul corrispettivo "parziale" all'85% si considera in ogni caso versata "per cassa" alla data di versamento della quota dei 96.000,00 euro "non coperta" dallo sconto sul corrispettivo "parziale" all'85%), tenendo anche conto delle spese sostenute per oneri accessori alla compravendita"*.

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con nota del [...], la Società ha risposto alla predetta richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene che il "*sismabonus acquisti*", di cui al comma 1-*septies*, "*maturi in capo all'acquirente della singola unità immobiliare sempre nell'anno di stipula dell'atto pubblico di compravendita da cui risulta il prezzo, che è oggetto della detrazione al 75% o 85%, purché risultino anche ultimati, nello stesso anno, dall'impresa cedente gli "interventi - presupposto" di riduzione del rischio sismico sull'intero edificio, a prescindere dall'anno in cui il prezzo risulta versato dall'acquirente all'impresa cedente, fermo restando che:*

- *in caso di versamento anticipato, sulla base di un contratto preliminare registrato, di acconti sul prezzo in un anno precedente a quello di stipula dell'atto pubblico di compravendita (e sempre purché risultino anche ultimati dall'impresa cedente gli "interventi-presupposto" di riduzione del rischio sismico sull'intero edificio), è mera facoltà dell'acquirente "anticipare" la maturazione della detrazione "sismabonus acquisti" a tale anno, in alternativa al mantenimento della sua maturazione nell'anno di stipula dell'atto pubblico di compravendita;*

- *in caso di versamento di tutto o parte del prezzo risultante dall'atto pubblico di compravendita in un anno successivo a quello di stipula del medesimo, detto versamento deve in concreto avvenire nel rispetto delle scadenze concordate dalle parti nell'atto ai fini dell'efficacia dell'atto medesimo".*

Conseguentemente, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, la Società sostiene che nel caso in cui gli atti pubblici di compravendita siano stati stipulati nel 2024, in relazione a unità immobiliari site in edifici sui quali gli "*interventi-presupposto*" di riduzione del rischio sismico siano stati già ultimati dall'impresa cedente nello stesso anno (*i.e.*, anno 2024) il "*sismabonus acquisti*" maturi in capo agli acquirenti delle singole unità immobiliari nell'anno 2024 (anno di stipula degli atti di compravendita e di ultimazione degli "*interventi-presupposto*"), sempreché sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge e non oggetto dell'istanza in esame, non essendo rilevante, a riguardo, la circostanza che il relativo prezzo venga versato, in tutto o in parte, dall'acquirente alle scadenze pattuite nel successivo anno 2025.

Pertanto, la Società afferma che, trattandosi di detrazioni maturate in capo ai rispettivi acquirenti nell'anno 2024, deve ammettersi la possibilità di fruirne nelle forme alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito, di cui all'articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, ferma restando la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge, non oggetto della presente istanza.

Tanto premesso, la Società ritiene che i crediti di imposta siano esistenti e spettanti alla Società medesima, poiché derivanti da opzioni di sconto sul corrispettivo esercitate su detrazioni maturate in capo agli acquirenti nell'anno 2024, con conseguente possibilità per la Società di utilizzare i predetti crediti in compensazione ovvero di cederli a terzi, nel rispetto di tutti gli altri presupposti di legge.

A sostegno della propria tesi, la Società richiama la lettera del comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, ai sensi della quale il "*sismabonus acquisti*" compete nella misura del 75% o dell'85% non già sulle spese sostenute per l'acquisto

delle singole unità immobiliari, bensì sul "*prezzo della singola unità immobiliare, risultante dall'atto pubblico di compravendita*".

Sul punto, la Società sottolinea come tale formulazione normativa sia identica a quella del comma 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [(di seguito "TUIR") e, prima ancora del recepimento della detrazione IRPEF "*bonus casa*" nel TUIR, a quella dell'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2021, n. 448], recante la disciplina del cd. "*bonus casa acquisti*", ossia la detrazione IRPEF spettante sugli acquisti di unità immobiliari situate in edifici previamente oggetto, nella loro interezza, di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo, a cura dell'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvede poi, entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori, alla cessione delle singole unità immobiliari.

La Società evidenzia che già con riguardo al "*bonus casa acquisti*", affiancata poi dal "*sismabonus acquisti*", la scrivente aveva sottolineato il diretto ancoraggio della detrazione al "*prezzo [...] risultante dall'atto pubblico di compravendita*", piuttosto che alla spesa sostenuta per l'acquisto e, conseguentemente, all'aspetto del sostenimento della spesa "*per cassa*" (anno di pagamento al cedente del prezzo) o "*per competenza fiscale*" (anno di stipula dell'atto di compravendita o, se successivo, di efficacia dei relativi effetti traslativi), a seconda che il beneficiario della detrazione sostenga le spese al di fuori dell'esercizio di impresa o nell'esercizio di impresa.

La Società fa presente che tale impostazione interpretativa si basa sull'evidente differenza che intercorre tra la lettera delle norme istitutive delle detrazioni volte ad agevolare determinate tipologie di interventi edilizi (le quali correlano la detrazione

spettante alle *"spese sostenute"* per l'effettuazione degli interventi), rispetto alla lettera delle norme istitutive delle detrazioni volte ad agevolare determinate tipologie di acquisti di unità immobiliari (le quali correlano la detrazione spettante al *"prezzo [...] risultante dall'atto pubblico di compravendita"*).

In ragione di ciò, la Società, richiamando, l'articolo 1-*bis* del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1998 e il punto 1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019 (prot. RU n. 660057), evidenzia che in base alle disposizioni di rango regolamentare, emanate in attuazione e in relazione al *"bonus casa acquisti"*, di cui al comma 3 dell'articolo 16-*bis* del TUIR (già articolo 9, comma 2 della l. n. 448 del 2001) e al *"sismabonus acquisti"*, di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, ai fini della spettanza di dette agevolazioni, non è richiesta l'effettuazione del pagamento del prezzo dell'unità immobiliare mediante il cd. *"bonifico parlante"*, nemmeno quando il soggetto che effettua l'acquisto agisce al di fuori dall'esercizio di impresa.

A parere della Società, non è richiesto il *"bonifico parlante"* proprio perché, nel caso delle due richiamate detrazioni che agevolano gli acquisti di unità immobiliari, a differenza di quelle che agevolano gli interventi, l'agevolazione non è correlata alle *"spese sostenute"*, bensì al *"prezzo [...] risultante dall'atto pubblico di compravendita"* (e, quindi, anche nel caso in cui per il sostenimento valga il principio di cassa, invece che quello di competenza, non rileva il momento del loro pagamento).

A sostegno della propria tesi, la Società richiama la prassi della scrivente riferita al *"bonus casa acquisti"*, di cui al comma 3 dell'articolo 16-*bis* del TUIR, e confermata poi - a giudizio della Società - anche per il *"sismabonus acquisti"* di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013; in particolare, la Società

fa riferimento alla risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 5 del 2020, nella quale è stato chiarito che, nonostante l'anno di maturazione della detrazione che agevola l'acquisto di unità immobiliari rimanga saldamente ancorato all'anno di stipula dell'atto pubblico di compravendita (purché risultino anche ultimati, a cura dell'impresa cedente, gli "*interventi - presupposto*" sull'intero edificio in cui l'unità immobiliare è sita), è facoltà dell'acquirente, che versi acconti in un anno precedente a quello di stipula dell'atto pubblico di compravendita, anticipare la maturazione della detrazione a detto anno, a condizione però che detti acconti siano versati sulla base di un contratto preliminare registrato e sempre subordinatamente al fatto che in detto anno risultino anche ultimati, a cura dell'impresa cedente, gli "*interventi - presupposto*" sull'intero edificio in cui l'unità immobiliare è sita.

La Società sottolinea come tale facoltà di anticipazione sia sempre stata accompagnata, nella prassi sopra richiamata, dalla specificazione che l'acquirente, beneficiario della detrazione sull'acquisto dell'unità immobiliare, può sempre scegliere, anche in presenza di queste condizioni, di "*mantenere l'ancoraggio temporale*" della detrazione all'anno di "*naturale*" maturazione della medesima, ossia al successivo anno di stipula dell'atto pubblico di compravendita da cui risulta il prezzo dell'unità immobiliare su cui compete la detrazione.

Questa impostazione interpretativa, conferma, a parere della Società, che l'anno di stipula dell'atto pubblico di compravendita, da cui risulta il prezzo dell'unità immobiliare su cui compete la detrazione (purché risultino anche ultimati, a cura dell'impresa cedente, gli "*interventi - presupposto*" sull'intero edificio in cui l'unità

immobiliare è sita), si configura come l'anno di "*naturale*" maturazione della detrazione medesima.

Tale conclusione, a giudizio della Società, dovrebbe valere anche nell'opposto caso in cui il prezzo dell'unità immobiliare, su cui compete la detrazione, risulti versato per cassa dall'acquirente "*non impresa*", in tutto o in parte, in un anno successivo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che la presente risposta esula e non implica alcuna valutazione in merito ai requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti dalle discipline agevolative qui in commento.

Sempre in via preliminare, si sottolinea che la presente risposta riguarda esclusivamente i quesiti interpretativi formulati dalla Società ed esula da qualsiasi considerazione o giudizio sulla sussistenza degli ulteriori requisiti normativamente richiesti per beneficiare della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del d.l. n. 63 del 2013 (il cd. "*sismabonus acquisiti*") nelle forme alternative della cessione del credito e del cd. sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020.

Inoltre, il presente parere prescinde da ogni verifica in concreto dell'*an* e del *quantum* delle somme versate dagli acquirenti dei tre immobili indicati in istanza e non comporta alcun riconoscimento dell'esatto ammontare dei benefici fiscali eventualmente spettanti a detti acquirenti.

Resta, pertanto, impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai predetti aspetti.

Giova ricordare che il comma 1-*septies* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 prevede che "[q]ualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* [relativi all'adozione di misure antisismiche, *n.d.r.*] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 [...], mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta [...] spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare".

L'articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 (cd. decreto *Rilancio*) stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121 (quindi, interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) in linea generale, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti.

La risoluzione n. 14/E dell'8 marzo 2024 ha precisato che "[c]ome affermato in numerosi documenti di prassi (cfr., tra le altre, circolare 26 giugno 2023, n. 17/E), la norma in commento, inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il c.d. "sismabonus" (commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16), si riferisce espressamente, attraverso il richiamo agli interventi di cui al comma 1-quater, ai lavori relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), determinanti il passaggio ad una o a due classi inferiori di rischio sismico, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 30 mesi dall'ultimazione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Pur mutuando le regole applicative del "sismabonus", il richiamato comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione sono esclusivamente gli acquirenti delle unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiore), entro l'importo massimo di 96.000 euro.

Inoltre, come ribadito, da ultimo, dalla citata circolare n. 17/E del 2023: [...]
affinché l'acquirente dell'unità immobiliare fruisca del "sismabonus acquisti", è necessario che l'atto di acquisto relativo all'unità immobiliare oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza del beneficio fiscale".

Il "*sismabonus acquisti*" spetta, dunque, agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che realizzano gli interventi indicati nel comma 1-*quater* del predetto articolo 16 (che, a sua volta, richiama gli interventi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*), da cui deriva una riduzione del rischio sismico, che determina il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.

L'agevolazione in parola è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità immobiliare, nella misura del 75 per cento oppure dell'85 per cento, a seconda che l'intervento determini il passaggio a una o a due classi di rischio sismico inferiore, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Per quanto attiene all'ambito temporale di applicazione della misura, ancorché i commi 1-*bis* e 1-*ter* del citato articolo 16 facciano espresso riferimento alle "*spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024*", si rileva che il successivo comma 1-*septies.1*, introdotto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. legge di bilancio 2025), ha ridotto le percentuali delle detrazioni previste per i lavori in parola, stabilendo che "[l]e detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*septies* spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".

Ai fini della detrazione, pertanto, è necessario che gli atti di acquisto siano stipulati entro il 31 dicembre 2027 (termine di vigenza dell'agevolazione indicato dalla norma) e che entro la medesima data siano effettivamente sostenute (e debitamente documentate) le relative spese.

Per tali acquisti, tuttavia, non è più possibile, ai sensi del comma 1 del citato articolo 121 del decreto *Rilancio*, esercitare l'opzione per il cd "sconto in fattura" o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2024.

Con la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 15 del 2025, infatti, è stato precisato che qualora lo "sconto in fattura" (che corrisponde alla detrazione spettante) sia di importo inferiore al corrispettivo dovuto, per stabilire il momento di sostenimento delle spese occorre fare riferimento alla data del pagamento dell'importo riportato in fattura eccedente lo sconto stesso, a nulla rilevando la data di emissione della fattura medesima da parte del fornitore. Tale data rileva solo se lo sconto è "*integrale*", vale a dire di importo pari al corrispettivo dovuto.

In linea con i principi sopra enunciati, il *sismabonus acquisti* spetta agli acquirenti delle unità immobiliari nell'anno in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta (*i.e.* sono stati effettuati i pagamenti), indipendentemente dalla data di stipula del contratto di compravendita che, tuttavia, deve essere effettuata entro il termine di vigenza dell'agevolazione.

La detrazione, in particolare, ancorché calcolata sul prezzo risultante dall'atto pubblico di compravendita, è commisurata alla spesa effettivamente sostenuta (e

debitamente documentata) e, dunque, ai fini della relativa fruizione è necessario il sostenimento della spesa stessa.

Infatti, l'*incipit* del comma 1-*bis* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 si riferisce espressamente alle "spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024"; parimenti il comma 1-*septies.1* del citato articolo 16, che ha esteso l'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, alle percentuali e condizioni ivi previste, fa espresso riferimento alle "spese sostenute" negli anni 2025, 2026 e 2027.

Sul punto, anche la citata risoluzione n. 14/E del 2024 ribadisce espressamente che: "[l]a detrazione [...] si applica alle spese sostenute [...]".

Per le ragioni sopra esposte, non è condivisibile la soluzione prospettata dalla Società, in quanto non può ammettersi che la detrazione in esame maturi (per intero) in capo agli acquirenti delle unità immobiliari nell'anno di stipula del relativo contratto di compravendita, indipendentemente dall'anno in cui interviene il pagamento del prezzo per il loro acquisto.

Dunque, nel caso rappresentato nell'istanza in esame, posto che per le tre unità immobiliari vendute è stata corrisposta nel 2024 soltanto una parte del prezzo, mentre la restante parte (sulla base di quanto risulta dalla documentazione integrativa e dai relativi allegati - [...]) è stata versata nel 2025, si ritiene che ciascun acquirente possa fruire del *sismabonus acquisti* in relazione alle spese effettivamente sostenute in ciascuno dei predetti anni, con le percentuali e alle condizioni di cui ai citati commi 1-*septies* e 1-*septies.1* dell'articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013, *ratione temporis* applicabili.

A questo riguardo, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 ha ribadito che "[c]on la circolare n. 24/E del 2020 è stato già chiarito che in applicazione dei principi

generali, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono [...]".

Con riguardo alla possibilità per gli acquirenti di fruire del *sismabonus acquisti* nelle forme alternative dello "sconto in fattura" e della cessione del credito e alla spettanza o meno in capo alla Società dei corrispondenti crediti di imposta deve rilevarsi che, per le detrazioni spettanti per interventi edilizi, diverse dal *Superbonus*, tale possibilità è ammessa, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (*cf.*, sul punto, la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 107 del 2025).

Al riguardo, occorre ricordare che anche nel caso di opzione per l'utilizzo dell'agevolazione nella forma dello "sconto in fattura" (o della cessione del credito), ai fini della imputazione delle spese occorre fare riferimento a quelle sostenute, ovvero a quelle effettivamente pagate (*cf.* la risposta ad istanza di interpello pubblicata *sub* n. 581 del 2022).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che nelle fatture emesse dalla Società nel corso del mese di dicembre del 2024 nei confronti degli acquirenti, i sig.ri YYYY (per l'appartamento sito [...]) e ZZZZ (per l'appartamento sito [...]) nonché la sig.ra XXXX (per l'appartamento sito [...]), allegate all'istanza, è stato indicato uno "sconto" pari a 81.600 euro, corrispondente all'importo massimo della detrazione applicabile (nel limite

di 96.000 euro di spesa) senza, tuttavia, che fosse stato versato l'importo eccedente il predetto sconto fino a concorrenza del corrispettivo indicato in fattura. In altri termini, lo sconto sarebbe stato correttamente applicato qualora la fattura avesse indicato un corrispettivo pari a 96.000 euro e fossero stati pagati 14.400 euro.

Solo in tal caso, inoltre, la Società avrebbe maturato un credito di imposta pari all'ammontare massimo riconoscibile (*i.e.*, 81.600 pari all'85% del limite di 96.000 euro) in relazione a ognuno dei tre appartamenti ceduti.

Sulla base degli elementi forniti in merito all'acquisto dei tre appartamenti in parola (*cfr.* le comunicazioni e i relativi visti di conformità allegati all'istanza), dunque, non possono ritenersi correttamente esercitate le relative opzioni per lo sconto in fattura in quanto sono state effettuate per importi non spettanti e, pertanto, in capo alla Società non sono maturati i crediti di imposta corrispondenti agli sconti sui corrispettivi concessi agli acquirenti *ex* articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

F15-26 - Bonus edilizi 2026: nella guida Ance cosa cambia e cosa resta alla luce della Legge di Bilancio

L'Ance pubblica una nuova guida operativa alla luce delle ultime disposizioni introdotte dalla manovra, offrendo a imprese e operatori un quadro completo e aggiornato delle agevolazioni disponibili, delle modifiche normative e delle modalità applicative previste per il 2026

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Bonus sugli Acquisti: tutta la disciplina degli incentivi fiscali per la riqualificazione è riepilogata nella guida dell'Ance "Bonus edilizi 2026 novità e conferme" aggiornata con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. In sostanza, la legge 199/2025, con le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 22, ha esteso a tutto il 2026 le aliquote relative ai bonus fiscali in edilizia già in vigore nel 2025. Viene confermata, quindi, per un ulteriore anno la rimodulazione delle aliquote di detrazione previste dai diversi incentivi fiscali, stabilita fino al 2027 dalla legge 207/2024 (Bilancio 2025).

Se, infatti, fino al 31 dicembre 2024, i bonus edilizi prevedevano aliquote comprese tra il 50% e l'85%, differenziate in base alla tipologia di intervento e alla natura dell'immobile agevolato, dal 2025 al 2027 il sistema viene ricondotto a due sole aliquote (50%-36% nel 2025 e nel 2026 o 36%-30% nel 2027), non più commisurate all'intervento, ma attribuite in base alla posizione soggettiva del contribuente.

In particolare, l'aliquota più favorevole (50% nel 2025 e nel 2026 o 36% nel 2027) è riservata a coloro che risultano titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile adibito ad abitazione principale, mentre in tutti gli altri casi si applica la percentuale inferiore. A supporto, si allega anche un quadro riepilogativo della normativa di riferimento dei bonus edilizi, in una versione che, però, contiene anche le disposizioni sul Superbonus applicabili, per il 2026, solo alle istanze presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 nelle zone terremotate del "Cratere sismico", in caso di opzione per cessione del credito e sconto in fattura.

Bonus edilizi 2026 novità e conferme

A cura della Direzione Politiche Fiscali ANCE

Marco Zandonà,

Chiara Di Marcelli, Rossella Messina, Chiara Mezzetti, Diana Morella

Si ringrazia la Direzione Comunicazione, Eventi e Marketing associativo e, in particolare, Giorgia Cortese, per il supporto grafico

INTRODUZIONE

La legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha esteso a tutto il 2026 le aliquote relative ai bonus fiscali in edilizia in vigore nel 2025. Si ricorda che la legge 207/2024 (Bilancio 2025) ha rimodulato le aliquote di detrazione previste dai diversi incentivi fiscali - dal Bonus Ristrutturazioni, incluso quello per l'acquisto di case ristrutturate e di box pertinenziali, all'Ecobonus e al Sismabonus, compreso il Sismabonus Acquisti — prorogandoli sino al 2027.

Se, infatti, fino al 31 dicembre 2024, i bonus edilizi prevedevano aliquote comprese tra il 50% e l'85%, differenziate in base alla tipologia di intervento e alla natura dell'immobile agevolato, dal 2025 al 2027 il sistema viene ricondotto a due sole aliquote (50%-36% nel 2025 e nel 2026 o 36%-30% nel 2027), non più commisurate all'intervento, ma attribuite in base alla posizione soggettiva del contribuente. In particolare, l'aliquota più favorevole (50% nel 2025 e nel 2026 o 36% nel 2027) è riservata a coloro che risultano titolari di un diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile adibito ad abitazione principale, mentre in tutti gli altri casi si applica la percentuale inferiore.

Nessuna proroga, invece, è intervenuta per il Bonus Barriere architettoniche che si è concluso nel 2025.

In questo modo dal 2025 e per effetto della legge di Bilancio 2025 è stato fatto un primo passo verso la tax expenditures annunciata dalla legge delega di riforma fiscale, che viene realizzata, in parte, con il taglio delle aliquote di detrazione dei vari bonus edilizi e, in parte, con l'introduzione di un nuovo taglio agli oneri detraibili che si applica ai contribuenti con reddito maggiore di 75.000 euro e in funzione del numero dei figli.

Tra l'altro la legge di Bilancio 2026 ha ulteriormente tagliato le detrazioni al 19% per i soggetti con reddito superiore a 200.00 euro.

Queste novità hanno determinato un impatto importante sulla disciplina degli incentivi, che richiede un coordinamento con la previgente normativa e con l'ampia prassi amministrativa formatasi nel tempo, in particolare, con riferimento ai numerosi profili applicativi dei diversi bonus.

Da qui l'iniziativa di predisporre una guida che offra un quadro generale, e allo stesso tempo di facile consultazione, dell'attuale disciplina degli incentivi fiscali in edilizia, tenendo anche conto dei recenti chiarimenti di prassi.

La guida è suddivisa in due parti: la prima dedicata ai bonus edilizi per i lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica, e la seconda ai bonus fruibili per l'acquisto di case ristrutturate o di posti auto pertinenziali di nuova costruzione o, ancora, di immobili demoliti e ricostruiti in chiave antisismica. In particolare, rispetto a questi ultimi viene fatto anche un riepilogo dei principali chiarimenti di prassi. La guida si completa, infine, di quattro focus tematici, dedicati ad argomenti specifici che, nel tempo, hanno suscitato l'interesse da parte del territorio e la necessità di fornire chiarimenti puntuali.

Il taglio infografico della guida è pensato per offrire uno strumento operativo immediato, che consenta di orientarsi con efficacia nella complessa normativa di riferimento.

INDICE

I BONUS EDILIZI PER I LAVORI: Nuove aliquote e condizioni d'accesso

[Bonus Ristrutturazioni](#)

[Ecobonus](#)

[Ecobonus+Sismabonus combinati](#)

[Sismabonus](#)

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO: Nuove aliquote e condizioni d'accesso

[Bonus acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati](#)

[Bonus acquisto box pertinenziale](#)

[Sismabonus acquisti](#)

FOCUS 1 - I BONUS PER LE IMPRESE: PRINCIPI COMUNI

FOCUS 2 – DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO: MODALITÀ OPERATIVE

FOCUS 3 - LE RITENUTE SUI BONIFICI

FOCUS 4 -IL TETTO ALLE SPESE DETRAIBILI

I BONUS EDILIZI PER I LAVORI:

Nuove aliquote e condizioni d'accesso

La legge 199/2025 (Bilancio 2026) ha confermato per il 2026 le aliquote dei bonus fiscali in edilizia - Ecobonus, Sismabonus, e Bonus per le ristrutturazioni - introdotte nel 2025 e basate su due ordini di percentuali (50%-36% o 36%-30%), fruibili a seconda dell'anno di sostenimento delle spese e della posizione soggettiva del contribuente, essere titolare o meno del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

	ANNO	ALiquOTA		LIMITE AGEVOLAZIONI
BONUS RISTRUTTURAZIONI	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altre abitazioni	96.000 euro per u.i e relative pertinenze (tetto max di spese)
	2027	36% abitazione principale	30% altre abitazioni	
	2028-2033	30% tutte le abitazioni		
	dal 2034	36% tutte le abitazioni		48.000 euro
ECOBONUS	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	100.000 euro 60.000 euro 30.000 euro (tetto max di detrazione)
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
Eco+Sisma	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	136.000 euro per il n. di unità dell’edificio (tetto max di spese)
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	
SISMABONUS	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro per il n.di unità dell’edificio (tetto max di spese)
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	

I BONUS EDILI PER I LAVORI:

Nuove aliquote e condizioni d'accesso

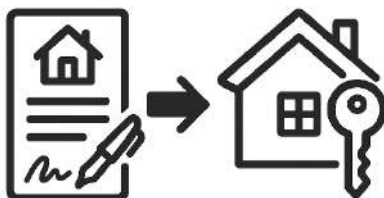
A partire dal 1° gennaio 2025 la percentuale più alta di detrazione (50% nel 2025 e 2026 e 36% nell'anno 2027) spetta esclusivamente ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Restano invariati i limiti di spesa/detrazione. Primi chiarimenti sono arrivati con la Circolare 8/E/2025



“Abitazione principale” è l'unità «nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente»

LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE DEVE ESISTERE ALL'INIZIO DEI LAVORI



LA DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PUÒ AVVENIRE ANCHE AL TERMINE DEI LAVORI

50%

36%

«le aliquote maggiorate» si applicano anche:

- ai lavori effettuati esclusivamente sulle pertinenze all'abitazione principale
- se l'unità di proprietà del beneficiario è adibita a dimora abituale del familiare. In caso vi sia la titolarità di due immobili, uno adibito ad abitazione principale propria, l'altro ad abitazione del familiare occorre fare una scelta
- ai lavori condominiali se il beneficiario è titolare (all'avvio dei lavori) dell'unità adibita ad abitazione «principale» (entro il termine dei lavori).



«le aliquote maggiorate» NON si applicano:

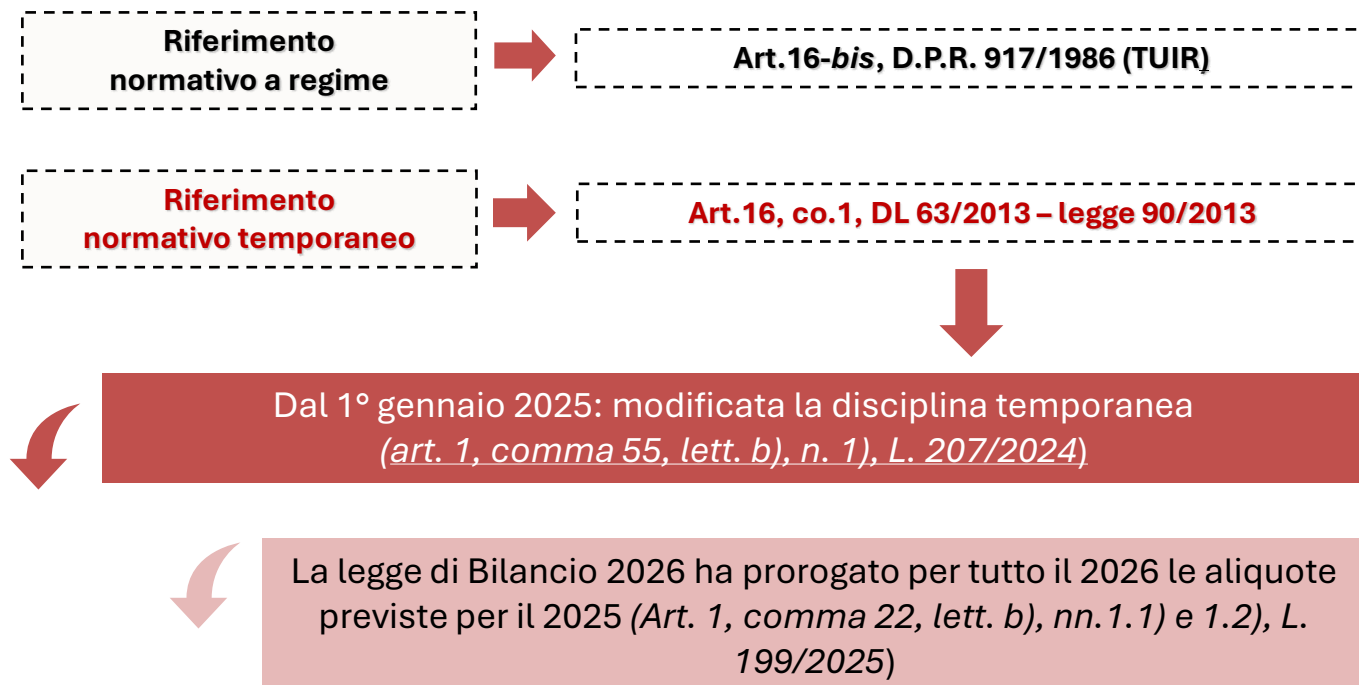
- ai familiari detentori dell'immobile adibito ad abitazione principale che non sono titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale
- alle imprese per cui non vale il criterio dell'abitazione principale

LA NORMA AGEVOLAZIONE INTERVENTI AGEVOLATI SOGGETTI BENEFICIARI CONDIZIONI E SPESE DETRAIBILI

BONUS RISTRUTTURAZIONI

LA NORMA

Articolo.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)



«Nuovo» Art.16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013:

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **36 per cento** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026** al **30 per cento** delle spese sostenute nell'anno **2027**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **96.000 euro per unità immobiliare**. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni **2025, 2026 e 2027** è elevata al **50 per cento** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026** e al **36 per cento** delle spese nell'anno **2027** nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai **titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

AGEVOLAZIONE

Articolo 16, co. 1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Articolo.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro (48.000 euro dal 2028)

La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (*cd Bonus acquisti*)

MISURA DELLA DETRAZIONE	2025- 2026	50%	36%	96.000 euro (tetto max di spese)
		abitazione principale	altri immobili	
	2027	36%	30%	48.000 euro (tetto max di spese)
		abitazione principale	altri immobili	
	2028-2033	30% - tutte le abitazioni		
	dal 2034	36% - tutte le abitazioni		

Sino al 31 dicembre 2024

La detrazione delle spese sostenute per **l'acquisto o la realizzazione gli interventi di recupero su singole unità o condomini** veniva riconosciuta nella percentuale del 50% **tout court**

Dal 1° gennaio 2025

La detrazione spetta nella misura del **50% nel 2025 e nel 2026** e del **36% nel 2027** solo per i titolari di diritto di proprietà o altri diritti reali con riferimento all'abitazione principale, e nella misura del **36% nel 2025 e 2026** del **30% nel 2027** negli altri casi

Restano agevolati al 50% gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (CM 8/E/2025)

BONUS RISTRUTTURAZIONI

SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Articolo.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Soggetti IRPEF che **sostengono effettivamente le spese** per l'intervento di recupero (comprovate dai bonifici e dalle fatture a questi intestati) **e che posseggono o detengono l'abitazione** sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altri diritti reali, contratto di locazione o comodato)



- ✚ proprietario o nudo proprietario;
- ✚ titolare di un diritto reale di godimento;
- ✚ comodatario;
- ✚ locatario;
- ✚ soci di cooperativa;
- ✚ imprenditori individuali per beni diversi da quelli strumentali e merce;
- ✚ soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice;
- ✚ familiare convivente con il proprietario o detentore;
- ✚ promissario acquirente;
- ✚ chi esegue i lavori in economia limitatamente alle spese per i materiali

FABBRICATI AGEVOLATI

- ✚ abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
- ✚ parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- ✚ pertinenze (garage, cantina, soffitta ecc.)

FABBRICATI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA:

Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza comprese nell'edificio è > 50% della superficie totale

BONUS RISTRUTTURAZIONI

INTERVENTI AGEVOLATI

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Articolo.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

- ↪ interventi di recupero art.3, D.P.R. 380/2001:
 - manutenzione ordinaria, solo su parti comuni condominiali,
 - manutenzione straordinaria,
 - restauro e risanamento conservativo,
 - ristrutturazione edilizia
- ↪ eliminazione barriere architettoniche
- ↪ opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi
- ↪ opere finalizzate alla cablatura degli edifici
- ↪ opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico
- ↪ opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (realizzate sulle parti strutturali dell'edificio)
- ↪ interventi di bonifica dell'amianto
- ↪ opere finalizzate ad evitare infortuni domestici
- ↪ interventi di messa a norma degli edifici
- ↪ opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (anche in assenza di opere edilizie)

**Interventi di
demolizione e
ricostruzione**



CONDIZIONI

Intervento qualificato come **ristrutturazione edilizia** (art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001) e non come nuova costruzione

in caso di **demolizione e ricostruzione** con **aumento di volumetria**, ammesso solo **se** l'intervento si qualifica come **ristrutturazione edilizia** (ipotesi possibile dal 17 luglio 2020)

BONUS RISTRUTTURAZIONI

CONDIZIONI E SPESE DETRAIBILI

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Articolo.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

SPESE DETRAIBILI

- ↪ progettazione
- ↪ acquisto di materiali
- ↪ esecuzione dei lavori
- ↪ altre prestazioni professionali
- ↪ relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- ↪ perizie e sopralluoghi
- ↪ IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
- ↪ oneri di urbanizzazione

LIMITE DI SPESA

Le spese sostenute possono essere assunte al massimo in misura pari a € 96.000 per unità immobiliare.



parti comuni condominiali: opera il limite dei €96.000 per ciascun condòmino, in base alla ripartizione in quote millesimali



abitazione e parti comuni condominiali: opera autonomamente il limite di €96.000 (€ 96.000 per l'abitazione e € 96.000 per le parti comuni)



abitazione e pertinenze: opera un unico limite di spesa (€ 96.000 totale)

Nel caso in cui si proseguano interventi iniziati in anni precedenti, il limite dei €96.000 va calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nei precedenti periodi d'imposta

BONUS RISTRUTTURAZIONI

ADEMPIMENTI

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Articolo.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Notifica preliminare alla ASL sul rispetto delle regole di sicurezza e contribuzione (solo quando è obbligatoria ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla sicurezza)

Pagamento delle spese con **bonifico bancario o postale «parlante»**, da cui risulti:

- ➡ causale del versamento;
- ➡ C.F. del beneficiario della detrazione (e di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione);
- ➡ partita IVA o C.F. dell'impresa beneficiaria del bonifico;
- ➡ C.F. del condominio e dell'amministratore o del condomino che provvede al pagamento



NB: In caso di bonifico «*incompleto*» (SENZA riferimento normativo, CF ordinante e PI del beneficiario) si decade dall'agevolazione, salva la possibilità per il contribuente di ripetere il pagamento dei lavori, tramite un nuovo bonifico contenente tutte le informazioni richieste dalla norma (*R.M. 55/E/2012*). Se però non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente non decade se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale questa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati contabilizzati nella determinazione del reddito d'impresa. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF o al professionista o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria (*CM 43/E/2016*)

Indicazione in dichiarazione dei redditi dei **dati catastali** dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal **detentore**, gli **estremi di registrazione dell'atto** che ne costituisce titolo

BONUS RISTRUTTURAZIONI

ADEMPIMENTI

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Articolo.16-bis, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

Conservazione ed eventuale esibizione agli uffici dei **documenti**:

- ↪ titolo urbanistico abilitativo
- ↪ domanda accatastamento, per gli immobili non censiti
- ↪ ricevute ICI/IMU se dovuta
- ↪ delibera assembleare di approvazione dei lavori e tabella millesimale per lavori condominiali
- ↪ dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori, se realizzati dal detentore
- ↪ notifica preliminare alla ASL, qualora obbligatoria
- ↪ fatture, o ricevute fiscali, comprovanti le spese e ricevute dei bonifici

Per lavori avviati dal 28.05.2022 > €70.000: Indicazione nel contratto e in fattura dell'applicazione dei CCNL edili (art.1, co.43-bis, L 234/2021)

Per lavori di importo > € 516.000, dal 1.01.2023: Attestazione SOA dell'impresa esecutrice (art.10-bis DL 21/2022 – L 51/2022)

**LA NORMA
AGEVOLAZIONE
INTERVENTI AGEVOLATI E LIMITI DI DETRAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI
EDIFICI AGEVOLATI
ADEMPIMENTI**

LA NORMA

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del **65 per cento**, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al **31 dicembre 2024**.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del **65 per cento**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al **31 dicembre 2024**;

b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al **31 dicembre 2024**, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al **31 dicembre 2024**, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al **50 per cento** per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del **65 per cento** per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

LA NORMA

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

2-bis. La detrazione nella misura del **50 per cento** si applica altresì alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al **31 dicembre 2024** per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al **31 dicembre 2024** per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del **70 per cento**. La medesima detrazione spetta, nella misura del **75 per cento**, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'**80 per cento**, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'**85 per cento** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.



Comma inserito dall'art. 1, comma 55, lett. a), L. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025



La legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote previste per il 2025 (Art. 1, comma 22, lett. a), nn.1) e 2), L. 199/2025)

3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli **anni 2025, 2026 e 2027**, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al **36 per cento** delle spese sostenute **negli anni 2025 e 2026** e al **30 per cento** delle spese sostenute **nell'anno 2027**. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al **50 per cento** delle spese, **per gli anni 2025 e 2026**, e al **36 per cento** delle spese, **per l'anno 2027**, nel caso in cui le medesime **spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale**.

AGEVOLAZIONE

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

Detrazione dall'Imposta sul reddito (IRPEF/IRES) riconosciuta ai soggetti che effettuano interventi di riqualificazione energetica su immobili esistenti, detenuti in base ad un titolo idoneo, da ripartire in 10 quote annuali costanti, con ammontare massimo di detrazione fruibile variabile in funzione della tipologia dei lavori realizzati

La percentuale di agevolazione è fissa a prescindere dalla tipologia di intervento energetico realizzato che influisce, invece, sui limiti massimi di detrazione spettante

	ANNO	ALiquOTA		LIMITE AGEVOLAZIONI
ECOBONUS	2025-2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	100.000 euro 60.000 euro 30.000 euro
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	(<i>tetto max di detrazione</i>)

SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

Soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d'impresa e **soggetti IRES** che sostengono effettivamente le spese per l'intervento di riqualificazione energetica e che **posseggono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo**

- proprietario o nudo proprietario
- titolare di un diritto reale di godimento
- locatario o comodatario
- familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione abitativa e per persone fisiche)
- utilizzatore in leasing

In caso di leasing la detrazione spetta all'utilizzatore ed è commisurata alle spese sostenute dal concedente, a prescindere dai canoni di leasing addebitati.

Gli adempimenti devono essere assolti dall'utilizzatore e il concedente deve fornire la documentazione che attesti la fine dell'intervento e l'ammontare delle spese sostenute (non occorre pagare con bonifico «parlante»)

ECOBONUS

EDIFICI AGEVOLATI

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

Edifici esistenti (parti di edifici o unità immobiliari esistenti), di **qualsiasi categoria catastale** e a **qualsiasi destinazione d'uso**, compresi i fabbricati rurali

Per le imprese:

- Beni strumentali
- Beni merce (fabbricati destinati alla vendita)
- Beni iscritti a patrimonio (es. abitazioni locate)

Anche:

- F/2 – unità collabenti
- F/4 – unità in corso di definizione
- F/3 – unità in corso di costruzione (solo se derivanti da precedente accatastamento ad es in F/2)

REQUISITI SPECIFICI

- ✓ **preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento**, per tutti gli interventi (ad eccezione dell'installazione di pannelli solari, generatori a biomassa e delle schermature solari),
- ✓ **realizzazione di un impianto termico centralizzato**, nel caso di frazionamento di un'unità immobiliare



NO PER LE NUOVE COSTRUZIONI

INTERVENTI AGEVOLATI E LIMITI DI DETRAZIONE

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

MISURA DELLE DETRAZIONE MASSIMA VARIABILE A SECONDA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI:

riqualificazione energetica «globale»	€100.000
strutture opache orizzontali, verticali e finestre comprensive di infissi acquisto e la posa in opera delle schermature solari (di cui all'All.M, D.Lgs. 311/2006) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda	€60.000
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: ▪ impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (dal 2018) ▪ generatori d'aria calda a condensazione (dal 2018) ▪ pompe di calore ad alta efficienza ▪ impianti geotermici a bassa entalpia	€30.000
▪ micro-cogeneratori, fino ad una detrazione massima di 100.000 euro, qualora si ottenga un risparmio di energia primaria (PES-All. III del decreto MISE 4.08.11) pari almeno al 20% (dal 2018)	€100.000
sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore	€30.000
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	
acquisto, installazione e messa in opera dispositivi multimediali per controllo da remoto impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione abitazioni	€15.000 (DM 6 agosto 2020)

**Dal 2025 NO alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili
(cfr. CM 8/E/2025 per la definizione degli impianti)**

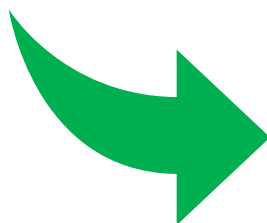
INTERVENTI AGEVOLATI E LIMITI DI DETRAZIONE

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

INTERVENTI SU PARTI COMUNI CON DETERMINATI REQUISITI



50%-36% NEL 2025- 2026
36%-30% NEL 2027
anche per interventi



➤ **su involucro con incidenza > 25% della sup. disperdente lorda**
(detrazione pari al 70% sino al 31.12.2024)

oppure

➤ **diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015** (detrazione pari al 75% sino al 31.12.2024)

Resta fermo invece il calcolo della detrazione spettante che va determinata tenuto conto di un limite massimo di spese agevolate



Limite spese agevolate = €40.000 per singola unità dell'edificio

Es. 5 abitazioni e 3 pertinenze con autonomo accatastamento = 8 unità totali. Limite massimo di spese per intervento su condominio = € 320.000 (€ 40.000 x 8) da ripartire tra i condomini sulla base della Tabella millesimale (CM 7/E/2018)

INTERVENTI AGEVOLATI E LIMITI DI DETRAZIONE

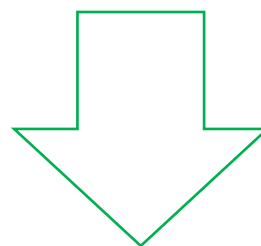
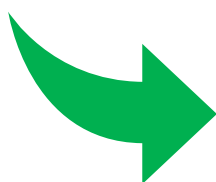
Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE



50%-36% NEL 2025- 2026
36%-30% NEL 2027
anche per interventi

Interventi di demolizione e ricostruzione qualificati come ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001)



CONDIZIONI

Intervento qualificato come **ristrutturazione edilizia** (art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001) e non come nuova costruzione

in caso di **demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria**, **l'Ecobonus non si applica** comunque **sulla parte eccedente il volume ante operam** anche se l'intervento si qualifica come ristrutturazione edilizia (ipotesi possibile dal 17 luglio 2020). Occorre quindi tenere separate le spese riferibili alla parte preesistente rispetto a quella ampliata, oppure richiedere una dichiarazione all'impresa esecutrice o al direttore dei lavori che indichi separatamente gli importi calcolati con criteri oggettivi

INTERVENTI AGEVOLATI E LIMITI DI DETRAZIONE

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

SPESE DETRAIBILI

- spese **connesse direttamente all'intervento** energetico agevolato
- spese sostenute per le **opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento** di risparmio energetico (il tecnico può attestare le spese che s'intendono necessarie all'esecuzione dei lavori agevolati)
- spese relative alle **prestazioni professionali**, comprese quelle necessarie alla realizzazione degli interventi e quelle per **acquisire la certificazione energetica**

MISURA DELLE DETRAZIONE

- Il **limite massimo** della detrazione (100.000, 60.000, 30.000 euro) riconosciuta per gli interventi agevolabili rappresenta l'**ammontare massimo di risparmio d'imposta ottenibile** (e non di spese agevolabili, a differenza degli altri bonus, tipo il *Sismabonus*). L'unica eccezione è l'Ecobonus per lavori condominiali per il quale il limite di 40.000 euro si riferisce all'ammontare massimo di spesa ammesso
- Il **limite massimo della detrazione** si riferisce, per ogni singolo intervento, **a ciascuna unità immobiliare**
- In caso di **lavori condominiali**, il **limite massimo di detrazione** si riferisce a **ciascuna unità immobiliare**, ad eccezione degli interventi di "riqualificazione energetica globale"
- L'agevolazione deve essere **suddivisa tra i soggetti possessori/detentori dell'immobile**, in proporzione alle spese da ciascuno effettuate

ADEMPIMENTI

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

DOCUMENTI DA ACQUISIRE

A. Asseverazione tecnico abilitato: rispondenza ai requisiti tecnici richiesti e congruità dei costi (art.8 DM 6 agosto 2020)

N.B. L'Asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del produttore o del fornitore per: dispositivi multimediali, sostituzione degli impianti con caldaie, o generatori d'aria, a condensazione di potenza < 100 kw o con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia di potenza < 100 kw o con impianti dotati di apparecchi ibridi di potenza < 100 kw; sostituzione di scaldacqua tradizionali con pompa di calore per l'acqua calda di potenza < 100 kw; schermature solari; sostituzione di finestre e infissi in singole unità)

B. Attestato di prestazione energetica: dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio (art.7 DM 6 agosto 2020)

N.B. NO attestato di prestazione energetica per: sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaia, o di generatori d'aria, a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia o con caldaie a biomassa, o con microcogeneratori, o con sistemi ibridi, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, dispositivi multimediali

C. Scheda informativa relativa agli interventi: dati del beneficiario, intervento, importo utilizzato per il bonus

DOCUMENTI DA INVIARE (in via telematica tramite portale ENEA)

- **Scheda informativa** degli interventi realizzati, entro **90 giorni dalla fine lavori** (data del "collaudo")



REMISSIONE IN BONIS IN CASO DI MANCATO INVIO

- invio entro la prima scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
- pagamento della sanzione di 250 con F24 (non compensabile)

ADEMPIMENTI

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE

- Soggetti non titolari di reddito d'impresa: **bonifico bancario o postale «parlante»**, da cui risulti: causale del versamento; C.F. del beneficiario della detrazione (e di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione); partita IVA dell'impresa beneficiaria del bonifico; C.F. del condominio e dell'amministratore o del condomino che provvede al pagamento

NB: In caso di bonifico «*incompleto*» (SENZA riferimento normativo, CF ordinante e PI del beneficiario) si decade dall'agevolazione, salva la possibilità per il contribuente di ripetere il pagamento dei lavori, tramite un nuovo bonifico contenente tutte le informazioni richieste dalla norma (R.M. 55/E/2012). Se però non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente non decade se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale questa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati nella determinazione del reddito d'impresa. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF o al professionista o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria (CM 17/E/2023)

- Soggetti titolari di reddito d'impresa: **nessuna specifica modalità di pagamento obbligatoria**

DOCUMENTI DA CONSERVARE

- Documento di asseverazione fornito dal tecnico abilitato
- Attestato di prestazione energetica (quando richiesto)
- Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica trasmessa all'ENEA
- Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese e ricevute dei bonifici di pagamento (quando obbligatori)



- ☐ **Per lavori avviati dal 28.05.2022 > €70.000:** Indicazione nel contratto e in fattura dell'applicazione dei CCNL edili (art.1, co.43-bis, L 234/2021)
- ☐ **Per lavori di importo > € 516.000, dal 1.01.2023:** Attestazione SOA dell'impresa esecutrice (art.10-bis DL 21/2022 – L 51/2022)

LA NORMA AGEVOLAZIONE INTERVENTI EDIFICI AGEVOLATI ADEMPIMENTI

ECOBONUS+SISMABONUS COMBINATI

LA NORMA

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

2-quater.1. Per le spese relative agli **interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'**80 per cento**, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'**85 per cento** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare **delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.**



Comma inserito dall'art. 1, comma 55, lett. a), L. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025.



La legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote previste per il 2025 (Art. 1, comma 22, lett. a), nn.1) e 2), L. 199/2025)

3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli **anni 2025, 2026 e 2027**, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al **36 per cento** delle spese sostenute negli **anni 2025 e 2026** e al 30 per cento delle spese sostenute **nell'anno 2027**. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al **50 per cento** delle spese, per gli anni **2025 e 2026**, e al **36 per cento** delle spese, **per l'anno 2027**, nel caso in cui le medesime **spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.**

ECOBONUS+SISMABONUS COMBINATI

LA NORMA

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

Eco+Sisma



Prorogato sino al 2027, con le nuove percentuali anche il *Bonus combinato Eco+Sisma*, per interventi su parti comuni di edifici condominiali di immobili collocati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 con fruizione in 10 anni

Beneficiari



Soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d'impresa e soggetti IRES che sostengono le spese e possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo

Aliquote



50%-36% NEL 2025 e 2026
36%-30% NEL 2027



Resta fermo il calcolo della detrazione spettante che va determinata tenuto conto di un limite massimo di spese agevolate pari a 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio (le pertinenze rilevano autonomamente)

ECOBONUS+SISMABONUS COMBINATI

INTERVENTI-EDIFICI-ADEMPIMENTI

Articolo 14, DL 63/2013 - L 90/2013

INTERVENTI COMBINATI DI:

- **Ecobonus:** interventi su involucro con incidenza > 25% della sup. disperdente lorda OPPURE diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015
- **Sismabonus:** interventi con miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico

ADEMPIMENTI



Tutti gli adempimenti per l'Ecobonus + tutti quelli previsti per il Sismabonus

EDIFICI AGEVOLATI

Parti comuni di edifici esistenti di qualsiasi destinazione d'uso con caratteristiche richieste per Ecobonus e per Sismabonus



Preventiva esistenza di
un impianto di
riscaldamento



Ubicazione nei Comuni
ricadenti nelle zone sismiche
1, 2 o 3

**LA NORMA
AGEVOLAZIONE
SOGGETTI BENEFICIARI
EDIFICI AGEVOLATI
INTERVENTI AMMESSI
LIMITI MASSIMI DI SPESA
SISMABONUS ACQUISTI PER LE IMPRESE
ADEMPIMENTI**

LA NORMA

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al **31 dicembre 2024** per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del **50 per cento**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a **96.000 euro per unità immobiliare** per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del **70 per cento** della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'**80 per cento**. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del **75 per cento** e dell'**85 per cento**. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro **96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

SISMABONUS

LA NORMA

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

1-sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Comma inserito dall'art. 1, comma 55, lett. b), n.2, L. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025

La legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote previste per il 2025 (Cfr. (art. 1, comma 22, lett. b), nn 2.1) e 2.2) L.199/2025)

1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni **2025, 2026 e 2027**, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al **36 per cento** delle spese sostenute **negli anni 2025 e 2026** e al **30 per cento** delle spese sostenute nell'anno **2027**. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli **anni 2025, 2026 e 2027** è elevata al **50 per cento** delle spese sostenute **per gli anni 2025 e 2026** al **36 per cento** delle spese sostenute **per l'anno 2027** nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai **titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento** per interventi sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

Classificazione rischio sismico

Decreto MIT 28 febbraio 2017, n.58 e smi definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi realizzati

SISMABONUS

AGEVOLAZIONE

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

Detrazione dall'Imposta sul reddito (IRPEF/IRES) riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per interventi per l'adozione di misure antisismiche (di cui all'art.16-bis, co.1, lett.i, DPR 917/1986) su fabbricati ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, detenuti in base ad un titolo idoneo, con ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in:

- 5 quote annuali costanti per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023
- 10 quote annuali costanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 (*art.4-bis, co.4-5, DL 39/2024 – legge 67/2024*)

Percentuale di agevolazione fissa a prescindere dal miglioramento di classe di rischio sismico

	ANNO	ALIQUOTA		LIMITE SPESA AGEVOLABILE
SISMABONUS	2025-2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	



Il criterio dell'abitazione principale non si applica alle imprese

SOGGETTI BENEFICIARI

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

Soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone) e **soggetti IRES** (Enti e società di capitali) che sostengono effettivamente le spese per l'intervento antisismico e che **posseggono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo**

- proprietario o nudo proprietario
- titolare di un diritto reale di godimento
- locatario o comodatario
- familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione abitativa e per persone fisiche)
- utilizzatore in leasing



In caso di leasing la detrazione spetta all'utilizzatore ed è commisurata alle spese sostenute dal concedente, a prescindere dai canoni di leasing addebitati. Gli adempimenti devono essere assolti dall'utilizzatore e il concedente deve fornire la documentazione che attesti la fine dell'intervento e l'ammontare delle spese sostenute (non occorre pagare con bonifico «parlante»)

EDIFICI AGEVOLATI

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

Edifici esistenti (parti comuni di edifici o unità immobiliari esistenti), **costruzioni adibite ad abitazione** (anche non principale) o **ad attività produttive a qualsiasi destinazione d'uso**, ubicate nelle **zone sismiche 1, 2 e 3** in base all'Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274



Costruzioni adibite ad attività produttive

Unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e Servizi, commerciali e non commerciali



Per le imprese:

- Beni strumentali
- Beni merce (*fabbricati destinati alla vendita*)
- Beni iscritti a patrimonio (es. *abitazioni locate*)

Anche:

F/2 – unità collabenti

F/4 – unità in corso di definizione

F/3 – unità in corso di costruzione (solo se derivanti da precedente accatastamento ad es in F/2)

NO PER LE NUOVE COSTRUZIONI

INTERVENTI AMMESSI

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, **in particolare sulle parti strutturali**, le cui **procedure autorizzatorie** siano **iniziate dopo il 1° gennaio 2017**



Procedure autorizzatorie: si fa riferimento alla **data di rilascio del titolo abilitativo** = agevolati anche gli interventi con titolo *post* 1° gennaio 2017, anche se la procedura di autorizzazione è iniziata prima di tale data

(modifica apportata dalla legge 178/2020, con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 – CM 23/E/2022)

Interventi di demolizione e ricostruzione



CONDIZIONI

Intervento qualificato come **ristrutturazione edilizia** (art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001) e non come nuova costruzione

in caso di **demolizione e ricostruzione** con **aumento di volumetria**, ammesso solo **se** l'intervento si qualifica come **ristrutturazione edilizia** (ipotesi possibile dal 17 luglio 2020)



AGEVOLATO L'INTERVENTO COMPLESSIVO E NON SOLO QUELLO RELATIVO ALLE PARTI STRUTTURALI

Anche per gli interventi antisismici vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore. Quindi, il Sismabonus si applica, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione (Risp. 455/2020 e 224/2020)

SISMABONUS

LIMITI MASSIMI DI SPESA

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

EDIFICI AD ACCATASTAMENTO UNICO

Sismabonus «singole unità»

(fabbricati ad accatastamento unico)



Sino al 31.12.2024:

50% = senza miglioramento di classe

70% = miglioramento 1 classe di rischio

80% = miglioramento 2 classi di rischio



Dal 1° gennaio 2025:

2025-2026 = 50% (abitazione principale) o 36% (altri immobili)

2027 = 36% (abitazione principale) o 30% (altri immobili)

A PRESCINDERE DAL PASSAGGIO DI CLASSE



Resta fermo il limite massimo di spesa agevolabile = 96.000 euro complessivi, comprese eventuali pertinenze anche se accatastate autonomamente

(es. alloggio del portiere in fabbricato industriale gruppo D)

SISMABONUS

LIMITI MASSIMI DI SPESA

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

EDIFICI CONDOMINIALI

Sismabonus «condomini»

(fabbricati composti da più unità accatastate autonomamente)



Sino al 31.12.2024:

50% = senza miglioramento di classe

75% = miglioramento 1 classe di rischio

85% = miglioramento 2 classi di rischio



Dal 1° gennaio 2025:

2025-2026 = 50% (abitazione principale) o 36% (altri immobili)

2027 = 36% (abitazione principale) o 30% (altri immobili)

A PRESCINDERE DAL PASSAGGIO DI CLASSE



Resta fermo il limite massimo di spesa agevolabile = 96.000 euro moltiplicato per il n. di unità dell'edificio, tra le quali rilevano autonomamente anche le pertinenze se accatastate autonomamente

(es. 5 abitazioni e 3 pertinenze con autonomo accatastamento = 8 unità totali. Limite massimo di spese per intervento su fabbricato € 96.000 x 8 = € 768.000 da ripartire tra le singole unità sulla base millesimale)

ADEMPIMENTI

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I LAVORI

- **Ante lavori:** Il progettista dell'intervento strutturale assevera la classe di rischio dell'edificio precedente all'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dei lavori (cd Mod. B DM 58/2017)

Il progetto degli interventi e l'asseverazione devono essere allegati alla SCIA o al permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico

«tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori»

(Art.3, co.3, DM 58/2017, modificato dal DM 24/2020 con effetto per i titoli presentati o richiesti dal 16 gennaio 2020 – Risp. 127/2021)



L'asseverazione sulla riduzione del rischio sismico può essere presentata in ritardo (quindi oltre la data di avvio dei lavori), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fruisce della prima quota di detrazione, avvalendosi della **remissione in bonis**, pagando la sanzione di 250 euro

- **Post lavori:** Il direttore dei lavori e il collaudatore statico (se nominato ex lege) attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato (rispettivamente, attraverso il cd. Allegato B1 o B2 al DM 58/2017)

ADEMPIMENTI

Articolo 16, co.1bis-1septies.1, DL 63/2013 - L 90/2013

PAGAMENTO DELLE SPESE

- Soggetti non titolari di reddito d'impresa: **bonifico bancario o postale «parlante»**, da cui risulti: causale del versamento; C.F. del beneficiario della detrazione (e di tutti gli altri aventi diritto alla detrazione); partita IVA dell'impresa beneficiaria del bonifico; C.F. del condominio e dell'amministratore o del condomino che provvede al pagamento

NB: In caso di bonifico «*incompleto*» (SENZA riferimento normativo, CF ordinante e PI del beneficiario) si decade dall'agevolazione, salva la possibilità per il contribuente di ripetere il pagamento dei lavori, tramite un nuovo bonifico contenente tutte le informazioni richieste dalla norma (R.M. 55/E/2012). Se però non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente non decade se è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale questa attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati nella determinazione del reddito d'impresa. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita dal contribuente al CAF o al professionista o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria (CM 17/E/2023)

- Soggetti titolari di reddito d'impresa: **nessuna specifica modalità di pagamento obbligatoria**

Per lavori avviati dal 28.05.2022 > €70.000: Indicazione nel contratto e in fattura dell'applicazione dei CCNL edili (art.1, co.43-bis, L 234/2021)

Per lavori di importo > € 516.000, dal 1.01.2023: Attestazione SOA dell'impresa esecutrice (art.10-bis DL 21/2022 – L 51/2022)



I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO

Nuove aliquote e condizioni d'accesso

Bonus acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati

Bonus acquisto box pertinenziale

Sismabonus acquisti

I BONUS EDILIZI PER L'ACQUISTO

Nuove aliquote e condizioni d'accesso

I bonus edilizi per l'acquisto sono 3: Acquisto abitazioni in fabbricati ristrutturati / Acquisto box pertinenziali / Sismabonus acquisti

Soggetto cedente è sempre l'impresa di costruzioni e presupposto applicativo è l'effettuazione del rogito entro i termini di legge

Anche per questi incentivi viene confermata per il 2026 la percentuale più alta di detrazione (50% e 36%) che spetta esclusivamente agli acquirenti del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Nelle altre ipotesi invece opera la percentuale base (36% nel 2025 e 2026 e 30% nel 2027)

Tabella di sintesi

	ANNO	ALIQUOTA		LIMITE AGEVOLAZIONI
ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI	2025- 2026	50% abitazione principale	36% altre abitazioni	25% del corrispettivo d'acquisto con limite max di 96.000 euro per u.i (comprese pertinenze) (<i>tetto max di spese</i>)
	2027	36% abitazione principale	30% altre abitazioni	
ACQUISTO BOX/POSTI AUTO DI NUOVA COSTRUZIONE	2025- 2026	50% pertinenza abitazione principale	36% pertinenza altre abitazioni	costi di costruzione attestati dall'impresa cedente con tetto max di 96.000 euro (<i>tetto max di spese</i>)
	2027	36% pertinenza abitazione principale	30% pertinenza altre abitazioni	
SISMABONUS ACQUISTI	2025-2026	50% abitazione principale	36% altri immobili	96.000 euro per u.i. (<i>tetto max di spese</i>)
	2027	36% abitazione principale	30% altri immobili	

“ABITAZIONE PRINCIPALE” È L'UNITÀ «NELLA QUALE LA PERSONA FISICA, CHE LA POSSIEDE A TITOLO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE, O I SUOI FAMILIARI DIMORANO ABITUALMENTE» (CM 8/E/2025)



DESTINAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DOPO IL ROGITO MA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL PRIMO ANNO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

BONUS ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

**LA NORMA
AGEVOLAZIONE
BENEFICIARIO, IMMOBILI E INTERVENTI
MODALITA' E ADEMPIMENTI
COME CALCOLARE LA DETRAZIONE
LA PRASSI
QUESTIONI PRATICHE**

BONUS ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

LA NORMA A REGIME

Articolo 16-bis, co. 3, DPR 917/1986

3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di **interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia** di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.** La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del **36 per cento** del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al **25 per cento** del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.

LA NORMA TEMPORANEA

Articolo 16 co. 1, D.L. 63/2013 - Legge 90/2013



comma così sostituito dall'art. 1, comma 55, lett. b), n. 1), L. 207/2024 dal 1° gennaio 2025



La legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote previste per il 2025 (Art. 1, comma 22, lett. b), nn.1.1) e 1.2), L. 199/2025)

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **36 per cento** delle spese sostenute **negli anni 2025 e 2026 al 30 per cento** delle spese sostenute **nell'anno 2027**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute **negli anni 2025 e 2026** e al 36 per cento delle spese **nell'anno 2027** nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

BONUS ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

AGEVOLAZIONE

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Detrazione IRPEF fiscale “a regime” destinata a chi acquista un’unità abitativa facente parte di un edificio oggetto di integrale ristrutturazione.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia devono essere eseguiti da imprese di costruzione, ristrutturazione o cooperative edilizie, che devono vendere o assegnare gli immobili entro 18 mesi dalla fine dei lavori. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo. La detrazione si applica su un importo pari al 25% del prezzo di vendita (IVA inclusa) o assegnazione dell’unità immobiliare, su un ammontare massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. L’importo massimo della detrazione per il 2025 e per il 2026 è quindi di 48.000 euro, in caso di destinazione ad abitazione principale dell’unità acquistata

MISURA DETRAZIONE	2025-2026	50% abitazione principale	36% altre abitazioni	96.000 euro <i>(tetto max di spese)</i>
	2027	36% abitazione principale	30% altre abitazioni	
	2028-2033	30% - tutte le abitazioni		48.000 euro <i>(tetto max di spese)</i>
	dal 2034	36% - tutte le abitazioni		

Sino al 31 dicembre 2024

La detrazione veniva riconosciuta nella percentuale del 50% del valore degli interventi che si assume pari al 25% del prezzo d’acquisto, a tutti i soggetti beneficiari a prescindere dalla situazione soggettiva del beneficiario: essere o meno titolare di un diritto di proprietà o diritto reale di godimento su un immobile adibito ad abitazione principale

Dal 1° gennaio 2025

2025-2026 – DETRAZIONE IRPEF 50% per l’acquisto di unità da destinare ad abitazione principale e al 36% per tutte le altre abitazioni, da applicare sul 25% del corrispettivo sino ad un massimo di 96.000 euro (fruizione in 10 anni)

2027- DETRAZIONE IRPEF 36% per l’abitazione principale del proprietario o del titolare di diritti reali e al 30% per tutte le altre abitazioni, da applicare sul 25% del corrispettivo sino ad un massimo di 96.000 euro (fruizione in 10 anni)

BONUS ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

BENEFICIARIO, IMMOBILI E INTERVENTI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

A CHI SPETTA

Acquirente del diritto di proprietà, nuda proprietà e di altri diritti reali sulle abitazioni (uso, usufrutto, abitazione)

PER QUALI IMMOBILI

Abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese di costruzioni che le cedono entro 18 mesi dalla fine lavori



IMPRESA DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE:

- *impresa che svolge attività di costruzione o ristrutturazione e che esegue direttamente i lavori,*
- *impresa immobiliare che affida i lavori in appalto, purché nell'oggetto sociale abbia anche l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili*

NO Fondi immobiliari perché, per legge, non possono avere come oggetto dell'attività la costruzione (o ristrutturazione) degli immobili (Risp. 890/2021 su Sismabonus acquisti)

PER QUALI INTERVENTI

Intervento eseguito sull'intero fabbricato consistente in restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (art.3, c.1, lett. c-d, D.P.R. 380/2001)

BONUS ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfettario: 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'abitazione, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione. Il prezzo comprende anche l'Iva addebitata all'acquirente. Se il 25% del prezzo supera il limite massimo di detrazione l'aliquota di detrazione sarà calcolata su 96.000 che rappresenta il limite di spesa massimo

ESEMPIO 1 ALIQUOTA 50%

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 50%

prezzo dell'unità immobiliare = € **200.000**

Importo ammesso in detrazione

$25\% \times € 200.000 = € 50.000$

Importo detraibile $50\% \times € 50.000 = € 25.000$ importo complessivamente detraibile in 10 anni (2.500 anno)

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 50%:

prezzo dell'unità immobiliare = € **400.000**

Importo ammesso in detrazione

$25\% \times € 400.000 = € 100.000$

Importo detraibile $50\% \times € 96.000 = € 48.000$ importo complessivamente detraibile in 10 anni (4.800 anno)

ESEMPIO 2 ALIQUOTA 36%

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 36%

prezzo dell'unità immobiliare = € **200.000**

Importo ammesso in detrazione

$25\% \times € 200.000 = € 50.000$

Importo detraibile $36\% \times € 50.000 = € 18.000$ importo complessivamente detraibile in 10 anni (1.800 anno)

ESEMPI DI CALCOLO aliquota 36%:

prezzo dell'unità immobiliare = € **400.000**

Importo ammesso in detrazione

$25\% \times € 400.000 = € 100.000$

Importo detraibile $36\% \times € 96.000 = € 34.560$ importo complessivamente detraibile in 10 anni (3.456 anno)

BONUS ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

MODALITA' E ADEMPIMENTI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013



Modalità applicative

- **Acquisto di un'unità immobiliare non abitativa** (es. pertinenza): l'agevolazione non spetta
- **Acquisto contestuale abitazione e pertinenza:** il 25% può calcolarsi sul prezzo complessivo delle due unità, sempre entro il limite dei 96.000 euro da riferirsi complessivamente ad entrambe
- **Acquisto contestuale due abitazioni:** il limite di spesa di 96.000 euro è riferito a ciascuna unità residenziale
- **Acquisto in comproprietà di un'abitazione:** il limite di spesa è riferito all'unità e non a ciascun comproprietario e la detrazione spettante deve essere ripartita in base alla % di proprietà (a prescindere dall'ammontare delle spese sostenute da ciascuno)



Adempimenti

Indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale dell'impresa esecutrice dei lavori



Pagamenti

- **Nessun pagamento con bonifico bancario**, a prescindere dall'accensione di un mutuo
- La **detrazione** è **ammessa** anche in relazione agli **acconti**, a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruisce della detrazione, sia registrato il preliminare

BONUS ACQUISTO ABITAZIONI IN FABBRICATI RISTRUTTURATI

LA PRASSI

Articolo 16-bis, co.3, DPR 917/1986

Articolo 16, co.1, DL 63/2013 – legge 90/2013

CM 95/E/2000

RM 457/E/2008

Il diritto a subentrare nel beneficio fiscale spetta anche nell'ipotesi in cui la detrazione non sia stata fruita dal precedente acquirente.

Il successivo acquirente, pertanto, può usufruire della detrazione in relazione alle rate maturate a partire dal periodo d'imposta in cui ha acquistato l'immobile

CM 15/E/2003

CM 7/E/2017

E' possibile fruire della detrazione se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. Dato però che deve realizzarsi il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall'anno di imposta in cui i lavori siano stati ultimati.

Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori

RISPOSTA 437/2021

La detrazione spetta anche se sull'immobile la società cedente che ha ristrutturato l'edificio abbia beneficiato dell'Ecobonus o del Sismabonus. In tal caso sussistono i presupposti perché l'acquirente fruisca della detrazione per l'acquisto poiché a prescindere dal valore degli interventi eseguiti, l'incentivo è calcolato sul prezzo di vendita dell'immobile. La detrazione fruita dall'impresa è parametrata al costo sostenuto per gli interventi determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati

RISPOSTA

242/2025

In caso di vendita di un'abitazione unifamiliare, demolita e ricostruita con miglioramento sismico, sulla quale l'impresa cedente fruisce del *Sismabonus* per i lavori antisismici realizzati sulla stessa, l'acquirente può, contemporaneamente:

- subentrare nella detrazione da *Sismabonus* per le quote non fruita dall'impresa cedente,
- fruire della detrazione per l'acquisto di case in fabbricati interamente ristrutturati dall'impresa di costruzioni cedente (art.16-bis, co.3, TUIR)

**LA NORMA
AGEVOLAZIONE
OGGETTO
CONDIZIONI
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
LA PRASSI**

ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

LA NORMA A REGIME

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

(...)

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

LA NORMA TEMPORANEA

Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013



comma così sostituito dall'art. 1, comma 55, lett. b), n. 1), L. 207/2024 dal 1° gennaio 2025



La legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote previste per il 2025 (Art. 1, comma 22, lett. b), nn.1.1) e 1.2), L. 199/2025)

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per **le spese** documentate relative agli interventi indicati nel **comma 1 del citato articolo 16-bis** sostenute negli **anni 2025, 2026 e 2027**, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **36 per cento** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026 al 30 per cento** delle spese sostenute nell'anno **2027**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **96.000 euro per unità immobiliare**. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al **50 per cento** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026** e al **36 per cento** delle spese sostenute nell'anno **2027** nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del **diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento** per interventi sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

AGEVOLAZIONE

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986

Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013

La detrazione IRPEF per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali. Per chi acquista un box pertinenziale ad un'abitazione principale la detrazione è pari al 50% nel 2025 e nel 2026, l'aliquota è ridotta al 36% per i box pertinenziali ad abitazioni diverse dalla principale. Per il 2027 l'aliquota scende, rispettivamente, al 36% e al 30%. La detrazione si applica sulle spese di costruzione del box/posto auto attestate dall'impresa cedente, e comunque su un ammontare massimo di 96.000 euro. L'importo massimo della detrazione per il 2025 e per il 2026 è quindi di 48.000 euro. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo

MISURA DELLA DETRAZIONE	2025-2026	50% pertinenza di abitazione principale	36% pertinenza altre abitazioni	96.000 euro (tetto max di spese)
	2027	36% pertinenza di abitazione principale	30% pertinenza altre abitazioni	
	2028-2033	30% - pertinenza di tutte le abitazioni		48.000 euro
	dal 2034	36% - pertinenza di tutte le abitazioni		(tetto max di spese)

Sino al 31 dicembre 2024

La detrazione delle spese sostenute per l'acquisto o la realizzazione di posti auto pertinenziali veniva riconosciuta nella percentuale del 50% tout court

Dal 1° gennaio 2025

Per chi acquista un box pertinenziale ad un'abitazione principale la detrazione, nel 2025 e nel 2026 è pari al 50%, nel limite massimo di € 96.000; l'aliquota è ridotta al 36% per i box pertinenziali ad abitazioni diverse dalla principale. Per il 2027 l'aliquota scende, rispettivamente, al 36% e al 30%. La detrazione si applica sulle spese di costruzione del box/posto auto attestate dall'impresa cedente, da assumere entro un massimo di 96.000 euro

ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

OGGETTO

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986
Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013



L'agevolazione è riconosciuta:

- per **l'acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati** dall'impresa costruttrice: **solo** per le **spese di realizzazione** attestate dall'impresa costruttrice/cedente
- per interventi di **realizzazione di parcheggi** - autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune - purché vi sia un **vincolo di pertinenzialità** con una unità immobiliare abitativa (Realizzazione = nuova costruzione)

Spese di realizzazione = prezzo di acquisto al lordo dell'IVA, al netto di utile d'impresa, del valore dell'area e spese generali (non superiore a 96.000)



Le spese attestate dal costruttore



No alla detrazione se il box auto è venduto dall'impresa proprietaria di un edificio che ha effettuato **l'intervento di ristrutturazione** di un locale preesistente con cambio di destinazione d'uso (es. trasformazione di un locale seminterrato da autofficina ad autorimessa suddivisa in box), in quanto il box non è di nuova costruzione (CM 17/E/2023)

ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

CONDIZIONI

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986

Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013

- acquisto della **proprietà o** stipula di un **patto di vendita di cosa futura** del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione
- apposizione di un **vincolo pertinenziale** con una unità abitativa di proprietà. Se il parcheggio è in costruzione bisogna creare il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione. In caso di pagamenti effettuati prima dell'atto o del preliminare, il vincolo deve risultare nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui il contribuente richiede la detrazione
- l'impresa **costruttrice deve documentare i costi imputabili alla sola realizzazione** dei parcheggi da tenere distinti dai costi accessori (non agevolabili)
- pagamento con **bonifico «parlante»**.

NB: E' possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del *box*, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella determinazione del reddito



In caso di **acquisto contemporaneo** di casa e box con unico atto, la detrazione spetta solo per le spese di realizzazione del box pertinenziale: l'ammontare deve essere documentato dall'impresa costruttrice/cedente



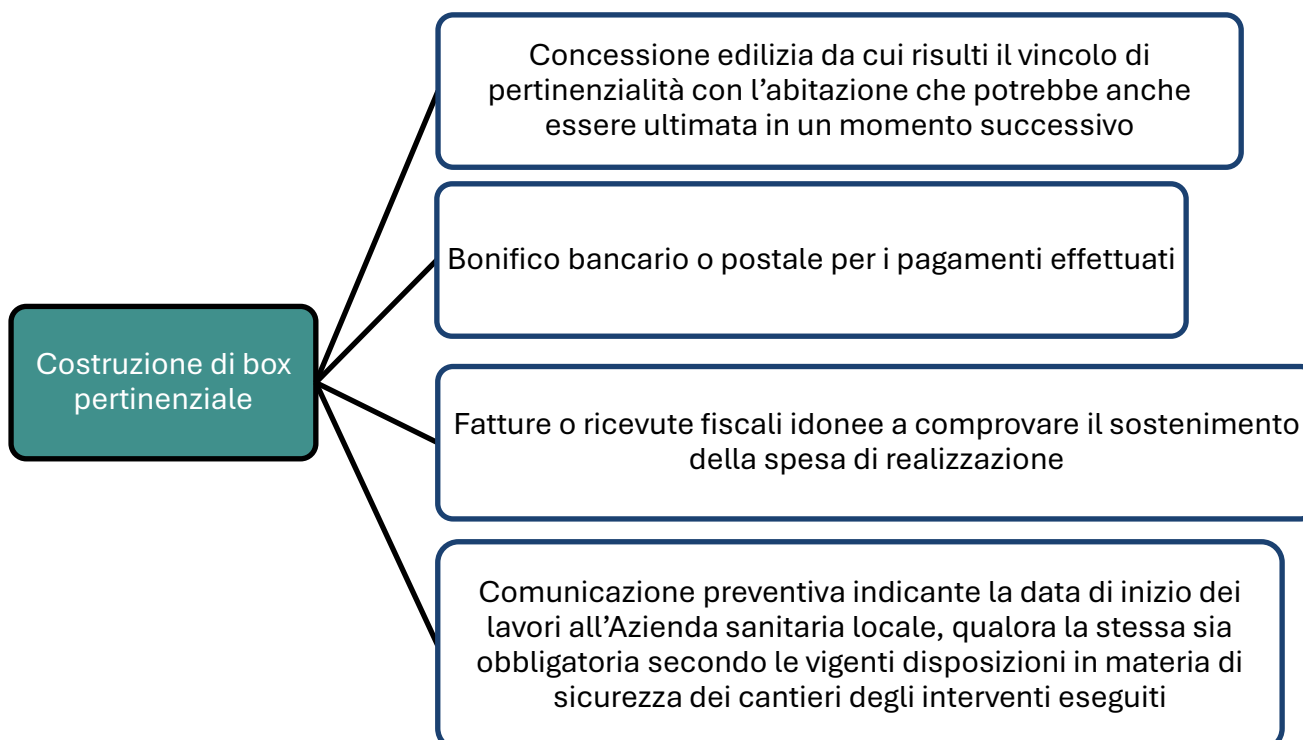
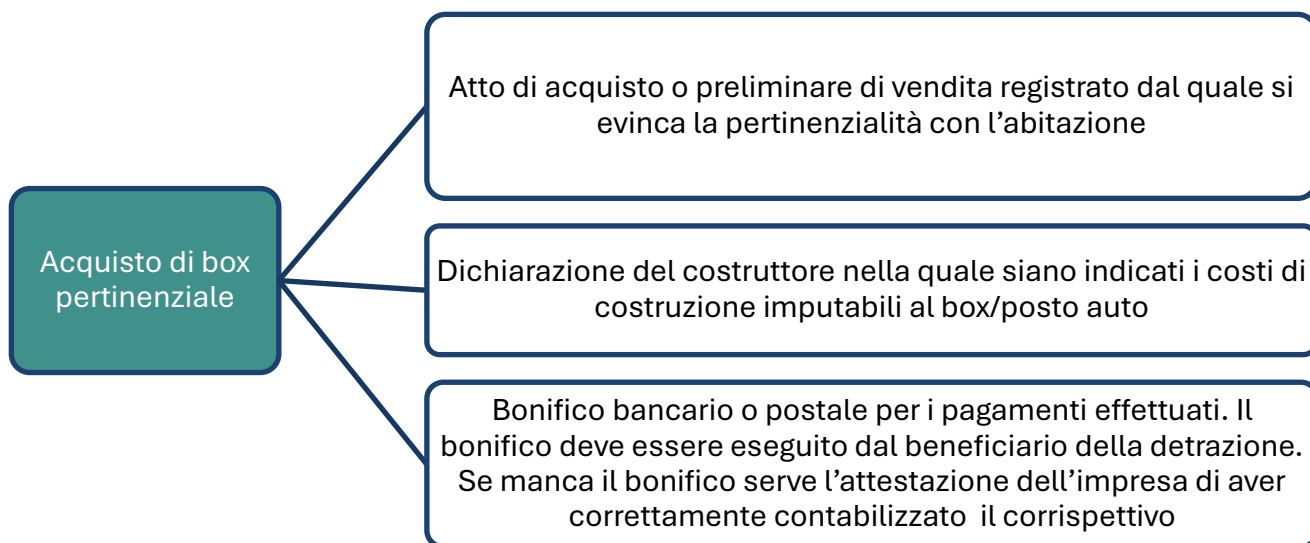
La **detrazione** spetta in relazione agli **acconti** pagati con bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che il **compromesso di vendita** venga **registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione e risulti il vincolo di pertinenzialità** con un'abitazione del contribuente

ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

DOCUMENTAZIONE

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986

Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013



ACQUISTO BOX PERTINENZIALE

LA PRASSI

Articolo 16-bis, co. 1, lett. d), DPR 917/1986

Articolo 16, co. 1, D.L. 63/2013 - legge 90/2013

CM 55/E/2001

RISPOSTA 1.5.4

Per quanto concerne la sussistenza del vincolo pertinenziale, si prescinde dal fatto che gli immobili non siano ancora stati realizzati, purché la destinazione funzionale del box, al servizio dell'abitazione da realizzare, risulti dal contratto preliminare di assegnazione

CM 11/E/2014

RISPOSTA 4.6

Fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall'atto di acquisto, la detrazione spetta al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Analogo criterio si applica anche al convivente di fatto

CM 43/E/2016

Nell'ipotesi di acquisto effettuato unitamente all'abitazione, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell'atto notarile o in assenza di un preliminare d'acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto registrato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione

CM 17/E/2023

In caso di vendita del *box* pertinenziale per il quale si è fruito della detrazione, il proprietario del bene principale (unità immobiliare a destinazione residenziale) può continuare a fruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del *box* a condizione che lo indichi espressamente nell'atto di vendita. In assenza di tale indicazione nell'atto, l'acquirente del *box* può fruire delle quote residue della detrazione a condizione che nell'atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del *box* ad un'altra unità immobiliare a destinazione residenziale

**LA NORMA
AGEVOLAZIONE
CONDIZIONI
BENEFICIARI e IMMOBILI
I DOCUMENTI NECESSARI
LA PROCEDURA
LA PRASSI
QUESTIONI PRATICHE**

SISMABONUS ACQUISTI

LA NORMA

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

*1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle **zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con **variazione volumetrica** rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da **imprese di costruzione** o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, **entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione** dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del **75 per cento e dell'85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.*

*1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, **documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027**, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al **36 per cento** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026 al 30 per cento** delle spese sostenute nell'anno **2027**. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni **2025, 2026 e 2027** è elevata al **50 per cento** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026 e al 36 per cento** delle spese sostenute nell'anno **2027** nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.*



Comma inserito dall'art. 1, comma 55, lett. b), n. 2), L. 207/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025



La legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto il 2026 le aliquote previste per il 2025 (Art. 1, comma 22, lett. b), nn. 2.1) e 2.2) L.199/2025)

SISMABONUS ACQUISTI

AGEVOLAZIONE

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

Detrazione (IRPEF/IRES) dall'Imposta sul reddito riconosciuta all'acquirente di unità immobiliari in zona sismica 1, 2 e 3 facenti parte di interi edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica, da imprese di costruzioni che le cedano entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori, da ripartire in:

- 5 quote annuali costanti per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023
- 10 quote annuali costanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 (*art.4-bis, co.4-5, DL 39/2024 – legge 67/2024*)

MISURA DELLA DETRAZIONE	2017-2024			96.000 euro (tetto max di spese)
	75% (+1 classe sismica)			
	85% (+2 classi sismiche)			
	2025-2026	50%	36%	
	2027	36%	30%	
		abitazione principale	altri immobili	
		abitazione principale	altri immobili	

Sino al 31 dicembre 2024

- # **DETRAZIONE IRPEF/IRES 75%** fino ad un max di euro 96.000 di spesa, per l'acquisto di unità immobiliari realizzate a seguito di preventiva demolizione e con miglioramento di 1 classe sismica rispetto all'edificio preesistente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024;
- # **DETRAZIONE IRPEF/IRES 85%** fino ad un max di euro 96.000 di spesa, per l'acquisto di unità immobiliari realizzate a seguito di preventiva demolizione e con miglioramento di 2 classi sismiche rispetto all'edificio preesistente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024

Dal 1° gennaio 2025

- 2025-2026 – DETRAZIONE IRPEF/IRES 50%** per l'acquisto di unità da destinare ad abitazione principale e al **36%** per tutti gli altri immobili, sino ad un massimo di spese pari a **96.000 euro per u.i.** (*fruizione in 10 anni*)
- 2027- DETRAZIONE IRPEF/IRES 36%** per l'acquisto di unità da destinare ad abitazione principale al **30%** per tutti gli altri immobili, sino ad un massimo di spese pari a **96.000 euro per u.i.** (*fruizione in 10 anni*)

SISMABONUS ACQUISTI

CONDIZIONI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

- Le unità immobiliari oggetto di acquisto devono essere situate in uno dei **Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3**
- Il **provvedimento urbanistico** abilitativo dei lavori deve essere stato **rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017**
- L'intervento deve consistere nella **demolizione e ricostruzione** dell'edificio, **anche con variazione volumetrica**, se consentita (può trattarsi di ristrutturazione edilizia o anche di demolizione e successiva nuova costruzione)
- L'intervento deve essere **eseguito dall'impresa di costruzione/ristrutturazione** che provvede alla **vendita entro 30 mesi** dalla data di **conclusione dei lavori**



IMPRESA DI COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE:

- *impresa che svolge attività di costruzione o ristrutturazione e che esegue direttamente i lavori,*
- *impresa immobiliare che affida i lavori in appalto, purché nell'oggetto sociale abbia anche l'attività di costruzione e ristrutturazione di immobili*

NO Fondi immobiliari perché, per legge, non possono avere come oggetto dell'attività la costruzione (o ristrutturazione) degli immobili (Risp. 890/2021)

- La **detrazione è correlata al prezzo dell'unità** risultante nell'atto pubblico di compravendita (sino ad un massimo di 96.000 euro) e non ai costi relativi agli interventi
- La detrazione di imposta può essere fruita **anche sugli importi versati a titolo di acconto**, purché siano ultimati i lavori sull'intero edificio, il preliminare di vendita sia registrato e sia stipulato il rogito entro la scadenza legale fissata per poter godere del bonus (Risposta n.5/2020)

SISMABONUS ACQUISTI

BENEFICIARIO E IMMOBILI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

A CHI
SPETTA

L'agevolazione è fruita dall'acquirente (soggetto IRPEF o IRES) di ciascuna singola unità immobiliare derivante dall'intervento di demolizione e ricostruzione, anche con aumento volumetrico. La percentuale di detrazione si applica al prezzo di vendita della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita, da assumere entro il tetto massimo di 96.000 euro. Le pertinenze non godono di un autonomo limite di spesa

PER QUALI
IMMOBILI

La detrazione si applica agli acquisti di **abitazioni** e di **unità a destinazione produttiva**

Sì al Sismabonus acquisti in favore di «*soggetti titolari del reddito d'impresa in relazione ad immobili della società che siano oggetto dell'attività esercitata (i.e. beni merce)*»
(Risposta 213/2020)

No al Sismabonus acquisti per l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto non pertinenziale perché tali unità non hanno nessuna delle due destinazioni d'uso «abitazione» e «attività produttiva»
(Risposta ad interpello 56/2024)

Sì al Sismabonus acquisti sull'acquisto di un immobile accatastato in F/3-Unità in corso di costruzione, o in una delle altre categorie catastali cd. "fittizie" (es. l'F/4 – Unità in corso di definizione), se alla data del rogito sono stati conclusi i lavori strutturali e siano state rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico, anche se non siano state completate le finiture
(Risoluzione 14/E/2024)

No allo sconto in fattura per l'acquirente che fruisce del Sismabonus acquisti nel 2025: poiché questa possibilità si è esaurita nel 2024. L'acquirente potrà fruire del bonus come detrazione avvalendosi della aliquota maggiorata al 50% solo se titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale all'avvio dei lavori, e se destina l'immobile ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui fruisce della prima rata di detrazione. In caso di vendita parziale degli appartamenti siti nell'immobile demolito e ricostruito, il costruttore non può fruire del Sismabonus sugli appartamenti invenduti, poiché non è possibile far valere due detrazioni sulla medesima spesa, posto che Sismabonus e Sismabonus acquisti hanno il medesimo presupposto.
(Risposta 30/2026)

DOCUMENTI NECESSARI E PROCEDURA

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

CM 17/E/2023

Per fruire della detrazione occorre:

- atto d'acquisto dell'immobile
- documentazione dalla quale si ricavi la tipologia di intervento effettuato
- la zona sismica nella quale è ubicato l'immobile
- la data di conclusione dei lavori e l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico

Servono 3 diverse asseverazioni

- # **Asseverazione del Progettista – Allegato B** al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, formulata all'atto del progetto o prima dell'inizio dei lavori
- # **Asseverazione del Direttore Lavori Strutturale** – Allegato B1 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 attesta che i lavori eseguiti corrispondono al progetto definitivo
- # **Asseverazione del Collaudatore Statico** – Allegato B2 al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 che attesta che i lavori abbiano prodotto la riduzione di rischio prevista in progetto



Ammissa la presentazione «tardiva» (dopo l'inizio dei lavori) dell'allegato B tramite remissione in bonis, che deve essere fatta dall'impresa venditrice, con pagamento della sanzione di 250 euro ed invio dell'Allegato B entro il primo rogito di vendita. Va poi consegnata all'acquirente sia l'Allegato B che la copia della quietanza di pagamento della sanzione

(Art.2-ter, co.1, lett.c, DL 11/2023-L.38/2023 e Risp. 467/2023)

SISMABONUS ACQUISTI

LA PRASSI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

RISPOSTA 354/2019

AmMESSO il *Sismabonus acquisti* anche se l'acquisizione dell'immobile demolito e ricostruito avviene tramite permuta del "vecchio" immobile

In questo caso, la percentuale del 75%-85% va applicata sul prezzo delle unità immobiliari ricostruite, risultante dal contratto di permuta

RISPOSTA 5/2020

Il *Sismabonus acquisti* è riconosciuto anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento volumetrico, se le norme urbanistiche lo consentono. Non serve che il provvedimento abilitativo si riferisca ad interventi di "*ristrutturazione edilizia*", così come definiti dall'art.3, co.1, lett.d, del DPR 380/2001

RISPOSTA 97/2021

Il *Sismabonus acquisti* spetta, in presenza di demolizione e ricostruzione anche con aumento di volumetria, a prescindere dalla motivazione del titolo abilitativo ("*ristrutturazione edilizia*" o "*trasformazione edilizia*").

In fase di ricostruzione è irrilevante il fatto che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente

RISPOSTA 320/2021

AmMESSO il *Sismabonus acquisti* anche nel caso in cui la demolizione e ricostruzione siano realizzate da due ditte diverse, purché entrambe le società coinvolte siano imprese di costruzione

SISMABONUS ACQUISTI

LA PRASSI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

RISPOSTA 556/2021

- La tipologia dell'unità immobiliare acquistata (residenziale o produttiva) è irrilevante per il Sismabonus acquisti «ordinario»
- L'Ecobonus in capo all'impresa è compatibile con il Sismabonus acquisti spettante agli acquirenti delle unità immobiliari

RISPOSTA 202/2022

Ammesso il Sismabonus acquisti anche nell'ipotesi di acquisto in leasing. Oltre al rogito, anche il contratto di leasing deve essere concluso entro 30 mesi dalla fine lavori ed entro i termini di vigenza del bonus. Il beneficio viene riconosciuto alla società utilizzatrice dell'immobile commerciale (e non della società di leasing che ha concluso l'atto di acquisto dall'impresa di costruzioni) ma lo stesso deve calcolarsi sul corrispettivo d'acquisto dell'immobile da parte della società di leasing, assunto entro il limite massimo di 96.000 euro

RISPOSTA 398/2023

Il *Sismabonus acquisti* spetta anche se i soci della società acquirente coincidono totalmente o parzialmente con quelli della società venditrice.

Non esistono limitazioni rispetto al numero degli immobili acquistabili da uno stesso soggetto.

La tipologia dell'unità immobiliare acquistata è irrilevante (sia abitazioni che immobili produttivi), per cui sono agevolate anche le unità immobiliari destinate "ad uso turistico".

SISMABONUS ACQUISTI

LA PRASSI

Articolo 16, co. 1-septies e 1-septies.1, D.L. 63/2013 L. 90/2013

RISPOSTA 165/2025

Il Sismabonus acquisti non spetta se il pagamento del prezzo è sostenuto da soggetti terzi diversi dall'acquirente, visto che il presupposto dell'agevolazione è il sostenimento dell'onere da parte del soggetto acquirente dell'unità immobiliare.

La detrazione è quindi negata anche nel caso di pagamento del corrispettivo tramite fondi messi a disposizione dai genitori dell'acquirente, mediante una donazione indiretta

RISPOSTA 30/2026

- No allo sconto in fattura per l'acquirente che fruisce del Sismabonus acquisti nel 2025, poiché questa possibilità si è esaurita nel 2024. L'acquirente potrà fruire del bonus come detrazione con l'aliquota maggiorata al 50% solo se titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale all'avvio dei lavori, e se destina l'immobile ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui fruisce della prima rata di detrazione.
- In caso di vendita parziale degli appartamenti siti nell'immobile demolito e ricostruito, il costruttore non può fruire del Sismabonus sugli appartamenti invenduti, poiché non è possibile far valere due detrazioni sulla medesima spesa, posto che Sismabonus e Sismabonus acquisti hanno il medesimo presupposto.

RISPOSTA 31/2026

Per fruire del sismabonus acquisti con le percentuali più elevate vigenti fino al 31 dicembre 2024 (75%-85%) è necessario aver stipulato il rogito entro la fine del 2024, ed aver pagato almeno la parte di spesa corrispondente all'importo massimo agevolabile pari a 96.000 euro, a prescindere dal fatto che la restante parte di corrispettivo venga versata nel 2025.

Alle medesime condizioni è possibile anche ottenere lo sconto sul corrispettivo nella misura massima consentita purché nella fattura relativa alle spese sostenute nel 2024 venga indicato almeno l'importo di 96.000 euro, di cui il 75% o l'85% "saldo" con applicazione dello sconto (rispettivamente pari a 72.000 o 81.600 euro) e la restante parte (rispettivamente pari a 24.000 o 14.400 euro) versata al rogito.

I FOCUS

FOCUS 1

**I BONUS PER LE IMPRESE:
PRINCIPI COMUNI**

FOCUS 2

**DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE E
AMPLIAMENTO: MODALITA'
OPERATIVE**

FOCUS 3

LE RITENUTE SUI BONIFICI

FOCUS 4

**IL NUOVO TETTO ALLE
SPESE DETRAIBILI**

FOCUS 1

I BONUS PER LE IMPRESE: PRINCIPI COMUNI

Di seguito viene fatto il punto sui bonus edili applicabili alle imprese e sui principi comuni che li caratterizzano che riguardano gli immobili interessati, i criteri di imputazione dell'agevolazione e le modalità di pagamento delle spese e, dal triennio 2025-2027 anche la percentuale di detrazione spettante

QUALI BONUS EDILIZI PER I TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA?

Ecobonus

**Sismabonus + Sismabonus
acquisti**

Presupposti applicativi diversi ma
principi comuni



Immobili interessati
Imputazione dell'agevolazione
Modalità di pagamento delle
spese



Nel triennio 2025-2027 anche % di detrazione spettante

I BONUS PER LE IMPRESE: PRINCIPI COMUNI

Immobili interessati

- Edifici esistenti
- Parti comuni di edifici esistenti (anche a proprietà unica)
- Singole unità immobiliari



- Qualsiasi categoria catastale
- Qualsiasi destinazione (strumentale, «bene merce», bene patrimonio)

CONDIZIONI

- ✓ **Esistenza prima dell'inizio dei lavori:** verificata con l'accatastamento (anche F/2 e F/4, mentre F/3 solo se derivante da modifica di precedente accatastamento) e dal pagamento dell'ICI/IMU
- ✓ **Per ECOBONUS:** preesistenza di impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile
- ✓ **Per SISMABONUS:** ubicazione nelle zone sismiche 1, 2 e 3
- ✓ **Per SISMABONUS ACQUISTI:** ubicazione zone sismiche 1, 2 e 3 e immobile derivante da ricostruzione (anche con aumento di volumetria) di immobile integralmente demolito

I BONUS PER LE IMPRESE: PRINCIPI COMUNI

Imputazione dell'agevolazione

Per:

- Imprenditori individuali,
- Società di persone(snc, sas),
- Società di capitali (srl, spa, sapa),
- Enti commerciali,

la detrazione spetta in base al principio di competenza – art.109 TUIR



Le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta di ultimazione dell'intervento agevolato, a prescindere dalla data di pagamento e dall'avvio dei lavori (per il *Sismabonus acquisti* vale la data del rogito d'acquisto)

Modalità di pagamento delle spese

Operando il principio di competenza, non rileva la modalità di pagamento delle spese e non è obbligatorio il bonifico «parlante»

% di detrazione spettante

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026, e 2027, le detrazioni spettano nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi, pari al:

36% nel 2025 e nel 2026

30% nel 2027



Per le imprese NO maggiorazione al 50% per il 2025 e per il 2026 e al 36% per il 2027 perché riservata alle «abitazioni principali» dei beneficiari

COMPATIBILITA' TRA BONUS PER ACQUISTI E BONUS PER LAVORI

Ecobonus + Sismabonus acquisti: l'impresa cedente in fase di ricostruzione del fabbricato può usufruire dell'Ecobonus sulle spese per l'efficientamento energetico e gli acquirenti delle unità ristrutturate possono beneficiare del Sismabonus acquisti **RM 70/E/2021**

Ecobonus + Sismabonus + Bonus acquisto case ristrutturate: l'impresa cedente può fruire dell'Ecobonus e del Sismabonus sui costi riferibili in via analitica ai lavori di risparmio energetico e su quelli riguardanti la messa in sicurezza antisismica dell'edificio e l'acquirente dell'abitazione posta all'interno dell'edificio ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF per l'acquisto di case ristrutturate pari al 50% di un importo forfettario corrispondente al 25% del corrispettivo d'acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro **Risposta n.437 del 24 giugno 2021**

Ecobonus + Bonus acquisto case ristrutturate: l'impresa cedente può fruire dell'Ecobonus ordinario sui costi riferibili ai lavori di risparmio energetico e l'acquirente dell'abitazione posta all'interno dell'edificio ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF per l'acquisto di case ristrutturate pari al 50% di un importo forfettario corrispondente al 25% del corrispettivo d'acquisto, da assumere entro un massimo di 96.000 euro **Risposta n. 769 del 10 novembre 2021**

Sismabonus + Bonus acquisto case ristrutturate: in caso di vendita di un'abitazione unifamiliare, demolita e ricostruita con miglioramento sismico, sulla quale l'impresa cedente fruisce del *Sismabonus* per i lavori antisismici realizzati sulla stessa, l'acquirente può, contemporaneamente, subentrare nella detrazione da Sismabonus per le quote non utilizzate dall'impresa cedente e fruire della detrazione per l'acquisto di case in fabbricati interamente ristrutturati dall'impresa di costruzioni cedente (art.16-bis, co.3, TUIR) **Risposta n. 242 del 15 settembre 2025**

Sismabonus acquisti e Sismabonus: In caso di vendita parziale degli appartamenti siti nell'immobile demolito e ricostruito, il costruttore non può fruire (neanche in proporzione) del Sismabonus sugli appartamenti invenduti, poiché non è possibile far valere due detrazioni sulla medesima spesa, posto che Sismabonus e Sismabonus acquisti hanno il medesimo presupposto. **Risposta n. 30 del 10 febbraio 2026**

DEMOLIZIONE- RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO: MODALITA' OPERATIVE

A partire dal 17 luglio 2020 nella nozione di «ristrutturazione edilizia» rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione e pertanto questa tipologia di lavori, ove categorizzati come «ristrutturazione edilizia» e non come «nuova costruzione» possono rientrare, a determinate condizioni, tra gli interventi agevolati con i bonus fiscali

Nel caso, invece, di ristrutturazione (senza demolizione) con ampliamento, non può ricorrere la categoria della «ristrutturazione edilizia», per cui i bonus spetteranno solo per gli interventi riferibili alla parte immobiliare già esistente e non anche a quelle derivante dall'ampliamento che costituisce «nuova costruzione»



**DEMOLIZIONE
+ RICOSTRUZIONE**



**RICOSTRUZIONE
+ AMPLIAMENTO**

FOCUS 2

DEMOLIZIONE- RICOSTRUZIONE E AMPLIAMENTO: MODALITA' OPERATIVE

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA AUMENTO VOLUMETRICO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
(Art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001)



- OK BONUS RISTRUTTURAZIONI
- OK ECOBONUS
- OK SISMABONUS
- **NO** BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AUMENTO VOLUMETRICO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
(Art.3, co.1, lett.d, DPR 380/2001)



- OK BONUS RISTRUTTURAZIONI
- OK ECOBONUS **MA SOLO PER VOLUME ANTE OPERAM**
- OK SISMABONUS
- **NO** BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

**DEMOLIZIONE + NUOVA
COSTRUZIONE**
(Art.3, co.1, lett.e, DPR 380/2001)



- **NO** BONUS RISTRUTTURAZIONI
- **NO** ECOBONUS
- **NO** SISMABONUS
- **NO** BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

RISTRUTTURAZIONE (SENZA DEMOLIZIONE) E AUMENTO VOLUMETRICO

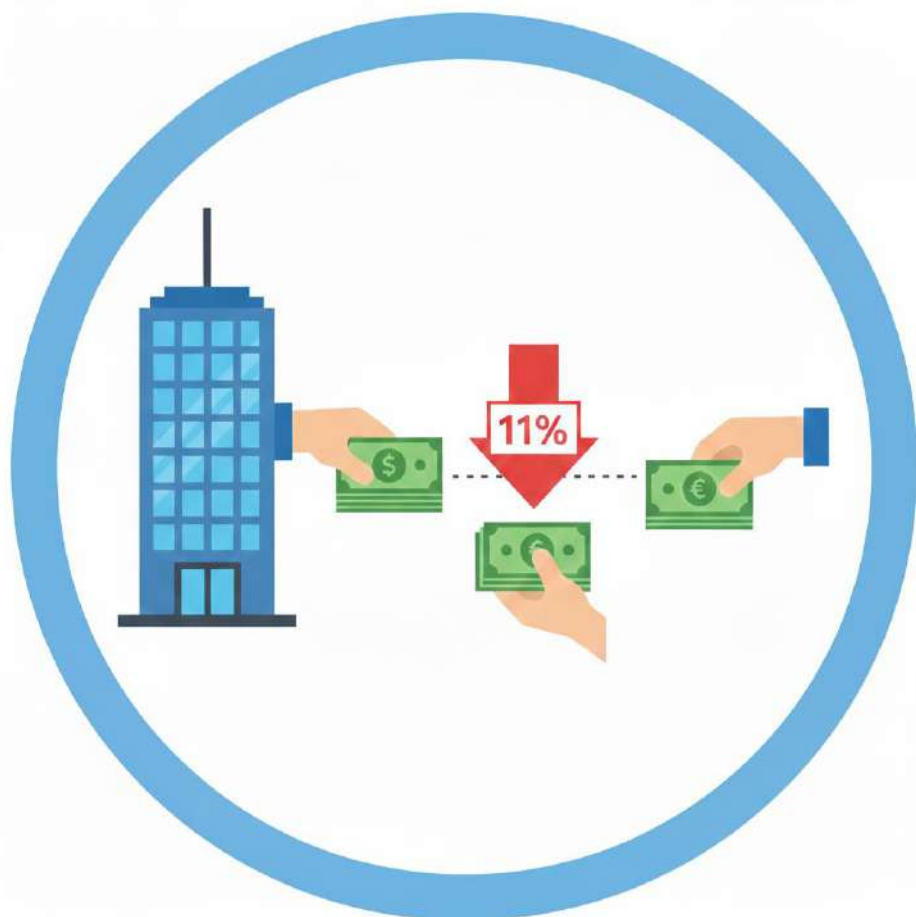
**RISTRUTTURAZIONE + NUOVA
COSTRUZIONE**
(Art.3, co.1, lett.d-e, DPR 380/2001)



- BONUS RISTRUTTURAZIONI **SOLO PARTE GIA' ESISTENTE**
- ECOBONUS **SOLO PARTE GIA' ESISTENTE**
- SISMABONUS **SOLO PARTE GIA' ESISTENTE**
- BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE **SOLO PARTE GIA' ESISTENTE**



OCCORRE TENERE DISTINTE (FATTURE E BONIFICI) LE SPESE RIFERITE ALLA PARTE ESISTENTE RISPETTO A QUELLE RELATIVE ALLA PORZIONE DERIVANTE DALL'AMPLIAMENTO (NON AGEVOLATE)



A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta

La disposizione inserita dall'art. 25 del DL 78/2010 (conv. con modifiche nella Legge 122/2010) ha subito diverse modifiche in merito alla misura della ritenuta che a partire dal 1° gennaio 2024 è salita all'11% Dal 1° gennaio 2027 per questa misura si dovrà far riferimento all'art. 41 del Dlgs 33/2025 (Nuovo TU Versamenti e Riscossione)



La ritenuta va operata sull'importo dei bonifici decurtato dell'IVA che, per semplicità e ai soli fini del calcolo della ritenuta, si presume applicata sempre ad aliquota ordinaria del 22%
(CM 40/E/2010)

Esempio di calcolo					
Importo lavori				€ 10.000 + IVA (aliquota 10%)	
Importo complessivo bonifico				€ 11.000	
Corrispettivo su cui calcolare la ritenuta	Importo bonifico	=	€ 11.000	=	€ 9.016
	1,22		1,22		
Ritenuta operata dalla banca	Corrispettivo su cui calcolare la ritenuta x 11%	=	€ 9.016 x 11%	=	€ 991,76

FOCUS 4

IL TETTO ALLE SPESE DETRAIBILI

Legge 207/2024 (Bilancio 2025) ha introdotto un tetto massimo complessivo di oneri detraibili per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro e a 100.000 euro (senza contare l'abitazione principale), variabile in funzione del numero dei figli a carico. Questo tetto include anche le spese connesse ai bonus edili.

L'ammontare annuale degli oneri detraibili viene calcolato moltiplicando un "importo base" pari a:

- 14.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo > 75.000 euro
 - 8.000 euro se il contribuente ha reddito complessivo > 100.000 euro
- per un coefficiente pari a:
- 0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico,
 - 0,7 se nel nucleo familiare è presente 1 figlio a carico,
 - 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli a carico,
 - 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figlio a carico, o almeno 1 con disabilità

Tetto alle detrazioni

ESEMPIO DI CALCOLO SPESE 2025

Contribuente con reddito di 78.000 euro senza figli a carico

Redditi maggiori di 120.00 euro: fermo il taglio delle detrazioni al 19%
+
Redditi maggiori di 200.00 euro ulteriore taglio pari a 440 euro di alcune detrazioni (19% salvo spese mediche, 26% per erogazioni liberali ai partiti, 90% per premi assicurativi - legge 199/2025)

Interessi mutuo
abitazione principale



3.500 euro

Premi assicurazione
sulla vita



500 euro

Abbonamento trasporto
pubblico



250 euro

Spese ristrutturazione
abitazione principale



50mila euro

Spese totali teoricamente detraibili



$3.500 + 500 + 250 + 5.000 = 9.250$

Spese **effettivamente** detraibili



$14.000 \times 0,5 = 7.000$

detrazione IRPEF ante modifiche

19% x 3500
19% x 500
19% x 250
50% x 5.000

3.307,5 euro

detrazione IRPEF **post** modifiche

19% x **1250**
19% x 500
19% x 250
50% x 5.000

2.880 euro

A parità di spese, il contribuente perderà 427,5 euro di detrazione che si traducono in una maggior IRPEF dovuta

Articolato Bonus edili, ultime modifiche Legge 199/2025 (Bilancio 2026)

ART 119 – INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA, SISMABONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI	
LEGGE 38/2023 DI CONVERSIONE DL 11/2023	DL 95/2025 CONV. LEGGE 118/2025
1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022¹, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari	

¹ Per le spese dal periodo d'imposta 2024, la detrazione va ripartita obbligatoriamente in 10 anni (**art.4-bis, co.4, DL 39/2024 – legge 67/2024**). La ripartizione obbligatoria in 10 anni non riguarda invece i crediti d'imposta acquisiti dai cessionari o dalle imprese che praticano lo sconto in fattura (**art.4-bis, co.5, DL 39/2024 – legge 67/2024**).

situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle

spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

- c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per

l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.	
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ² .	
1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.	
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.	
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di	

² Comma inserito dall'art. 15, co.1-bis, DL 17/2022, convertito, con modifiche dalla legge 34/2022 in vigore dal 28 aprile 2022.

cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A .	
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.	
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il	

conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.	
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d) le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.	
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di	

persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022³. Per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.	
4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a	

³ Comma così modificato dall'art. 18, co.4-ter, DL 36/2022, convertito, con modifiche dalla legge 79/2022 in vigore dal 29 giugno 2022.

uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.	
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.	
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.	
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del	

presente articolo, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi da 1 a 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.	
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.	
6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.	
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.	

387, dell'energia non autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.	
7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.	
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti allo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento	

della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;	
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023⁴, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del	

⁴ La riduzione al 90% non opera se, al 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS e, in caso di lavori condominiali, se antecedentemente a tale data sia stata adottata la delibera di approvazione dei lavori. Nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione, la riduzione al 90% non opera se, al 25 novembre 2022, sia stata presentata istanza di rilascio del titolo abilitativo (cfr. art.9, co.2, DL 176/2022- DL Aiuti-quater).

65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025⁵. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo⁶. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il

⁵ Sul punto si veda la legge 197/2022 che sostituisce il comma 2 dell'art. 9 del DL 176/2022 in base al quale viene previsto che il primo periodo del comma 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 non si applica: *"a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;*

b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra quella dell'entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre, 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo".

⁶ Periodo modificato dall'art.14, co.1, lett. a), DL 50/2022 (cd. DL "Aiuti" in vigore dal 18 maggio) convertito nella legge 91/2022.

contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.	
8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.	
8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la deliberazione dell'assemblea del condominio che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;	

c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici ⁷ .	
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.	
	8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo, eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.	

⁷ Legge **207/2024** (Bilancio 2025).

8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.⁸	
8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024⁹.	
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:	

⁸ Comma inserito dall'art. 2, comma 3-sexies, D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38

⁹ Legge 207/2024 (Bilancio 2025).

- a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
- d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.	
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.	
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.	
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle	

Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.	
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita.	
10-quater. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi"	
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto	

di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.	
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.	
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare	

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.	
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzi individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. I prezzi individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n.	

63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi 219-223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.	
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.	
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del	

Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.	
13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.	
13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.	
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale	

pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.	
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: <i>"Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio</i>	

<i>2020, n. 77, super bonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".</i>	
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.	
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.	
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con	

impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».	
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.	
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli	

interventi ivi contemplati l'applicazione del presente comma avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110 per cento.	
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265.	

ART. 119-TER-DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

ULTIME MODIFICHE DL 212/2023 LEGGE 17/2024

1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo¹⁰, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
 - a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
 - b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- ~~3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. ABROGATO~~
4. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
- 4-bis.** Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio

¹⁰ Per le spese dal periodo d'imposta 2024, la detrazione va ripartita obbligatoriamente in 10 anni (art.4-bis, co.4, DL 39/2024 – legge 67/2024). La ripartizione obbligatoria in 10 anni non riguarda invece i crediti d'imposta acquisiti dai cessionari o dalle imprese che praticano lo sconto in fattura (art.4-bis, co.5, DL 39/2024 – legge 67/2024).

ART. 121 – OPZIONE PER LA CESSIONE O PER LO SCONTO IN LUOGO DELLE DETRAZIONI FISCALI

DL 176/2022 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE. 6/2023	NOVITA' DL 39/2024 (IN VIGORE DAL 30 MARZO) CONV.LEGGE 67/2024 (IN VIGORE DAL 29 MAGGIO 2024)
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre¹¹ ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre	

¹¹ Cfr. comma 4-bis dell'art. 9 del DL 176/2022. Il comma 4-ter dell'art. 9 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Cfr. anche il comma 4-quater "La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte da codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali".

1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206¹², che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione¹³; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del	

¹² Ai sensi del co.1-bis dell'art. 14 del DL 50/2022 la disposizione si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022).

¹³ Periodo modificato dall'art.14, co.1, lett. b), n.1, DL 50/2022 (cd. DL "Aiuti") convertito nella legge 91/2022.

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206¹⁴, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione¹⁵.	
1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.	
1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9	

¹⁴ Ai sensi del co.1-bis dell'art. 14 del DL 50/2022 la disposizione si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022).

¹⁵ Periodo modificato dall'art.14, co.1, lett. b), n.2, DL 50/2022 (cd. DL "Aiuti") convertito nella legge 91/2022.

luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate di edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n.160.	
1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore	

dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022¹⁶.	
1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)¹⁷.	
1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario	

¹⁶ Comma inserito dall'art.28, co.1-bis, lett.a, n.3 del DL 4/2022, converti con modifiche nella legge 25/2022

¹⁷ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma¹⁸.	
2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di: a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;	

¹⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; f-bis) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119- ter del presente decreto	
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23	

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ¹⁹ ²⁰ .	
	3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e

¹⁹ Sul punto, cfr. Art.4-bis, co.5, DL 39/2024 – legge 67/2024 in base al quale i crediti d'imposta da superbonus (art.119, DL 34/2020), bonus barriere architettoniche (art.119-ter DL 34/2020), Sismabonus ordinario (art.16, co-1bis-1septies, DL 16/2013 – legge 90/2013, sono comunque ripartiti in 4/5 anni (a seconda del bonus da cui derivano) anche se relativi a spese sostenute dal periodo d'imposta 2024 (per le quali, invece, l'utilizzo in detrazione deve avvenire obbligatoriamente in 10 anni, ai sensi dell'art.4-bis, co.4, DL 39/2024 – legge 67/2024).

²⁰ Cfr. l'art.9, co.4, DL 176/2022 – DL Aiuti-quater: «Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

	l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
	3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

	Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29	

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	
5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.	
6 Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave ²¹ , oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.	
6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:	

²¹ Modifica apportata all'art. 14 del DL 50/2022 dall'art. 33-ter, DL 115/2022 convertito nella Legge 142/2022.

- a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
- e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6,

comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;

h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;

i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati; i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente²².	
6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4²³.	
6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione	

²² Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.

²³ Come nota 20.

dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ²⁴ .	
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.	
7-bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.	

²⁴ Come nota 20.

ARTICOLO 2 DL 11/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 38/2023 Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77	
ART.2 DL 11/2023 – LEGGE 38/2023 TESTO ORIGINARIO	DL 95/2025 CONV. LEGGE 118/2025
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.	
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da: a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia	

titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104²⁵.	
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la	

²⁵ Cfr. Art.1, co.4, DL 39/2024 – legge 67/2024: *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:*

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.”.

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati²⁶.	
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano	

²⁶ Cfr. Art.1, co.5, DL 39/2024 – legge 67/2024: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.”.

ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi¹⁸.	
3-bis Con riguardo ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-	

bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis ²⁷ .	
3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla lettera a) del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti²⁸.	
3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per	3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per

²⁷ novità dl 39/2024 (in vigore dal 30 marzo) convertito legge 67/2024 (in vigore dal 29 maggio 2024)

²⁸ novità dl 39/2024 (in vigore dal 30 marzo) convertito legge 67/2024 (in vigore dal 29 maggio 2024)

gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.	gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
~~3-quater~~ Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16	

settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche²⁹.	
3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020»; b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».	
3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è inserito il seguente: «8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Essa	

²⁹ ABROGATO Cfr. Art.1, co.3, del DL 39/2024 – legge 67/2024: *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi”.*

è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi».	
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013 sono abrogate.	

ARTICOLO 33-TER DEL DL 115/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 142/2022 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: 'in presenza di concorso nella violazione' sono inserite le seguenti: "con dolo o colpa grave". Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».

ART. 122-BIS - MISURE DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONI DEI CREDITI. RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
 - a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
 - b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
 - c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 28-TER. DL 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 25/2022

TERMINI DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA SOTTOPOSTI A SEQUESTRO PENALE

1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.
2. L'Agenzia delle entrate effettua il monitoraggio sull'utilizzo del credito d'imposta nei casi di cui al comma 1 e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 1, CO.43-BIS, LEGGE 234/2021³⁰**APPLICAZIONE CCNL A LAVORI EDILI DI IMPORTO SUPERIORE AI 70.000 EURO****EFFICACIA PER LAVORI EDILI AVVIATI DAL 28 MAGGIO 2022³¹**

43-bis. Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

³⁰Comma introdotto dall'art.28-quater, co.1 del DL 4/2022 convertito con modifiche dalla legge 25/2022 "Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro". L'efficacia ai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022 è stabilita dal co.2 del medesimo art.28-quater del DL 4/2022.

³¹ Modifiche approvate dalla legge 51/2022, di conversione del DL 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022).

ART. 10 -BIS, DL 21/2022³²**QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE AL FINE DI ACCEDERE A BENEFICI DI CUI AGLI ARTICOLI 119 E 121 DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77**

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata:
 - a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

³²Articolo introdotto dalla legge 51/2022, di conversione del DL 21/2022 (in vigore dal 21 maggio 2022).

ECOBONUS ART.14, DL 63/2013 (conv. dalla Legge 90/2013)	
Legge 207/2024, Bilancio 2025	Legge 199/2025 - Legge di Bilancio 2026
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.	
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024; b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. b)-bis per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento.	

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.	
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.	
~~2-ter. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11,~~	

comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.³³	
2-quater. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.	
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in	

³³ Comma abrogato dall'art.2, comma 4, DL 11/2023 – legge 38/2023.

alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 7-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.	
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista da decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, a favore di ENEA, è autorizzata la spesa di 500.000 mila euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro per ciascun anno dal 2018 al 2021.	
~~2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.~~	

~~Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.³⁴~~	
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.	
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	
~~3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 — Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli~~	

³⁴ Comma abrogato dall'art.2, comma 4, DL 11/2023 – legge 38/2023.

edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.³⁵	
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'<i>articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario	

³⁵ Comma abrogato dall'art.2, comma 4, DL 11/2023 – legge 38/2023.

supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.	
3-ter. Con uno più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, si continua ad applicare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il decreto del Ministro dello sviluppo Economico 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L'ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.	
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'<i>articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102</i>, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico	

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'<i>articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30</i>, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.	
3.quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale³⁶.	3.quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l'anno 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale³⁷.

³⁶ Comma inserito dalla legge 207/2024, Legge di Bilancio 2025

³⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 22, lett. a), nn. 1) e 2), L. 199/2025 Legge di Bilancio 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

SISMABONUS	
ART.16, da commi 1-bis a 1-septies, DL 63/2013 (CONV. DALLA LEGGE 90/2013)	
Legge 207/2024 - Legge di Bilancio 2025	Legge 199/2025 - Legge di Bilancio 2026
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024³⁸ per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi³⁹. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.	

³⁸ Legge 197/2022 – bilancio 2023

³⁹ Per le spese dal periodo d'imposta 2024, la detrazione va ripartita obbligatoriamente in 10 anni (art.4-bis, co.4, DL 39/2024 – legge 67/2024). La ripartizione obbligatoria in 10 anni non riguarda invece i crediti d'imposta acquisiti dai cessionari o dalle imprese che praticano lo sconto in fattura (art.4-bis, co.5, DL 39/2024 – legge 67/2024).

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.	
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.	
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. ~~Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con~~	

~~provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.~~⁴⁰	
1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.	
1. -sexies1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.	
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al	

⁴⁰ Periodo abrogato dall'art.2, comma 4, DL 11/2023 – legge 38/2023.

primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. ~~I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.~~⁴¹	
1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale⁴².	1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale⁴³.

⁴¹ Comma abrogato dall'art.2, comma 4, DL 11/2023 – legge 38/2023.

⁴² Comma inserito dalla Legge 207/2024 - Legge di Bilancio 2025

⁴³ Comma modificato dall'art. 1, comma 22, lett. b), nn. 2.1) e 2.2), L 199/2025 Legge di Bilancio 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

BONUS EDILIZIA e BONUS MOBILI ART.16, comma 1, DL 63/2013 (conv. dalla Legge 90/2013): BONUS EDILIZIA Art.16, comma 2, DL 63/2013 (conv. dalla Legge 90/2013): BONUS EDILIZIA	
LEGGE 207/2024 - LEGGE DI BILANCIO 2025	LEGGE 199/2025 - LEGGE DI BILANCIO 2026
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale⁴⁴.	1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nel 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale⁴⁵.
<i>Omissis (Cfr. Sismabonus)</i>	<i>Omissis (Cfr. Sismabonus)</i>
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo	2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo

⁴⁴ comma sostituito dall'art. 1, comma 55, lett. b), n. 1), L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025

⁴⁵ comma modificato dall'art. 1, comma 22, lett. b), nn. 1.1) e 1.2), L. 199/2025 Legge di Bilancio 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5000 euro per gli anni 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo, è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1⁴⁶.	ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, 2025 e 2026 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 8.000 euro per l'anno 2023 e a 5000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo, è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1⁴⁷.
2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo,	

⁴⁶ Comma modificato dall'art. 1, comma 55, lett. b), nn. 3.1) e 3.2), L. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, a decorrere dal 1° gennaio 2025

⁴⁷ Comma modificato dall'art. 1, comma 22, lett. b), n. 3), L199/2025, Legge di Bilancio 2026, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.⁴⁸

⁴⁸ Comma modificato dall'art.24, co.1 del DL 36/2022 convertito con modifiche nella legge 79/2022.

DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Art. 16-bis DPR 917/1986

Legge 207/2024 - Legge di Bilancio 2025

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

a) di cui alle [lett. a\) b\), c\) e d\) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'[articolo 1117 del codice civile](#);

b) di cui alle [lettere b\), c\) e d\) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#);

f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.	
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.	
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.	
3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.	
3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento ⁴⁹ .	3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento ⁵⁰ .

⁴⁹ Introdotto dal 39/2024 (in vigore dal 30 marzo) convertito legge 67/2024 (in vigore dal 29 maggio 2024)

⁵⁰ Introdotto dal 39/2024 (in vigore dal 30 marzo) convertito legge 67/2024 (in vigore dal 29 maggio 2024)

4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.	
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.	
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , ridotte nella misura del 50 per cento.	
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.	
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.	
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all' articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 , in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".	

10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	

F16-26 - Zes 2025: dal 15 aprile via alle comunicazioni per il credito integrativo

Ok al credito d'imposta aggiuntivo per il 2025 destinato alle imprese della ZES unica. Con un apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione che consente alle aziende di richiedere la quota integrativa dell'agevolazione

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con il Provvedimento n. 56564 del 16 febbraio 2026, il Modello di comunicazione, con le relative Istruzioni, per la fruizione dell'ulteriore quota di credito d'imposta Zes per il 2025, pari al 14,61%, come previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (art.1, co. co.448-452, Legge 199/2025).

Il credito d'imposta del 14,61% si aggiunge all'importo-base del credito Zes per il 2025, pari al 60,38%, e già accordato alle imprese a seguito della verifica del numero di comunicazioni integrative e dell'importo degli investimenti alla data del 2 dicembre scorso (cfr. anche il Provvedimento n. 570046/2025).

In totale, quindi, il credito d'imposta Zes spetta per il 2025 in misura pari al 75%, e viene riconosciuto alle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la prescritta comunicazione integrativa ai fini della fruizione dell'agevolazione.

Per poter fruire del credito d'imposta aggiuntivo, le imprese interessate devono trasmettere il Modello di comunicazione dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, e nello stesso devono dichiarare di non aver ottenuto, per i medesimi investimenti, il credito d'imposta Transizione 5.0 (scaduto nel 2025).

Inoltre, le istruzioni al Modello confermano che la somma fra le due percentuali di credito riconosciuto non deve eccedere l'importo del credito richiesto con la comunicazione integrativa che era stata trasmessa entro lo scorso 2 dicembre.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026, ed in ogni caso dopo il rilascio di una ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione, che dà il via libera alla fruizione del beneficio.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il credito d'imposta sia superiore a 150.000 euro, il beneficiario deve rendere le dichiarazioni di cui alla lettera h della comunicazione sostitutiva di atto notorio contenuta nel Modello o, in mancanza, deve compilare il Quadro C dello stesso.

In questo caso, prima di utilizzare il credito Zes, l'impresa deve attendere la comunicazione di assenso dell'Agenzia delle Entrate, dopo l'effettuazione dei controlli antimafia.

Sul tema, si ricorda che il credito d'imposta Zes è stato prorogato dalla Legge di Bilancio dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con un ampliamento del beneficio anche per gli investimenti realizzati nelle regioni Marche e Umbria, che si aggiungono, così, agli altri territori già assistiti dalla misura (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).

Anche per il triennio 2026-2028, con il Provvedimento n.3882 del 30 gennaio scorso, sono

stati già approvati i Modelli di comunicazione (iniziale ed integrativa) per fruire del beneficio.



Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Approvazione del modello di comunicazione

1.1. Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, "*legge*"), il modello di comunicazione (di seguito, "*Comunicazione*"), con le relative istruzioni, per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, "*Comunicazione integrativa*").

1.2. La *Comunicazione* è inviata dalle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, per l'anno 2025 (di seguito, "*credito ZES unica 2025*"), hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa*, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della predetta *Comunicazione integrativa*, del credito

d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

1.3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all'invio della *Comunicazione integrativa*, abbia ottenuto, con riferimento ai medesimi investimenti, altre agevolazioni che comportino la riduzione del *credito ZES unica 2025* spettante, nella *Comunicazione* deve essere indicato l'importo del credito d'imposta risultante dalla *Comunicazione integrativa*, rideterminato in diminuzione.

1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione

La *Comunicazione* è disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l'invio della Comunicazione

3.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 449, primo periodo, della *legge*, la *Comunicazione* è inviata dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della *Comunicazione* è effettuata utilizzando esclusivamente il *software* disponibile gratuitamente sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

3.2. A seguito della presentazione della *Comunicazione* è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la *Comunicazione*, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

3.3. Si considera tempestiva la *Comunicazione* trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero *file* trasmesso (ad esempio, in caso di “*Codice di autenticazione non riconosciuto*”, “*Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file*”, “*File non elaborabile*”).

3.4. Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:

a) inviare una nuova *Comunicazione*, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima *Comunicazione* validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la *Comunicazione* precedentemente inviata. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse relative al credito d'imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica, con conseguente decadenza dall'agevolazione.

3.5. La *Comunicazione* inviata successivamente ai termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1 è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 3.1 possono essere accolte eventuali comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

3.6. La *Comunicazione* è scartata qualora:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della *Comunicazione*;

b) il richiedente non abbia validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa*.

4. Utilizzo del credito d'imposta

4.1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 448, della *legge* è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.2. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della *Comunicazione*, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta di cui al paragrafo 4.1.

4.3. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, qualora l'ammontare complessivo del credito derivante dalla somma del credito d'imposta aggiuntivo, di cui all'articolo 1, comma 448, della *legge*, e del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 e 2025, di cui all'articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, effettivamente spettante allo stesso beneficiario, sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, se non viene resa alcuna delle dichiarazioni di cui alla lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio della *Comunicazione*, il beneficiario deve compilare il Quadro C del predetto modello. L'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.4. In ogni caso, il credito d'imposta di cui sopra non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del *credito ZES unica 2025*.

4.5. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, o il credito sia utilizzato in compensazione successivamente al 31 dicembre 2026, il

relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5. Controlli antimafia

5.1. Nella *Comunicazione* è presente il Quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia, che deve essere compilato esclusivamente nel caso evidenziato nel paragrafo 4.3, secondo periodo.

5.2. Se una *Comunicazione* sottoposta al controllo antimafia risulta incompleta, la *Comunicazione* corretta deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta. Per le *Comunicazioni* sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l'impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella *Comunicazione*, l'Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

5.3. Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 5.2, secondo periodo, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una *Comunicazione* contenente i dati aggiornati nel quadro C, all'indirizzo di posta elettronica certificata cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all'invio della *Comunicazione* corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della *Comunicazione* corretta, l'Agenzia delle entrate procede, con atto

motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

5.4. Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia.

6. *Trattamento dei dati*

6.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni- è individuata nell'articolo 1, commi da 448 a 452, della *legge*, il quale prevede che alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del citato d.l. n. 124 del 2023, hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la *Comunicazione integrativa* spetta, nell'anno 2026, un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la predetta *Comunicazione integrativa*, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più dei medesimi investimenti, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il medesimo articolo, al comma 449, secondo periodo, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti gli elementi informativi da indicare nella *Comunicazione* per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al predetto comma 448 e le relative modalità di trasmissione telematica.

6.2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché

le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3. I dati oggetto di trattamento, indicati nella *Comunicazione* approvata con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la *Comunicazione* (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

- i dati anagrafici (codice fiscale) dell'eventuale soggetto avente causa che presenta la *Comunicazione* in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente alla presentazione della *Comunicazione integrativa*;

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della *Comunicazione*, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della *Comunicazione* venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6. L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.7. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della *Comunicazione*.

6.8. Sul trattamento dei dati personali relativo alla *Comunicazione* è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

Ai sensi dell'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ai fini della fruizione del *credito ZES unica 2025*, gli operatori economici hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una *Comunicazione integrativa* attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti realizzati nella ZES unica.

Sulla base del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge n. 207 del 2024, è stata determinata la percentuale del credito d'imposta ZES unica effettivamente fruibile per l'anno 2025, nella misura del 60,3811 per cento.

L'articolo 1, comma 448, della *legge* ha introdotto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che hanno validamente presentato all'Agenzia delle entrate la predetta *Comunicazione integrativa*. Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la *Comunicazione integrativa* e spetta, nell'anno 2026, a condizione che l'impresa non abbia ottenuto il riconoscimento, con riferimento a

uno o più dei medesimi investimenti, del credito d'imposta di cui all'articolo 38 del citato d.l. n. 19 del 2024.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della *legge*, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello denominato “*Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica*”, nella quale le imprese beneficiarie dichiarano, ai sensi del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito di imposta di cui al citato articolo 38 e sono definite le modalità di trasmissione telematica. Il modello di *Comunicazione* e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Le imprese beneficiarie decadono dal credito d'imposta riconosciuto ai sensi del citato comma 448 qualora, con riferimento al *credito ZES unica 2025* sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la *Comunicazione* presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 449, primo periodo, della *legge* contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

In base all'articolo 1, comma 452, della *legge*, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 448 a 451 del medesimo articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del *decreto-legge* e del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*" (articolo 17);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante "*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*" (articolo 3, commi 2-bis e 3);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (articolo 1, comma 52);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (articolo 14);

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articolo 5, paragrafo 1, lettera *f*); articolo 6, paragrafo 3, lettera *b*); articolo 28; articolo 32; articolo 35);

Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*” (articolo 16);

Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” (articolo 38);

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, recante “*Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli*”;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” (articolo 1, comma 486);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25972 del 31 gennaio 2025, recante “*Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona*

economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, recante “*Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;*

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*” (articolo 1, commi da 448 a 452).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	<i>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.</i>
Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione del credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative al credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'art. 1, comma 448 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha riconosciuto un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese che hanno validamente presentato, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la fruizione del credito d'imposta ZES unica. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabili del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it .
Consenso	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

IMPRESA BENEFICIARIA	Codice fiscale		
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale avente causa		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario	Codice carica	
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome	
	Telefono	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica
ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE PRECEDENTE	L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione precedentemente presentata ☐		
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato		
	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO		
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	giorno	mese

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/representante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa non ha ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;
- b) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- c) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- d) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) ☐ l'impresa non ha ricevuto ulteriori agevolazioni oltre a quelle indicate per gli stessi investimenti nella comunicazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 1, comma 486, della legge n. 207 del 2024;
- ☐ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicati nel quadro C della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono rimasti invariati;
- h) **oppure**
- ☐ di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

FIRMA

QUADRO A – CREDITO D’IMPOSTA RIDETERMINATO A SEGUITO DI CUMULO CON ULTERIORI AGEVOLAZIONI

Importo credito d'imposta rideterminato a seguito di cumulo con ulteriori agevolazioni

,00

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

	Codice Fiscale	Codice qualifica
C01	1 Codice Fiscale del familiare convivente	2
	3 Cognome*	5 Nome*
	6 Indirizzo estero*	7 Codice stato estero*
	8 Cognome familiare convivente*	9 Nome familiare convivente*
	10 Indirizzo estero familiare convivente*	11 Codice stato estero*
C02	1 Codice Fiscale del familiare convivente	2
	3 Cognome*	5 Nome*
	6 Indirizzo estero*	7 Codice stato estero*
	8 Cognome familiare convivente*	9 Nome familiare convivente*
	10 Indirizzo estero familiare convivente*	11 Codice stato estero*
C03	1 Codice Fiscale del familiare convivente	2
	3 Cognome*	5 Nome*
	6 Indirizzo estero*	7 Codice stato estero*
	8 Cognome familiare convivente*	9 Nome familiare convivente*
	10 Indirizzo estero familiare convivente*	11 Codice stato estero*
C04	1 Codice Fiscale del familiare convivente	2
	3 Cognome*	5 Nome*
	6 Indirizzo estero*	7 Codice stato estero*
	8 Cognome familiare convivente*	9 Nome familiare convivente*
	10 Indirizzo estero familiare convivente*	11 Codice stato estero*

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA AGGIUNTIVO PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 1, commi da 448 a 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato per la fruizione del credito d'imposta aggiuntivo, previsto dall'art. 1, commi 448-452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "legge") a favore delle imprese che hanno validamente presentato dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, "comunicazione integrativa"), per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica 2025. Il credito aggiuntivo, nella misura pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d'imposta di cui all'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, "Transizione 5.0". La somma del credito d'imposta aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 448, della legge e del credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2024, n. 124, (di seguito "decreto-legge") determinato sulla base dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può eccedere l'importo richiesto con la comunicazione integrativa. Il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 448, della legge è utilizzabile nell'anno 2026 in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'art. 1, commi da 448 a 451, della legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge, e del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.
IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.
IMPORTANTE: l'annullamento riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d'imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES unica e NON la comunicazione integrativa trasmessa per il credito d'imposta ZES unica 2025.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine. La trasmissione nei cinque giorni successivi non è consentita nei casi in cui lo scarto riguardi l'intero file trasmesso (ad esempio, in caso di "Codice di autenticazione non riconosciuto", "Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file", "File non elaborabile").

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "AGGIUNTIVO ZES UNICA", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Dati dell'impresa beneficiaria Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA qualora non coincidano).

Operazioni straordinarie In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione: – nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa; – nel presente riquadro, il codice fiscale dell'avente causa. Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione integrativa e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria comunicazione integrativa, il soggetto avente causa deve presentare il modello di comunicazione del credito d'imposta aggiuntivo. In particolare, nella comunicazione riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione del credito d'imposta aggiuntivo riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "**Codice carica**" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione precedente Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta. Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta aggiuntivo sia superiore a euro 150.000 risultante dalla somma dei crediti d'imposta riconosciuti per gli investimenti nella ZES unica 2024 e ZES unica 2025, e il credito d'imposta aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 448, della legge, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto, barrando la relativa casella h), a dichiarare, alternativamente che:

- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indicati nel quadro C della comunicazione integrativa, sono rimasti invariati;
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste).

ATTENZIONE: Nel caso in cui non sia stata barrata nessuna casella della lettera h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impresa deve compilare il quadro C.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Credito d'imposta rideterminato

La casella presente nel quadro A deve essere compilata **solo** nel caso in cui l'impresa abbia chiesto o fruito, dopo l'invio della comunicazione integrativa di cui all'art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge n. 207 del 2024, ulteriori aiuti di Stato e/o altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato per i medesimi investimenti indicati nella predetta comunicazione integrativa. In tal caso nella casella deve essere inserito l'importo del credito d'imposta indicato in colonna 2 del rigo A1 della comunicazione integrativa di cui sopra (relativa al credito di imposta Zes unica 2025), rideterminato in diminuzione, al fine di tener conto del cumulo con la predetta nuova agevolazione.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Qualora non sia stata barrata nessuna delle due caselle della lett. h) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è obbligatoria la compilazione del quadro C.

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo. In particolare, nella casella **"Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più rigi, riportando in ciascun rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

F17-26 - Prosegue l'attuazione della Riforma con il nuovo Testo Unico IVA

Nel D.Lgs. 10/2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, il nuovo Testo Unico dell'IVA – In uno schema riepilogativo, l'ANCE mette a confronto le nuove norme IVA di specifico interesse per il settore delle costruzioni con quelle attuali (D.P.R. 633/1972 e normativa collegata)

Con il Dlgs 10/2026, che introduce il Testo unico in materia di IVA prosegue il percorso di attuazione della riforma fiscale, orientata anche alla razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, anche attraverso la redazione di numerosi testi unici.

Il nuovo decreto legislativo 10/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 del 30 gennaio, senza innovare la disciplina dell'imposta, compendia in modo organico, in 171 articoli suddivisi in 18 Titoli, nonché nelle Tabelle relative ai beni e servizi ad aliquota ridotta, tutta la normativa di riferimento dell'imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo testo, che persegue l'obiettivo di superare la frammentazione normativa e garantire certezza del diritto, non ripropone solo le previsioni "generali" di applicazione dell'imposta riportate nel D.P.R. 633/1972 – cd. Decreto IVA), ma raccoglie, seguendo l'impostazione sistematica della direttiva 2006/112/CE, anche le altre disposizioni, presenti nei diversi testi che, nel corso del tempo, hanno integrato la disciplina dell'imposta.

Il testo, come stabilito dal decreto legge di "Proroga Termini" (art. 4 del DL 200/2025, approvato in via definitiva dal Parlamento ed in attesa di essere pubblicato in G.U.), entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. Da quel momento, le fonti che hanno disciplinato l'imposta sul valore aggiunto saranno abrogate, con confluenza delle relative disposizioni nel nuovo testo unico.

Si tratta di un provvedimento che, perseguendo l'obiettivo della riorganizzazione, mette a punto, tra l'altro, anche una "ripulitura" di alcune norme attraverso l'eliminazione di riferimenti ormai non più attuali, e la loro sostituzione con disposizioni ormai consolidate.

A titolo esemplificativo nella tabella A, parte IV, del provvedimento, relativa all'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, nei numeri 116), 117) e 118) sono andate a confluire le disposizioni di cui ai numeri 127- terdecies), 127-quaterdecies) e n. 127- quinquiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 che prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 % in caso di specifici interventi di recupero edilizio. In questa riscrittura, inoltre, il richiamo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica che consentono di accedere all'aliquota agevolata tiene conto della diversa formulazione adottata dall'articolo 3, comma 1, del DPR 380/2001 rispetto a quella di cui all'articolo 31, comma 1, della legge n. 457/1978 ivi trasfusa.

Occorre dire che ogni nuovo articolo riporta nell'intestazione il richiamo normativo alla numerazione precedente e consente così di ricostruire l'impianto normativo facendo riferimento alle fonti "storiche".

Di seguito si segnalano brevemente alcune misure di interesse generale, così come inserite nel testo del decreto legislativo, rinviando una disamina più completa delle disposizioni riguardanti l'IVA in edilizia alla tabella allegata:

- l' articolo 5 sulle cessioni di beni , sostitutivo dell'art.2 del Decreto IVA;
- l' articolo 10 relativo all'individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate ad

IVA, che ad oggi è disciplinata dall'art.3 del D.P.R. 633/1972;

- l' articolo 24 , in tema di momento di effettuazione delle operazioni (attuale art.6 del Decreto IVA);
- l' articolo 27 , relativo alla base imponibile dell'imposta, che sostituisce l'art.13 del D.P.R. 633/1972 e l' articolo 28 , in tema di determinazione del valore normale , ai fini della base imponibile, che sostituisce l'art.14 del D.P.R. IVA;
- l' articolo 34 , in tema di aliquote d'imposta , sostitutivo dell'attuale articolo 16 DPR 633/1972;
- l'articolo 37 recepisce i casi di esenzione da imposta contenuti nell'art. 10 del DPR 633/1972, aggiornando la previsione con le modifiche normative medio tempore intervenute e sistematizzando nell'elenco fattispecie contenute in fonti normative esterne al DPR 633/72;
- l'articolo 56 costituisce la rifusione organica nel testo unico delle disposizioni in materia di detrazione contenute nell'art. 19 del DPR 633/72 (commi da 1 a 6), nell'art.45 del DL 331/93 (comma 7) e nell'art. 3, comma 5, del DL 90/90, convertito, con modificazioni, dalla legge 165/90 (comma 8);
- l'articolo 64 recepisce nel testo unico l'art.17 del D.P.R. 633/1972 concernente il debitore d'imposta ;
- l'articolo 65 trasfonde nel testo unico, rinumerando i commi, le disposizioni contenute nell'articolo 17-ter del DPR 633/72 concernenti le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, cd. split payment ;
- l'articolo 72 costituisce la rifusione dell'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 concernente la fatturazione delle operazioni ;
- l'articolo 114 in tema di rimborsi IVA , che sostituisce gli artt. 30 e seguenti del Decreto IVA.

Con specifico riferimento al settore delle costruzioni , in una tabella riepilogativa si riporta la nuova numerazione delle disposizioni di maggiore interesse, oltre agli attuali riferimenti normativi, che saranno utilizzati fino al 31 dicembre 2026.

TESTO UNICO IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**TITOLO I****Oggetto e ambito di applicazione****Capo I****Disposizioni generali****ART. 1*****Operazioni imponibili***

(articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 37 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al presente testo unico.

TITOLO II**Ambito territoriale di applicazione****Capo I****Definizioni****ART. 2*****Territorialità dell'imposta – Definizioni***

(articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Agli effetti del presente testo unico:

a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano;

b) per «Unione europea» o «territorio dell'Unione europea» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a):

1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;

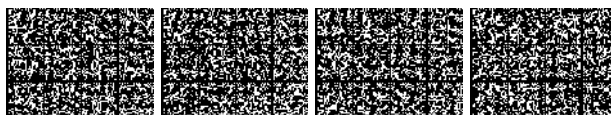
3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;

c) il Principato di Monaco e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e della Repubblica di Cipro;

d) per «soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato» si intende un soggetto passivo domiciliato



nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;

e) per «parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Unione europea», si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Unione europea tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; «luogo di partenza di un trasporto passeggeri» è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Unione europea, eventualmente dopo uno scalo fuori della Unione europea; «luogo di arrivo di un trasporto passeggeri» è l'ultimo punto di sbarco previsto nella Unione europea, per passeggeri imbarcati nella Unione europea, eventualmente prima di uno scalo fuori della Unione europea; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;

f) per «trasporto intraunionale di beni» si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. «Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; «luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

g) per «locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto» si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti.

TITOLO III **Soggetti passivi**

Capo I **Esercizio di imprese, arti e professioni**

ART. 3 ***Esercizio di imprese***

(articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 36, comma 19-bis, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 13, comma 48, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

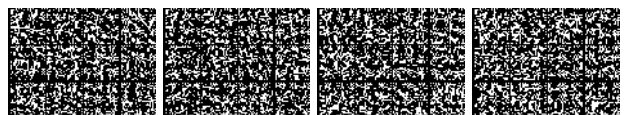
1. Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'articolo 2509 del codice civile e dalle società di fatto;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.

3. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del comma 2, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci,



associati o partecipanti.

4. Per gli enti indicati al comma 2, lettera b), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

5. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:

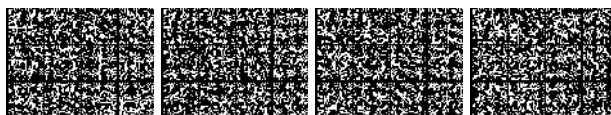
- a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
- b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- e) trasporto e deposito di merci;
- f) trasporto di persone;
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- h) servizi portuali e aeroportuali;
- i) pubblicità commerciale;
- l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

6. Non sono invece considerate attività commerciali:

- a) le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;
- b) le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia;
- c) la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;
- d) la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali;
- e) le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- f) le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

7. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al comma 2:

- a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli



impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;

b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.

8. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, secondo periodo, e 8 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

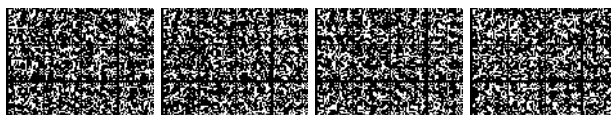
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

10. Le disposizioni di cui al comma 9, lettere c) ed e), non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

11. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 149 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

12. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali.

13. Non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.



ART. 4***Esercizio di arti e professioni*****(articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse, nonché da parte di società tra professionisti e di società tra avvocati.

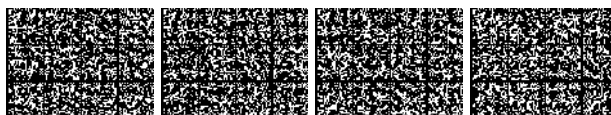
2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

TITOLO IV**Operazioni imponibili****Capo I****Cessione di beni****ART. 5*****Cessioni di beni*****(articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

2. Costituiscono inoltre cessioni di beni:

- a) le vendite con riserva di proprietà;
- b) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
- c) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- d) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 56, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94;
- e) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 56;



f) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.

3. Non sono considerate cessioni di beni:

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale;

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'articolo 17, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;

e) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale;

f) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;

g) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui agli articoli da 1 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.

ART. 6

Vendite a distanza

(articolo 38-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Per vendite a distanza intraunionali di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

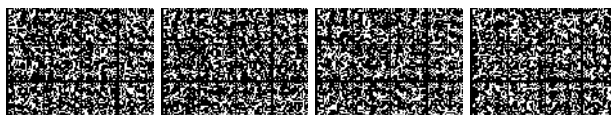
2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 52, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intraunionali e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

4. Per le cessioni di cui all'articolo 7 la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.



ART. 7***Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche*****(articolo 2-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:

- a) le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea;
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

2. Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni.

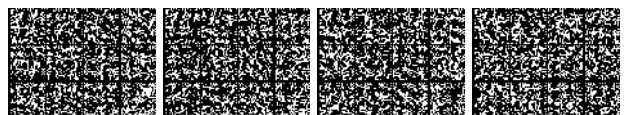
Capo II**Acquisti intraunionali di beni****ART. 8*****Acquisti intraunionali*****(articolo 38 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)**

1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intraunionali di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

2. Costituiscono acquisti intraunionali le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

3. Costituiscono inoltre acquisti intraunionali:

- a) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
- b) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta;
- c) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
- d) l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 44, comma 1, lettera c);
- e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.



4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 chilogrammi (kg), e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 centimetri cubici (cc) o potenza superiore a 7,2 Kilowatt (Kw), destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d); i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

5. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema.

6. Non costituiscono acquisti intraunionali:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assemblati dal fornitore o per suo conto;

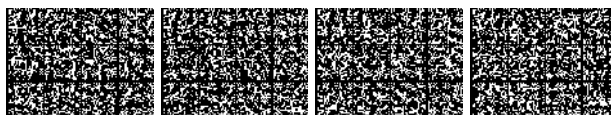
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 56, comma 2, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 133 che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intraunionali e degli acquisti di cui all'articolo 16, comma 3, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;

d) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 15, comma 3;

e) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

7. La disposizione di cui al comma 6, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

8. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intraunionale nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti



o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo 3, comma 4, assoggettati all'imposta per gli acquisti intraunionali effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

9. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intraunionali da parte di commissionari senza rappresentanza.

ART. 9

Acquisti intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock»

(articolo 38-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera a), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intraunionale se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
- b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
- c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b), nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

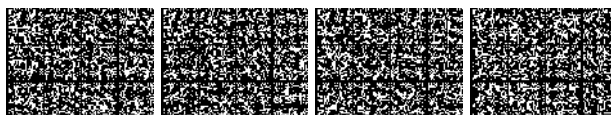
2. L'acquisto intraunionale, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purché i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intraunionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a):

- a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
- b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
- c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
- d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
- e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.

5. L'acquisto intraunionale è effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.



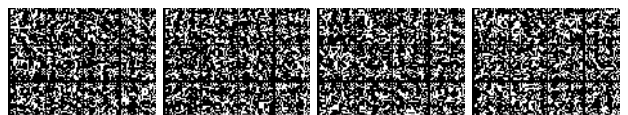
Capo III Prestazioni di servizi

ART. 10

Prestazioni di servizi

(articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 5, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53)

1. Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
2. Costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
 - a) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
 - b) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
 - c) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione *pro soluto*, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
 - d) le somministrazioni di alimenti e bevande;
 - e) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
3. Le prestazioni indicate nei commi 1 e 2, sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, per ogni operazione di valore superiore a 50 euro, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate all'articolo 5, comma 2, lettera f), sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui al comma 2, lettere a), b), ed e). Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
4. Non sono considerate prestazioni di servizi:
 - a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui all'articolo 2, primo comma, numeri 5) e 6), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
 - b) i prestiti obbligazionari;
 - c) le cessioni dei contratti di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b) e c);
 - d) i passaggi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e);
 - e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
 - f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;



g) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), e quelle dei mandatarî di cui al comma 3.

5. Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente testo unico, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

- a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
- b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
- c) dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

6. Le disposizioni del primo periodo del comma 3 non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

- a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui all'articolo 58, comma 1, lettera c);
- b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 56, comma 4, secondo periodo.

7. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato e dalle regioni non costituiscono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile.

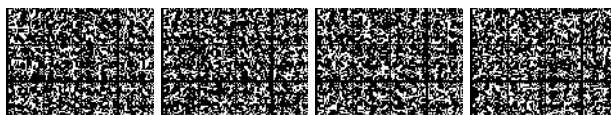
Capo IV Importazioni

ART. 11 Importazioni

(articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio dell'Unione europea e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro dell'Unione europea medesima ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dall'Unione europea a norma dell'articolo 2:

- a) le operazioni di immissione in libera pratica;
- b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013;
- c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea, non fruiscono della esenzione totale dai dazi di importazione;
- d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dalle isole Åland, dai territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque



italiane del Lago di Lugano.

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di perfezionamento passivo e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori dell'Unione europea.

3. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

4. Per fruire della sospensione di cui al comma 3 l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione europea.

5. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 4, l'autorità doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorità doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorità doganale provvede, altresì, all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.

Capo V

Buono corrispettivo

ART. 12

Definizione di buono-corrispettivo

(articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Ai fini del presente testo unico, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

ART. 13

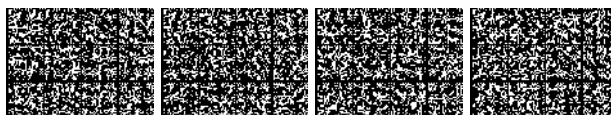
Buono corrispettivo monouso

(articolo 6-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 12 si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini



dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

ART. 14

Buono-corrispettivo multiuso

(articolo 6-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 12 si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 24 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.
4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.

TITOLO V

Luogo delle operazioni imponibili

Capo I

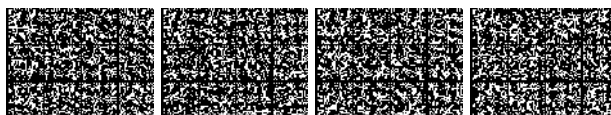
Cessioni di beni

ART. 15

Territorialità – Cessioni di beni

(articolo 7-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili unionali o vincolati al regime del perfezionamento attivo e ammissione temporanea, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.
3. Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
 - a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
 - b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel



territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

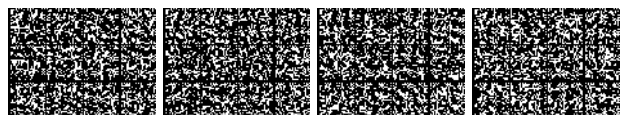
Capo II Operazioni intraunionali

ART. 16

Territorialità delle operazioni intraunionali

(articolo 40 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Gli acquisti intraunionali sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 28 e 29 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L'acquisto intraunionale si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intraunionale di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intraunionali e se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.
3. In deroga all'articolo 15, le vendite a distanza intraunionali di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;
 - b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), e delle vendite a distanza intraunionali nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
 - c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
5. Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 151.



Capo III Prestazioni di servizi

ART. 17

Territorialità – Prestazioni di servizi

(articolo 7-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:

a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 18

Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi

(articolo 7-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato;
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;
d) le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dell'Unione europea, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;
e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all'interno del territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell'Unione europea e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

ART. 19

Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

(articolo 7-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1:



a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in *streaming* o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all'estero;

b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.

ART. 20

Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

(articolo 7-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

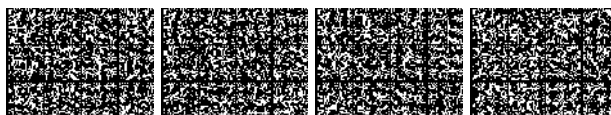
b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intraunionale, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di trasporto intraunionale di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;

f) le prestazioni di cui alla lettera e), relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori dell'Unione europea e il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).



ART. 21***Territorialità – Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto***

(articolo 1, commi 725 e 726, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, commi 710, 711 e 712, legge 30 dicembre 2020, n. 178)

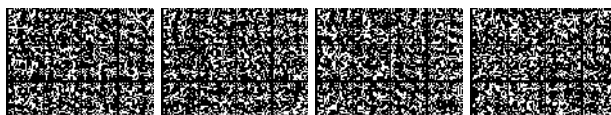
1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), e all'articolo 20, comma 1, lettera f), di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020.

3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera f), è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 92, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 48, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 3, all'articolo 48, comma 3, e all'articolo 32, commi 4, 5 e 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 nonché quelle di cui all'articolo 48, comma 3, del presente testo unico, e all'articolo 32, commi 4, 5 e 8, del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.



ART. 22***Territorialità - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Unione europea*****(articolo 7-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea:

- a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
- b) le prestazioni pubblicitarie;
- c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- e) la messa a disposizione del personale;
- f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati;
- h) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).

ART. 23***Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi*****(articolo 7-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

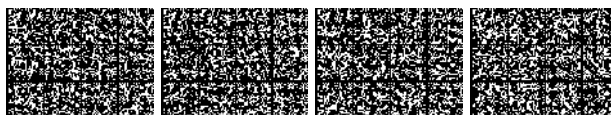
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

- a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
- b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

- a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea, di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione



europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

- a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
 - c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.
4. L'opzione di cui al comma 3 è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

TITOLO VI

Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta

Capo I

Cessioni di beni e prestazioni di servizi

ART. 24

Effettuazione delle operazioni

(articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia, le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
2. In deroga al comma 1 l'operazione si considera effettuata:
 - a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
 - b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
 - c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), all'atto del prelievo dei beni;
 - d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
 - e) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile.
3. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
4. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei commi 1, 2 e 3 o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
5. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nei titoli X, XI e XII. Tuttavia per le cessioni dei prodotti



farmaceutici indicati nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui all'articolo 3, comma 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 72, comma 4, lettera b), l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.

6. In deroga ai commi 3 e 4, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 18 e 19, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

7. In deroga ai commi 1 e 4, le cessioni di beni da parte di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 7, nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.

ART. 25

Effettuazione delle operazioni sul mercato elettrico e nel sistema del gas naturale (articolo 1, commi 38, 39 e 50, legge 23 agosto 2004, n. 239)

1. Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.

2. Qualora si verificano variazioni dell'imponibile o dell'imposta relative ad operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, le rettifiche previste dall'articolo 92, sono operate con riferimento alla fattura emessa in relazione all'operazione omologa più recente effettuata dal soggetto passivo nei confronti della medesima controparte. Per operazione omologa si intende quella effettuata con riferimento allo stesso periodo e allo stesso punto di offerta.

3. Le cessioni di gas effettuate nel sistema del gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del comma 4 del medesimo articolo 24.



Capo II Cessioni e acquisti intraunionali

ART. 26

Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intraunionali

(articolo 39 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Le cessioni intraunionali e gli acquisti intraunionali di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 101, comma 4.
2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intraunionale la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni di cui all'articolo 39, commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e b), e gli acquisti intraunionali di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

TITOLO VII Base imponibile

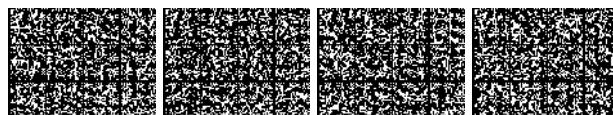
Capo I Disposizioni generali

ART. 27

Base imponibile

(articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 16 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; articolo 3, comma terzo, legge 5 agosto 1981, n. 441)

1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
 - a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;
 - b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui all'articolo 10, comma 3, terzo periodo, rispettivamente dal prezzo di fornitura



del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate all'articolo 5, comma 2, lettere d), e) e f), dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo e secondo periodo, nonché per quelle di cui all'articolo 24, comma 6, terzo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime del perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto del perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

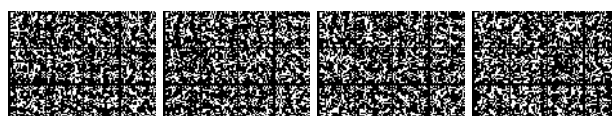
c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma dell'articolo 56, comma 5, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 58 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.

6. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 14, comma 3, è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e



simili di cui all'articolo 14, comma 4, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.

7. Concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.

8. La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello di acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 72.

ART. 28

Determinazione del valore normale

(articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

- a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
- b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 27, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.

ART. 29

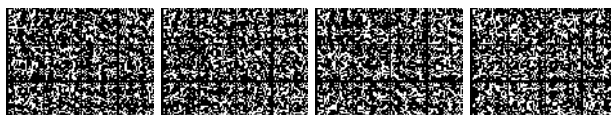
Esclusioni dal computo della base imponibile

(articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 10 decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21)

1. Non concorrono a formare la base imponibile:

- a) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- b) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
- c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
- d) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- e) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto.



3. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati a decorrere dal 26 dicembre 2004 dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 30

Operazioni permutative e dazioni in pagamento

(articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'articolo 28, non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro.

ART. 31

Cessioni e prestazioni accessorie

(articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
2. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile.

Capo II

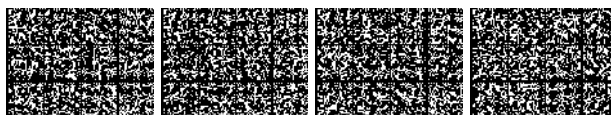
Acquisti intraunionali di beni

ART. 32

Base imponibile per gli acquisti intraunionali

(articolo 43, commi 1, 2 e 4, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Per gli acquisti intraunionali di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Per le introduzioni di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), e per gli invii di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.



Capo III Importazioni

ART. 33

Determinazione dell'imposta all'importazione

(articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. L'imposta all'importazione è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 34, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese d'oltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio dell'Unione europea che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.

2. Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), per i beni unionali reimportati in regime di perfezionamento passivo, l'imposta si applica in conformità alle disposizioni dell'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e ove previsto dell'articolo 75 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015.

TITOLO VIII

Aliquote

Capo I

Aliquote dell'imposta

ART. 34

Aliquote dell'imposta

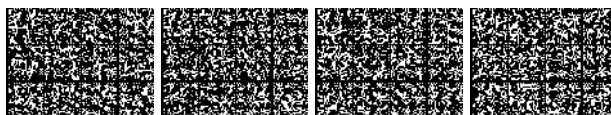
(articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 43, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 22 per cento della base imponibile dell'operazione.

2. L'aliquota è ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte III e nella parte IV della tabella A allegata al presente testo unico, salvo il disposto dell'articolo 133.

3. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili.

4. Per gli acquisti intraunionali di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.



ART. 35***Casi particolari di applicazione delle aliquote ordinaria e ridotte***

(articolo 6, comma 8, legge 13 maggio 1999, n. 133; articolo 2, comma 1, legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 5, comma 3, decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; articolo 75, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 413; articolo 36, comma 5, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 44 legge 21 novembre 2000, n. 342; articolo 2, comma 9, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; articolo 7, comma 1, lettera b), legge 23 dicembre 1999, n. 488; articolo 1, comma 3, legge 9 aprile 1986, n. 97)

1. Sono assoggettate, tra le altre, all'aliquota ordinaria:

- a) le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 3006 10 della nomenclatura comune della tariffa doganale;
- b) le cessioni e le importazioni di prodotti costituenti integratori idro-salini, condizionati per la vendita al minuto e consumabili direttamente come bevande;
- c) le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra;
- d) le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nella tabella A, parte II, numero 18), allegata al presente testo unico;
- e) le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al presente testo unico.
- f) le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia (vv. dd. ex 7213; ex 7214 20; ex 7215; ex 7314).

2. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso lo stesso Ministero che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione. Ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica sui premi corrisposti con l'aliquota ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 33).

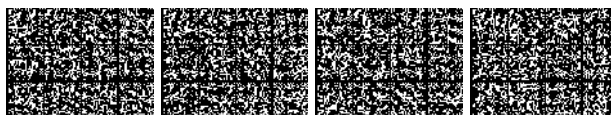
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla tabella A, parte IV, numero 121), ai quali l'aliquota ridotta del 10 per cento si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'applicazione delle disposizioni di cui alla tabella A, parte II, numero 24, terzo e quarto periodo.

ART. 36***Applicazione delle aliquote per la somministrazione di gas naturale***

(articolo 7, comma 2, lettera cc), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas naturale per combustione per usi domestici di



cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché di imposta sul valore aggiunto, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi domestici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui alla tabella A, parte IV, numero 107), allegata al presente testo unico.

TITOLO IX

Esenzioni e non imponibilità

Capo I

Operazioni esenti

ART. 37

Operazioni esenti dall'imposta

(articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 14, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 1, comma 497, legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 1, comma 604, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 80, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
- b) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
- c) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
- d) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
- e) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
- f) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse



di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;

g) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;

h) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;

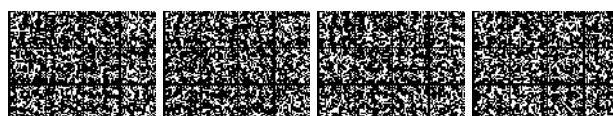
i) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui alla lettera l), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

l) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

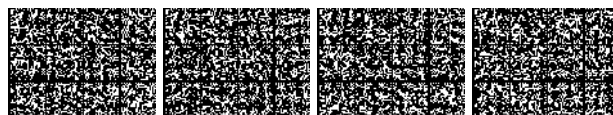
m) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b);

n) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 67, comma 1, lettere c-*quater*) e c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;



- 2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
- o) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
- p) le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- q) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
- r) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore;
- s) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
- t) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera u), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui alla presente lettera; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
- u) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- v) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al primo periodo non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
- z) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui all'allegato 1 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- aa) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;



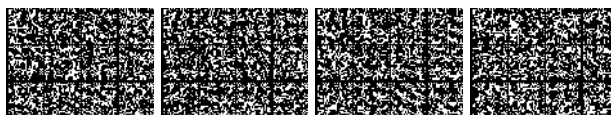
- bb) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
 - cc) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
 - dd) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
 - ee) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, delle persone con disabilità psicofisica, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
 - ff) le prestazioni delle compagnie barracellari;
 - gg) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 56, 58 e 59;
 - hh) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
2. Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
3. Sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).
4. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
5. L'esenzione di cui al comma 1, lettera f), si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
6. Ai collegi universitari di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dal comma 1, lettera v).
7. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa unionale, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

ART. 38

Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica

(articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 37, comma 1, lettera t), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191. Non si fa luogo a rimborsi di imposta.



Capo II
Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali

ART. 39

Cessioni intraunionali non imponibili

(articolo 41 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Costituiscono cessioni non imponibili:

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 8, comma 6, lettera c), i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità alle disposizioni sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;

b) le vendite a distanza intraunionali di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), e delle vendite a distanza intraunionali di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente l'importo di 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
- 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni;
- c) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro;
- d) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

- a) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 8, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;
- b) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel comma 5 di beni ivi esistenti.

3. Non costituiscono cessioni intraunionali le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di



franchigia.

4. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera b), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 101, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.

5. La disposizione di cui al comma 2, lettera b), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 8, comma 6, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

6. Agli effetti del comma 2 degli articoli 45, 48 e 49, le cessioni di cui ai commi 1 e 2 sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati.

ART. 40

Cessioni intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock»

(articolo 41-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. In deroga all'articolo 39, comma 2, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intraunionale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 101, comma 5, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 101, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

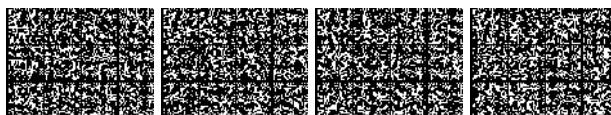
2. La cessione intraunionale è effettuata ai sensi del comma 1 se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprietà dei beni.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;



- d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
- e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcuna cessione intraunionale in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.
5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 101, comma 5.

ART. 41

Cessioni a catena

(articolo 41-ter decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Ai fini del presente articolo:
- a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;
- b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.
2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intraunionale non imponibile ai sensi dell'articolo 39 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intraunionale quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intraunionale.
3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intraunionale ai sensi dell'articolo 8 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intraunionale quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intraunionale e le cessioni successive.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'articolo 7.

ART. 42

Acquisti intraunionali non imponibili o esenti

(articolo 42 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intraunionali di beni la cui



cessione nel territorio dello Stato è non imponibile a norma degli articoli 45, 48, 49, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 37.

2. Per gli acquisti intraunionali effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, non si applica la disposizione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b).

ART. 43

Altre operazioni non imponibili

(articolo 58 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Non sono imponibili, anche agli effetti dell'articolo 45, comma 2, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

Capo III

Operazioni non imponibili connesse alle importazioni

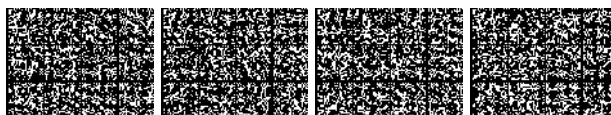
ART. 44

Importazioni non soggette all'imposta

(articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Non sono soggette all'imposta:

- a) le importazioni di beni indicati nell'articolo 45, comma 1, lettera d), nell'articolo 48, nonché nell'articolo 49, comma 1, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui alla lettera m) dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli;
- b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
- c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 52. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera n), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione;
- d) la reintroduzione di beni nello stato originario da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
- e) l'importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- f) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;
- g) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 151, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto.



Capo IV

Operazioni non imponibili connesse all'esportazione

ART. 45

Cessioni all'esportazione

(articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 13 legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Unione europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;

b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Unione europea; l'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale o da vidimazione apposta dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;

c) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla prova di uscita doganale;

d) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intraunionali, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.

2. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 1, lettera d), sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui al comma 1, lettera b), su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi del comma 1, lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.

3. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del comma 2, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate



competente per territorio.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si intendono spediti o trasportati fuori della Unione europea anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili sempreché l'esportazione risulti da prova di uscita doganale, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 72 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.

6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 133 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al comma 1, lettera d), ed al comma 2, e all'articolo 44, comma 1, lettera a). La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

ART. 46

Acquisti in sospensione di imposta – condizioni

(articolo 1 decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, si applicano a condizione:

a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 62 ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 72, comma 7. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

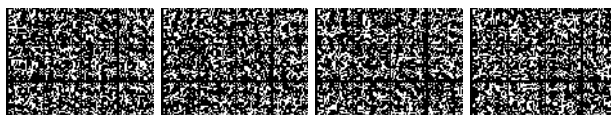
b) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

ART. 47

Acquisti in sospensione di imposta

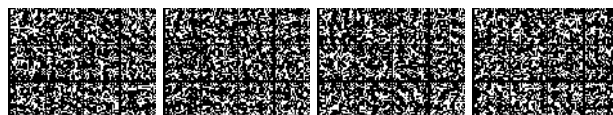
(articolo 2, comma 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28)

1. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 46 possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 45, comma 1, lettere a), b) e c), 48 e 49, nonché delle cessioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 86 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.



ART. 48***Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione*****(articolo 8-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 45:
 - a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - b) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - c) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
 - d) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
 - e) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;
 - f) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), c) e d), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c);
 - g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e d), e del loro carico.
2. Le disposizioni dell'articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.



ART. 49***Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali***

(articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 8 legge 21 maggio 1981, n. 240)

1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
- a) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
 - b) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1;
 - c) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma dell'articolo 33, comma 1;
 - d) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui alla lettera a), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi dell'articolo 33, comma 1; i servizi relativi alle operazioni doganali;
 - e) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 33 e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;
 - f) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, distivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in perfezionamento attivo ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma dell'articolo 33, comma 1;
 - g) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
 - h) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui alla lettera c), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Unione europea; le cessioni di licenze all'esportazione;
 - i) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 141, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Unione europea;
 - l) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'articolo 220 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dell'allegato n. 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015;
 - m) i trattamenti di cui all'articolo 5, numero 37, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o unionali destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato;
 - n) i servizi resi dai consorzi di cui all'articolo 13 della legge 21 maggio 1981, n. 240 alle aziende associate.
2. Le disposizioni dell'articolo 45, comma 2, si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel comma 1, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.
3. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al comma 1, lettera d), anche se resi da intermediari.

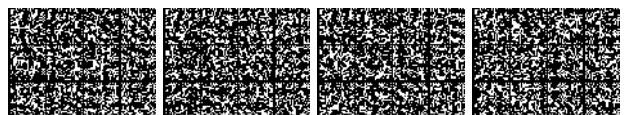


ART. 50***Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino***
(articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le disposizioni degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 si applicano alle cessioni eseguite mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, nonché nelle aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930, o nel territorio della Repubblica di San Marino ed ai servizi connessi, secondo modalità da stabilire preventivamente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in base ad accordi con i detti Stati.
2. Per l'introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, nonché dalle aree di cui al comma 1, o dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 64, comma 2.
3. Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio, secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal comma 1.

ART. 51***Cessioni non imponibili a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea***
(articolo 38-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, comma 368, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a euro 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea, entro il sesto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 92, comma 1, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il sesto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 88.
3. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.



Capo V
Operazioni non imponibili assimilate

ART. 52

Altre operazioni non imponibili

(articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 5, comma 15-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)

1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 45, 48 e 49:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché degli agenti diplomatici, del personale amministrativo e tecnico, dei funzionari e impiegati consolari e dei familiari conviventi con i predetti, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici all'Italia;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo numero 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
- f) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal primo periodo, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;
- g) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle



- Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- h) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- i) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera e), f), g) e h), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), e), g), h) e i), se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto.
4. Il regime di non imponibilità previsto dal comma 1, lettera f), e il conseguente regime di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 92.

Capo VI

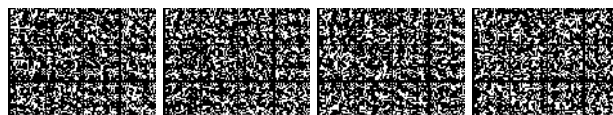
Depositi IVA

ART. 53

Depositi fiscali ai fini IVA

(articolo 50-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi IVA» per la custodia di beni nazionali e unionali che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
- a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i prodotti soggetti ad accisa;
- b) i depositi doganali di cui all'articolo 237 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 280 del 29 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o unionali che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale, dei direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero del direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e unionali in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale, dai direttori provinciali di Trento e di Bolzano, ovvero dal direttore regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate qualora siano riscontrate



irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 7, salva l'applicazione del comma 5, lettera h). Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a euro 516.456,90. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro dell'Unione europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intraunionale si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

3. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

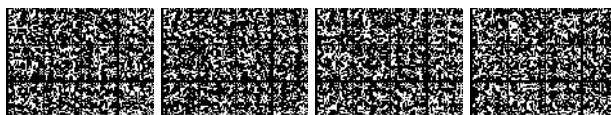
4. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 95; deve, altresì essere conservato, a norma dell'articolo 95, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 7, decimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

5. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

- a) gli acquisti intraunionali di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
- b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non unionali destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141;
- c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
- d) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
- e) le cessioni intraunionali di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro dell'Unione europea, salvo che si tratti di cessioni intraunionali soggette a imposta nel territorio dello Stato;
- f) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea;
- g) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
- h) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.

6. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio delle dogane che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

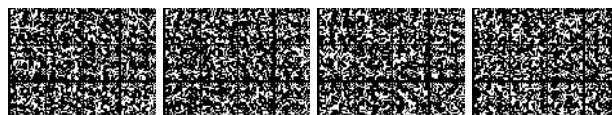
7. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero,



qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 64, comma 2, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 5 e, per quelli di cui al secondo periodo, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 88, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 64, comma 2, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d) e 2; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito IVA in forza di un acquisto intraunionale, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 86 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 88 entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 5, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

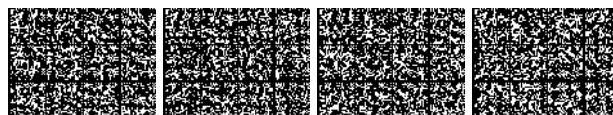
8. Nei limiti di cui all'articolo 66, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti alle operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 5, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 70. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.

9. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 4. La violazione degli obblighi di cui al comma 7 da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui al comma 1, secondo e terzo periodo.



ART. 54***Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito
(articolo 1, commi da 937 a 942, legge 27 dicembre 2017, n. 205)***

1. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.
2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 1, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 53, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 8 e che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 2, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 8 nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 1, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 8. Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, l'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma



1, lettera b), non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 1.

7. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 1, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 1.

TITOLO X

Rivalsa e detrazione

Capo I

Rivalsa

ART. 55

Rivalsa

(articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

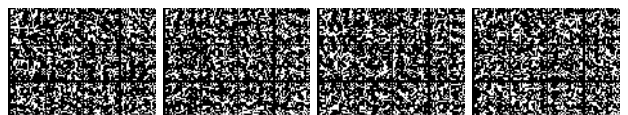
1. Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

2. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nell'articolo 109, comma 2.

3. La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), e per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo.

4. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.

5. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito negli articoli 2751-bis, primo comma, numero 2), e 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

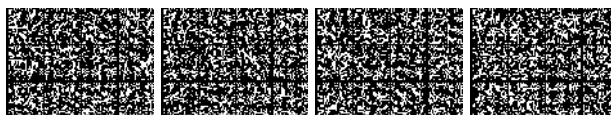


Capo II Detrazione

ART. 56 Detrazione

(articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 5, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 45 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 64, comma 1 o dell'eccedenza di cui all'articolo 114, comma 1, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 59. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
 - a) operazioni di cui agli articoli 45, 48 e 49 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 16 e 39;
 - b) le operazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c) e d), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Unione europea stessa;
 - c) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo XVII, capo II, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
 - d) operazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), d) ed e);
 - e) cessioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera n), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;
 - f) le cessioni di beni di cui all'articolo 37, comma 3;
 - g) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 139, comma 1, concernente disposizioni relative a particolari settori.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo XVII, capo II.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 37, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
6. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera e), la limitazione della detrazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intraunionali, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intraunionali, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura



degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.

7. È ammessa in detrazione, in base alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e con le limitazioni stabilite negli articoli 57, 58, 59 e 60, l'imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

8. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1990.

ART. 57

Percentuale di detrazione

(articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 63, comma 5, e delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a), b), d) ed e), delle operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera gg), e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.

ART. 58

Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi

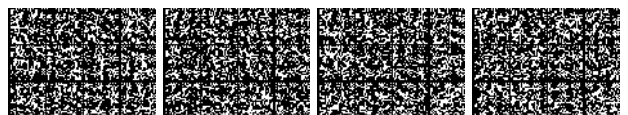
(articolo 19-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 56:

a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nella tabella B allegata al presente testo unico e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla tabella B, lettera d), allegata al presente testo unico, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;



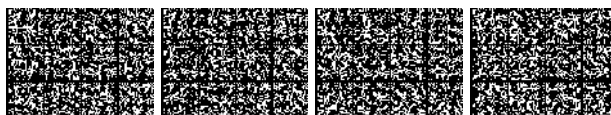
- d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui all'articolo 34, comma 3, e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
- e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa, a prestazioni di trasporto di persone;
- f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
- g) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta;
- h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera h) che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57.

ART. 59

Rettifica della detrazione

(articolo 19-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 56, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la



dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.

4. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a euro 516,45, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.

5. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

6. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.

7. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.

8. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 7, sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.

ART. 60

Detrazione per gli enti non commerciali

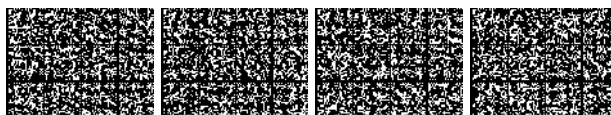
(articolo 19-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 4-bis decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461)

1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intraunionali, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata:

- a) le attività per cui sono soggetti passivi;
- b) le attività per cui non sono soggetti passivi.

3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata



di cui al comma 2 è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonché all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 61

Disposizioni in materia di scissioni aziendali **(articolo 16, comma 11, legge 24 dicembre 1993, n. 537)**

1. Se in esecuzione della scissione sono trasferiti aziende ovvero uno o più complessi aziendali:
- a) gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;
 - b) la riduzione della detrazione di cui all'articolo 56, comma 5, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale;
 - c) le disposizioni concernenti la rettifica della detrazione, di cui all'articolo 57, continuano ad applicarsi nei confronti della società beneficiaria tenendo conto della data in cui i beni ammortizzabili sono stati acquistati dalla società scissa;
 - d) la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera d), e comma 2, e 44, comma 1, lettera a), può essere esercitata dalla società beneficiaria, previa comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei suoi confronti, nella dichiarazione di cui all'articolo 68, comma 3.

TITOLO XI

Volume d'affari ed esercizio di più attività

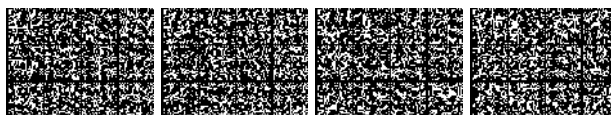
Capo I

Volume d'affari

ART. 62

Volume d'affari **(articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 86 e 87, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 92. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui all'articolo 63, comma 5.
2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 87 sono computati al netto della diminuzione prevista nell'articolo 109, comma 2.



ART. 63***Esercizio di più attività*****(articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d'affari.
3. I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In tal caso la detrazione di cui all'articolo 56 spetta a condizione che l'attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nel comma 5 del presente articolo, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all'articolo 57. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 56, comma 5, e dell'articolo 57, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1.
4. L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume d'affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui all'articolo 87, comma 3, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'articolo 133, fermo restando il disposto del comma 2 dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 139, comma 6, per le quali la detrazione prevista dall'articolo 56 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui all'articolo 142, comma 5.
5. In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'articolo 56, se ridotta ai sensi del comma 5 dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 10 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 72 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 86 e 88 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui all'articolo 87, comma 3 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 86, 87 e 88, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 95. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i versamenti di cui all'articolo 109 nonché agli articoli 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili.



TITOLO XII

Obblighi dei soggetti passivi

Capo I

Debitori dell'imposta

ART. 64

Debitore d'imposta

(articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 1, commi da 57 a 63, legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 56, nei modi e nei termini stabiliti nel presente titolo.
2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 97 e 98.
3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 70, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 72. Il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. In caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato ai sensi del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo solo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
5. In deroga al comma 1, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera n), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma,



deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 86 o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 88.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera c) rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

b) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui all'articolo 37, comma 1, lettere i) e l), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

c) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;

d) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del primo periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all'articolo 65;

e) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 14 della tariffa, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;

f) alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

g) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE;

h) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

i) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a).

7. Le disposizioni del comma 5 si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi da quelli precedentemente indicati, in cui necessita il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della citata direttiva 2006/112/CE.

8. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere e), f), g), h) e i), si applicano alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.

9. Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile, su richiesta dell'amministrazione competente, gli elementi utili ai fini della predisposizione delle richieste delle misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa direttiva, nonché ai fini degli adempimenti informativi da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE.

10. L'efficacia della disposizione di cui al comma 6, lettera d), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395



della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

11. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui alla lettera d), comma 6, per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta. Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell'articolo 72 dal prestatore e l'imposta è versata dal committente ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

12. L'opzione di cui al comma 11 ha durata triennale ed è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell'Agenzia.

13. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 11 si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione di cui al comma 12 all'Agenzia delle entrate.

14. Nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 115, comma 2, e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l'effettivo versamento dell'imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all'articolo 31, comma 13, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità di attuazione del comma 6, lettera d), e dei commi 10, 11, 12, 13 e 14.

ART. 65

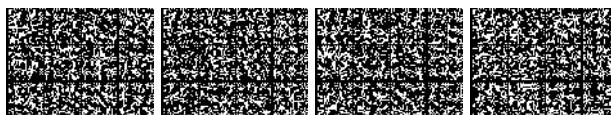
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società **(articolo 17-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- c) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- d) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) ed e);
- e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) e d).

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale



di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

4. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 2 devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 5, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 38 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Capo II

Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali

ART. 66

Debitore dell'imposta per le operazioni intraunionali

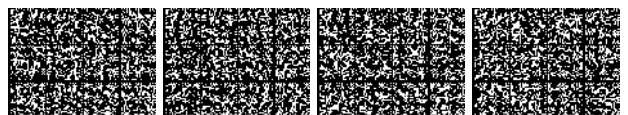
(articolo 44 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. L'imposta sulle operazioni intraunionali imponibili è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intraunionali. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente testo unico.

2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta per le cessioni di cui all'articolo 8, comma 8, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 97, 98 e 101, comma 6.

3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente testo unico sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 70, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 3. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intraunionali di cui all'articolo 97 nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6.

4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'articolo 16, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 70, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3.



Capo III Debitore dell'imposta per le importazioni

ART. 67

Applicazione dell'imposta all'importazione

(articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 10, legge 17 gennaio 2000, n. 7)

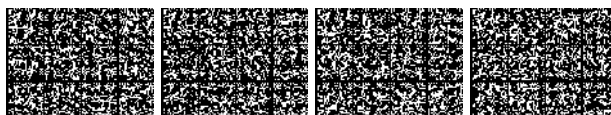
1. L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, relative ai diritti di confine.
2. Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), all'importatore che, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta o ne beneficia oltre i limiti consentiti, si applica la sanzione di cui all'articolo 32, comma 6, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, salvo che il fatto costituisca reato a norma del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141.
3. L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
4. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro dell'Unione europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intraunionale di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.
5. Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati, come definiti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al presente titolo; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 86 o 87 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 88.
6. Alle importazioni di beni indicati nell'articolo 139, commi 7 e 8, concernente disposizioni relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 e dell'articolo 64, comma 5.

Capo IV Inizio, variazione e cessazione attività

ART. 68

Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
(articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:
 - a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;



- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente testo unico e da altre disposizioni;
- e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
- f) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intraunionali, la volontà di effettuare dette operazioni;
- g) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

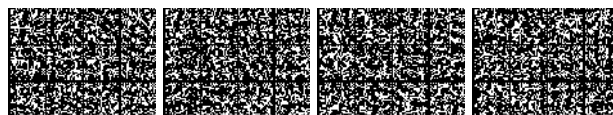
3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. Nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui al comma 2, lettera d), se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico. Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al primo periodo, entro i medesimi sessanta giorni provvede all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia. La comunicazione di cui al primo periodo è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

5. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), da determinare computando anche le operazioni indicate nell'articolo 24, comma 5, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.

6. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.

7. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano



presentate nel giorno in cui risultano spedite.

8. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

9. L'opzione di cui al comma 2, lettera f), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010; fatto salvo quanto disposto dal comma 19, si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intraunionali qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al primo periodo, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

10. In deroga al primo periodo del comma 9, per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali avviene previo rilascio di un'idonea garanzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia di cui al primo periodo. Il rappresentante fiscale che trasmette all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o variazione attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, di cui al comma 2, lettera f), del presente articolo, ha l'obbligo di verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti dal presente comma, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza.

11. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

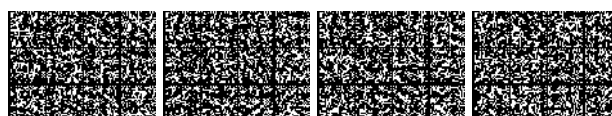
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

13. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

14. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.



15. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
16. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
17. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
18. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
19. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici, avvalendosi dei medesimi poteri, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intraunionali, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.
20. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 19, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 3 e 4 e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
21. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intraunionali, in caso di cessazione ai sensi dei commi 19 e 20, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
22. I medesimi effetti di cui al comma 21 si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell'ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 19 e 20, nei confronti dei contribuenti che nei dodici mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell'attività ai sensi del comma 3. Si applica in ogni caso la sanzione di cui all'articolo 36, comma 14, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
23. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:
- a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;



b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 8, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.

24. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente.

ART. 69

Eredi del contribuente

(articolo 35-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Gli obblighi derivanti, in base alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina IVA, per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore.

ART. 70

Identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente
(articolo 35-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.

2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attività è esercitata;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attività è esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del dichiarante, nonché il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
- d) il tipo e l'oggetto dell'attività esercitata nello Stato estero di stabilimento;
- e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente;
- f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.

3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita IVA, in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.

4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformità al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.



5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 2010/24/UE del 16 marzo 2010, n. 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 e dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 68.

ART. 71

Pubblicità in materia di partita IVA

(articolo 35-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 68 o articolo 70. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.

Capo V

Fatturazione e registrazione delle operazioni

ART. 72

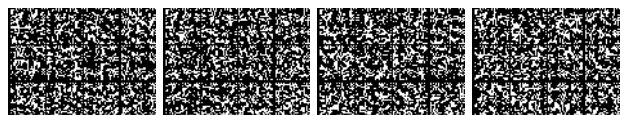
Fatturazione delle operazioni

(articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

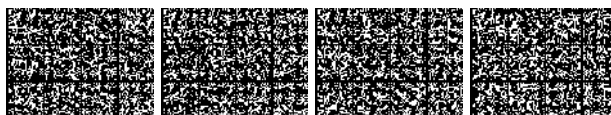


- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- i) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b);
- l) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- m) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- n) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intraunionale di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4;
- o) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), i) ed m), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi di *Electronic data interchange* (EDI) di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

4. La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 24. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

- a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime operazioni;
- b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 17, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;



d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 24, comma 6, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

5. Nelle ipotesi di cui all'articolo 64, comma 2, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 15, comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48, 49 e 51, con l'annotazione «operazione non imponibile»;

c) operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, eccetto quelle indicate alla lettera f), del medesimo comma 1, con l'annotazione «operazione esente»;

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dalle disposizioni del titolo XVI, capo VI, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beni usati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione»;

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 141, con l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio».

7. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d) e m), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione «operazione non soggetta».

8. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione «autofatturazione».

9. Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

10. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

ART. 73

Fatturazione semplificata

(articolo 21-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

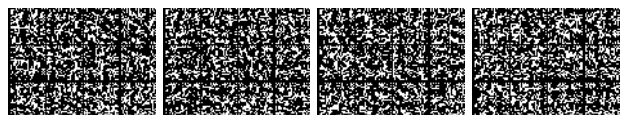
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 92, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 72, almeno le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;



e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 92, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

a) cessioni intraunionali di cui all'articolo 39;

b) operazioni di cui all'articolo 72, comma 7, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 27, comma 4, e all'articolo 72, comma 2.

ART. 74

Emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

(articolo 1, commi da 209 a 214, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

3. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC):

a) le regole di identificazione univoca degli Uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari



della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 1, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 1 e i divieti di cui al comma 2, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;

h) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 72, comma 3, per ogni fine di legge;

i) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 1.

ART. 75

Digitalizzazione

(articolo 25 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

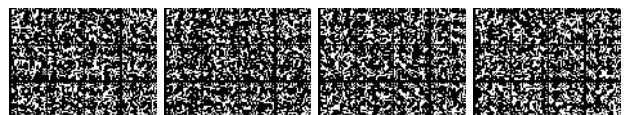
1. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, recante «Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC);

b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

2. I codici di cui al comma 1 sono inseriti a cura della stazione appaltante nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture sottoscritti con gli appaltatori nell'ambito della clausola prevista all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136. Tale clausola riporta, inoltre, il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della presente norma.

3. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 1.



ART. 76***Fatturazione elettronica negli appalti pubblici*****(articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148)**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il presente articolo non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e segnatamente quelle di «amministrazioni centrali», «amministrazioni sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «amministrazioni aggiudicatrici» e «enti aggiudicatori», di cui al comma 1, lettere c), d), e), q) e r).

4. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione europea, del 16 ottobre 2017, nonché alle regole tecniche di cui al comma 6, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

5. Le fatture elettroniche di cui al comma 4 devono, altresì, rispettare la *Core Invoice Usage Specification* (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 6.

6. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 4 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 74, comma 5, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.

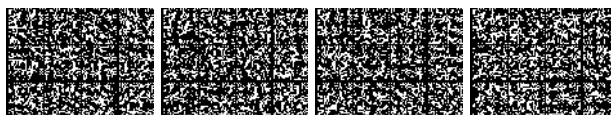
7. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 4, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 74, comma 5.

8. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui al comma 4, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo comma.

9. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:

- a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 6;
- b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
- c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
- d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

10. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati



dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

11. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 77

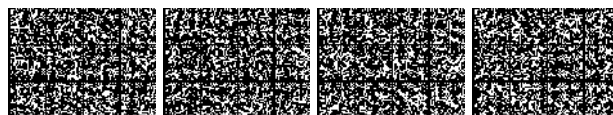
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati
(articolo 1 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 1, commi 916, 917, 918 e 919, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

4. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una dichiarazione doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 23. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime



operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

5. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 86 e 88.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 4, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

7. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;

c) dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

d) dall'Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

8. Ai fini di cui al comma 7, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge.

10. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 31, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di interscambio. Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui al primo e secondo periodo:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro



il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al primo periodo si applicano fino al 30 settembre 2019. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 4 ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 36, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024.

11. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 74, comma 3, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 11.

13. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate.

14. Salvo quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

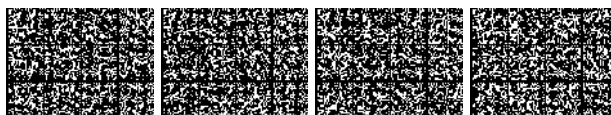
15. Fermo restando quanto previsto al comma 14, le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali l'articolo 81, comma 3, ultimo periodo, si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano lo stesso codice unico di progetto (CUP) e codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 75, comma 1, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

16. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal comma 15 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

17. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della



commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 78

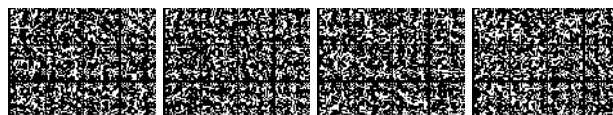
Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per operatori sanitari
(articolo 10-bis decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 3, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

ART. 79

Emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping
(articolo 4-bis decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)

1. A decorrere dal 1° settembre 2018 l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo 51 deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica.
2. Al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (*Online tax refund at exit: light lane optimization*) e di consentire la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 72, comma 2.
3. Al fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, di cui all'articolo 51, con provvedimento del direttore



dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse ai sensi del comma 1 del presente articolo intestate al medesimo cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

4. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione del debito pubblico.

ART. 80

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino

(articolo 12 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 15 luglio 2021 sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 81

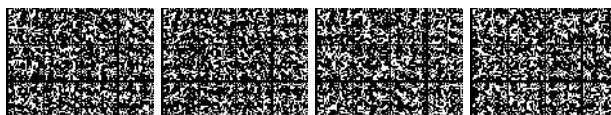
Commercio al minuto e attività assimilate

(articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 12-bis, commi 2 e 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)

1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

- a) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- b) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- c) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- d) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- e) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- f) per le operazioni esenti indicate all'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), m), s) e aa);
- g) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- h) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- i) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

2. La disposizione del comma 1 può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con



caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.

4. Per le prestazioni di cui al comma 1, lettera i), resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.

ART. 82

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

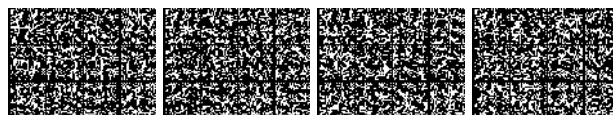
(articolo 2 decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; articolo 3, comma 2, decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 81, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 87, comma 1. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore a euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

2. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalità e termini gradualità per l'adempimento dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

3. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

4. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al primo periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi



distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

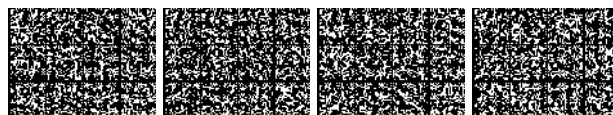
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 5. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4.

7. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 4 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 84, comma 1, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 4 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui al primo, secondo e terzo periodo, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

8. A decorrere dal 1° luglio 2022, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 81, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

9. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 24. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dagli articoli 31, comma 3, 36, commi 6, 9 e 10, e 37, commi 3 e 10, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

10. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21



novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato.

ART. 83

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software

(articolo 24 decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)

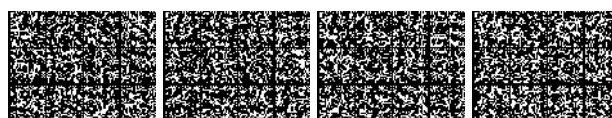
1. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 82, comma 1, può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
2. Le soluzioni software di cui al comma 1 devono poter consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software di cui al comma 1.
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 84

Certificazione dei corrispettivi

(articolo 12 legge 30 dicembre 1991, n. 413)

1. Fuori dei casi in cui sussiste, ai sensi dell'articolo 82, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi, e fatti salvi gli esoneri dall'obbligo di documentazione, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 5 e 10, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1996, n. 696. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere



stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 81, comma 2.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono coordinate le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 2 restano abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

ART. 85

Semplificazioni per l'attività di noleggio autoveicoli

(articolo 23, comma 42, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del noleggio di autoveicoli l'azienda di noleggio è tenuta ad emettere fattura, indicando nel documento gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento.

ART. 86

Registrazione delle fatture

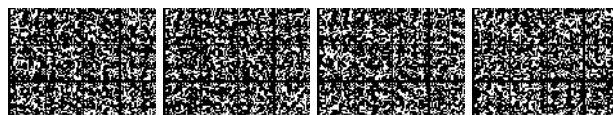
(articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 72, comma 4, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 64, comma 2, del cedente o del prestatore.

3. Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5, le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, e numerato ai sensi dell'articolo 95, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.



ART. 87***Registrazione dei corrispettivi*****(articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'articolo 81, in luogo di quanto stabilito nell'articolo 86, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nell'articolo 64, comma 2, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
3. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro dell'economia e delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
4. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al comma 1 in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel comma 1, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 88***Registrazione degli acquisti*****(articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell'articolo 64, comma 2, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o dichiarazione doganale, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
3. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.

ART. 89***Semplificazioni amministrative e contabili*****(articolo 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127)**

1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un



programma di assistenza *on line* basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 86 e 88;

b) liquidazione periodica dell'IVA.

2. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

3. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 86 e 88, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 90

Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni
(articolo 42 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano il registro unico delle fatture nel quale entro dieci giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. È esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

a) il codice progressivo di registrazione;

b) il numero di protocollo di entrata;

c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;

d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;

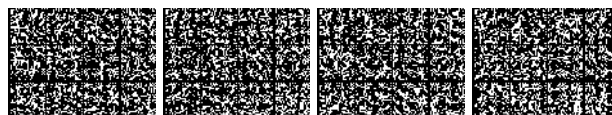
e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;

f) l'oggetto della fornitura;

g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;

h) la scadenza della fattura;

i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;

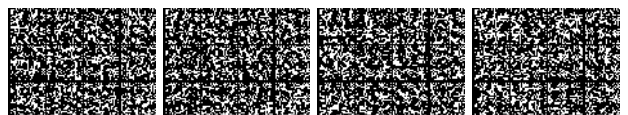


- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- n) il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

ART. 91

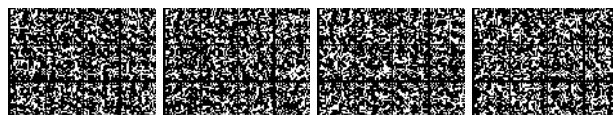
Modalità, termini speciali e semplificazione degli adempimenti **(articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:
 - a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie o altre dipendenze di cui all'articolo 68, comma 2, e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
 - b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato a elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
 - c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al presente titolo;
 - d) per le annotazioni prescritte dal presente testo unico da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
 - e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 111, comma 1, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al primo periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 114. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione.



ART. 92***Variazioni dell'imponibile o dell'imposta*****(articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Le disposizioni degli articoli 72 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 86 e 87 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 86 e 87, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 56 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 88.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 72, comma 9.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
 - a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data della sentenza che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi conclusi in esecuzione di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 56 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
 - b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 88, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 86 o dell'articolo 87, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 56 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 86, 88 e 95 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 86 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 88. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 87, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 86 e 87 e sul registro di cui all'articolo 88.



9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi degli articoli 64 o 66 ovvero 139. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

ART. 93

Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

(articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

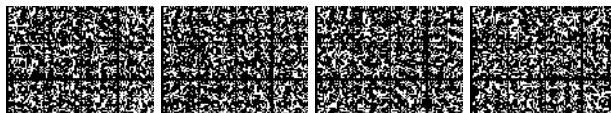
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 94

Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

(articolo 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'articolo 37, tranne quelle indicate al comma 1, lettere n), t) e u), e al comma 3 dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di



registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente testo unico, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili.

3. La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività e ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale e ha effetto dall'anno in corso.

ART. 95

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

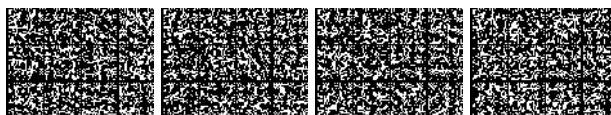
(articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I registri previsti dal presente capo, compresi i bollettari di cui all'articolo 93, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

2. I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 86, 87 e 88, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato.

3. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione e gli altri documenti previsti dal presente testo unico devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente testo unico e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti e i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 72, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

4. I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d'imposta tramite l'uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, la documentazione di cui all'articolo 54-*quater* del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri dell'Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.



ART. 96

Estensione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69

(articolo 80, comma 37, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 39, comma 13-sexies, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco, alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

Capo VI**Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali****ART. 97**

Fatturazione delle operazioni intraunionali

(articolo 46 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

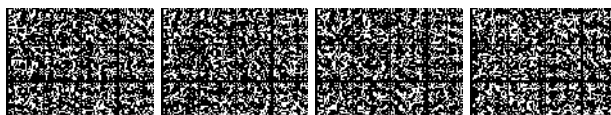
1. La fattura relativa all'acquisto intraunionale deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intraunionale senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

2. Per le cessioni intraunionali di cui all'articolo 39 è emessa fattura a norma dell'articolo 72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di vendite a distanza intraunionali, di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 8, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario di un acquisto intraunionale di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, lettere a) e b), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.



ART. 98***Registrazione delle operazioni intraunionali***

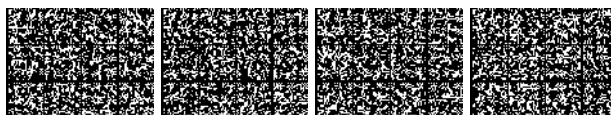
(articolo 47 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Le fatture relative agli acquisti intraunionali di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, lettera a), previa integrazione a norma dell'articolo 97, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 86, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 97, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 88.
2. I contribuenti di cui all'articolo 81, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui all'articolo 87 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1 in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
4. Le fatture relative alle cessioni intraunionali di cui all'articolo 97, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 86, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

ART. 99***Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale***

(articolo 48 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 109 e 139, comma 4, del presente testo unico, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, l'imposta relativa agli acquisti intraunionali è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.
2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, le operazioni intraunionali registrate a norma dell'articolo 98 commi 1, 2 e 4, nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel provvedimento di approvazione del relativo modello adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.

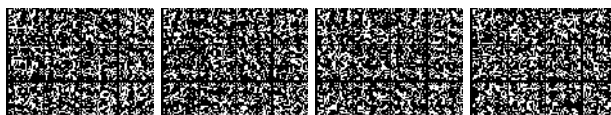


ART. 100***Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali
e per i prodotti soggetti ad accisa*****(articolo 49 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intraunionali per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma delle disposizioni sui versamenti di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.
3. L'imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'articolo 8, comma 6, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intraunionali, deve essere assolta unitamente all'accisa.
4. Per gli acquisti intraunionali effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'articolo 8, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 97, comma 5, e 98, comma 3.

ART. 101***Obblighi connessi agli scambi intraunionali*****(articolo 50 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 34 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)**

1. Agli effetti dell'articolo 39, comma 4, l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro dell'Unione europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
2. Chi effettua acquisti intraunionali soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intraunionali, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intraunionali a norma dell'articolo 8, comma 7, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano acquisti intraunionali soggetti ad imposta. La dichiarazione è presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformità ad apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 8, comma 6, lettera c).
4. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato dell'Unione europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
5. Gli acquisti e le cessioni intraunionali di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40 sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 95.
6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intraunionali, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti



indicando separatamente gli acquisti e le cessioni intraunionali effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 9 e 40. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intraunionali di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, emanato ai sensi del comma 8, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e a evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

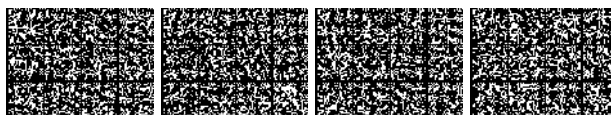
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto nazionale di statistica.

9. Le operazioni intraunionali per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

10. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi del comma 6 e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità o inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio delle dogane abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.

11. Le sanzioni di cui all'articolo 36, comma 7, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui al comma 10 e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle dogane possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 6-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per l'accesso di cui al medesimo articolo 51, secondo comma, numero 7), sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal direttore regionale.

12. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come



violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

Capo VII

Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

ART. 102

Definizioni

(articolo 40-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

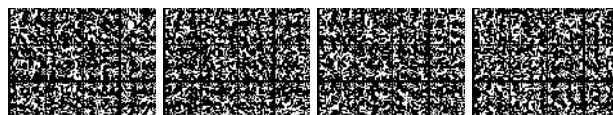
1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «prestatore di servizi di pagamento»: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) «servizio di pagamento»: una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- c) «operazione di pagamento»: l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;
- d) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 11 del 2010;
- e) «beneficiario»: il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 11 del 2010;
- f) «Stato membro di origine»: lo Stato membro di origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
- h) «conto di pagamento»: un conto di pagamento quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 11 del 2010;
- i) «IBAN»: l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
- l) «BIC»: il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.

ART. 103

Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento
(articolo 40-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di



cui all'articolo 106 dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

4. La documentazione di cui al comma 1 è conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

ART. 104

Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento **(articolo 40-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 103, in conformità e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo è assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalità tecniche di trasmissione.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformità all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

ART. 105

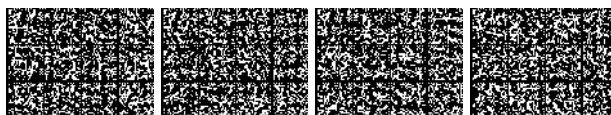
Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento **(articolo 40-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente capo:

a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:

1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo;

2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di



- servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;
- b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:
- 1) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo;
 - 2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

ART. 106***Dati da conservare***

(articolo 40-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 103 contiene le seguenti informazioni:
 - a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
 - b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
 - c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
 - d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
 - e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
 - f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
 - g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 103;
 - h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
 - a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;
 - b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;
 - c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso;
 - d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
 - e) se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza.

ART. 107***Sanzioni***

(articolo 2 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)

1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104, si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.



ART. 108***Ambito di applicazione*****(articolo 4 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

TITOLO XIII**Riscossione****Capo I****Liquidazione e versamenti****ART. 109*****Versamenti periodici*****(articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Se dal calcolo della liquidazione risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.

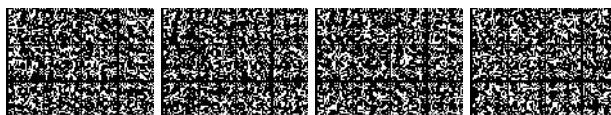
2. Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 81 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 87, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per centoquattro quando l'imposta è del 4 per cento, per centocinque quando l'imposta è del 5 per cento, per centodieci quando l'imposta è del 10 per cento, per centoventidue quando l'imposta è del 22 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

ART. 110***Limiti per la liquidazione trimestrale*****(articolo 14, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183)**

1. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 111***Acconto IVA*****(articolo 6 legge 29 dicembre 1990, n. 405; articolo 1, comma 471, legge 30 dicembre 2004, n. 311)**

1. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari all'88 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene



conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari all'88 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 139, comma 4, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.

2. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le scadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 139, comma 4, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

3. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli articoli 86 e 87 per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 88 dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intraunionali, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso.

4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a euro 103,29.

5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

6. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al titolo I del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

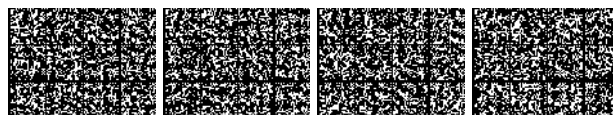
7. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 2 milioni di euro, l'acconto di cui al comma 1, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.

ART. 112

Registrazione, dichiarazione e versamento dell'imposta relativa agli acquisti effettuati dagli enti non commerciali

(articolo 30-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'articolo 64, comma 2, adempiono agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei termini previsti dagli articoli 98, comma 3, e 100.



ART. 113***Riscossione coattiva e privilegi*****(articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. I crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e le sanzioni dovute hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con il grado di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 19), del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché quelli per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753 del codice civile.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso in cui il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
3. Per le imposte e le sanzioni dovute dal cessionario o dal committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato all'articolo 2778, primo comma, numero 7), e all'articolo 2780, primo comma, numero 4), del codice civile.

TITOLO XIV**Rimborsi****Capo I****Disposizioni varie****ART. 114*****Versamento di congruaglio e rimborso dell'eccedenza*****(articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349)**

1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e comunque in caso di cessazione di attività.
2. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione:
 - a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 64, commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell'articolo 65. Il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili;
 - b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48 e 49 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;



- c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
 - d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22;
 - e) quando si trova nelle condizioni previste dall'articolo 64, comma 3.
3. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel comma 2 può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
5. Agli effetti della norma di cui all'articolo 91, comma 3, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.

ART. 115

Restituzione dell'imposta non dovuta

(articolo 30-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

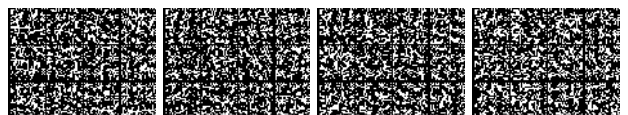
1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

ART. 116

Esecuzione dei rimborsi

(articoli 38-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 7, commi 1 e 2, legge 20 novembre 2017, n. 167; articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154; articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; articolo 7-bis, commi 4 e 5, secondo periodo, decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644)

1. I rimborsi previsti nell'articolo 114 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettere a), b) ed e), nonché nelle ipotesi di cui al medesimo comma 2, lettera c), quando effettua acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui all'articolo 114, comma 2, lettera d), quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore



al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 56, comma 3, lettera b).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 5, comma 8, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:

a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

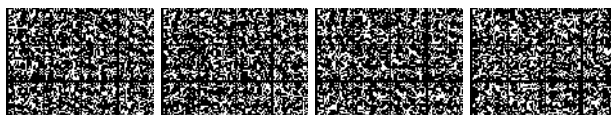
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fidejussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fidejussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo



1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.

8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 74 e 79 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata e alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.

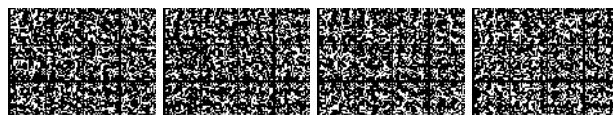
12. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo 0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

13. Le disposizioni del comma 12 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

14. Agli effetti del presente articolo, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

15. Gli interessi di cui al comma 1, si intendono dovuti anche per i rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del loro pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

16. Gli uffici non possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

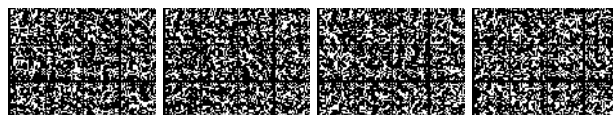


ART. 117***Rimborso dell'imposta assolta in altri Stati membri dell'Unione europea***
(articolo 38-bis1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l'imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un'istanza all'Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico.
2. L'Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente:
 - a) non ha svolto un'attività d'impresa, arte o professione;
 - b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi degli articoli da 56 a 60;
 - c) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
3. Nei casi indicati al comma 2 l'Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell'inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini procedurali per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché per la realizzazione dei relativi scambi informativi.

ART. 118***Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea***
(articolo 38-bis2 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell'imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 56, 58 e 59, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell'imposta è il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell'articolo 152. L'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a 400 euro; se detto ammontare risulta inferiore a 400 euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a 50 euro.
2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.
3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell'imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.
4. La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente.
5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al rimborso dell'imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla



ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l'ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso, o allo Stato membro ove esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente a un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all'ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l'ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.

7. L'ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all'ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.

8. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.

9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

10. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest'ultimo caso l'ufficio riduce l'importo da erogare al richiedente dell'ammontare delle spese di trasferimento.

11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell'ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.

12. Nelle more del pagamento dell'ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.

13. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è individuato il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonché per gli scambi informativi relativi al presente articolo.

ART. 119

Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti aderenti ai regimi speciali One stop shop (OSS) e Import one stop shop (IOSS)

(articolo 38-bis3 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Qualora i soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150 o 151 effettuino versamenti in eccesso rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni



presentate ai sensi di detti articoli e tale eccesso sia rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'Agenzia delle entrate rimborsa l'eccedenza di versamento entro trenta giorni dalla data di ripartizione.

2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si rilevi un eccesso di versamento da parte di soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 152, l'Agenzia delle entrate effettua il relativo rimborso entro trenta giorni. Tuttavia, se l'eccedenza di versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. L'Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.

3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato un'eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 149 o 150, l'Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce entro trenta giorni al contribuente la quota dell'imposta eventualmente trattenuta ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010. L'Agenzia delle entrate comunica per via elettronica allo Stato membro di consumo l'effettuazione di tale rimborso.

4. Sulle somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo si applicano gli interessi di cui all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla seguente data:

- a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
- b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui all'articolo 54-*quater* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nelle ipotesi di cui al comma 2;
- c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.

5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale.

6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 108 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e di cui all'articolo 24 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

ART. 120

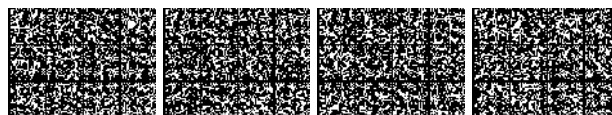
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea

(articolo 38-*ter* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La disposizione dell'articolo 118, comma 1 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un'attività d'impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea, limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività.

2. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, e che abbiano aderito ai regimi speciali *One stop shop* (OSS) e *Import one stop shop* (IOSS), anche in assenza della condizione di reciprocità e ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell'ambito di detti regimi speciali.

3. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive,



entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l'ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 116, comma 1, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 3. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all'ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

5. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L'ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa sanzione amministrativa.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l'esecuzione dei rimborsi, nonché il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.

TITOLO XV

Gruppo IVA

Capo I

Disposizioni generali

ART. 121

Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA **(articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA».

2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

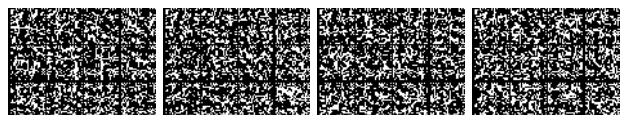
- a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 129, comma 3, terzo periodo;
- d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

ART. 122

Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo **(articolo 70-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

- a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché



residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

2. Il vincolo finanziario si considera altresì sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

- a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

4. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

5. Salvo quanto disposto dal comma 6, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 3 e 4.

6. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

7. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui ai commi 1 e 2 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 212 del 2000.

ART. 123

Costituzione del gruppo IVA

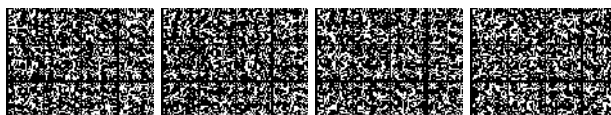
(articolo 70-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al primo periodo:

- a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
- b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, nella quale sono indicati:

- a) la denominazione del gruppo IVA;
- b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato «rappresentante di gruppo», e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
- c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 122;
- d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
- e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante



al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;

f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 122, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 128. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).

5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 122, commi 3 e 4, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 122, commi 1 e 2, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.

ART. 124

Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso

(articolo 70-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 5 e 10.

2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

4. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 5, il regime disciplinato dall'articolo 37, comma 2, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

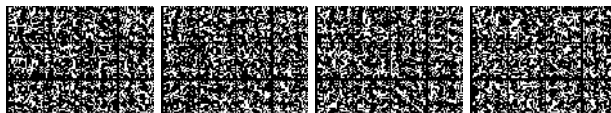
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la verifica della condizione prevista dall'articolo 37, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 57, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 94, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

6. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

7. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione



partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

8. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte.

9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte.

10. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

11. La base imponibile delle operazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è determinata, in presenza di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 3.

ART. 125

Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

(articolo 70-*sexies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 114, ovvero compensata a norma dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.

ART. 126

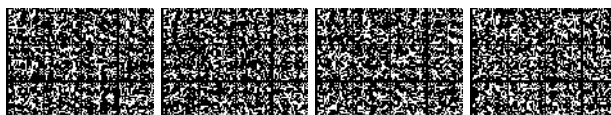
Adempimenti

(articolo 70-*septies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 124, comma 6, nei modi ordinari.

2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 122, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo. Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 122, comma 2, il rappresentante di gruppo è la società capogruppo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, entro trenta giorni.



ART. 127***Responsabilità***

(articolo 70-*octies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.
2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

ART. 128***Disposizioni in materia di opzioni e revoche***

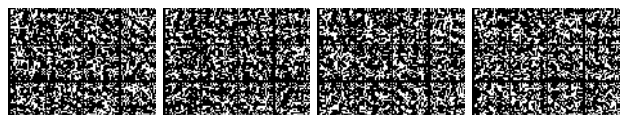
(articolo 70-*novies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 123 è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.
2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 123 comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

ART. 129***Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA***

(articolo 70-*decies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. L'opzione di cui all'articolo 123, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 121, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
 - a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
 - b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 122, comma 6, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
 - c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
 - d) tale soggetto è sottoposto a una procedura concorsuale;
 - e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.
3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui al comma 2, le



lettere c), d) o e), si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.

4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.

5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 131, comma 5.

ART. 130

Attività di controllo

(articolo 70-undecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:
 - a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
 - b) controllo sostanziale;
 - c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2005, n. 33;
 - d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
 - e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.

ART. 131

Disposizioni speciali e di attuazione

(articolo 70-duodecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 81, comma 2, 91 e 139 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si



applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo.

7. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 123, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non può essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.

TITOLO XVI

Regimi speciali

Capo I

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

ART. 132

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa

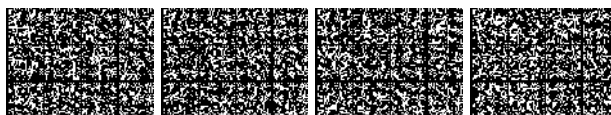
(articolo 32-bis decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.



Capo II Regime speciale per i produttori agricoli e ittici

ART. 133 *Regime speciale per i produttori agricoli* (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I, allegata al presente testo unico effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 56 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 5, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;

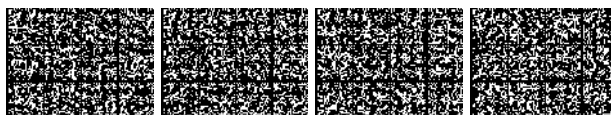
b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

3. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

4. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

5. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e i riepiloghi ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione a norma dell'articolo 95. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 72, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 88. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano



con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

6. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

8. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 45, comma 1, 51 e 52, nonché le cessioni intraunionali degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 6, secondo periodo, ai soggetti di cui ai commi da 1 a 8 che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 134

Disposizioni relative ai produttori agricoli

(articolo 51 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

1. Per gli acquisti intraunionali imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, comma 5, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 98, comma 3, e dell'articolo 100, commi 1 e 2.

2. Per le cessioni di cui all'articolo 16, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 133, che non hanno optato a norma dello stesso articolo 133, comma 9, per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

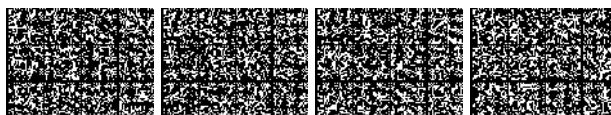
ART. 135

Attività agricole connesse

(articolo 34-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Per le attività dirette alla produzione di beni e alla fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dalle norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.



ART. 136***Regime fiscale per raccoglitori occasionali*****(articolo 34-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

ART. 137***Raccolta e cessione di prodotti selvatici non legnosi*****(articolo 1, comma 109, legge 30 dicembre 2004, n. 311)**

1. La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

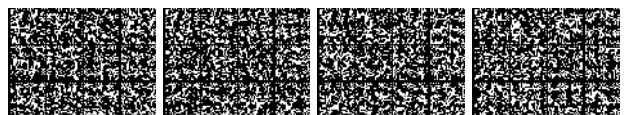
ART. 138***Interventi a sostegno della produzione agricola*****(articolo 7-ter, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17)**

1. Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA.

Capo III**Disposizioni relative a determinati settori****ART. 139*****Disposizioni relative a particolari settori*****(articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 7, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165)**

1. In deroga alle disposizioni dei titoli da I a XIV, l'imposta è dovuta:

a) per il commercio di tabacchi lavorati, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopolio o i



patentini sulla base del prezzo di vendita al pubblico;

b) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto e in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50 per cento del prezzo dell'intera confezione; in ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge;

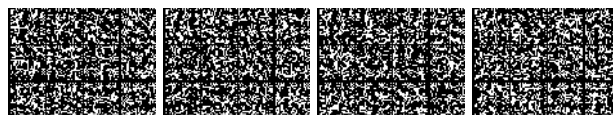
c) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi dell'articolo 64, comma 3, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 70, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi;

d) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

2. Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del comma 1 sono equiparate per tutti gli effetti del presente testo unico alle operazioni non imponibili di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad eseguire le liquidazioni

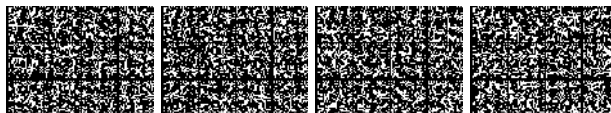


periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 100, e i relativi versamenti di cui all'articolo 109 trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati a norma dell'articolo 91, comma 1, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel terzo periodo, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 86, comma 1, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi.

6. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa contenuta nell'allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 56 è forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 88; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare e all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

7. Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 86 o 87 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 88. Agli effetti della limitazione contenuta nell'articolo 114, comma 2, le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche



per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:

- a) ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 7201);
 - b) ferro-leghe (v.d. 7202);
 - c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94 per cento, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 7203);
 - d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 7205).
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
- a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 7403);
 - b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 7502);
 - c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 7601);
 - d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 7801);
 - e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 7901);
 - f) stagno greggio, anche in lega (v.d. 8001);
 - g) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408 11);
 - h) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 11);
 - i) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605 21);
 - l) barre di ottone (v.d. 7407 21).

9. Nelle operazioni indicate nel comma 1, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.

10. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.

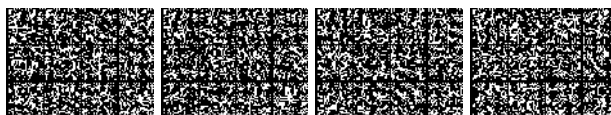
ART. 140

Disposizioni per la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa (articolo 74-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.

2. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti ai fini IVA, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, i rimborsi previsti nell'articolo 114, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a euro 258.228,45.

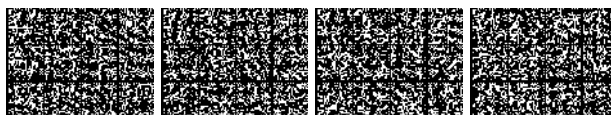


Capo IV
Agenzie di viaggio e turismo

ART. 141

Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo
(articolo 74-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatarî; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatarî senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
6. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi degli articoli 32 e 33 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5.
7. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori dell'Unione europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente è non imponibile a norma dell'articolo 49.
8. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 72, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
9. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 86 e 88 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 72, comma 1, quarto periodo, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 86 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
10. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia



il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Capo V **Attività spettacolistiche**

ART. 142

Disposizioni per le attività spettacolistiche

(articolo 74-quater decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

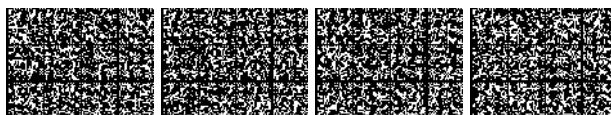
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 84.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.

4. Per le attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico, organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente testo unico che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 25.822,84, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.

6. Per le attività indicate nella tabella C allegata al presente testo unico, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al titolo II del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, coopera, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con gli uffici dell'Agenzia delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e



reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Le facoltà di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero della cultura, il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18 e 37 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e l'articolo 31 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024.

7. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.

Capo VI

Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione

ART. 143

Base imponibile

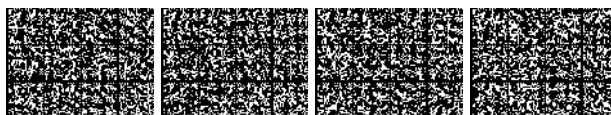
(articolo 36 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella D allegata al presente testo unico, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta unionale in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.

2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo.

3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai commi 1 e 2 possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli da I a XIV, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate nella relativa dichiarazione annuale.

4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intraunionale, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al



momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 88, della fattura o dichiarazione doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.

5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:

a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;

b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato;

c) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;

d) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore a 516,46 euro. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3 nell'ipotesi di applicazione del margine globale.

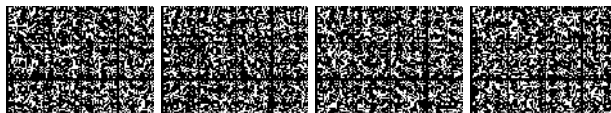
7. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.

8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.

10. Negli scambi intraunionali tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 8, comma 4. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dell'imposta di registro. Gli emolumenti di cui al decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia del 21 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.



ART. 144***Operazioni con l'estero e volume d'affari***

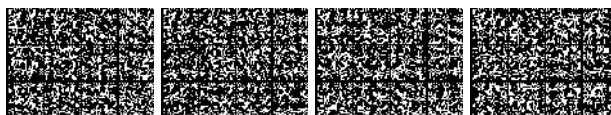
(articolo 37 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143 la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 45 e 48, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 50, 51 e 52.
2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 143, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intraunionali. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 39 e 43, comma 1.
3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 51, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 143 registrate per l'anno.
4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143 il volume d'affari è costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.

ART. 145***Fatturazione e registrazione***

(articolo 38, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 81, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 86 sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 143, comma 3.
2. I contribuenti che applicano il regime di cui all'articolo 143, comma 1, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 87, comma 1, quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 87, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed entro il termine ivi previsto.
3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 143, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 87 e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 95, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.
4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 143, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti



per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

ART. 146

Sanzioni applicabili per le omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'articolo 145

(articolo 38, comma 5, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

1. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui all'articolo 145, commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dell'articolo 31, commi 1 e 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

ART. 147

Disposizioni applicabili

(articolo 40 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.

ART. 148

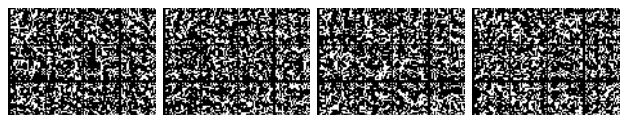
Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta

(articolo 40-bis decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella D allegata al presente testo unico, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

- a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 56, 58 e 59, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;
- b) soggetti passivi d'imposta che beneficino nell'Unione europea del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
- c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 143.

2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.



3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.

Capo VII

Regimi speciali *One stop shop* (OSS) e *Import one stop shop* (IOSS)

ART. 149

Regime speciale per i servizi resi da soggetti non UE

(articolo 74-*quinquies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta. A tal fine presentano apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito.

2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti.

3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti indicazioni:

- a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
- b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;
- d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.

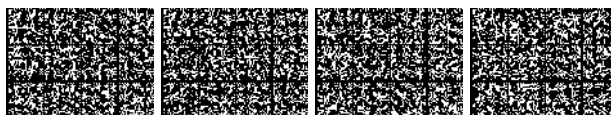
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al comma 1 ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate. Gli stessi soggetti presentano un'analoga comunicazione se non intendono più fornire servizi di cui al comma 1 o non soddisfano più i requisiti per avvalersi del regime speciale previsto dal presente articolo.

5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se:

- a) comunicano di non fornire più servizi di cui al comma 1;
- b) si può altrimenti presumere che le loro attività di fornitura di servizi di cui al comma 1 siano cessate;
- c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

- a) il numero di identificazione;
- b) l'ammontare delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;
- d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.



7. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d'imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

8. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, il prestatore, in sede di redazione della dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

9. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6 sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in conformità con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

10. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione medesima.

11. I soggetti di cui al comma 1 conservano un'idonea documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale documentazione è fornita, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

12. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 120, comma 2. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

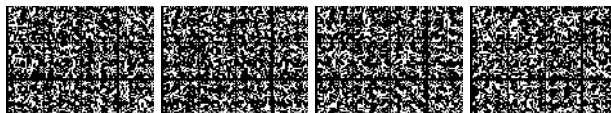
ART. 150

Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intraunionali di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche

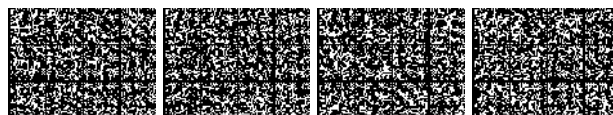
(articolo 74-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, possono, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, per tutte le vendite a distanza intraunionali di beni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, e per tutte le cessioni di beni per le quali un soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), optare per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 149 e dal presente articolo.

2. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell'Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea o spedisca o trasporti beni anche a partire da altri Stati membri dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.



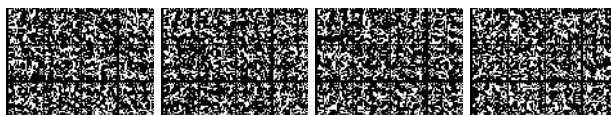
3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi dell'articolo 68, comma 1, è utilizzato anche in relazione all'opzione esercitata a norma del comma 1.
4. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
- a) comunicano di non effettuare più le attività di cui al comma 1;
 - b) si può altrimenti presumere che le loro attività di cui al comma 1 siano cessate;
 - c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
 - d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale.
5. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 149, comma 6, indicano:
- a) il numero di identificazione IVA;
 - b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - c) l'ammontare delle vendite a distanza intraunionali di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 7, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta;
 - f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 sono, inoltre, indicati i seguenti dati:
- a) se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell'Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata, l'ammontare totale al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente diviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;
 - b) se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e in relazione alle vendite a distanza intraunionali di beni e alle cessioni di beni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), l'ammontare totale di tali operazioni al netto dell'imposta, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l'imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell'Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati. In caso di vendite a distanza intraunionali di beni e di cessioni di beni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato dallo Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati è indicato se disponibile.
7. Il soggetto passivo che ha esercitato l'opzione di cui al comma 1 non può detrarre dall'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 149 quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni. Detto soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso.



ART. 151

***Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi
(articolo 74-sexies.1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)***

1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, possono identificarsi in Italia, con le modalità previste dal presente articolo. I soggetti passivi stabiliti in paesi terzi, che non dispongono di una stabile organizzazione nello Stato, esercitano l'opzione tramite un unico rappresentante fiscale appositamente nominato ai fini del presente regime speciale, nella forma prevista dall'articolo 64, comma 3, tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. I soggetti diversi da quelli di cui al secondo periodo possono esercitare l'opzione direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale appositamente nominato nella forma prevista dall'articolo 64, comma 3.
2. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.
3. I soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II; qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 72 e seguenti.
4. L'opzione è esercitata mediante richiesta all'Agenzia delle entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito per l'applicazione del presente regime speciale. Nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'opzione di cui al comma 1 non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale e contiene almeno le seguenti indicazioni:
 - a) per le persone fisiche, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
 - b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
 - c) numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.
6. Il rappresentante fiscale comunica le informazioni di cui al comma 5 per sé stesso e per ogni soggetto rappresentato; per il soggetto rappresentato, comunica, inoltre, il numero individuale di identificazione allo stesso attribuito per l'applicazione del presente regime speciale.
7. Le variazioni dei dati di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate all'Agenzia delle entrate.
8. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono esclusi dal regime speciale se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) comunicano, direttamente o tramite rappresentante fiscale, di non effettuare più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
 - b) si può altrimenti presumere che la loro attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sia cessata;
 - c) non soddisfano più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
 - d) persistono a non osservare le norme relative al presente regime speciale;
 - e) il rappresentante fiscale comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.
9. Il rappresentante fiscale è escluso dal presente regime speciale se:



- a) per due trimestri civili consecutivi non ha agito come rappresentante fiscale di un soggetto che si avvale del presente regime speciale;
- b) non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di rappresentante fiscale ai fini del presente regime speciale;
- c) persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

10. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

- a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;
- b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

11. La dichiarazione può essere modificata con una successiva dichiarazione presentata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale, che indichi il pertinente Stato membro in cui l'imposta è dovuta, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

12. Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi il cui corrispettivo è fissato in valuta diversa dall'euro, in sede di redazione della dichiarazione è utilizzato il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea l'ultimo giorno del periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

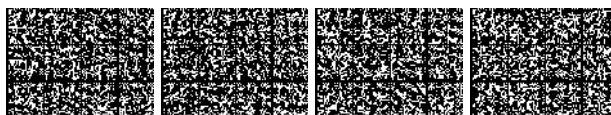
13. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente articolo sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di obblighi di trasmissione dei messaggi elettronici comuni, e inviate all'Agenzia delle entrate in via telematica con le modalità definite nello stesso provvedimento.

14. Il versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al comma 10 è effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione medesima.

15. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all'amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.

16. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale non possono detrarre dall'imposta dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato può essere in ogni caso chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 120, comma 2. Detti soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dai soggetti passivi stessi.

17. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

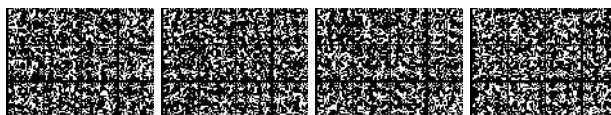


ART. 152***Disposizioni per i soggetti identificati in un altro Stato membro*****(articolo 74-septies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. In relazione all'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi effettuate nel territorio dello Stato, sulle vendite a distanza intraunionali di beni e sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato, nonché sulle cessioni effettuate tramite l'uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea e ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato membro l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 4, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli obblighi previsti nell'ambito di tali regimi nonché le disposizioni del presente articolo.
2. I soggetti passivi di cui al comma 1, che hanno chiesto nell'altro Stato membro dell'Unione europea l'applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 4 della direttiva 2006/112/CE e che risultino identificati anche in Italia, recuperano l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi degli articoli 56, 57, 58, 59 e 60, dall'ammontare dell'imposta applicata alle operazioni effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il rimborso dell'imposta ai sensi dell'articolo 118 anche in deroga a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo, se domiciliati o residenti in altro Stato membro, e ai sensi dell'articolo 120, comma 2, se domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea.
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono all'amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate.
4. In relazione alle operazioni di cui al comma 1 effettuate nel territorio dello Stato, i soggetti passivi di cui al medesimo comma sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo XII.

ART. 153***Disposizioni sulla riscossione e ripartizione dell'imposta*****(articolo 74-octies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)**

1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 149, comma 10, 150 e 151, comma 14, è effettuato, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di una nuova contabilità speciale presso la Banca d'Italia, intestata all'Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta contabilità speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta incassata senza soluzione di continuità.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità di ripartizione dell'imposta di cui al medesimo comma, di contabilizzazione dell'imposta versata agli Stati membri di identificazione dai soggetti di cui all'articolo 152, comma 1, in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonché di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale.



Capo VIII**Disposizioni relative a mezzi di trasporto nuovi****ART. 154*****Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi***

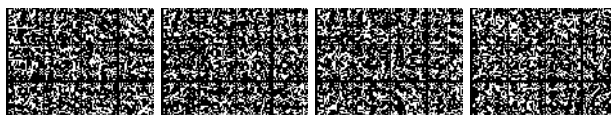
(articolo 53, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; articolo 1, comma 378, legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti le modalità e i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 8, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità e i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.
3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 8, comma 4, oggetto di acquisto intraunionale, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.
4. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intraunionale in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui all'articolo 6, primo comma, numero 3), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intraunionale nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intraunionale è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intraunionale o di esportazione dei medesimi veicoli.

Capo IX**Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti****ART. 155*****Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti***

(articolo 73-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della



individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni prodotti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) prodotti tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
- b) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;
- c) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.

2. L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intraunionali anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al comma 1, lettera a), eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al comma 1, lettera b), oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.

3. Con successivi decreti le disposizioni di cui al comma 2 possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.

Capo X

Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione

ART. 156

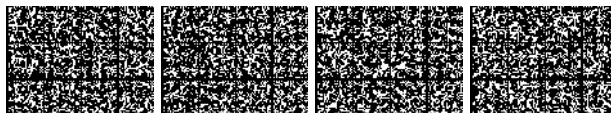
Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (articolo 70.1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dal presente articolo per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all'articolo 151.

2. Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dal presente articolo presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.

3. L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

4. I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell'articolo 95. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.



5. Ai fini del comma 1, il valore in euro dell'importazione è determinato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono indicate le misure operative che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire ai fini del pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona alla quale i beni sono destinati.
7. I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all'articolo 34, comma 1. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all'articolo 11 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.

TITOLO XVII

Regimi di franchigia

Capo I

Regime nazionale di franchigia

ART. 157

Regime nazionale di franchigia

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo II

Regime transfrontaliero di franchigia

Sezione I

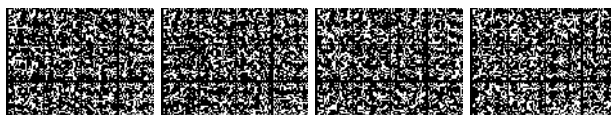
Disposizioni generali

ART. 158

Definizioni e disposizioni generali

(articolo 70-terdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
- a) «regime di franchigia»: il regime applicabile dai soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea che hanno un volume d'affari non superiore a determinate soglie, in base al quale non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta;
 - b) «volume d'affari annuo dell'Unione europea»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate nel territorio dell'Unione europea nel corso di un anno civile;
 - c) «volume d'affari annuo dello Stato membro»: il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate in uno Stato membro dell'Unione europea;
 - d) «soggetto stabilito»: soggetto passivo che ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente definizione non rilevano le eventuali stabili organizzazioni;
 - e) «Stato di stabilimento»: lo Stato membro dell'Unione europea in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica;
 - f) «Stato di esenzione»: lo Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di stabilimento, in cui



il soggetto passivo chiede di essere ammesso al regime di franchigia ivi previsto;

g) «numero di identificazione EX»: il numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'applicazione del regime di franchigia nello Stato di esenzione.

2. Il regime di franchigia non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti in un altro Stato membro e alle altre cessioni di beni e prestazioni di servizi escluse dallo Stato di esenzione.

3. Per la determinazione del volume d'affari non sono prese in considerazione le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali e le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e m), salvo che non abbiano carattere accessorio, e le operazioni di cui al medesimo articolo 37, comma 1, lettera n).

4. Gli Stati membri che non adottano l'euro determinano le soglie di volume d'affari, ai fini dell'ammissione o dell'esclusione al regime di franchigia transfrontaliero, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018. L'importo delle cessioni e delle prestazioni effettuate in valute diverse dall'euro è espresso nel corrispondente valore in euro calcolato applicando il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente titolo.

Sezione II

Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea

ART. 159

Condizioni di ammissione

(articolo 70-quaterdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato se ricorrono le seguenti condizioni:

a) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

b) nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non è stato superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica di cui alla lettera d), il volume d'affari nell'Unione europea non è superiore a 100.000 euro;

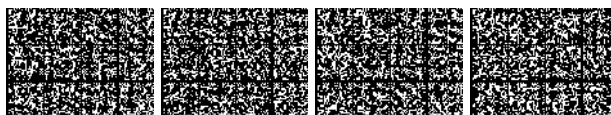
d) ha previamente comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato;

e) è identificato, ai fini dell'applicazione del regime di franchigia, dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

2. Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:

a) effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;

b) partecipa a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto



passivo;

c) nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;

d) effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

e) nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

ART. 160

Decorrenza del regime di franchigia

(articolo 70—*quinquiesdecies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia nello Stato applica tale regime a partire dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione del numero di identificazione EX da parte dello Stato di stabilimento. Se il soggetto passivo è già identificato nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, ovvero dell'articolo 70, il numero di partita IVA già attribuito viene cessato per il periodo in cui il soggetto passivo opera in regime di franchigia.

ART. 161

Adempimenti

(articolo 70—*sexiesdecies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia ai sensi dell'articolo 159 è esonerato nel territorio dello Stato da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. La fattura, ove prevista, può essere emessa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 73, anche se di ammontare complessivo superiore al limite indicato nel medesimo articolo 73, comma 1.

2. Il soggetto passivo non stabilito, qualora non abbia inviato al proprio Stato di stabilimento le comunicazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, è tenuto a identificarsi nel territorio dello Stato e a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 162

Cessazione del regime di franchigia

(articolo 70—*septiesdecies* decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Un soggetto passivo non stabilito cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato:

a) se ha comunicato allo Stato di stabilimento di non avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui lo Stato di stabilimento ha ricevuto tale comunicazione o, se tale comunicazione è stata ricevuta nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo;



b) se sono venute meno le condizioni di cui all'articolo 159, comma 1, lettera b), e comma 2, a partire dall'anno civile successivo a quello in cui tali condizioni sono venute meno;

c) se è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari dello Stato, a partire dall'anno civile nel corso del quale la soglia è stata superata. In tale caso l'imposta è dovuta a partire dall'effettuazione dell'operazione che comporta il superamento di tale soglia e dalla medesima data il soggetto passivo è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato e a effettuare gli adempimenti previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) negli altri casi in cui è disattivato il numero di identificazione EX, dal momento in cui tale identificazione è venuta meno.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute dallo Stato di stabilimento nonché di quelle eventualmente a sua disposizione, comunica tempestivamente con mezzi elettronici allo Stato di stabilimento la data in cui il regime di franchigia ha cessato di applicarsi nel territorio dello Stato.

Sezione III

Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato

ART. 163

Condizioni di ammissione

(articolo 70—octiesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:

a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;

c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;

d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;

e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, lettera d), sono indicati:

a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;

b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;

d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;

e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;

f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 158, comma 5.

3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere d) ed e), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività



esercitata.

4. Il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.

ART. 164

Suffisso EX

(articolo 70–noviesdecies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. L'Agenzia delle entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita IVA, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre trentacinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 163 o dell'aggiornamento della stessa, salvo che lo Stato di esenzione abbia richiesto un maggior termine per effettuare eventuali verifiche al fine di prevenire elusione o evasione d'imposta.

2. L'Agenzia delle entrate nel medesimo termine di cui al comma 1 notifica al soggetto passivo il rifiuto della richiesta di ammissione al regime di franchigia comunicato dallo Stato di esenzione e le ragioni del rifiuto.

ART. 165

Decorrenza

(articolo 70–vicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX.

ART. 166

Adempimenti

(articolo 70–unvicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

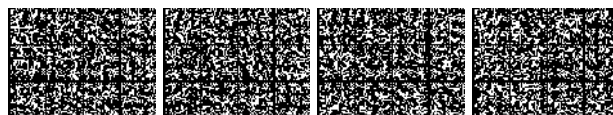
1. Il soggetto passivo ammesso al regime di franchigia in uno Stato di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile, le seguenti informazioni:

a) il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate;

b) il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione, oppure l'assenza di operazioni qualora non ne siano state effettuate.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

3. Il soggetto passivo che si avvale del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione comunica all'Agenzia delle entrate il superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione europea, nonché la data in cui si è verificato tale evento, entro quindici giorni lavorativi



da tale superamento e, contestualmente, comunica il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia.

ART. 167

Cessazione del regime di franchigia

(articolo 70—duovicies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia nello Stato di esenzione:

a) se ha comunicato di non volersi più avvalere del regime di franchigia in tale Stato, a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia delle entrate ha ricevuto la comunicazione o, se la comunicazione è presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre successivo;

b) se è superata la soglia di volume d'affari annuo prevista da tale Stato per l'applicazione della franchigia o se tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia, a partire dalla data di esclusione comunicata da tale Stato.

2. Se, nel corso dell'anno civile, è superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea, il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento.

3. L'Agenzia delle entrate disattiva tempestivamente il suffisso EX quando cessa di applicarsi il regime di franchigia ovvero quando il soggetto passivo ha cessato l'attività o quando è comunque possibile desumere la cessazione dell'attività. L'Agenzia delle entrate adatta le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 163 se il soggetto passivo continua ad applicare la franchigia in alcuni Stati di esenzione.

TITOLO XVIII

Disposizioni di coordinamento finale

Capo I

Disposizioni varie

ART. 168

Istituzione e decorrenza dell'imposta

(articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

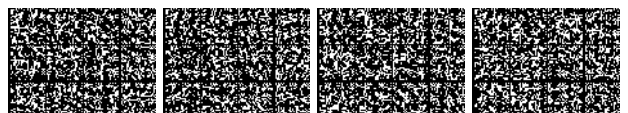
1. L'imposta, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973, si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.

ART. 169

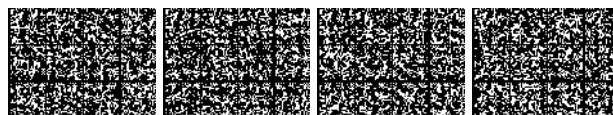
Norme di interpretazione autentica e di coordinamento

1. Ai fini del presente testo unico:

a) resta ferma l'applicazione della disciplina dei conferimenti delle società che hanno optato per il regime speciale per le società di investimento immobiliare quotate, di cui all'articolo 1, commi da 119 a 141-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



- b) i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'articolo 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, né devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi;
- c) le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in relazione alle prestazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2024, n. 207, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta;
- d) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 131 della medesima legge provinciale n. 13 del 1998;
- e) non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione;
- f) agli effetti di cui all'articolo 48, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all'articolo 92. Le disposizioni di cui ai primi due periodi della presente lettera non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare;
- g) tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui allo stesso articolo 49, comma 1, lettera f), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni;
- h) ai sensi e per gli effetti della lettera g), la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi;
- i) le prestazioni di servizi comunque afferenti allo stazionamento o al movimento di unità da diporto nei porti o approdi turistici si considerano operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad esse è applicabile l'aliquota ordinaria;
- l) le disposizioni di cui all'articolo 31 si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10



per cento, ai sensi della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera q);

m) le operazioni esenti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi;

n) l'articolo 37, comma 1, lettera v), si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al primo periodo fino alla data di entrata in vigore della legge 21 giugno 2017, n. 96. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al secondo periodo della presente lettera operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 59, commi 1 e 2;

o) le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 1, lettera v);

p) gli oneri di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31. La disposizione non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi;

q) i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro somministrato è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro somministrato, devono intendersi non compresi nella base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 27. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 92;

r) i contributi versati ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si intendono soggetti alla disciplina di cui alla lettera q);

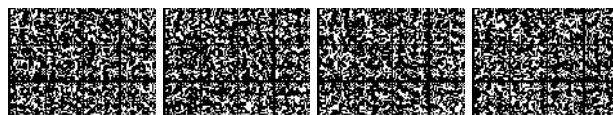
s) nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 27, l'ammontare dell'imposta municipale propria sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario;

t) tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui all'articolo 34, comma 3, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni;

u) le disposizioni dell'articolo 37, comma 1, lettera q), e della tabella A, parte III, numero 3), e parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, si interpretano nel senso che esse si applicano anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell'articolo 31. L'interpretazione di cui al primo periodo non si riferisce alle mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto;

v) la disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, lettera q), deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore;

z) le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l'obbligo di rivendita a



termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base l'imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 92;

aa) le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui all'articolo 37, comma 1, lettera t);

bb) tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione;

cc) all'articolo 56, comma 2, le parole: «beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio» devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime;

dd) l'articolo 56, comma 2, primo periodo, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione;

ee) tra gli enti indicati all'articolo 60, comma 3, primo periodo, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato;

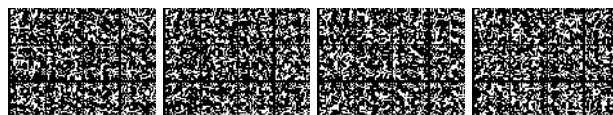
ff) resta ferma l'applicazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sul *payback* relativo ai dispositivi medici di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

gg) ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 92, comma 2;

hh) agli effetti dell'articolo 114, comma 2, lettera a), il rimborso si intende spettante quando l'aliquota mediamente applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni registrati o soggetti a registrazione per lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni ammortizzabili e delle spese generali;

ii) ai fini di quanto disposto dall'articolo 139, comma 1, lettera b), la diminuzione a titolo di forfetizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto e in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico;

ll) alla luce di quanto previsto dall'articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 141, comma 3, si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si dà



luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell'amministrazione finanziaria;

mm) agli effetti dell'articolo 141 non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni;

nn) l'articolo 53, comma 5, lettera g), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al citato articolo 53, comma 7, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta;

oo) ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 16), allegata al presente testo unico, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica;

pp) tra le prestazioni di cui alla tabella A, parte II, numero 28), allegata al presente testo unico, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa;

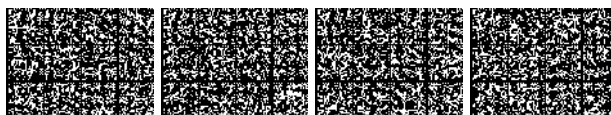
qq) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro;

rr) rientrano tra le prestazioni di servizi di cui alla tabella A, parte II, numero 29), allegata al presente testo unico, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 92, concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta;

ss) la nozione di preparazioni alimentari di cui alla tabella A, parte IV, numero 78), allegata al presente testo unico, deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto;

tt) la disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla tabella A, parte IV, numero 109), allegata al presente testo unico, si applica agli immobili indicati nell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione e all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 92;

uu) si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui alla tabella A, parte IV, numero 112), allegata al presente testo unico, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Le disposizioni di cui al primo periodo hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a



rimborsi di imposta;

vv) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nella tabella A, parte IV, numero 97), allegata al presente testo unico, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017;

zz) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la tabella A, parte IV, numero 121), allegata al presente testo unico, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 72, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate;

aaa) resta ferma l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

bbb) restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che si applicano a decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

ccc) fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024;

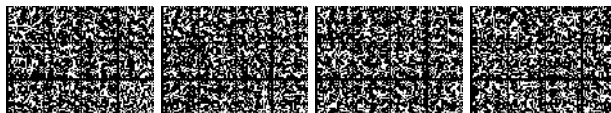
ddd) fino alla data di applicazione dell'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la disposizione di cui alla tabella A, parte III, n. 6), allegata al presente testo unico, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all'articolo 3, comma 4, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

eee) ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera d), resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

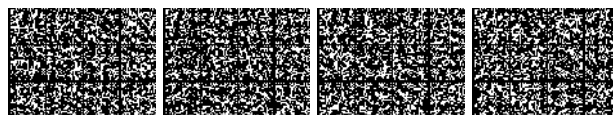
ART. 170 **Abrogazioni**

1. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 171, sono abrogate le seguenti disposizioni:

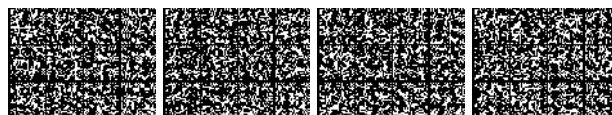
a) articoli da 1 a 17, da 17-*ter* a 27, 30, 30-*bis*, 30-*ter*, 32, da 34 a 36-*bis*, da 38 a 39, da 40-*bis* a 40-*sexies*, 62, da 67 a 74-*octies*, 76, 77, 78, da 80 a 94 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le allegate tabelle A, B e C;



- b) articolo 9, commi quarto e quinto, della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- c) articolo 8 della legge 21 maggio 1981, n. 240;
- d) articolo 3, comma terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 441;
- e) articolo 5, comma secondo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;
- f) articoli 1, 2, 3, 4 e 7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17;
- g) articolo 1, commi 1, 2, 2-bis e 3, della legge 9 aprile 1986, n. 97;
- h) articolo 5, commi 2, 3 e 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;
- i) articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263;
- l) articolo 3, commi 5, 6, 7, 10 e 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;
- m) articolo 5, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
- n) articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;
- o) articolo 1, commi 7, 14 e 16, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- p) articoli 12, 13 e 75, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- q) articolo 2, comma 1, della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
- r) articolo 4-bis del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;
- s) articoli 36, commi 5, 6 e 19-bis, da 37 a 52, 53, commi 1, 2, 3 e 4, 56, 57, comma 2, 58, 60, 66, commi 9-bis e 21, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- t) articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
- u) articoli 14, comma 10, e 16, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- v) articolo 7-bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
- z) articoli 16, 34, 36, 37, 38, 40, comma 2, e 40-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
- aa) articolo 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;
- bb) articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- cc) articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- dd) articolo 2, commi 2 e 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28;
- ee) articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- ff) articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- gg) articolo 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
- hh) articolo 5 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
- ii) articolo 6, commi 8, 11 e 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- ll) articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- mm) articolo 3, commi 2 e 10, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
- nn) articoli 43, 44, 47 e 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- oo) articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- pp) articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- qq) articoli 13, comma 48, e 39, comma 13-sexies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- rr) articolo 2, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;



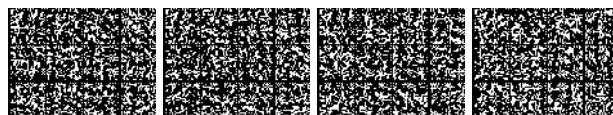
ss) articolo 1, commi 38, 39 e 50, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
tt) articolo 1, commi 109, 378, 471 e 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
uu) articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21;
vv) articolo 1, commi 300, 604 e 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
zz) articolo 1, commi 80, 209, 210, 211, 212, 213 e 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
aaa) articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
bbb) articolo 4-*sexies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
ccc) articolo 7, comma 2, lettera cc), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ddd) articolo 23, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
eee) articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
fff) articolo 32-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
ggg) articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
hhh) articoli 25 e 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
iii) articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
lll) articoli 1, 2, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*, e 4, commi 1, 1.1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
mmm) articolo 1, comma 368, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
nnn) articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
ooo) articolo 4-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
ppp) articoli 1, comma 4-*quater*, e 2-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
qqq) articolo 7, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167;
rrr) articolo 1, commi 19, 916, 917, 918, 919 e da 937 a 942 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
sss) articolo 10-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
ttt) articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
uuu) decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148;
vvv) articoli 12 e 12-*bis*, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
zzz) articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
aaaa) articolo 1, commi 725 e 726, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
bbbb) articolo 1, commi 40, 710, 711 e 712 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
cccc) articolo 5, comma 15-*ter*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
dddd) articolo 36-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
eeee) articolo 36-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
ffff) articoli 4-*ter* e 4-*quater* del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;



gggg) articoli 2 e 4 del decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153;
hhhh) articolo 1, commi 45, 46 e 77, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
iiii) articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
llll) articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
mmmm) articoli 3 e 5, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;
nnnn) articolo 1, commi 38, 39, da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
oooo) articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

2. Restano abrogate:

- a) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nell'articolo 17, primo comma del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570;
- b) le tasse di bollo sui documenti di trasporto di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
- c) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277;
- d) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi, di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
- e) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569;
- f) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;
- g) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1953, n. 949;
- h) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1954, n. 1219;
- i) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1956, n. 1386;
- l) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 214;
- m) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
- n) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui alle lettere precedenti;
- o) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924;
- p) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825;
- q) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regolamento di cui al regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703;
- r) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
- s) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;
- t) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre

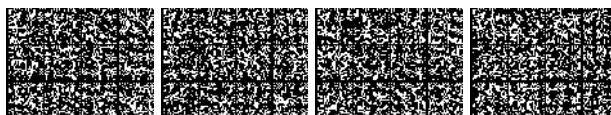


1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
u) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379;
v) le addizionali ai tributi di cui alle lettere precedenti;
z) l'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
aa) l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

ART. 171

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.



TESTO UNICO IVA**Tabella A *****Parte I ******Prodotti agricoli e ittici**

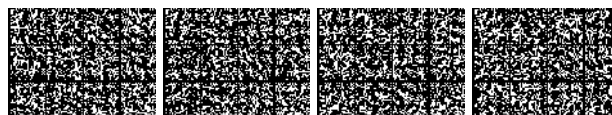
- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 0101);
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 0102 - 0103 - 0104);
- 3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 0105 - ex 0207);
- 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 0106);
- 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 0207 - ex 0208 - ex 0210);
- 6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 0209 - ex 1501);
- 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 0304 - ex 0305), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura;
- 8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 0306 - ex 0307), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
- 9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 0401);
- 10) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);
- 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 0407);
- 12) miele naturale (v.d. 0409);
- 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 0601 - 0602);
- 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0603 - ex 0604);
- 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. da 0701 a 0708 - ex 0709 - ex 0711);
- 16) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- 17) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 0713);
- 18) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 0714);
- 19) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 0801 a 0812 - 0813);
- 20) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 0814);
- 21) spezie (v.d. da 0904 a 0910);
- 22) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 1001 a 1005 - ex 1006 - 1007 - 1008);
- 23) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. da ex 1201 a ex 1207);
- 24) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 1209);



- 25) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v.d. ex 1212);
26) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate non torrefatte (v.d. ex 1212);
27) coni di luppolo (v.d. 1210);
28) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 1211);
29) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 1212);
30) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. ex 1213);
31) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 1214);
32) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 1401 - ex 1404);
33) alghe (v.d. ex 1212);
34) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. 1509 – 1510 – ex 1522);
35) cera d'api greggia (v.d. ex 1521);
36) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 2009 ex 2204);
37) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 2204);
38) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 2206);
39) aceto di vino (v.d. ex 2209);
40) pannelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 2306);
41) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 2307);
42) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 2308);
43) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 2401);
44) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. ex 4401);
45) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. ex 4403);
46) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 4403);
47) sughero naturale greggio e cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. ex 4501);
48) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 5001);
49) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 5101 – ex 5103);
50) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 5102);
51) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 5301);
52) ramiè greggio (v.d. ex 5305);
53) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati né cardati (v.d. 5201 – 5202);
54) canapa (*cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 5302);
55) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 5305);
56) sisal greggia (v.d. ex 5305);
57) olio essenziale non deterpenato di *mentha piperita* (v.d. ex 3301).

(*) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi doganali per le voci corrispondenti alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

(**) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'articolo 133, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di

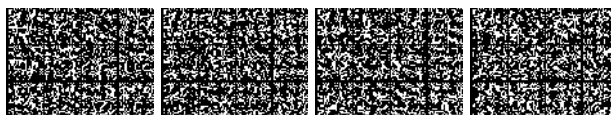


compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del comma 1 del citato articolo.

Parte II

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento

- 1) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
- 2) burro, formaggi e latticini (v.d. ex 0405 - 0406);
- 3) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. da 0701 a 0708 – ex 0709 - ex 0711 – ex 0712);
- 4) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 0710 – ex 2004);
- 5) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 0713);
- 6) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 0801 a 0805 - da 0807 a 0810 – ex 0811 - 0812 - 0813);
- 7) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 1001 - 1002 - ex 1003 - ex 1004 - 1005 - ex 1006 - ex 1007 - ex 1008);
- 8) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 1101 - ex 1102 - ex 1103);
- 9) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 1006 - ex 1008 - ex 1104);
- 10) germi di mais destinati alla disoleazione (v.d. ex 1104); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 1201 - ex 1202 – ex 1203 – ex 1205 – ex 1206 – ex 1207);
- 11) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 1507 – ex 1508 – 1509 – 1510 – ex 1511 – ex 1512 – ex 1513 – ex 1514 – ex 1515);
- 12) margarina animale o vegetale (v.d. ex 1517);
- 13) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
- 14) pomodoro pelati e conserve di pomodoro; olive in salamoia (v.d. ex 2002 ex 2005);
- 15) crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. ex 2302);
- 16) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
- 17) fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
- 18) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte della tabella;



19) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota I all'articolo 1 della tariffa, parte I, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 133. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;

20) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

21) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

22) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 19), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;

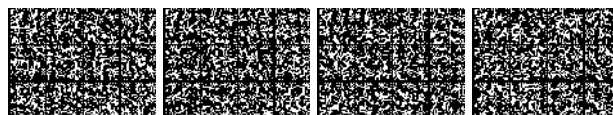
23) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 9021);

24) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 8713), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. L'aliquota di cui al presente numero si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Il beneficio della riduzione dell'aliquota decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato.

25) gas per uso terapeutico; reni artificiali;

26) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 23), 24) e 25);

27) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari



quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

28) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata ***; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103;

29) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

30) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 19), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 20);

31) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;

32) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti;

33) sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

34) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati.

(***) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 81 e 87. I canoni di abbonamento sono riscossi secondo la disciplina di cui al titolo VI del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dall'ente concessionario, o per suo conto, ferme restando per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, rispettivamente, la disciplina recata dalla parte I, titolo V, capo III, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico delle disposizioni in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Parte III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento

1) Le prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere t), u), v), z) ed ee) rese in favore dei soggetti indicati nella stessa lettera ee) da cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;

2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 1211);

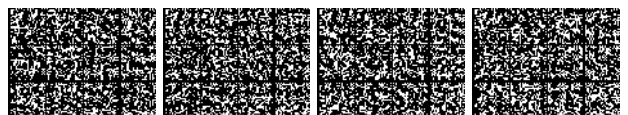


- 3) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;
- 4) Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;
- 5) tartufi freschi o refrigerati;
- 6) erogazione di corsi di attività sportiva invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente, dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6, relativa all'ordinamento della professione di guida alpina, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
- 7) cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.
- 8) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella D, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 143 del presente testo unico.

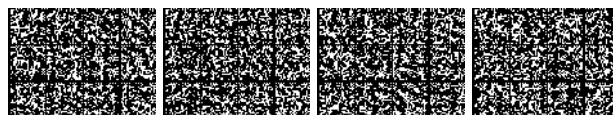
Parte IV

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento

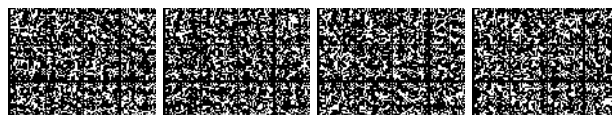
- 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari;
- 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d. 0102, 0103; 0104);
- 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 0201 - 0202 - 0203 - 0204 - 0205 - ex 0210);
- 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 0206 - ex 0210);
- 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v. d. 0105 - ex 0207);
- 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al numero 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 0207 - ex 0210);
- 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta (v.d. ex 0106 - ex 0208 - ex 0210);
- 8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v. d. ex 0208);
- 9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v. d. ex 0209 - ex 1501);



- 10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 0209);
- 11) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 0301 - 0302 – ex 0303 – ex 0304 – ex 0305 – ex 0306 – ex 0307). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 0303);
- 12) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v. d. ex 0401 - 0403);
- 13) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d. ex 0401 ex 0402);
- 14) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v. d. ex 0401 - ex 0402);
- 15) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 0405 ex 0407);
- 16) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v. d. ex 0408);
- 17) miele naturale (v. d. 0409);
- 18) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 0504);
- 19) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v. d. ex 0506);
- 20) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 0511);
- 21) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 0601 - 0602. ex 0603 - ex 0604);
- 22) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
- 23) ortaggi e piante mangerecce macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 0712 – 0714);
- 24) uva da vino (v. d. ex 0806);
- 25) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 0814);
- 26) tè, mate (v.d. 0902 - 0903);
- 27) spezie (v. d. da 0904 a 0910);
- 28) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 1003 - ex 1004 - ex 1007 - ex 1008);
- 29) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 1102);
- 30) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 1103 - ex 1104);
- 31) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 – ex 1104);
- 32) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 0713 o della frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v. d. 0714; farina, semolino e fiocchi di patate (v. d. - ex 11.05 - 1106);
- 33) malto, anche torrefatto (v. d. 1107);
- 34) amidi e fecole; inulina (v. d. 1108);
- 35) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v. d. 1109 - ex 2303);



- 36) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v. d. 1204 – ex 1205 – ex 1206 – ex 1207);
- 37) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v. d. ex 1208);
- 38) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 1209);
- 39) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o dissecate (v. d. ex 1212);
- 40) coni di luppolo (v. d. ex 1210);
- 41) radici di cicoria, fresche o dissecate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v. d. ex 1212);
- 42) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. ex 1213);
- 43) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, vecchia ed altri simili prodotti da foraggio (v. d. 1214);
- 44) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v. d. ex 1302);
- 45) alghe (v. d. ex 1212);
- 46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d. ex 1501);
- 47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1502);
- 48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1503);
- 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1504);
- 50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1506 - da ex 1507 a ex 1518);
- 51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1516);
- 52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v. d. ex 1517);
- 53) cera d'api greggia (v. d. ex 1521);
- 54) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v. d. ex 1601);
- 55) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
- 56) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v. d. 1603);
- 57) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 1604 - ex 1605);
- 58) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1701);
- 59) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 1701 ex 1702);
- 60) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 1703);
- 61) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. ex 1704);
- 62) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 1805);
- 63) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. ex 1806 - ex 2105);
- 64) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli,



per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 1901);

65) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. ex 1903);

66) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e simili (v.d. ex 1904);

67) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. ex 1905);

68) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 2001);

69) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 2002 - 2003 - ex 2004 - 2005);

70) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 0811);

71) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. ex 2006 - ex 2008);

72) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 2007);

73) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 2006 - ex 2008);

74) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di mate e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 2101 - ex 3004);

75) farina di senape e senape preparate (v. d. ex 2103);

76) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 2103 2104);

77) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. ex 2102);

78) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 2105 - ex 2106), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 34, comma 2, del presente testo unico, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987;

79) acqua (v. d. ex 2201);

80) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 2209);

81) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2301);

82) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 2303);

83) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v. d. ex 2304 - ex 2305 - ex 2306);

84) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 2307);

85) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. ex 2308);

86) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 2309);

87) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 2401);

88) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 2923);

89) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v. d. ex 4401);

90) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di



bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;

91) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C, nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

92) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

93) prodotti fitosanitari;

94) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

95) principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

96) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

97) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

98) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

99) pannolini per bambini;

100) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al numero 104), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari;

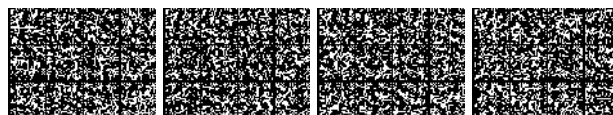
101) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettere t) e u); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera u), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, lettera u);

102) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande; somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa imposta è detraibile.

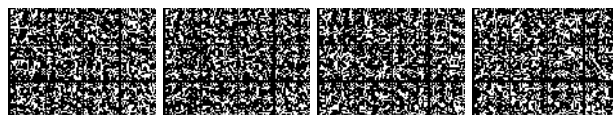
103) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Allegato II; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria;

104) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;

105) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;



- 106) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
- 107) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi domestici limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
- 108) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
- 109) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 16, commi 7, 7-bis e 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni;
- 110) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109);
- 111) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 109);
- 112) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla tabella A, parte III, numero 3), e quelle esenti a norma dell'articolo 37, comma 1, lettera q), del presente testo unico;
- 113) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
- 114) case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 19) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
- 115) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
- 116) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dello stesso articolo;
- 117) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 114) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo;
- 118) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi quelli di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
- 119) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui



all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;

120) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

121) prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 37 del presente testo unico e delle allegate tabelle;

122) le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

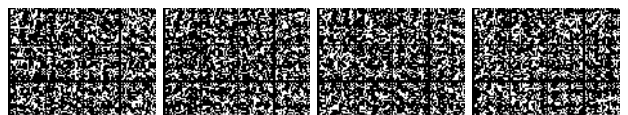
123) tutti gli spettacoli cinematografici e gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a euro 12,91 netti.

Tabella B **Prodotti soggetti a specifiche discipline**

- a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
- b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola e relative confezioni;
- c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
- d) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
- e) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa.

Tabella C **Spettacoli ed altre attività**

- 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
- 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
- 3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
- 4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;
- 5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari;



6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.

Tabella D
Oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione

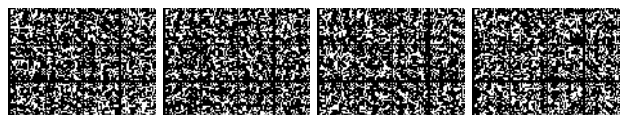
a) «Oggetti d'arte»:

- quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codice NC 9701);
- incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);
- opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purché siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989, è possibile superare il limite degli otto esemplari;
- arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;
- esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;
- smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

b) «Oggetti da collezione»:

- francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);
- collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) «Oggetti di antiquariato»: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).



D.LGS. 10/2026 (TU IVA) E D.P.R. 633/1972
GRIGLIA DI CONFRONTO
DISPOSIZIONI D'INTERESSE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI -

CESSIONE DI IMMOBILI

ABITAZIONI		
	D.Lgs. 10/2026 <i>DAL 01.01.2027</i>	D.P.R. 633/1972 <i>FINO AL 31.12.2026</i>
Esenzione/Imponibilità IVA		
	Art. 37, co.1, lett.i	Art.10, co.1, n.8- <i>bis</i>
Aliquota IVA 4%		
Cessione abitazione non di lusso (cat. A1/A8/A9) con requisiti "prima casa"	n.19 Tab. A, parte II	n.21 Tab A, parte II
Assegnazioni, anche in godimento, di abitazioni non di lusso (cat. A1/A8/A9) con requisiti "prima casa" fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi	n.22 Tab. A, parte II	n.26 Tab A, parte II
Cessione di abitazione rurale effettuata da imprese costruttrici	n.20 Tab. A, parte II	n.21- <i>bis</i> , Tab A, parte II
Aliquota IVA 10%		
Cessione di abitazioni non di lusso in assenza dei requisiti "prima casa"	n.114 Tab. A, parte IV	n.127- <i>undecies</i> , Tab A, parte III
Cessione di edifici assimilati ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa cd. Tupini (art.13 legge 408/1949)	n.109 Tab. A, parte IV	n.127- <i>quinqies</i> , Tab. A, parte III

FABBRICATI STRUMENTALI		
	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 FINO AL 31.12.2026
Esenzione/Imponibilità IVA		
	Art.37, co.1, lett.I,	Art.10, co.1, n.8-ter
Aliquota IVA 10%		
Cessione di porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa cd. Tupini (art.13 legge 408/1949), diverse dalle case di abitazione non di lusso, effettuata dalle imprese costruttrici	n.114 Tab. A, parte IV	n.127-undecies, Tab A, parte III
Cessione di fabbricati, o porzioni di fabbricato, sui quali sono stati eseguiti interventi incisivi di recupero (diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria) da parte delle imprese che hanno eseguito gli interventi medesimi	n.118 Tab. A, parte IV	n.127-quinquiesdecies, Tab A, parte III

LOCAZIONE DI IMMOBILI		
	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 FINO AL 31.12.2026
Esenzione/Imponibilità IVA		
	Art.37, co.1, lett.h,	Art.10, co.1, n.8
Aliquota IVA 10%		
Locazioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici	n.120 Tab. A, parte IV	n.127-duodevicies, Tab. A, parte III
Locazioni di "alloggi sociali" (D.M. 22 aprile 2008)	n.120 Tab. A, parte IV	n.127-duodevicies, Tab. A, parte III

COSTRUZIONE SU APPALTO

	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 FINO AL 31.12.2026
Aliquota IVA 4%		
Costruzione in appalto di abitazioni non di lusso (diverse da cat. A1/A8/A9) con requisiti "prima casa"	n.30 Tab. A, parte II	n.39 Tab A, parte II
Costruzione in appalto di abitazioni rurali	n.30 Tab. A, parte II	n.39 Tab A, parte II
Costruzione in appalto di fabbricati a prevalente destinazione abitativa cd. Tupini (art.13 legge 408/1949) effettuata nei confronti di imprese di costruzioni, o di cooperative edilizie anche se a proprietà indivisa	n.30 Tab. A, parte II	n.39 Tab A, parte II
Cessione di beni finiti, escluse le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa cd. Tupini (art.13 legge 408/1949)	n.21 Tab. A, parte II	n.24 Tab A, parte II
Cessione di beni finiti, escluse le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione di abitazioni rurali	n.21 Tab. A, parte II	n.24 Tab A, parte II
Aliquota IVA 10%		
Costruzione in appalto di abitazioni non di lusso (cat. A1/A8/A9) in assenza dei requisiti "prima casa"	n.117 Tab. A, parte IV	n.127- <i>quaterdecies</i> , tab A, parte III
Costruzione in appalto di edifici assimilati ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa cd Tupini (art.13 legge 408/1949)	n.111 Tab. A, parte IV	n.127- <i>septies</i> , Tab. A, parte III
Cessione di beni finiti forniti per la costruzione di edifici assimilati ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa cd Tupini (art.13 legge 408/1949)	n.110 Tab. A, parte IV	n.127- <i>sexies</i> , Tab. A, parte III

OPERE DI URBANIZZAZIONE (CESSIONE/COSTRUZIONE)

	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 o Normativa speciale FINO AL 31.12.2026
Esclusione da IVA senza limitazioni al diritto alla detrazione		
Cessione di aree o opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi di urbanizzazione, o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione	Art.169, co.1, lett.e	Art.1, co.51, legge 342/2000
Aliquota IVA 10%		
Cessione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art.16, co.7, 7-bis e 8 del D.P.R. 380/2001; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art.1 della legge 659/1961, assimilati ai fabbricati cd. Tupini (art.13 legge 408/1949)	n.109 Tab. A, parte IV	n.127- <i>quinquies</i> , Tab. A, parte III
Beni, escluse le materie prime e i semilavorati forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione e degli impianti di cui al n. 109	n.110 Tab. A, parte IV	n.127- <i>sexies</i> , Tab. A, parte III
Costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione e degli impianti di cui al n. 109	n.111 Tab. A, parte IV	n.127- <i>septies</i> , Tab. A, parte III

INTERVENTI DI RECUPERO

	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 o Normativa speciale FINO AL 31.12.2026
Aliquota IVA 10%		
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto, per la realizzazione di interventi incisivi di recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica)	n.117 Tab. A, parte IV	n.127- <i>quaterdecies</i> , Tab. A, parte III
Cessione di beni finiti, escluse le materie prime e i semilavorati, forniti per la realizzazione di interventi incisivi di recupero (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica)	n.116 Tab. A, parte IV	n.127- <i>terdecies</i> , tab A, parte III
Interventi di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica	n.115 Tab. A, parte IV	n.127- <i>duodecies</i> , Tab. A, parte III
Prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata	n.121, Tab. A, parte IV	Art.7, co.1, lett.b, legge 488/1999
Norma interpretativa applicazione IVA al 10% per i beni finiti impiegati nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni	Art.169, co.1, lett.zz	Art.1, co. 9, legge 205/2017
Aliquota IVA 4%		
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per il superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche	n.31 Tab. A, parte II	n.41- <i>ter</i> , Tab A, parte II

PRESTAZIONI NEI PORTI/AEROPORTI E SCALI FERROVIARI DI CONFINE

	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 o Normativa speciale FINO AL 31.12.2026
Esclusione da IVA		
Servizi prestati nei Porti, Autoporti, Aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti, ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto	Art.49, co.1, lett. g	Art.9, co.1, n.6
Tra i servizi di cui sopra si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione di impianti già esistenti	Art. 169, co.1, lett.g	Art.3, co.13 D.L. 90/1990 conv. legge 165/1990

REVERSE CHARGE

	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 FINO AL 31.12.2026
Subappalto edile compresa la prestazione di manodopera, nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore	Art.64, co.6, lett.a	Art.17, co.6, lett.a
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici	Art.64, co.6, lett.c	Art.17, co.6, lett.a-ter
Cessioni di abitazioni/immobili strumentali con esercizio di opzione per l'imponibilità ad IVA	Art.64, co.6, lett.b	Art.17, co.6, lett.a-bis

SPLIT PAYMENT

	D.Lgs. 10/2026 DAL 01.01.2027	D.P.R. 633/1972 FINO AL 31.12.2026
Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società individuate nella norma medesima	Art.65	Art.17-ter

**Disposizione temporanea, ad oggi applicabile fino al 30 giugno 2026 - misura autorizzata dalla
Decisione UE 2023/1552.*

U25-26 - DL PNRR: le semplificazioni per l'edilizia privata

Conferenza di servizi, silenzio-assenso e studentati: le novità contenute nel DL PNRR

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n.19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", il quale introduce importanti novità in tema di conferenza di servizi, silenzio-assenso e realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari in vigore dal 20 febbraio 2026.

Conferenza di servizi

L'articolo 5 introduce alcune modifiche in tema di conferenza di servizi.

In particolare, viene messa a regime la disciplina della c.d. conferenza di servizi accelerata, originariamente introdotta dall'art. 13 del Decreto-legge 76/2020 e finora applicabile in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dall'articolo 10, comma 4, del Decreto-legge 25/2025).

Tra le principali novità si segnalano:

- in tema di conferenza di servizi semplificata (c.d. "asincrona") la riduzione dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (30 giorni, elevati a 60 giorni per le P.A. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell'Unione europea); anche per la conferenza di servizi simultanea (art. 14-ter della Legge 241/1990) viene previsto il medesimo taglio dei tempi di conclusione;
- la previsione che, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, l'amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l'esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva; in tale sede si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all'oggetto della conferenza;
- l'introduzione del cosiddetto dissenso "costruttivo", ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso con la quantificazione dei relativi costi.

Silenzio-assenso

Il decreto con l'articolo 5 interviene anche sull'articolo 20, commi 1 e 2-bis della legge 241/1990 in merito alle condizioni di operatività del silenzio-assenso. In particolare:

- vengono individuati in modo esplicito i casi in cui il silenzio assenso non si forma, ossia quando la domanda non sia ricevuta dall'amministrazione competente o sia sprovvista degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
- viene introdotto un meccanismo automatico (e telematico) di attestazione del decorso del termine e della conseguente formazione del silenzio assenso;
- per i procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta ad inviare d'ufficio l'attestazione del silenzio assenso all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.

Alloggi e residenze per studenti universitari

L'articolo 20, comma 2 del decreto modifica l'articolo 1-quater della legge 338/2000 "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" che, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal PNRR, contiene una serie di misure per agevolare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a nuovi alloggi per studenti universitari.

In particolare, viene specificato, attraverso l'introduzione del comma 2-ter, che per tali interventi edilizi non è necessaria , laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del Dpr 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al Comune.

Di seguito:

- DL 19 febbraio 2026, n. 19
- Testo delle norme di interesse della legge 241/1990 con le modifiche apportate dal DL 19/2026 (in rosso)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

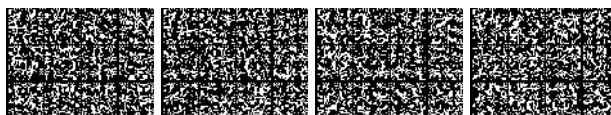
Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure dirette a intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonché ad assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, del turismo, della salute, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Capo I

GOVERNANCE PER IL PNRR

Art. 1.

Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «Re-GiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituitivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «Re-GiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico «Re-GiS» a supporto degli adempimenti di

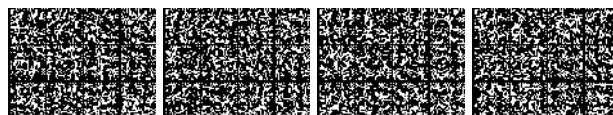
cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di altre società a prevalente partecipazione pubblica.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. È, altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della richiesta di revoca di detti provvedimenti. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo, nonché quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di ventisei unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata presso gli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 2.468.636 per l'anno 2027, di cui 224.422 per spese di funzionamento ed euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

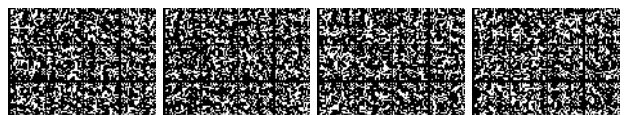
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura



dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali».

9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* e l'affidamento di servizi di *demand* e di *project management office* (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia

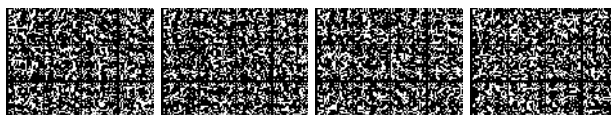
e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica *cloud* e di servizi di *demand* e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal *Fondo Next Generation EU-Italia*.

12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008;

c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;



d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;

b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

c) al comma 7:

1) al quarto periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2) è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027».

16. Al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo è autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025.

17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 può essere conferito un incarico dirigenziale».

18. Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

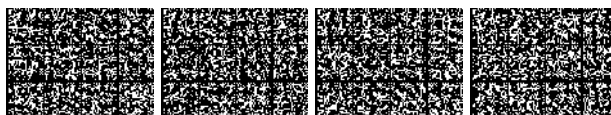
20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;

b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio;

c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.

21. L'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni



organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.

Art. 3.

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR

1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

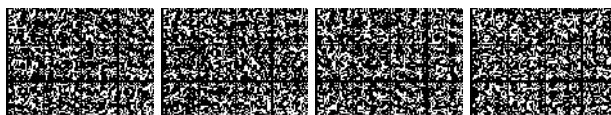
5. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico

per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, è autorizzato un incremento di centotrenta unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR.

7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la società Eutalia S.p.A. è autorizzata a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi



quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.

9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» è inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».

Capo II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

Sezione I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR

Art. 4.

Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di

interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

2. Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.».

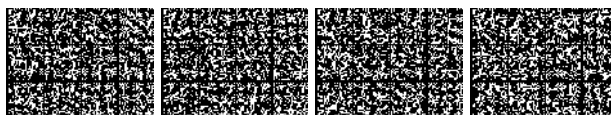
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari».

4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo»;

b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisio-



ne del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.».

6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attività formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonché i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR

Art. 5.

Misure in materia di regimi amministrativi

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis:

1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

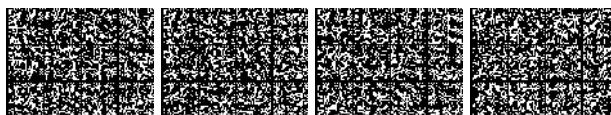
«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.»;

2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»;

4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;



b) all'articolo 14-*ter*, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

d) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;

1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»;

2) al comma 2-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.».

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche

per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

Art. 6.

Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori

1. Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

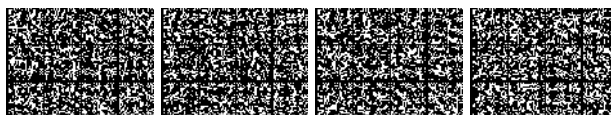
2. La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis* (Tessera elettorale in formato digitale). — 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-*ter*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo terzo»;

b) al capo terzo, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»;

c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»;

d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse;

e) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»;

f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato».

5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera *bb*) è abrogata.

6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Art. 7.

Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità

1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.

2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.

3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:

1) al comma 2:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;

1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina,

come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;

1.3) il quarto periodo è soppresso;

2) al comma 3:

2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;

2.3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

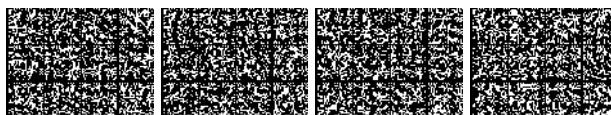
3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

c) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 è sostituito dal seguente:

«214. L'utilizzo del Fondo è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 213. Il Fon-



do è ripartito dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalità di cui alla lettera *a-bis*) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalità di cui alla lettera *a*) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

5. All'articolo 6, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».

7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».

8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il programma di azione triennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».

9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e può avvalersi anche del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità,» e le parole: «, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.».

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese

1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.

2. I soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito *internet* denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-*bis* del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito *internet* istituzionale, il collegamento al predetto sito *internet* «Soldi pubblici».

3. I soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

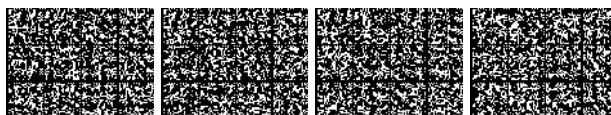
Art. 9.

Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale*). — 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.».



Art. 10.

Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.».

5. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

Art. 11.

Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali*). — 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.

2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:

a) le identità digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;

b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;

c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.

3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ANPR è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:

a) tipologia di strumento digitale;

b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emittitore;

c) natura del gestore, se pubblico o privato;

d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;

e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;

f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;

g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;

h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;

i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori infor-



mazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.

5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.

6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità di ANPR e della gestione dell'infrastruttura di cui al comma 2, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui

ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.

14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 6-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;

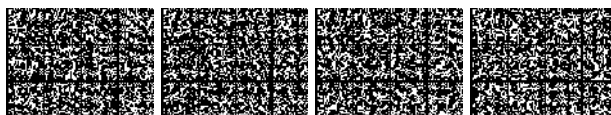
3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempe-



stivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.»;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico»;

c) all'articolo 50:

1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;

2) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-bis.»;

d) all'articolo 62:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all'ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità

di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.»;

e) dopo l'articolo 62-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 62-sexies (*Anagrafe nazionale digitale della gente di mare - ANGEMAR*). — 1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-quater (ANIST) e all'articolo 62-quinquies (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.

3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:

a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di



sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

5. Nelle more della piena operatività, ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.»

2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonché per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, quantificati in 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 12.

Misure urgenti in materia di microimprese

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies è inserito il seguente:

«Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). — 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica.

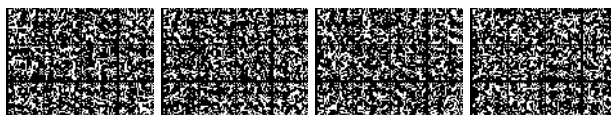
2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».



Art. 13.

Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56:

1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero linee di telecomunicazioni»;

2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni»;

b) all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a *internet* hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

Art. 14.

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 216, comma 8-*septies* le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;

b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti.»;

c) all'articolo 242, comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

d) all'articolo 242-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-*bis* al presente decreto»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.

5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.

Art. 15.

Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare

1. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Sezione III

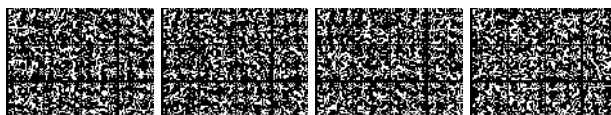
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 16.

Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;



b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

c) all'articolo 4-*quater*, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;

d) all'articolo 4-*quinqües*, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio».

2. All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;

b) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;

d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;

e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

4. All'articolo 1, comma 10-*ter*, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-*bis* consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.».

5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;

b) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».

6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

Art. 17.

Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»;

b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»;

c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.

12-*ter*. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

12-*quater*. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicem-



bre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-*quater*, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;

b) all'articolo 696-*bis*, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;

b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonché presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029.».

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. All'articolo 1, comma 68 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizza-

re presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»

d) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma, il secondo periodo è soppresso.»

Sezione IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Art. 18.

Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;

b) all'articolo 16-ter:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;

2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni» sono soppresse;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

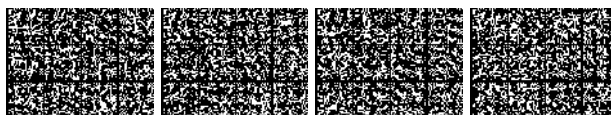
«8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti».

2. All'articolo 399, comma 3-ter, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi».

3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2024/2025».

4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri



di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.

6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse.

8. All'articolo 10, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo na-

zionale del comparto istruzione e ricerca -triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».

Art. 19.

Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026-2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «all'annualità 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2027»;

c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate».

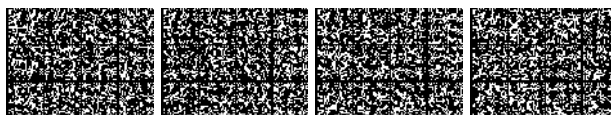
3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonché dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono estese per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto del-



le procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

Sezione V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 20.

Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR

1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 1-*quater* della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.».

Art. 21.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR

1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:

a) le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;

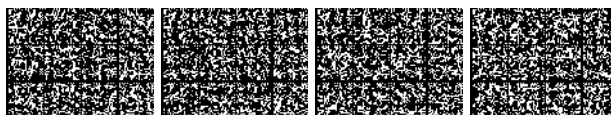
b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché all'articolo 2-*sexies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;

c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:

a) cognome;

b) nome;



c) data e luogo di nascita;

d) codice fiscale;

e) dati identificativi dell'università e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 è stata erogata allo studente;

f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;

g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;

h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»;

2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.»;

me di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.»;

e) al comma 4, la parola: «ordinario» è soppressa;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;

g) i commi 5 e 6 sono abrogati.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) è abrogata.



Sezione VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

Art. 22.

Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale, contenente:

a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;

b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;

c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;

d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:

1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;

2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;

3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;

4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;

5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;

6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;

f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;

g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;

h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;

2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

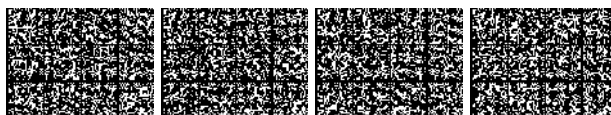
b) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e sono redatti in linea con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,»;

1.2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di *performance*, nonché i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»;

1.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al terzo periodo, nonché ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;



2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio *management*, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di *performance* definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore dà evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»;

3) al comma 5:

3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «è redatto in linea con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE e»;

4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di *performance* e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.

5-quater. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione è svolta dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».

2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione

dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e *in house* e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».

3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

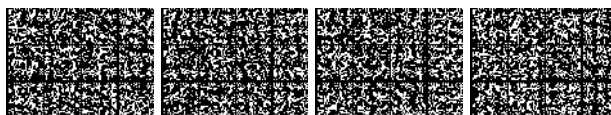
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;

b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari *intercity*). — 1. Ai servizi *intercity* oggetto di affidamento diretto, affidamento *in house* o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo,



debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti *in house* di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (*market test*), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Art. 9-ter (*Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione*). — 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di *performance* e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» è sostituita dalla seguente: «avviati».

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già raggiunto il relativo obiettivo PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo è erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla società RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la società RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.



2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «che può delegarlo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»;

b) all'articolo 53-*bis*, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«1-*quater*. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla società RFI S.p.A. è attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalità di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonché, in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla società RFI S.p.A. in favore del comune in cui è localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.».

Art. 24.

Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche è istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFN-ISSI, di seguito «Strumento».

2. Lo Strumento di cui al comma 1 è alimentato da:

a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo *Next Generation EU-Italia*;

b) le risorse nella disponibilità della società INVI-TALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.

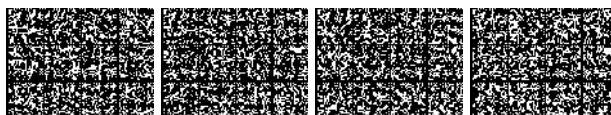
4. In ragione delle finalità dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

5. In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:

a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;

b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1».

6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente defianziati dal medesimo Investimento.



7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

8. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).

9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;

c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

10. La società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

11. Gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.

12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

13. Sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Sezione VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

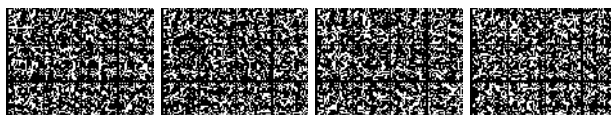
Art. 25.

Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo *Next Generation EU-Italia*.

3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto



delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0».

4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti *Testing and Experimentation Facilities* (TEF) denominati «*AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain*» e «*AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs*», non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Art. 26.

Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorità competenti,»;

2) al comma 1-*ter*, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-*bis* quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;

3) al comma 1-*quater*, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*» sono inserite le seguenti: «nonché di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-*bis* ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;

b) all'articolo 31-*bis*, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza».

2. All'articolo 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico».

3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter* La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-*bis* prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;

d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;

e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi *setting* assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».

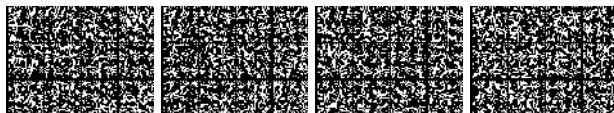
Sezione VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 27.

Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR

1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collet-



tivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.

2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La società GSE subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.

3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.

4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

6. Entro il 30 giugno 2026, la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a

concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.

7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.

8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la società GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:

a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonché prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;

c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;

d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Capo I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Art. 28.

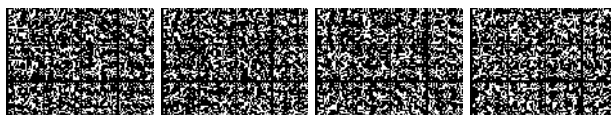
Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

2) il terzo periodo è soppresso;



b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».

2. Il Fondo di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, è stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2026.

4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:

a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2019;

b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.

5. È revocata la somma di euro 15,7 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 29.

Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 19-sexies (*Risoluzione stragiudiziale delle controversie*). — 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies.

2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività



della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.

3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».

2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni».

3. La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.

4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:

a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (*long term care*) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS.

5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:

a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione;

b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;

c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;

d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

6. La COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale.

7. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti:

a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;

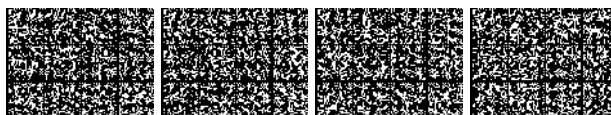
b) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;

c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;

d) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.

8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.

9. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza.



10. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 9.

11. Le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.

Art. 30.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.

5. Il decreto di cui al comma 4, dispone prioritariamente il rifinanziamento:

a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonché dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.

11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito "Fondo"»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «società partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche



sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto di cui al comma 2-*quinqüies* sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.

2-*ter*. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-*bis*, sono destinate all'erogazione di indennizzi:

a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, dei loro eredi;

b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quater*. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-*ter* è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2-*quinqüies*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-*quinqüies*. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.».

Art. 31.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GARNERO SANTANCHÉ, *Ministro del turismo*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

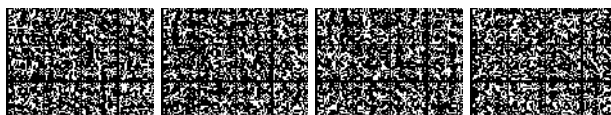
NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

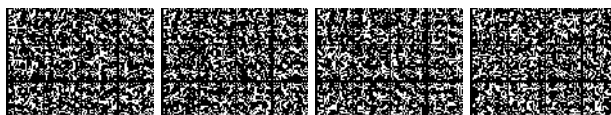
Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO I

(Articolo 7, comma 1)

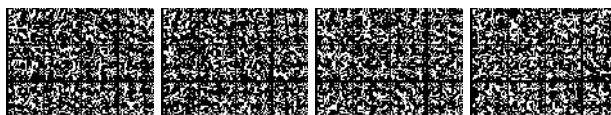
Regione	Provincia/province
Abruzzo	Chieti
Basilicata	Potenza
Calabria	Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania	Caserta
Emilia-Romagna	Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone, Udine
Lazio	Roma
Liguria	La Spezia, Savona
Lombardia	Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche	Ancona, Ascoli Piceno
Molise	Campobasso
Piemonte	Asti, Cuneo, Torino
Puglia	Brindisi
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana	Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen
Umbria	Terni
Veneto	Treviso, Venezia, Verona



(Articolo 30, comma 1)

Tabella – economie maturate nell’ambito delle misure PNRR

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	IMPORTO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOP. INTERNAZIONALE	300.000.000,00
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	10.465.901,00
MINISTERO DELLA CULTURA	166.299.233,57
MINISTERO DELLA SALUTE	122.192.167,41
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	124.582.358,34
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	208.878.575,08
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	65.202.347,69
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	47.500.000,00
MINISTERO DELL'INTERNO	22.500.020,16
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	300.000.000,00
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	120.749.017,32
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	99.140.379,43
TOTALE	1.587.510.000,00



Art. 14-bis Conferenza semplificata

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui

al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi **trenta giorni**. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi **trenta giorni**.

Art. 14-ter Conferenza simultanea

1. La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
2. I lavori della conferenza si concludono non oltre **trenta giorni** decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in **sessanta giorni**. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
3. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
4. Ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le singole amministrazioni statali possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma.
5. Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.
6. Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del

comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività – Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività

intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, **fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 20 Silenzio assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato, **ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7. Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.**

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica **e automatica**, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. **Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.**

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

[5-bis.Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.]

LL.PP.8-26 - Finanza di progetto: la Corte UE dichiara incompatibile con le norme dell'Unione il diritto di prelazione del promotore

La CGUE ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2014/23 e l'art. 49 TFUE il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto, poiché consente di modificare l'offerta dopo la gara, violando parità di trattamento e concorrenza effettiva

La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il meccanismo che consente al promotore di subentrare all'aggiudicatario adeguando la propria offerta grazie all'esercizio del diritto di prelazione.

1. Il caso

Il contenzioso trae origine da una concessione bandita dal Comune di Milano per la realizzazione e gestione di servizi igienici pubblici automatizzati, finanziata mediante lo sfruttamento di impianti pubblicitari. Dopo l'aggiudicazione iniziale ad un diverso operatore economico, il raggruppamento promotore ha esercitato la prelazione prevista dall'art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, allineando la propria offerta a quella vincente e ottenendo il contratto.

A seguito dell'impugnazione proposta dall'originario aggiudicatario, la controversia è giunta dinanzi al Consiglio di Stato, che ha sollevato questione pregiudiziale chiedendo se tale disciplina fosse compatibile con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, con la direttiva 2014/23/UE in materia di concessioni, nonché con i principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi.

2. Questioni preliminari

In via preliminare, la Corte ha qualificato il rapporto come concessione di lavori ai sensi dell'art. 5, punto 1) della direttiva 2014/23/UE. Tale qualificazione è stata ritenuta corretta poiché il corrispettivo dell'operatore consiste nel diritto di sfruttare economicamente gli impianti pubblicitari, con conseguente effettivo trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario.

Muovendo da tale premessa, è stata esclusa l'applicabilità – prospettata dal giudice del rinvio – della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, ritenendo la fattispecie integralmente riconducibile alla disciplina delle concessioni di cui alla direttiva 2014/23/UE, avente carattere assorbente.

I giudici di Lussemburgo hanno inoltre ricordato che la direttiva 2014/23 ha operato soltanto un coordinamento minimo delle procedure nazionali di aggiudicazione, fondato sui principi del TFUE. Ne deriva la necessità di verificare la compatibilità del diritto di prelazione anche con le libertà fondamentali.

In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto che la lunga durata del rapporto concessorio e l'inserimento stabile e continuativo dell'operatore nel mercato nazionale configurino un esercizio della libertà di stabilimento, e non una mera prestazione transfrontaliera di servizi. Pertanto, la disciplina deve essere valutata alla luce dell'art. 49 TFUE, restando irrilevante l'art. 56 TFUE.

3. Il diritto di prelazione e il principio di parità di trattamento

Nel merito, la Corte ha evidenziato come il diritto di prelazione comporti una rimessa in

discussione della graduatoria stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, determinando un effettivo vantaggio per il promotore. Consentendogli di adeguare la propria offerta a quella dell'aggiudicatario, infatti, gli si permette, de facto, di modificare il prezzo originariamente indicato, in violazione delle regole che presidiano la fase di valutazione. Tale meccanismo deve essere esaminato alla luce del principio di parità di trattamento, volto a garantire la massima apertura concorrenziale ed a porre tutti gli offerenti su un piano di effettiva uguaglianza. Corollario di tale principio è l'immodificabilità dell'offerta dopo il suo deposito.

In tale quadro, consentire, attraverso la prelazione, una modifica del prezzo da parte del solo promotore determinerebbe quindi un indebito vantaggio: l'operatore originariamente aggiudicatario, pur avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, non si vedrebbe garantita l'aggiudicazione, con evidente alterazione del confronto concorrenziale.

La Corte non ha sottaciuto che, in suoi precedenti interventi, era stato ritenuto non implicante alcuna trattativa un meccanismo di scorrimento della graduatoria in appalti suddivisi in lotti. In quel caso, l'assegnazione del lotto secondario al secondo classificato – purché alle condizioni economiche del primo – era stata giudicata legittima in quanto funzionale a preservare la pluralità degli operatori e a mantenere un effettivo livello di concorrenza.

Nel caso di specie, invece, indipendentemente dalla valutazione circa l'esistenza o meno di una trattativa, il diritto di prelazione consente una modifica dell'offerta dopo il suo deposito, con effetti non pro-concorrenziali ma, al contrario, restrittivi della concorrenza. Ciò determina anche la violazione dell'art. 41 della direttiva 2014/23, che impone una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva.

È stato inoltre esaminato l'art. 30 della medesima direttiva, che riconosce alle amministrazioni ampia flessibilità organizzativa. Tuttavia, tale flessibilità deve sempre conformarsi ai principi di parità di trattamento e trasparenza di cui al precedente art. 3.

Parimenti, non può essere invocato l'art. 41, par. 3, che consente eccezionalmente di modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione in presenza di una soluzione innovativa: tale previsione presuppone una gara già avviata e impone nuove forme di pubblicità e garanzie procedurali, condizioni assenti nel caso concreto.

4. Il diritto di prelazione e la libertà di stabilimento

La Corte ha altresì ritenuto che il diritto di prelazione costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE, poiché può dissuadere operatori di altri Stati membri dal partecipare a procedure in cui il promotore gode di una "seconda chance".

Le giustificazioni indicate dal giudice a quo – legate alla valorizzazione dell'iniziativa privata e al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 Cost. – non rientrano tra i motivi di ordine pubblico, sicurezza o sanità che, ai sensi dell'art. 52 TFUE, possono legittimare una siffatta restrizione.

5. Conclusioni

La pronuncia in esame censura l'istituto della prelazione, come prevista dall'articolo 183, comma 15, del previgente Codice dei contratti, di cui al D.lgs. n. 50/2016.

Al riguardo, va ricordato che analoghi rilievi sono stati sollevati, tra l'altro, dalla Commissione UE con riferimento alla finanza di progetto disciplinata dall'articolo 193 del nuovo Codice e ciò anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 209/2024; in particolare, è stato evidenziato come il riconoscimento del diritto di prelazione

in favore del promotore sia suscettibile di determinare, in concreto, una distorsione della concorrenza e di compromettere il principio di parità di trattamento tra gli operatori economici, incidendo sulla effettiva contendibilità della gara (su cui, vedi lettera dell'8 ottobre 2025).

Ciò posto, stante l'attuale situazione di incertezza giuridica, ANCE sta avviando tutte le più opportune valutazioni ed interlocuzioni per tornare ad avere un quadro giuridico più stabile e chiaro, in un'ottica di salvaguardia degli investimenti e di continuità delle iniziative, sia pure nel rispetto delle indicazioni europee.

Di seguito il testo della Sentenza CGUE del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24).

5 febbraio 2026 (*)

« Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Finanza di progetto ad iniziativa privata – Valutazione e approvazione di una proposta di finanza di progetto – Bando di gara pubblicato sulla base di tale proposta – Diritto di prelazione dell'operatore economico promotore interessato purché garantisca le condizioni della migliore offerta – Modifica apportata dopo la presentazione dell'offerta iniziale – Articolo 3 – Principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità – Violazione »

Nella causa C-810/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 25 novembre 2024, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2024, nel procedimento

Urban Vision SpA

contro

Comune di Milano,

Digital Vox Srl, già A & C Network Srl,

nei confronti di:

VOX Communication Srl,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente de chambre, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec (relatore) e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Urban Vision SpA, da F. Iacovone, V. Monello e F. Sciaudone, avvocati;
- per il Comune di Milano, da A. Mandarano, S. Pagano e S. Pagliosa, avvocati;
- per la Digital Vox Srl, da P. Bertacco, J.E.P. Recla e A. Reggio D'Aci, avvocati;
- per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da A. Giovannini e E. Manzo, avvocati dello Stato;
- per la Commissione europea, da A. Biolan, C. Biz e G. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 49 e 56 TFUE, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1), dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), nonché dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza.
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Urban Vision SpA, da un lato, e il Comune di Milano (Italia) e la Digital Vox Srl, già A & C Network Srl, dall'altro, in merito all'aggiudicazione al raggruppamento costituito dalla Digital Vox e dalla Vox Communication Srl (in prosieguo: il «raggruppamento») di un contratto avente ad oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di servizi igienici pubblici automatizzati.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2006/123

- 3 Il considerando 57 della direttiva 2006/123 recita:
«Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l'accesso ad un'attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori richieda la decisione di un'autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all'istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici, poiché la presente direttiva non si occupa di tali norme».
- 4 Rubricato «Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario», l'articolo 3 di tale direttiva, al paragrafo 1, così dispone:
«Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. (...)».
- 5 Rubricato «Regimi di autorizzazione», l'articolo 9 di detta direttiva, al paragrafo 3, precisa quanto segue:
«Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari».
- 6 L'articolo 12 della medesima direttiva espone le modalità di «[s]elezione tra diversi candidati».
Direttiva 2014/23
- 7 I considerando 8, 14, 18, 68 e 73 della direttiva 2014/23 recitano:
«(8) Nel caso di concessioni pari o superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento minimo delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del TFUE, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati e garantire un certo livello di flessibilità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme qualora

lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi.

(...)

- (14) Inoltre, non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, inclusa la condizione di eseguire una determinata operazione, concesse di norma su richiesta dell'operatore economico e non su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e nel cui quadro l'operatore economico rimane libero di recedere dalla fornitura dei lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche della direttiva [2006/123]. A differenza di detti atti dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti in virtù dei quali l'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva.

(...)

- (18) (...) La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire un lavoro o un servizio, implica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati in condizioni operative normali, anche se una parte del rischio resta a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. (...)

(...)

- (68) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali il concessionario assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori e rientranti di norma nell'ambito di competenza di queste ultime. Per tale ragione, fatta salva l'osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, dovrebbe essere lasciata alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori un'ampia flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura di aggiudicazione, è opportuno prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, ivi comprese informazioni sulla natura e l'ambito di applicazione della concessione, la limitazione del numero di candidati, la diffusione delle informazioni ai candidati e agli offerenti e la disponibilità di registrazioni appropriate. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati.

(...)

- (73) Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero valutare le offerte sulla base di uno o più criteri di aggiudicazione. (...) I criteri dovrebbero essere comunicati in anticipo a tutti i potenziali candidati od offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto del contratto e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata. Essi dovrebbero inoltre permettere una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Dovrebbe essere possibile includere nei criteri di aggiudicazione, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero inoltre indicare i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza in modo da garantire la parità di trattamento dei potenziali offerenti consentendo loro di conoscere tutti gli elementi di cui tener conto al momento della preparazione delle loro offerte.

In casi eccezionali in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore

diligente, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dovrebbe poter modificare, in via eccezionale, l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tener conto delle nuove possibilità offerte da detta soluzione innovativa, purché tale modifica garantisca la parità di trattamento di tutti gli offerenti attuali o potenziali emettendo un nuovo invito a presentare offerte o, se opportuno, pubblicando un nuovo bando di concessione».

- 8 Rubricato «Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza», l'articolo 3 della direttiva 2014/23, al paragrafo 1 dispone:

«Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.

La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere quest'ultima dall'ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi».

- 9 Ai sensi dell'articolo 5, punto 1, di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) “concessioni”: le concessioni di lavori o di servizi di cui alle lettere a) e b):
- a) “concessione di lavori”: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- b) “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile».

- 10 Rubricato «Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni», l'articolo 8 di detta direttiva, al paragrafo 1 così dispone:

«La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5 186 000 EUR».

- 11 Rubricato «Principi generali», l'articolo 30 della medesima direttiva, ai paragrafi 1 e 2 stabilisce:

«1. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva.

2. La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi enunciati nell'articolo 3. In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri».

- 12 Ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/23, rubricato «Criteri di aggiudicazione»:

«1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all'articolo 3 e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione.

Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

In deroga al primo comma, se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 4. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni».

Diritto italiano

- 13 Il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (GURI n. 91, del 19 aprile 2016, Supplemento ordinario n. 10) che ha, in particolare, l'obiettivo di recepire la direttiva 2014/23 nel diritto italiano, conteneva, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice dei contratti pubblici»), l'articolo 183, intitolato «Finanza di progetto», i cui commi 4 e 15 prevedevano quanto segue:

«4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

(...)

15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici (...) La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (...) Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. (...)

L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, [qualora non sia già presente] negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente [, è inserito in tali strumenti di

programmazione] ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore [di una procedura di finanzia di progetto (in prosieguo: il "promotore")] può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9».

- 14 Il comma 9 di tale articolo 183 prevedeva, in sostanza, che, ai fini della partecipazione alla gara, ogni candidato, – compreso il promotore – deve presentare un piano economico-finanziario che, «[o]ltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 15 Con decisione del 29 maggio 2020, il Comune di Milano ha individuato le linee di indirizzo per la realizzazione di «progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l'individuazione di sponsor tecnici». Tale decisione precisava che la procedura avrebbe avuto inizio con la pubblicazione di un avviso, eventualmente dopo la presentazione di una proposta da parte di un promotore, e che essa avrebbe continuato con la valutazione, da parte del Comune, della «coerenza con le finalità strategiche dell'Amministrazione» e del valore delle proposte. In seguito sarebbe stata organizzata una gara sulla base di tale avviso che rende note le «caratteristiche e prestazioni della proposta ricevuta» e che prevede la possibilità del proponente di adeguarla alla migliore offerta.
- 16 Il raggruppamento è stato l'unico promotore a presentare una proposta al Comune di Milano nel mese di marzo 2021.
- 17 Il 20 luglio 2021 tale Comune ha pubblicato, sul suo sito Internet, l'avviso pubblico per sollecitare la «presentazione di proposte migliorative» della proposta ricevuta da parte del raggruppamento, la quale era descritta in dettaglio in tale avviso. Come annunciato nella decisione del 29 maggio 2020, detto avviso riconosceva all'autore della proposta, qualora non fosse stato prescelto come aggiudicatario, la facoltà di adeguare, entro un termine di quindici giorni, la sua proposta a quella individuata quale migliore e divenire effettivamente aggiudicatario, a condizione di dichiarare di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario originario e a versare a quest'ultimo le spese da esso sostenute per la preparazione dell'offerta (in prosieguo: il «diritto di prelazione»).
- 18 In esito alla gara d'appalto, il Comune di Milano, con decisione del 30 marzo 2023, ha aggiudicato il contratto di cui trattasi nel procedimento principale alla Urban Vision, che aveva presentato una proposta migliorativa.
- 19 Tuttavia, poiché il raggruppamento si è avvalso del diritto di prelazione e ha adeguato la sua offerta a quella della Urban Vision, il Comune di Milano gli ha aggiudicato il contratto con decisione del 28 aprile 2023. Datto contratto, riprendo le caratteristiche della proposta presentata dalla Urban Vision.

Esso prevede quindi che il raggruppamento finanzia, fornisca e realizzi 110 servizi igienici pubblici automatizzati, la cui proprietà sarà trasferita al Comune in seguito al collaudo, e che li gestisca e provveda alla manutenzione per 24 anni, per un valore di EUR 29 100 000 a cui si aggiungono ulteriori cinque milioni di euro. Detto Comune deve garantire, per 18 anni, lo sfruttamento di 97 impianti pubblicitari, previa trasformazione degli stessi in digitali. Inoltre, secondo i calcoli dello stesso Comune, il valore del «ritorno di immagine mediante la possibilità di promozione commerciale» si colloca in una forbice compresa tra EUR 10 352 827 e EUR 15 517 412. Il piano di comunicazione prevede «la promozione diretta dello sponsor» e «la pubblicità in conto terzi che lo stesso, in qualità di collettore, veicolerà negli spazi messi a disposizione».

- 20 La Urban Vision ha impugnato la decisione del 28 aprile 2023 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), che l'ha respinta con sentenza del 29 gennaio 2024.
- 21 La Urban Vision ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio. Tale giudice rileva che, nel contratto di cui trattasi nel procedimento principale, la controprestazione corrisponde al ritorno economico costituito dallo sfruttamento dei 97 impianti pubblicitari di cui l'aggiudicatario si assume l'*alea* connessa alla domanda.
- 22 Detto giudice ne deduce che tale contratto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, relativo alla procedura di finanza di progetto, e, di conseguenza, nella nozione di «concessione», ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2014/23. Di fatto, con detto contratto, l'aggiudicatario si assumerebbe l'onere di realizzare i servizi igienici pubblici automatizzati e di trasformare gli impianti pubblicitari mediante le proprie risorse, senza percepire alcuna controprestazione pecuniaria.
- 23 Il giudice del rinvio rileva che, in forza dell'articolo 183, comma 15, di tale codice, il bando di gara doveva precisare che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.
- 24 Tale giudice dubita tuttavia che tale disposizione trasponga correttamente la direttiva 2014/23. Infatti, il diritto di prelazione potrebbe falsare l'esito della gara quando il promotore se ne avvale. In tal caso, pur non avendo ottenuto il contratto al termine della gara, il promotore potrebbe divenire l'aggiudicatario effettivo adeguando la sua proposta a quella individuata come la migliore, il che sembra contrastare con il principio della parità di trattamento.
- 25 Il Consiglio di Stato rileva tuttavia che il considerando 68 della direttiva 2014/23 menziona la «flessibilità nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario». Del pari, gli articoli 3 e 30 di tale direttiva evidenzierebbero l'importanza della comunicazione non discriminatoria di informazioni che possono avvantaggiare determinati candidati od offerenti rispetto ad altri ai fini del rispetto del principio della parità di trattamento. Soprattutto, l'articolo 41, paragrafo 3, di detta direttiva prevedrebbe che, se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una «soluzione innovativa», essa «può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa», purché emetta un nuovo invito a presentare offerte, dato che «la modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni». Inoltre, le restrizioni alla libertà economica sarebbero ammissibili se funzionali alla realizzazione di una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri.
- 26 Il diritto di prelazione potrebbe tuttavia essere giustificato, in quanto la valorizzazione delle iniziative del settore privato costituisce l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed è espressione di una modalità di cooperazione che può rendere più efficace la realizzazione degli interessi pubblici in termini di tempo e di risorse. Il diritto di prelazione promuoverebbe anche un rinnovamento dell'amministrazione attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze, proprie del settore privato, e costituirebbe uno stimolo per l'impresa.
- 27 Il giudice del rinvio sottolinea tuttavia che il diritto di prelazione potrebbe non essere adeguato all'obiettivo perseguito o, in ogni caso, non essere proporzionato, dal momento che altri meccanismi possono premiare l'iniziativa del settore privato, producendo effetti meno incisivi per la gara.

- 28 Infine, sebbene lo sfruttamento dei 97 impianti pubblicitari non costituisca l'oggetto principale del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, tale giudice ricorda che l'articolo 12 della direttiva 2006/123 non vieterebbe in modo assoluto di introdurre un diritto di prelazione.
- 29 Il giudice del rinvio ritiene che il diritto di prelazione favorisca l'iniziativa del promotore, garantendogli che egli sarà aggiudicatario del contratto, anche se la migliore offerta è stata presentata da un altro candidato. Tale disposizione non premierebbe quindi necessariamente il soggetto che ha presentato l'offerta migliore per l'amministrazione. Inoltre, detta disposizione non delimiterebbe l'ambito di applicazione del diritto di prelazione. Tale giudice rileva altresì che l'articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici non presuppone il carattere innovativo della proposta, che si tratti di una caratteristica intrinseca dell'oggetto della proposta o della sua novità rispetto alla precedente attività svolta dall'amministrazione. Tale disposizione non richiederebbe neppure una trasparenza iniziale in ordine alla posizione privilegiata del promotore, posto che l'esistenza del diritto di prelazione è resa nota con l'avvio della gara successiva alla presentazione della proposta. Infine, detta disposizione non prevedrebbe il caso in cui vi siano più promotori che presentano una proposta.
- 30 In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
- «[se] i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli articoli 49 e 56 TFUE, nonché la direttiva [2014/23], interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, buona amministrazione ed efficienza, e l'articolo 12 della direttiva [2006/123], per il caso in cui la Corte lo ritenga applicabile, [ostino] alla disciplina nazionale della prelazione, contenuta nell'articolo 183 comma 15 [del codice dei contratti pubblici]».

Sulla questione pregiudiziale

- 31 In via preliminare, occorre rilevare, in primo luogo, che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale costituisce, in via principale, una concessione di lavori, ai sensi dell'articolo 5, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/23. Con tale contratto concluso per iscritto e a titolo oneroso, il Comune di Milano ha affidato al raggruppamento l'esecuzione di lavori, il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di sfruttare i 97 impianti pubblicitari che si trovano sui servizi igienici pubblici automatizzati. È quindi evidente che l'aggiudicazione di tale concessione di lavori implica il trasferimento al raggruppamento del rischio finanziario connesso allo sfruttamento di tali impianti pubblicitari. Orbene, qualora un contratto superi la soglia di applicabilità della direttiva 2014/23 prevista al suo articolo 8, come avviene nel caso del contratto di cui trattasi nel procedimento principale, il trasferimento del rischio finanziario costituisce il criterio centrale per individuare una concessione, come risulta dall'articolo 5, punto 1, secondo comma, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 18 della stessa (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, SHARENGO, C-486/21, EU:C:2022:868, punto 61).
- 32 In secondo luogo, risulta, da un lato, dall'articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/123, letti in combinato disposto con il considerando 57 di quest'ultima, e, dall'altro, dal considerando 14 della direttiva 2014/23, che l'applicabilità della seconda direttiva comporta l'inapplicabilità della prima, circostanza che la Corte ha sottolineato nella sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa e a. (C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558, punto 45). Pertanto, occorre esaminare la questione pregiudiziale non già alla luce della direttiva 2006/123, bensì della direttiva 2014/23.
- 33 In terzo luogo, poiché la direttiva 2014/23 ha inteso procedere, in generale, solo ad un coordinamento minimo delle procedure nazionali di aggiudicazione delle concessioni di lavori e di servizi sulla base dei principi del Trattato FUE, occorre altresì esaminare se il diritto di prelazione sia conforme agli articoli 49 e 56 TFUE.
- 34 Infatti, secondo costante giurisprudenza, solo una misura nazionale adottata in un settore che è stato oggetto di un'armonizzazione esaustiva o completa a livello dell'Unione deve essere valutata in rapporto non alle disposizioni del diritto primario, ma a quelle di tale misura di armonizzazione [v., in particolare, sentenza del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginevra), C-348/22, EU:C:2023:301, punto 36 e giurisprudenza citata].

- 35 Nella misura in cui il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua questione, sia all'articolo 49 TFUE che all'articolo 56 TFUE, che sanciscono rispettivamente la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi, occorre precisare che l'attribuzione della concessione di cui trattasi nel procedimento principale implica l'accesso del concessionario al territorio dello Stato membro ospitante in vista di una partecipazione stabile e continua, per una durata relativamente lunga, alla vita economica di tale Stato. Ne consegue che l'assegnazione di una tale concessione rientra nel diritto di stabilimento previsto all'articolo 49 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell'11 luglio 2024, Società Italiana Imprese Balneari, C-598/22, EU:T:2024:597, punto 44 e giurisprudenza citata).
- 36 Inoltre, in virtù dell'articolo 57, primo comma, TFUE, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera prestazione dei servizi trovano applicazione soltanto se, segnatamente, non si applicano quelle relative al diritto di stabilimento. Occorre dunque escludere l'articolo 56 TFUE.
- 37 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto, quale prevista all'articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici, un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
- 38 A tale riguardo, occorre rilevare che la procedura di finanza di progetto, disciplinata dall'articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici, si svolge in tre fasi. In un primo tempo, un operatore economico presenta all'amministrazione aggiudicatrice una proposta di concessione di lavori, sottoponendole un fascicolo contenente un progetto di fattibilità, un piano economico-finanziario, nonché la bozza del contratto di concessione. In un secondo tempo, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità di tale proposta. In questa fase può chiedere al promotore di modificare la sua proposta e, se quest'ultimo accetta, il progetto è approvato e inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice come progetto da realizzare. In un terzo momento, il progetto di fattibilità così approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il promotore e in cui questi gode di un diritto di prelazione. In concreto, nell'ipotesi in cui il contratto non gli sia stato aggiudicato, il promotore dispone di un termine di quindici giorni per adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto. In tal caso, al promotore viene aggiudicato il contratto, a condizione di rimborsare le spese sostenute dall'aggiudicatario iniziale per preparare la sua offerta, ma l'importo così rimborsato non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.
- 39 Nel caso di specie, poiché il diritto di prelazione è espressamente previsto tanto all'articolo 183, comma 15, del codice dei contratti pubblici quanto dalla decisione del Comune di Milano del 29 maggio 2020 e dall'avviso del 20 luglio 2021, il principio di trasparenza risulta rispettato. Occorre, di conseguenza, esaminare se il diritto di prelazione leda il principio della parità di trattamento, quale sancito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23.
- 40 A tale riguardo, dal punto 39 della presente sentenza risulta che, nell'ambito di una procedura di finanza di progetto, il diritto di prelazione comporta che si rimetta in discussione la graduatoria stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice in esito alla procedura di gara e che venga conferito un vantaggio reale al promotore. Infatti, consentendo al promotore di allinearsi alle condizioni offerte dall'aggiudicatario inizialmente prescelto, il diritto di prelazione di cui esso beneficia lo autorizza, *de facto*, a modificare il prezzo che aveva indicato nella sua offerta.
- 41 Orbene, secondo costante giurisprudenza, da un lato, l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti ha lo scopo di favorire l'apertura delle procedure di aggiudicazione delle concessioni alla concorrenza nella misura più ampia possibile (v., per analogia, sentenze del 23 dicembre 2009, CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punto 37 e

giurisprudenza citata, nonché del 26 settembre 2024, Luxone e Sofein, C-403/23 e C-404/23, EU:C:2024:805, punto 50). Dall'altro, tale obbligo, che rientra nell'essenza stessa delle norme dell'Unione relative alle procedure di aggiudicazione delle concessioni di lavori e di servizi, esige, in particolare, che gli offerenti si trovino su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste ultime sono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice. Pertanto, in linea di principio, un'offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice né su iniziativa dell'offerente (v., per analogia, sentenze del 22 giugno 1993, Commissione/Danimarca, C-243/89, EU:C:1993:257, punto 33; del 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C-87/94, EU:C:1996:161, punti 51 e 52, nonché del 13 giugno 2024, BibMedia, C-737/22, EU:C:2024:495, punti 30 e 32 e giurisprudenza citata).

- 42 Dal momento che, in linea generale, il prezzo costituisce il criterio di aggiudicazione determinante in una gara d'appalto, il fatto che un'amministrazione aggiudicatrice tenga conto di una modifica apportata al prezzo proposto nell'offerta iniziale di un solo offerente avvantaggia quest'ultimo rispetto ai suoi concorrenti, il che viola il principio della parità di trattamento degli offerenti (sentenza del 25 aprile 1996, Commissione/Belgio, C-87/94, EU:C:1996:161, punti 54 e 56), come garantito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, e costituisce una distorsione della concorrenza sana ed effettiva (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2017, Casertana Costruzioni, C-223/16, EU:C:2017:685, punto 40).
- 43 Nel caso di specie, il diritto di prelazione di cui gode il promotore ha per effetto che i prezzi proposti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non determinano direttamente e definitivamente la graduatoria degli offerenti. Consentendo al promotore di allinearsi alle condizioni offerte dall'aggiudicatario iniziale, che si è rivelato il meno costoso, il diritto di prelazione consente al promotore, in violazione del principio della parità di trattamento, di ottimizzare la propria offerta al fine di affrontare meglio le offerte dei suoi concorrenti nella procedura di concessione di cui trattasi. Ne consegue che il fatto di presentare l'offerta economicamente più vantaggiosa non garantisce l'aggiudicazione della gara.
- 44 È vero che, nella sentenza del 13 giugno 2024, BibMedia (C-737/22, EU:C:2024:495, punto 33), la Corte ha ritenuto che non comporti alcun elemento di trattativa una clausola di un documento di gara che, allo scopo di mantenere una concorrenza nel settore economico interessato, preveda l'attribuzione, da un lato, del lotto più consistente all'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, dall'altro, del lotto di valore inferiore preferibilmente all'offerente che abbia presentato la seconda offerta economicamente più vantaggiosa, a condizione di accettare di eseguire tale lotto al prezzo dell'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di rifiuto dell'offerente classificato al secondo posto di allinearsi a tale prezzo, la stessa proposta è fatta all'offerente classificatosi al terzo posto e così via nell'ipotesi in cui quest'ultimo declini tale proposta.
- 45 Tuttavia, la conclusione secondo cui una siffatta clausola non conteneva alcun elemento di trattativa, vietato dal principio della parità di trattamento, era strettamente connessa, da un lato, alla suddivisione in lotti dell'appalto di cui trattasi e, dall'altro, al suo obiettivo di mantenere una concorrenza nel settore economico interessato.
- 46 Nondimeno, indipendentemente dalla questione se, nel caso di specie, il diritto di prelazione implichi una trattativa tra il promotore e l'amministrazione aggiudicatrice, tale diritto consente innegabilmente a tale promotore di modificare la sua offerta dopo il suo deposito, il che è vietato dal principio della parità di trattamento. Ciò vale a maggior ragione in quanto, contrariamente alla clausola che si trovava al centro della causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 giugno 2024, BibMedia (C-737/22, EU:C:2024:495), il diritto di prelazione può produrre effetti non favorevoli alla concorrenza, bensì, al contrario, anticoncorrenziali.
- 47 Pertanto, il diritto di prelazione riconosciuto al promotore di una procedura di finanza di progetto viola non solo l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, ma anche l'articolo 41, paragrafo 1, di tale direttiva, in forza del quale le offerte devono essere valutate «in condizioni di concorrenza effettiva».
- 48 Peraltro, nessuna delle disposizioni di detta direttiva menzionate dal giudice del rinvio può essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri e alle amministrazioni aggiudicatrici di derogare

al principio della parità di trattamento, enunciato all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, di giustificare il diritto di prelazione.

49 A tale proposito, si deve constatare che il margine di discrezionalità riconosciuto all'amministrazione aggiudicatrice per l'organizzazione delle procedure di aggiudicazione di concessioni non può essere illimitato.

50 È vero che l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 68 della stessa, conferisce all'amministrazione aggiudicatrice la libertà, e persino un'ampia flessibilità, nell'organizzare la procedura di selezione del concessionario. L'articolo 30, paragrafo 1, può altresì essere letto alla luce del considerando 8 di tale direttiva, il quale sottolinea che detta direttiva procede solo ad un coordinamento minimo delle procedure nazionali di aggiudicazione delle concessioni, cosicché essa garantisce un certo livello di flessibilità.

51 Tuttavia, come enunciato dal considerando 68 della direttiva 2014/23, l'ampia flessibilità di cui dispone un'amministrazione aggiudicatrice nel definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario rimane subordinata all'«osservanza della presente direttiva e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento», il che presuppone di «prevedere garanzie minime per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione (...) per evitare disparità di trattamento tra i potenziali candidati».

52 Pertanto, nonostante l'ampia flessibilità riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici, una procedura di aggiudicazione di concessione deve, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, di tale direttiva, rispettare i principi enunciati all'articolo 3 di quest'ultima. L'ultima frase del considerando 8 di detta direttiva precisa, nello stesso senso, che la flessibilità concessa agli Stati membri deve consentire loro di «completare e sviluppare ulteriormente [le] norme [della medesima direttiva] qualora lo ritenessero opportuno, in particolare per meglio garantire la conformità ai summenzionati principi [del Trattato FUE]».

53 L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 8 della stessa, non può, pertanto, giustificare la violazione del principio della parità di trattamento, quale garantito dall'articolo 3 di tale direttiva, derivante dal diritto di prelazione.

54 Parimenti, è vero che, in forza dell'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con il considerando 73 della stessa, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto del ricevimento di una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali e che non avrebbe potuto essere prevista nonostante la sua diligenza.

55 Tuttavia, tale ipotesi, qualificata come eccezionale dal legislatore dell'Unione, presuppone la ricezione non già di una proposta diretta ad attuare una procedura come la procedura di finanza di progetto, bensì, praticamente, di un'offerta rivolta all'amministrazione aggiudicatrice in risposta a una gara d'appalto. Soprattutto, l'amministrazione aggiudicatrice è allora tenuta a informare tutti gli offerenti della modifica dell'ordine di importanza di tali criteri e a pubblicare un nuovo invito a presentare offerte o, a seconda dei casi, un nuovo bando di concessione, dal momento che, come precisa l'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2014/23, la modifica dell'ordine dei criteri non deve dar luogo a discriminazioni. Orbene, ciò non è avvenuto nel caso di specie.

56 Peraltro, in considerazione delle motivazioni che precedono, si deve altresì ritenere che il diritto di prelazione costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, sancita all'articolo 49 TFUE, in quanto può dissuadere operatori economici provenienti da altri Stati membri dal partecipare a una procedura di finanza di progetto. Occorre tuttavia esaminare se tale diritto di prelazione possa essere giustificato sul fondamento dell'articolo 49 TFUE.

57 A tale proposito, il giudice del rinvio indica che, valorizzando le iniziative del settore privato, il diritto di prelazione attua il principio di sussidiarietà orizzontale, enunciato all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana, ed è espressione di una modalità di cooperazione che può rendere più efficace la realizzazione degli interessi pubblici in termini di tempo e di risorse. Il diritto di prelazione promuoverebbe così un rinnovamento dell'amministrazione attraverso l'acquisizione di nuove conoscenze proprie del settore privato, e costituirebbe uno stimolo per l'impresa

- 58 Un obiettivo di questo tipo non può rientrare tra i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica che, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, TFUE, sono gli unici idonei a giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento.
- 59 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottoposta dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Sulle spese

- 60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva,

dev'essere interpretato nel senso che:

esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Jürimäe

Lenaerts

Schalin

Gavalec

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2026.

Il cancelliere

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

K. Jürimäe

* Lingua processuale: l'italiano.

LL.PP.9-26 - Manuale SOA 2025: cause di esclusione e digitalizzazione della qualificazione

L'ANCE fornisce un primo approfondimento sulle novità del Manuale sulla qualificazione dell'ANAC, aggiornato al d.lgs. 36/2023, con focus su cause di esclusione e verifica dei requisiti generali tramite FVOE

Con la pubblicazione, il 28 ottobre 2025, del Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato in modo organico le indicazioni operative rivolte alle SOA, con riflessi diretti sulle modalità di accesso delle imprese al sistema di qualificazione.

Il nuovo testo sostituisce l'omologo Manuale del 2014, inserendosi nel quadro del d.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e fornendo indicazioni operative su profili che avevano generato incertezze applicative nella prassi.

Considerata l'ampiezza e la complessità del provvedimento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche fornisce un primo approfondimento tematico dedicato alle cause di esclusione e alla digitalizzazione della qualificazione SOA, cui seguiranno ulteriori approfondimenti monotematici su specifici profili della disciplina.

Tra gli argomenti di maggiore rilievo affrontati, si rinvencono i seguenti:

− il disallineamento temporale tra attestazione SOA e partecipazione alle gare;

− la gestione delle cause di esclusione non automatiche;

− l'ambito soggettivo delle verifiche antimafia;

− il coordinamento tra qualificazione SOA e strumenti digitali di controllo (FVOE, Forum SOA, Casellario informatico).

Manuale SOA 2025

Cause di esclusione e digitalizzazione della qualificazione

Approfondimento

Febbraio 2026

Sommario

Manuale SOA 2025	
Vol. 1: Cause di esclusione e gestione del fascicolo virtuale (FVOE).....	
INTRODUZIONE.....	3
1. Quadro normativo e modalità di verifica dei requisiti generali	3
1.1. Cittadinanza e imprese UE ed extra-UE (§ 2_2_1, pp. 81-82).....	5
1.2. Iscrizione alla CCIAA (§ 2_2_1, pp. 82-83).....	6
Focus: coerenza globale e ridimensionamento del codice ATECO	6
2. Disallineamento temporale tra attestazione e partecipazione alle gare (§ 2_2_1, pp. 80 e ss.)	8
3. Le cause di esclusione non automatiche	9
Focus: delimitazione dei controlli	9
4. Le cause di esclusione automatiche	10
Focus: il certificato del casellario giudiziale	11
5. Cause di esclusione per antimafia: ambito soggettivo	11
5.1 Il meccanismo dichiarativo e i limiti di accesso alle informative antimafia	12
Focus: il controllo antimafia tramite Casellario informatico ANAC	12
5.2 Conseguenze operative per la SOA	13
6. Aziende o società sottoposte a sequestro o confisca	13
7. Reati previsti dal decreto “Terra dei Fuochi”	14
8. Soggetti sottoposti a verifica	14
Focus: l'amministratore di fatto nella giurisprudenza	15
9. Precedenti irrilevanti	16
Focus: estinzione del reato e riabilitazione	17
10. Altre cause di esclusione: sanzioni ex 231/2001, tutela disabili e PNRR 17	
Focus: quando la sanzione interdittiva ex d.lgs. 231/2001 non è ostativa	18

11. Procedure concorsuali.....	19
12. False dichiarazioni e regime sanzionatorio.....	21
<i>Focus: la (mancata) dichiarazione di reati (§ 2_2_1, p. 82-83)</i>	<i>21</i>
12.1 False dichiarazioni nelle gare pubbliche	22
12.2 False dichiarazioni alla SOA: la sanzione fissa	23
<i>Focus: Atto di segnalazione n. 4/2025 - tre criticità costituzionali</i>	<i>23</i>
13. Regolarità contributiva e fiscale (§ 2_2_1, pp. 93-94).....	25
13.1 Regolarità fiscale.....	25
<i>Focus: importo rilevanza violazioni fiscali.....</i>	<i>26</i>
13.2 Regolarità contributiva	26
14. Flussi procedurali e fascicolo digitale di attestazione	27
<i>Focus: Gestione mista dell'attestazione.....</i>	<i>27</i>
15. Digitalizzazione dei controlli	28
15.1 L'operatività del FVOE (§ 2_2_3, pp. 117, 187, 201).....	28
<i>Focus: effetti della digitalizzazione dei controlli</i>	<i>29</i>
15.2 Utilizzo del Forum SOA (§ 3_3_3, p. 195).....	30
15.3 Il Casellario informatico ANAC: annotazioni e verifica dei requisiti generali (3_2_3, pp. 191-193).....	30

INTRODUZIONE

Con la delibera n. 413 del 22 ottobre 2025, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il nuovo Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, adeguandolo al d.lgs. 36/2023 e ai successivi interventi correttivi.

L'aggiornamento incide in modo significativo sul sistema delle verifiche relative ai requisiti generali e sul coordinamento tra l'attività delle SOA e gli strumenti digitali di accertamento, con particolare riferimento al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Il Manuale fornisce indicazioni operative su profili che avevano generato incertezze applicative: i limiti dei poteri istruttori delle SOA in materia di cause di esclusione e il coordinamento con la BDNCP nei flussi informativi digitalizzati.

Su tali profili, si innesta l'Atto di segnalazione a Governo e Parlamento n. 4 dell'11 novembre 2025, con cui l'ANAC ha ulteriormente precisato l'assetto della disciplina, anch'esso esaminato nel presente testo.

Di seguito, una disamina delle principali questioni.

1. Quadro normativo e modalità di verifica dei requisiti generali

Il **Capitolo II del Manuale SOA 2025** illustra le modalità operative per completare la dimostrazione e il controllo dei requisiti di ordine generale (ossia l'assenza di cause esclusione) e speciale ai sensi dell'art. 18, co. 1, dell'allegato II.12 (p. 80 e ss.) prima del rilascio dell'attestato. L'**Allegato 2** del Manuale contiene schede sinottiche riassuntive di questo capitolo (p. 234 e ss.).

Le verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione sono svolte dalla SOA per il rilascio di una prima attestazione, per il rinnovo della stessa nonché per la sua riemissione nel caso il precedente sia stato rilasciato da una SOA decaduta dall'autorizzazione ad esercitare l'attività di attestazione (p. 123). La stessa verifica è ripetuta in caso di verifica triennale (p. 161) e di attestazione di "variazioni minime" o di trasformazioni societarie (v. pp. 123-125).

In tali casi, la SOA svolge una duplice verifica: da un lato sul contenuto della **dichiarazione sostitutiva** resa dall'operatore economico ai sensi del d.p.r. 445/2000, dall'altro lato sugli accertamenti documentali volti a **verificarne la veridicità e sostanza** ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f) dell'Allegato II.12 di quanto dichiarato.

Le dichiarazioni così rilasciate dovranno essere verificate dagli organismi di attestazione nella loro veridicità e sostanza ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera f) dell'Allegato II.12, il quale prevede che le SOA nella loro attività di qualificazione devono **verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato** (relativi ai requisiti generali e speciali), **nonché il permanere del possesso dei requisiti dei requisiti di cui all'articolo 18, co. 1** (ossia di quelli generali). Ne consegue che le SOA, in sede di istruttoria di qualificazione, sono tenute a verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione.

In caso di mancata risposta al riscontro, lo stesso Manuale precisa che per la verifica dei requisiti generali si fa riferimento alle usuali prassi amministrative di **silenzio assenso, con clausola di decadenza** in caso di riscontro negativo del requisito pervenuto dopo il rilascio.

Conseguentemente, qualora le SOA non ricevano **alcuni dei riscontri richiesti nel termine assegnato** (non inferiore a 30 giorni), potranno comunque procedere al rilascio degli attestati, dopo aver svolto **"rigorosi e documentati accertamenti supplementari che escludano evidenti profili di anomalia e forniscano una effettiva garanzia sul possesso dei requisiti"**.

Sotto un profilo applicativo, il Manuale 2025 prende atto dell'introduzione dell'**Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale** (e-procurement) di cui all'art. 22 del Codice, aprendo al crescente utilizzo del FVOE per i controlli della SOA (art. 24, co. 3, recante la disciplina del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), prevedendo la creazione di un **fascicolo virtuale di attestazione**, da gestire nei modi e termini stabiliti dal CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

Resta fermo, per le SOA, l'accesso al **Casellario Informatico** ANAC ove sono annotate, secondo le modalità individuate dalla stessa Autorità, notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici, incluse eventuali cause ostative all'attestazione (p. 187 e ss).

1.1. Cittadinanza e imprese UE ed extra-UE (§ 2_2_1, pp. 81-82)

Il Manuale evidenzia che la normativa non contiene alcun esplicito riferimento al requisito della cittadinanza, ma estende la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 65, co. 1).

L'art. 69 del Codice, ancorché non riferito specificatamente alla qualificazione come il precedente art. 47 del d.lgs. 163/2006, prendendo in esame l'intera disciplina dei lavori, va a comprendere anche l'ambito della qualificazione, consentendola alle imprese stabilite in Paesi contemplati nella disposizione, alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane (Paesi contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione è vincolata).

In questi casi, la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara, ma l'idoneità dovrà essere provata dall'operatore economico straniero con la presentazione di documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi di origine, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani (art. 3, All. II.12).

Resta fuori dal Manuale 2025 la disciplina delle imprese extra-UE non rientranti nell'art. 69, che possono qualificarsi SOA in Italia ma con procedure più complesse, subordinate all'esistenza di trattati internazionali e alla verifica di reciprocità.

1.2. Iscrizione alla CCIAA (§ 2_2_1, pp. 82-83)

L'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.12 prevede l'obbligo dell'impresa da attestare di produrre il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, completo di attestazione antimafia. Tale previsione, secondo il Manuale SOA 2025, deve tuttavia ritenersi **implicitamente abrogata** dall'art. 40 del d.p.r. 445/2000, come modificato dalla legge 183/2011, che stabilisce la sostituzione integrale dei certificati con dichiarazioni sostitutive nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi.

Pertanto, le imprese in sede di qualificazione sono tenute alla presentazione di **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti il possesso di ogni requisito di cui all'art. 18 dell'Allegato II.12, in combinato con le disposizioni dei Capi II e III del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Il requisito in merito alla riconducibilità delle categorie richieste in sede di attestazione all'oggetto sociale deve essere accertato dalla SOA mediante l'acquisizione della **visura camerale dalla banca dati della Camera di commercio**. L'oggetto sociale, a differenza dell'indicazione dell'attività esercitata, compare solo nelle visure camerali relative alle società e non alle imprese individuali - pertanto, **per le imprese individuali** l'accertamento può ritenersi compiuto anche qualora le attività riconducibili alle categorie di opere richieste siano ricomprese tra quelle indicate nel Registro delle imprese tra le attività esercitate identificate con i **codici ATECO**.

Le SOA saranno oggetto di procedimento sanzionatorio qualora venga accertata una **carente o inefficace attività di verifica**, nonché nell'ipotesi in cui rilascino l'attestazione sulla base di dichiarazioni non confermate dal soggetto a cui ne è stato richiesto il riscontro.

Focus: coerenza globale e ridimensionamento del codice ATECO

Nel Codice l'iscrizione camerale è talvolta inserita nei requisiti di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (art. 100, co. 1 lett. "a", applicabile a SA e SOA), altre volte è inserito nei requisiti di carattere generale (art. 5 dell'Allegato II.18 e Manuale SOA 2025). La giurisprudenza ha evidenziato che la funzione sostanziale di tale requisito è quella di **"filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico"** (Cons. Stato, sez. III, n. 5170/2017; sez. V, n. 5257/2019), consentendo l'accesso al mercato alle imprese che sono costituite ed esercitano la propria attività **"nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto**

del contratto da affidare" (Cons. Stato, sentt. nn. 3191/2025 e 8847/2024). Pertanto, in caso di subappalto necessario, il requisito di idoneità professionale per le opere *de quibus* deve essere posseduto dal subappaltatore.

In tal modo, l'amministrazione aggiudicatrice - e ancor prima la SOA, con riferimento alle categorie di qualificazione richieste - accerta e verifica l'affidabilità e la capacità dell'impresa di eseguire le future prestazioni, senza che ciò possa tradursi nella pretesa di **perfetta corrispondenza** tra attività prevalente e contenuti del contratto, che significherebbe restringere l'accesso al mercato degli appalti pubblici alle sole imprese che esercitano in maniera prevalente l'attività oggetto dell'appalto (escludendo chi svolga attività contigua e attinente anche se non in misura prevalente), limitare il ruolo degli altri criteri di selezione previsti dalla legge di gara o sovrapporsi a questi, e rendere del tutto ultronea e sproporzionata la richiesta di dimostrare il possesso di ulteriori requisiti di natura tecnica e professionale.

L'idoneità professionale deve quindi essere comprovata applicando il **criterio di valutazione globale e complessiva**, per la quale l'amministrazione può tenere in debito conto, ad esempio, che il concorrente abbia realizzato plurimi appalti pubblici analoghi, implicanti le medesime classi e categorie di lavori oppure il possesso della stessa qualificazione nella categoria richiesta dal bando (v. anche Cons. Stato, sent. n. 529/2023).

Per tale valutazione, la giurisprudenza **ridimensiona molto la necessità di una idonea copertura da parte di un corrispondente codice ATECO**. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 16641/2025, ha esaminato il caso di contestazione di certificato camerale in cui non era presente alcun codice ATECO attinente al restauro o ai beni culturali, nonostante fosse richiesta nel bando la categoria OS2-A. Il giudice amministrativo ha chiarito che **il codice ATECO ha valenza meramente statistica** e la determinazione sulla qualificazione dell'impresa non può basarsi su di esso, soprattutto allorquando neppure sia specificamente previsto dal disciplinare di gara. Ciò è ancor più vero nel caso concreto in cui l'aggiudicataria è in possesso della certificazione SOA per la categoria prevalente (OG2), motivo per cui la richiesta di uno specifico codice per la qualificazione nella categoria scorporabile significherebbe violare il divieto di individuare ulteriori requisiti di partecipazione (v. anche TAR Lazio sent. n. 16150/2025).

Questo orientamento è coerente con il consolidato insegnamento del Consiglio di Stato secondo cui il codice ATECO "assolve ad una mera

classificazione ai fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata" (Cons. Stato, sez. VII, n. 8101/2023, richiamato in sent. n. 3191/2025).

Da notare che **dal 2025 sono operativi i nuovi codici ATECO** che sostituiscono quelli 2007 (aggiornati nel 2022) per tutti gli adempimenti amministrativi e statistici, richiedendo una riclassificazione automatica con possibilità di rettifica per le imprese tramite la Camera di Commercio. I nuovi codici si trovano sul sito Istat e Infocamere.

2. Disallineamento temporale tra attestazione e partecipazione alle gare (§ 2_2_1, pp. 80 e ss.)

Sulla disciplina specifica delle cause di esclusione nel contesto dell'attestazione, il Manuale 2025 dedica ampio spazio a:

- **termine massimo di rilevanza** dei precedenti;
- **identificazione della tipologia** di fattispecie ostative.

Con riguardo al primo punto, viene ribadito quanto già rappresentato dall'ANAC al Legislatore sull'esigenza di un'eventuale revisione degli artt. 100 e 96 del Codice che presentano un **diverso termine massimo di rilevanza delle cause di esclusione** ai fini del diniego o della decadenza dell'attestazione (v. la prima delle tre segnalazioni dell'[Atto n. 4/2025](#)).

Infatti, mentre l'**art. 100**, comma 5, lett. b) del Codice – certamente applicabile ai fini SOA - stabilisce che l'assenza delle cause ostative deve essere accertata **nel triennio** antecedente la data di presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione, diversamente l'**art. 96**, commi 8 e 9, del Codice – contenente la norma generale dei casi in cui la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione – **individua termini di validità diversi e comunque più lunghi**: in perpetuo, sette anni e cinque anni o comunque pari alla durata della pena principale (non applicabile alla pena accessoria in perpetuo).

Ne consegue, osserva il Manuale, il rischio per gli operatori economici di conseguire un'attestazione **che nel concreto non consenta di partecipare alle gare**, perdurando l'arco temporale di efficacia della causa ostativa prevista dall'art. 96.

In assenza - nel breve periodo - di una soluzione normativa, il Manuale SOA **suggerisce alle SOA un'interpretazione sistematica**, invitandole a tenere prioritariamente conto dei termini temporali (più lunghi) previsti dall'art. 96 del Codice. Tuttavia, qualora le SOA, in aderenza alla **lettera dell'art. 100, comma 5, lett. b)**, optassero per il limite temporale triennale – anche su richiesta degli operatori economici – il Manuale raccomanda di **rappresentare esplicitamente all'impresa che la qualificazione conseguita potrebbe non essere spendibile per la partecipazione alle gare durante il periodo di efficacia della causa di esclusione ex art. 96.**

3. Le cause di esclusione non automatiche

Una novità assoluta del Manuale SOA 2025 è l'**esclusione dal controllo delle SOA delle cause di esclusione non automatiche** previste dagli artt. 95 e 98.

Infatti, come evidenziato dallo stesso Manuale, trattasi di ipotesi per le quali è rimesso **alle stazioni appaltanti il potere di apprezzamento tecnico-discrezionale** di escludere un concorrente in sede di gara (v. art. 57 della direttiva 2014/24/UE). Motivo per cui non sembra del tutto rispondente alla *ratio* della norma estendere tali valutazioni alle SOA, anticipandone il carattere ostativo al rilascio dello stesso attestato (§ 2_2_1, p. 83).

Focus: delimitazione dei controlli

Scomputando l'elenco delle fattispecie ostative degli artt. 95 e 98 del Codice, con il Manuale SOA del 2025, l'attestazione può essere rilasciata dalla SOA anche in presenza di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obblighi ambientali, sociali e lavorativi, o di illecito professionale grave.

Tra questi ultimi, si annoverano significative o persistenti carenze nell'esecuzione dei contratti, reati tributari non definitivamente accertati, reati urbanistici, reati previsti dal d.lgs. 231/2001 per i quali non sia stata ancora emessa sanzione interdittiva esecutiva, bancarotta semplice o fraudolenta.

Tale scelta ha effetti anche sulle **dichiarazioni sostitutive** dell'impresa attestanda che, a rigor di logica, dovrebbero riguardare solo le fattispecie dell'art. 94. Allo stesso modo, la SOA non è tenuta ad evidenziare la presenza nel casellario di eventuali cause di esclusione non automatiche previste dagli artt. 95 e 98, che saranno verificate solo in un secondo momento dalla stazione appaltante o dall'ente concedente in gara.

Prudenza vuole che sia comunque dichiarare sempre ogni precedente, rimettendo alla SOA la sua valutazione. Il soggetto dichiarante, infatti, non è tenuto - sottolinea il Manuale - ad *“esprimere alcuna **valutazione in ordine all’incidenza** sulla moralità professionale dei reati dichiarati”*.

4. Le cause di esclusione automatiche

Sebbene non elencate dal Manuale, l'articolo 94 individua le ipotesi (tassative) in cui l'operatore economico è automaticamente escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento. In particolare, il co. 1 *“elenca i reati che sono causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per i quali sia stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile”* (§ 2_2_1, p. 84 e ss.).

Questi reati sono riconducibili, in sintesi, a:

- **criminalità organizzata e mafiosa**, incluse le associazioni di tipo mafioso e i reati finalizzati ad agevolarne l'attività;
- **corruzione, concussione**, induzione indebita e reati contro la pubblica amministrazione, nonché turbativa delle procedure di gara e frodi contrattuali;
- **falsità** societarie (false comunicazioni sociali);
- **frode** ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- **terrorismo** ed **eversione** dell'ordine costituzionale, anche in ambito internazionale;
- **riciclaggio**, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- **tratta** di esseri umani e sfruttamento del lavoro minorile;
- qualsiasi altro delitto che comporti, come **pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione**.

A tali ipotesi, si aggiungono le fattispecie antimafia di cui al co. 2, le fattispecie escludenti di cui ai co. 5 (sanzioni interdittive, liquidazione e mancata ottemperanza ad obblighi di legge) e 6 (**violazioni accertate in materia di imposte e tasse**), approfondite di seguito.

In ogni caso, l'art. 94 ha espunto dal novero dei provvedimenti giudiziali determinanti l'esclusione automatica il riferimento all'art. 444 c.p.p. (c.d. "patteggiamento"). La modifica risponde alla necessità di coordinare il nuovo Codice con le novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) in materia di effetti extrapenali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Focus: il certificato del casellario giudiziale

Per la verifica delle cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Codice, le SOA acquisiscono, tramite FVOE, il certificato generale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 28, comma 3, D.P.R. 313/2002, come modificato dal D.Lgs 2 ottobre 2018, n. 122. Quest'ultimo ha espressamente chiarito il diritto delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici a ottenere certificati completi quando necessario per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Tale certificato include tutte le iscrizioni presenti nel casellario relative al soggetto, senza le esclusioni previste per i certificati richiesti dall'interessato. Sono quindi visibili anche condanne con “non menzione” ex art. 175 c.p., alcuni proscioglimenti o reati depenalizzati.

5. Cause di esclusione per antimafia: ambito soggettivo

Il Codice antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 incide direttamente sul processo di qualificazione SOA, in virtù del rinvio operato dall'art. 94, comma 2, del Codice (§ 2_2_1, pp. 84 – 85).

In particolare, l'accertamento di una delle cause ostative elencate dall'**art. 67 del Codice antimafia** comporta l'impossibilità di ottenere o mantenere qualificazioni, autorizzazioni, licenze e, più in generale, di contrarre con la pubblica amministrazione, con effetti che si estendono anche all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti: ciò impedisce di ottenere o mantenere la SOA.

Analoghi effetti conseguono al **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui al successivo art. 84, comma 4, che si concretizza in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la capacità delle organizzazioni criminali di condizionare le decisioni dell'impresa e dà luogo all'**informazione antimafia interdittiva**.

Il Codice antimafia contiene un elenco più ampio di soggetti da sottoporre a verifica antimafia rispetto a quanto previsto dall'art. 94, comma 3, del Codice. In particolare, il co. 2-bis dell'art. 85, richiamato nel Manuale SOA, include anche:

- i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, il sindaco;
- i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (organismi di vigilanza).

Il Manuale chiarisce che tale estensione della verifica ai soggetti indicati dal comma 2-bis dell'art. 85 rappresenta un'ulteriore garanzia dell'affidabilità morale dell'impresa che intende ottenere l'attestato di qualificazione.

5.1 Il meccanismo dichiarativo e i limiti di accesso alle informative antimafia

La dichiarazione è soggetta a strumenti di verifica indiretta che variano in funzione del profilo antimafia considerato.

Con riguardo al profilo coperto dalla **comunicazione antimafia** (cause di cui all'art. 67 fondate su provvedimenti giurisdizionali), le SOA possono utilizzare il **certificato del casellario giudiziale** – e, se del caso, dei carichi pendenti – per intercettare misure di prevenzione, condanne per determinati reati o altri provvedimenti ostativi a carico dei soggetti di cui all'art. 85.

Quanto invece al profilo dell'**informazione antimafia interdittiva** (tentativo di infiltrazione), le SOA non possono sostituirsi alla valutazione prefettizia e devono limitarsi a verificare l'eventuale presenza di annotazioni nel **casellario informatico dell'ANAC** relative all'operatore economico.

Focus: il controllo antimafia tramite Casellario informatico ANAC

A partire dall'entrata a regime del d.lgs. 159/2011, le Camere di commercio hanno cessato di rilasciare certificati camerali recanti diciture liberatorie "ai fini antimafia", fino ad allora utilizzate dalle SOA, poiché la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni) è di esclusiva competenza delle Prefetture. In tal modo le SOA hanno perso il loro principale strumento di verifica antimafia.

Per superare tale ostacolo, il Manuale (v. § 3_2_3, pp. 191) mette a disposizione nel "**Livello di accesso riservato di sola consultazione**" del Casellario Informatico, riservato a stazioni appaltanti, enti concedenti e SOA:

- le informazioni inerenti alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, codice antimafia o di un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo codice antimafia, derivanti dalle segnalazioni pervenute (quindi principalmente da stazioni appaltanti ed enti concedenti);
- le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa l'adozione delle **misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio** alle imprese, dando evidenza di un'eventuale e successiva applicazione all'operatore economico della misura del **controllo giudiziario** ex art. 34-bis, codice antimafia.

Quest'ultimo è un istituto che consente all'impresa la prosecuzione dell'attività economica sotto vigilanza del giudice in una prospettiva di recupero dell'operatore economico. In tale evenienza l'interdittiva perde temporaneamente efficacia impeditiva e, fermo restando che l'ammissione al controllo giudiziario non può determinare il differimento o la sospensione dei termini di aggiudicazione, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto di appalto.

5.2 *Conseguenze operative per la SOA*

Una volta effettuati i controlli e acquisite le dichiarazioni, la SOA può **rilasciare l'attestazione di qualificazione** anche in assenza della comunicazione o informazione antimafia liberatoria, decorso il termine ordinario di 30 giorni previsto per il loro rilascio.

Resta fermo che la SOA è tenuta a **dichiarare successivamente la decadenza** dello stesso attestato qualora sopraggiunga un'informazione antimafia interdittiva efficace, fatti salvi gli effetti di una possibile successiva:

1. **sospensione o annullamento** (con efficacia *ex tunc*) del provvedimento prefettizio in sede giurisdizionale o amministrativa;
2. **mera revisione in senso favorevole** all'operatore economico (*ex nunc*), che consente di **riammettere l'impresa alla qualificazione** mediante la stipula di un nuovo contratto di attestazione. In tal caso, si realizza comunque una **soluzione di continuità** nel possesso dei requisiti generali e nel periodo di attività documentabile determinata dal precedente provvedimento interdittivo.

6. Aziende o società sottoposte a sequestro o confisca

L'art. 96, comma 13, del Codice appalti precisa che le **cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95** non si applicano alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, **limitatamente a quelle riferite al periodo precedente all'affidamento** (§ 2_3_1_E, pp. 125-126).

Le cause di esclusione maturate anteriormente all'affidamento sono irrilevanti, mentre mantengono piena rilevanza quelle riferibili al periodo successivo. La finalità è **reinserire l'azienda** nel circuito delle gare pubbliche con sanatoria dei fatti pregressi, ma senza esonero a tempo indeterminato.

Pertanto, qualora il sequestro o la confisca comportino la sostituzione del legale rappresentante o del direttore tecnico con l'**amministratore giudiziario** nominato dal Tribunale, la **variazione dell'attestazione** con l'inserimento dei nuovi nominativi è operabile per consentire la prosecuzione dell'attività.

Tale opzione si basa sul fatto che la nomina dell'amministratore giudiziario recide i legami con l'attività oggetto di sanzione, consentendo all'impresa di continuare sotto la sua guida.

Nei casi di **sequestro preventivo** ex art. 321 c.p.p., non si ravvisano ragioni ostative alla variazione dell'attestazione con i nominativi indicati dal custode giudiziario e autorizzati dal GIP, purché al custode siano assegnati **effettivi compiti di gestione e amministrazione**. La semplice vigilanza non consente la variazione dell'attestato.

7. Reati previsti dal decreto "Terra dei Fuochi"

Il Manuale SOA 2025 richiama le novità introdotte dal decreto "Terra dei Fuochi" (d.l. n. 116/2025), che rafforza l'integrazione tra normativa antimafia e disciplina ambientale. L'intervento normativo mira a un contrasto anticipato delle attività illecite nel settore dei rifiuti e delle bonifiche ambientali, con particolare riferimento ai territori maggiormente esposti a fenomeni di criminalità organizzata (§ 2_2_1, p. 86).

Il decreto introduce **specifiche cause ostative alla qualificazione SOA**, includendo le **condanne irrevocabili per gravi reati ambientali** quali: gestione illecita di rifiuti, traffico illecito di rifiuti anche pericolosi, discariche abusive e inquinamento, mancata bonifica di siti contaminati, abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. L'integrazione normativa incide anche sulla permanenza nell'Albo dei Gestori Ambientali.

Tali fattispecie, previste dagli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p., integrano un **illecito di particolare gravità** e comportano l'esclusione dell'impresa dalla qualificazione per un periodo compreso tra uno e cinque anni.

La verifica dell'assenza di tali condanne avviene mediante l'acquisizione del **certificato integrale del Casellario giudiziale** secondo le modalità ordinarie.

8. Soggetti sottoposti a verifica

L'art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici individua l'**ambito soggettivo delle cause di esclusione**, riallineandosi all'elenco delle persone indicate nelle direttive del

2014. Il nuovo impianto abbandona l'elencazione, più ampia contenuta nel previgente d.lgs. 50/2016 (§ 2_2_1, p. 86).

A seguito di tali modifiche sono venuti meno i riferimenti al socio unico persona fisica e al socio di maggioranza di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (per le società di tipo diverso da quelle espressamente enumerate, nonché per i consorzi). È stato inoltre eliminato il riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, nei cui confronti non fosse stata dimostrata l'effettiva dissociazione.

In coerenza con il nuovo quadro normativo, il Manuale SOA 2025 stabilisce che **l'esclusione è disposta** qualora la sentenza, il decreto penale o la misura interdittiva ricorrano nei confronti dei seguenti soggetti:

- l'operatore economico, ai sensi e nei termini del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- il titolare o il direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- un socio amministratore o il direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- i membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- i componenti degli **organi con poteri di direzione o vigilanza** e i soggetti muniti di poteri di **rappresentanza, direzione o controllo**;
- il direttore tecnico o il socio unico, ove presenti;
- **l'amministratore di fatto**, nelle ipotesi riconducibili alle categorie soggettive sopra elencate.

Il Manuale ribadisce quanto disposto dall'art. 94, comma 4, precisando che, qualora il socio sia una **persona giuridica**, l'esclusione opera se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva riguardano gli amministratori di quest'ultima.

Come accennato, lo stesso Manuale chiarisce che, in un'ottica di massima tutela dell'affidabilità morale dell'impresa che richiede l'attestazione SOA, la verifica dell'assenza delle cause ostative antimafia ex art. 94, co. 2, del Codice deve intendersi esteso anche ai soggetti di cui al co. 2-bis dell'art. 85 del codice antimafia.

Focus: l'amministratore di fatto nella giurisprudenza

Il Manuale SOA 2025 non fornisce indicazioni operative sui parametri in base ai quali l'impresa debba individuare – e la SOA verificare – la figura dell'**amministratore di fatto**. In linea generale, essa coincide con il soggetto che dirige e gestisce la società in modo continuativo e significativo, pur in

assenza di una formale investitura o iscrizione nei registri. La definizione è ricavabile dall'art. 2639 c.c. e dalla giurisprudenza amministrativa e penale (tra cui TAR Lazio, sez. III-quater, 27 giugno 2025, n. 12762).

Il Consiglio di Stato, sez. V, 4 giugno 2025, n. 4863, ha chiarito che la figura dell'amministratore di fatto deve essere individuata attraverso i **"elementi sintomatici di gestione"** della società. In particolare, assumono rilievo:

L'accertamento della qualifica di amministratore di fatto richiede un quadro di **indizi gravi, precisi e concordanti**, non potendo fondarsi su condotte sporadiche o meramente occasionali. Spetta, caso per caso, all'amministrazione (ovvero al giudice in sede contenziosa) verificare se la condotta concretamente tenuta dal soggetto integri un effettivo ruolo gestorio continuativo e significativo.

In assenza di criteri puntuali nel Manuale, l'individuazione dell'amministratore di fatto resta rimessa alla capacità valutativa della SOA, chiamata ad applicare le coordinate ricavabili dall'art. 2639 c.c. e dalla giurisprudenza richiamata, evitando sia letture eccessivamente estensive sia approcci meramente formali.

9. Precedenti irrilevanti

L'art. 94, comma 7, sancisce che l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica in specifiche circostanze: quando il reato è stato depenalizzato, quando

- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice penale,
- il **reato** è stato dichiarato **estinto** dopo la condanna oppure in caso di **revoca della condanna** medesima (§ 2_2_1, pp. 86).

In tali casi, precisa il Manuale SOA 2025, i reati elencati dall'art. 94 e ss. del Codice **possono non essere inseriti** nelle **dichiarazioni sostitutive**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dai soggetti indicati nei commi 3 e 4.

L'orientamento giurisprudenziale ritiene che la **riabilitazione** (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) debba essere giudizialmente dichiarata. Il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che sussistano tutti i presupposti per la relativa declaratoria.

Il soggetto dichiarante non è tenuto ad esprimere alcuna valutazione in ordine all'incidenza sulla moralità professionale dei reati dichiarati. La SOA, in sede istruttoria, provvede all'acquisizione del **certificato integrale del Casellario giudiziale** per tutti i soggetti controllati, nonché ad effettuare una visura del Casellario informatico dell'Autorità.

Focus: estinzione del reato e riabilitazione

L'**estinzione del reato** per decreto penale avviene se, entro 5 anni per i delitti o 2 anni per le contravvenzioni, l'imputato non commette altri reati della stessa indole. Per ottenere il riconoscimento dell'estinzione, è necessario presentare un'istanza al giudice che ha emesso la condanna. Se accolta, il reato non sarà più visibile sul certificato del Casellario giudiziale.

La **riabilitazione** è invece un provvedimento giudiziale che cancella gli effetti penali di una condanna in modo più ampio e definitivo. Non si può richiedere prima che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata interamente eseguita. La riabilitazione richiede un'istanza formale al Tribunale di Sorveglianza, che valuta la condotta del condannato nel periodo successivo alla condanna e la sua effettiva resipiscenza.

In entrambi i casi, il **casellario integrale** a cui accedono le SOA riporterà l'annotazione dell'intervenuta estinzione o riabilitazione del reato.

10. Altre cause di esclusione: sanzioni ex 231/2001, tutela disabili e PNRR

L'**art. 94, comma 5, lettera a)**, prevede come causa di esclusione automatica le **sanzioni interdittive** di cui al d.lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati. Il d.p.r. 313/2002 ha previsto l'istituzione del servizio certificativo dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (§ 2_2_1, pp. 87-89).

La norma prevede inoltre come elemento interdittivo l'applicazione di ogni altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008 in ipotesi di assunzione irregolare di mano d'opera, nonché di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il relativo provvedimento di sospensione dell'Ispettorato nazionale del lavoro è comunicato all'Autorità e al Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, ossia rispettivamente l'annotazione e l'adozione di un provvedimento interdittivo.

Per la dimostrazione dei requisiti l'impresa presenta la **dichiarazione sostitutiva** ai sensi del d.p.r. 445/2000. La SOA è tenuta ad acquisire il **certificato integrale dell'anagrafe sanzioni** amministrative dipendenti da reato presso il sistema informativo del casellario del Ministero della giustizia e a verificare le annotazioni presenti nel **Casellario informatico** dell'Autorità. L'elemento ostativo cessa con il decorso del termine di interdizione.

Focus: quando la sanzione interdittiva ex d.lgs. 231/2001 non è ostativa

Con il Parere di Precontenzioso n. 9 del 14 gennaio 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito che la presenza di una sentenza di condanna non definitiva recante una sanzione interdittiva ai sensi del d.lgs. 231/2001 non comporta l'esclusione automatica dell'operatore economico ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. a), del d.lgs. 36/2023.

La disposizione fa riferimento all'operatore economico "destinatario della sanzione interdittiva". L'effetto automaticamente escludente, tuttavia, presuppone — secondo un'interpretazione sistematica dell'ordinamento — che la sanzione sia **effettivamente esecutiva**. Solo in tal caso l'operatore può dirsi destinatario di una misura idonea a produrre l'automatismo espulsivo.

In presenza di una sentenza non definitiva priva di esecutività, l'operatore non può considerarsi destinatario di una sanzione idonea a determinare l'automatismo espulsivo. In tale ipotesi, la vicenda potrebbe tuttavia rilevare quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 5), in combinato disposto con il comma 6, lett. h), con conseguente valutazione rimessa alla stazione appaltante.

Ne consegue che assume rilievo esclusivamente la sanzione interdittiva esecutiva, unica idonea a determinare l'esclusione automatica. La condanna non definitiva non esecutiva non costituisce causa ostativa automatica, né ai fini della partecipazione alla gara né, sul piano sistematico, ai fini del rilascio o del mantenimento dell'attestazione SOA, rispetto alla quale non è attribuito alcun potere valutativo in ordine al grave illecito professionale.

La **lettera b)** dell'art. 94 prevede quale causa di esclusione l'omissione della presentazione della certificazione sull'osservanza della normativa a tutela dei disabili o della relativa dichiarazione sostitutiva. Per la dimostrazione dei requisiti, l'operatore economico presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000. La SOA è

tenuta ad acquisire il riscontro di veridicità presso la **Direzione provinciale del lavoro** competente per territorio.

Le imprese con meno di 15 dipendenti devono dichiarare di non essere soggette agli obblighi, la SOA verifica accertando il numero dei dipendenti attraverso la consultazione dei documenti esibiti dalla stessa impresa ai fini della qualificazione.

La **lettera c)** prevede una specifica causa di esclusione obbligatoria riguardante la categoria di appalti PNRR (art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 77/2021). Trattandosi di una causa di esclusione dal perimetro ben delimitato, il Manuale SOA evidenzia che non ha incidenza ai fini dell'accesso alla qualificazione.

11. Procedure concorsuali

L'art. 94, comma 5, lettera d), prevede come causa di esclusione automatica il caso in cui l'operatore economico sia stato sottoposto a **liquidazione giudiziale** o si trovi in stato di **liquidazione coatta** o di **concordato preventivo** o laddove sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del codice (§ 2_2_1, pp. 89-91).

L'art. 186-bis, comma 5, stabilisce che l'ammissione al **concordato preventivo con continuità aziendale** non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'art. 95, comma 3, del codice della crisi prevede che successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere **autorizzata dal tribunale**, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. Il comma 4 precisa che l'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Alla luce del combinato delle disposizioni richiamate dall'art. 94, comma 5, lettera d) si può affermare che:

- al di fuori dei confini indicati dai citati articoli 95 e 186-bis, comma 5, le imprese sottoposte a **concordato preventivo "ordinario"** rientrano

nell'operatività della causa ostativa con conseguente **incapacità di conseguire l'attestazione**;

- le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo "ordinario", sono soggette ai procedimenti finalizzati alla pronuncia di un **provvedimento di decadenza** dell'attestazione per sopravvenuta perdita del requisito (art. 11 co. 7 Allegato II.12);
- la causa ostativa in caso di concordato preventivo "ordinario" **decorre dalla domanda di ammissione** al concordato e **cessa con la sentenza di omologazione** del concordato preventivo;
- la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del **concordato "con continuità aziendale"**, impedendo la risoluzione dei contratti in corso e consentendo, previa autorizzazione del tribunale, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, **non comporta la decadenza dell'attestazione** di qualificazione.

Il Manuale precisa che le medesime considerazioni valgono per il **concordato "in bianco"** con effetti prenotativi di continuità aziendale. Le prescrizioni di cui all'art. 186-bis, comma 5, legge fallimentare sono espressamente riferite alla **sola fase di gara**.

In sede di attestazione, le imprese possono dimostrare il possesso del **requisito anche con il solo decreto di ammissione** alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Resta fermo l'**obbligo della SOA di monitorare** lo svolgimento della procedura concorsuale in atto.

Per la dimostrazione del possesso del requisito l'impresa è tenuta a presentare la **dichiarazione sostitutiva** nelle forme del d.p.r. 445/2000, di inesistenza dello stato di liquidazione giudiziale, coatta e di concordato preventivo e di inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di tali situazioni. La SOA sarà tenuta alla verifica dell'effettiva sussistenza del requisito riscontrando la veridicità della dichiarazione sostitutiva con l'acquisizione della certificazione del Tribunale competente che attesti l'assenza delle suddette cause ostative.

Alla luce dell'implementazione del sistema informativo on-line gestito da Infocamere per le Camere di Commercio, il prescritto requisito si intende accertato attraverso la consultazione della **banca dati del Registro delle Imprese**, che riporta le notizie relative allo scioglimento, alle procedure concorsuali, alla cancellazione che interessano le imprese iscritte. Per i Tribunali che non assolvono alla pubblicazione delle notizie relative alle procedure concorsuali tramite il servizio Telemaco, le SOA dovranno rivolgersi alle cancellerie dei Tribunali fallimentari di riferimento.

Gli organismi di attestazione hanno rappresentato che le Cancellerie e le Sezioni Fallimentari di alcuni Tribunali non forniscono più alcun riscontro alle richieste delle SOA di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dai rappresentanti legali delle imprese. Nella maggior parte dei casi i Tribunali invitano le SOA alla consultazione delle banche dati delle Camere di Commercio, suggerendo la diretta consultazione del **portale telematico "VerifichePA"**, sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane in attuazione del principio della "decertificazione".

12. False dichiarazioni e regime sanzionatorio

Per la dimostrazione dei requisiti l'impresa presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, attestando di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste. Il Manuale SOA esclude che il dichiarante possa esprimere alcuna valutazione in ordine all'incidenza sulla moralità professionale dei reati dichiarati (§ 2_2_1, pp. 91 – 92).

Spetta alle SOA verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, nonché il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'Allegato II.12.

Diverso è il caso in cui la SOA riscontri nel casellario informatico la presentazione di **falsa documentazione** nelle procedure di gara e nelle attestazioni SOA. Tale annotazione viene inserita "a valle" di un complesso meccanismo sanzionatorio che coinvolge stazioni appaltanti, organismi di attestazione e ANAC ed è prevista come autonoma causa di esclusione dall'**art. 94, co. 5, lett. e) ed f)**: la prima lettera ha come destinatario della falsa dichiarazione o documentazione la stazione appaltante, la seconda la SOA.

Il Manuale SOA 2025 e l'Atto di segnalazione n. 4/2025 evidenziano però criticità normative che rischiano di produrre trattamenti differenziati per condotte identiche, sollevando dubbi di legittimità costituzionale.

Focus: la (mancata) dichiarazione di reati (§ 2_2_1, p. 82-83)

La scelta del Manuale di escludere l'art. 98 dal perimetro della qualificazione SOA determina un regime differente rispetto a quello applicabile nelle gare pubbliche. Mentre nelle procedure di gara il Consiglio di Stato (Sez. V, 27 agosto 2025, n. 7117) ha chiarito che la presentazione di informazioni non veritiere integra il grave illecito professionale di cui all'art. 95, comma 1, lett. e), quando suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante, in sede di attestazione SOA tale disposizione non trova applicazione.

È ormai pacifica in giurisprudenza la distinzione tra **omessa dichiarazione** e **falsa dichiarazione**: solo quest'ultima - unitamente alla falsa documentazione - assume rilievo escludente e sanzionatorio, comportando l'iscrizione nel casellario informatico ANAC in presenza di dolo o colpa grave (Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2022, n. 491).

L'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 non prevede più l'esclusione automatica per la mera presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, a differenza del previgente art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50/2016. La sanzione consegue all'annotazione nel **casellario informatico**, disposta all'esito di un procedimento svolto dinanzi all'ANAC volto ad accertare la falsità della dichiarazione.

L'esclusione dell'art. 98 dal perimetro della qualificazione SOA determina un regime fondato sulla **verifica formale dei requisiti tassativi**, sottratto a valutazioni discrezionali sull'incidenza sulla moralità professionale.

È tuttavia prudente che le imprese dichiarino tutti i precedenti penali rientranti nell'art. 94, senza operare autonome valutazioni sulla loro rilevanza temporale, lasciando alle SOA la verifica secondo i termini previsti dal Codice.

Non configurerà falsità l'omissione di precedenti per i quali:

- sia decorso il triennio di cui all'art. 100, co. 5, lett. b), salvo i casi in cui la pena accessoria dell'incapacità di contrattare si protragga oltre tale termine ai sensi dell'art. 96, commi 8 e 9;
- sia intervenuta estinzione o riabilitazione ex art. 94, co. 7;
- si tratti di reati non compresi nell'elenco tassativo dell'art. 94.

In presenza di precedenti penali rientranti nell'art. 94 ancora rilevanti ma non correttamente dichiarati, la SOA procederà alla **segnalazione all'ANAC** per l'avvio del procedimento sanzionatorio e l'eventuale iscrizione nel casellario informatico, secondo la procedura del Manuale SOA (§ 7_2_4).

12.1 False dichiarazioni nelle gare pubbliche

Quando un operatore economico presenta **false dichiarazioni o documentazione** nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante è tenuta a segnalare il fatto ad ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice. Le false dichiarazioni possono riferirsi ai requisiti soggettivi del concorrente, agli elementi oggettivi dell'offerta o alle condizioni imposte dalla stazione appaltante.

L'Autorità, valutando se la condotta sia stata posta in essere con **dolo o colpa grave** e tenendo conto della rilevanza e gravità dei fatti, dispone l'iscrizione nel **Casellario informatico** per un periodo **fino a due anni**.

Il sistema si caratterizza per un'ampia discrezionalità valutativa: ANAC può modulare la durata della sanzione interdittiva in base all'elemento soggettivo e alla gravità oggettiva della condotta. Durante il periodo di interdizione, l'operatore economico non può conseguire l'attestazione SOA, poiché le SOA sono tenute a consultare il Casellario informatico per verificare la sussistenza di eventuali provvedimenti interdittivi. L'elemento ostativo cessa solo con il decorso del termine di interdizione.

12.2 False dichiarazioni alla SOA: la sanzione fissa

Diverso e più rigido è il trattamento delle false dichiarazioni presentate direttamente alla SOA per ottenere l'attestazione di qualificazione. L'art. 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II.12 prevede che le SOA non rilascino l'attestazione ai soggetti che hanno presentato **documentazione falsa** in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale, disponendo la segnalazione ad ANAC che ordina l'iscrizione nel Casellario informatico per un **periodo fisso di un anno**, decorso il quale l'iscrizione perde efficacia.

La norma, nella sua formulazione letterale, non prevede margini di graduazione: il termine di un anno appare inderogabile, impedendo ad ANAC di modulare la sanzione in base alla gravità dell'illecito. Se la falsità viene accertata dopo il rilascio dell'attestazione, la SOA è tenuta a pronunciare la **decadenza** (in caso di inerzia, l'Autorità può attivare il **potere sostitutivo**) e informare ANAC che, all'esito del procedimento sanzionatorio, dispone l'iscrizione della misura interdittiva.

Il Manuale SOA 2025 evidenzia tuttavia un elemento interpretativo rilevante: alla luce dei **principi comunitari** di graduazione delle sanzioni amministrative e di proporzionalità, che impongono la valutazione della gravità dell'illecito e del livello di offensività, ANAC ritiene di interpretare la misura ostativa in maniera graduata, come previsto dall'art. 19, comma 2, del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio. Appare positivo che il Manuale abbia privilegiato il rispetto dei principi comunitari, interpretando in senso graduato una norma che letteralmente non lo consentirebbe. Permane tuttavia il vincolo normativo della sanzione fissa, che limita concretamente tale possibilità.

Focus: Atto di segnalazione n. 4/2025 - tre criticità costituzionali

Con l'Atto di segnalazione n. 4, approvato con delibera n. 452 dell'11 novembre 2025, ANAC ha chiesto al Governo e al Parlamento una revisione

mirata del Codice per superare tre criticità strutturali del sistema sanzionatorio.

Prima criticità: il conflitto tra artt. 96 e 100

Il primo profilo concerne il **disallineamento temporale** sulla durata degli effetti delle cause di esclusione. L'art. 100, comma 5, lettera b), richiede che l'operatore economico non sia incorso nelle cause di esclusione "nel triennio precedente" la domanda di attestazione SOA, mentre l'art. 96 prevede periodi differenziati (cinque anni, sette anni o in perpetuo) a seconda della fattispecie.

Questo doppio binario genera incertezza applicativa: una causa ostativa potrebbe essere irrilevante ai fini dell'art. 100 (se risalente a oltre tre anni) ma ancora operativa ai sensi dell'art. 96. ANAC propone di modificare l'art. 100 aggiungendo "o nel diverso periodo temporale indicato dalle disposizioni dell'art. 96", per garantire coerenza sistematica.

Seconda criticità: la sanzione fissa non graduabile

Il secondo profilo riguarda la **rigidità della sanzione** prevista dall'art. 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II.12, che ANAC ritiene potenzialmente lesiva dell'**art. 3 della Costituzione** per violazione del principio di proporzionalità.

L'irragionevolezza emerge dal confronto con l'art. 96, comma 15: a fronte della medesima condotta (presentazione di falsa documentazione), il legislatore prevede in un caso una sanzione fissa di un anno non graduabile, nell'altro una sanzione fino a due anni ma modulabile in base a dolo, colpa e gravità. La disparità è accentuata dalla considerazione che la falsa dichiarazione alla SOA potrebbe essere più lesiva di quella resa in gara, avendo l'attitudine di alterare l'esito di molteplici procedure per tutta la durata dell'attestazione.

Il precedente Codice del 2016 consentiva la graduazione anche per le false dichiarazioni alla SOA (art. 84, comma 4-bis), e il Regolamento sanzionatorio ANAC (delibera n. 271/2023) aveva recepito tale impostazione prevedendo una sanzione massima di due anni modulabile. ANAC propone quindi di sostituire "per un periodo di un anno" con "per un periodo fino a due anni" e di aggiungere che "Ai fini della determinazione della sanzione interdittiva, ANAC valuta il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione".

Terza criticità: il quantum delle sanzioni pecuniarie

Il terzo profilo attiene al quantum delle sanzioni pecuniarie. L'art. 222, comma 3, lettera a), fissa il range sanzionatorio per la vigilanza sul sistema di qualificazione tra 500 e 5.000 euro, mentre gli articoli 13, 14 e 24 dell'Allegato II.12 prevedono intervalli più elevati cui però rinviano testualmente all'art. 222.

Il risultato è un'aporia normativa: sebbene l'Allegato consentirebbe formalmente sanzioni superiori a 5.000 euro, il richiamo all'art. 222 vincola il potere sanzionatorio dell'Autorità al limite inferiore, impedendo una modulazione proporzionata alla gravità dei fatti. ANAC chiede quindi un intervento di riallineamento che consenta una reale graduazione delle sanzioni economiche in base alla rilevanza e alla gravità delle infrazioni.

13. Regolarità contributiva e fiscale (§ 2_2_1, pp. 93-94)

13.1 Regolarità fiscale

L'art. 94, comma 6, dispone l'esclusione dell'operatore economico che ha commesso **violazioni gravi, definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'**Allegato II.10**.

Il comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o **impegnandosi in modo vincolante a pagare** le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati **anteriamente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta**.

La causa ostativa non opera laddove l'operatore economico, prima di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva in sede di qualificazione, abbia ottemperato ai propri obblighi mediante **rateizzazione o definizione agevolata** (compresa la c.d. rottamazione quater ex L. 197/2022), purché il provvedimento di accoglimento sia intervenuto prima della sottoscrizione della dichiarazione.

L'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.10 prevede che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un **omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis**, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono **violazioni definitivamente accertate** quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione.

Focus: importo rilevanza violazioni fiscali

L'importo richiamato dall'art. 48-bis del DPR 602/1973 è attualmente fissato a **5.000 euro**. Di conseguenza, una violazione fiscale si considera "grave" ai fini dell'esclusione quando l'omesso pagamento di imposte e tasse, comprensivo di sanzioni e interessi, supera tale soglia.

Per le violazioni **non definitive** (Art. 95), la soglia è molto più alta (10% del valore dell'appalto e minimo 35.000 euro).

13.2 Regolarità contributiva

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle **ostative al rilascio del DURC**.

Il **DURC negativo** ha insito un apprezzamento di definitività dell'accertamento e la pendenza di vicende amministrative o giudiziarie idonee ad escluderla vale di per sé quale ragione impeditiva al rilascio di DURC sfavorevole. Anche per le irregolarità contributive vale il principio secondo cui la **rateizzazione accolta opera novazione** dell'obbligazione originaria. In merito alla validità temporale del DURC, stabilita in **120 giorni**, l'INAIL ha chiarito che la validità decorre dalla data di emissione.

Ai fini della verifica del requisito della regolarità contributiva per le imprese assoggettate a **concordato preventivo ex art. 186-bis**, il Ministero, con interpello n. 41/2012, ha chiarito che tali imprese potranno ottenere il DURC regolare in presenza delle seguenti condizioni:

- la "sospensione" dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell'apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all'articolo 186-bis, comma 2, lettera c), legge fallimentare;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.

Il Ministero ha ulteriormente specificato che la regolarità contributiva può essere dichiarata solo per un periodo di **un anno dalla data di omologazione**, trascorso il quale la moratoria indicata nel piano di risanamento cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l'irregolarità dell'impresa.

La SOA è tenuta a richiedere direttamente allo sportello unico previdenziale il DURC; nel caso in cui l'istruttoria di attestazione si protragga oltre i 120 giorni, la SOA dovrà

acquisire una nuova certificazione che attesti la regolarità contributiva al momento del rilascio dell'attestato.

14. Flussi procedurali e fascicolo digitale di attestazione

Il Manuale SOA 2025 disciplina i flussi procedurali delle procedure di attestazione, confermando che le SOA, sebbene organismi privati, svolgono una funzione certificatoria di natura pubblicistica finalizzata al rilascio di attestazioni con valore di atto pubblico e particolare efficacia probatoria. Per tale motivo, la normativa impone loro di verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, certificazioni e documentazioni presentate dai soggetti, nonché il permanere del possesso dei requisiti.

Le SOA presentano ad ANAC un documento descrittivo delle procedure conforme alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che include le modalità contrattuali con esclusione di intermediari, le procedure di accertamento della veridicità con garanzia di tracciabilità delle richieste di verifica, le modalità di riutilizzo della documentazione relativa a precedenti attestazioni della medesima impresa previa dichiarazione esplicita, e i criteri di delibera di rilascio con verifica dell'assenza di circostanze sopravvenute.

La principale innovazione riguarda l'introduzione del **fascicolo digitale di attestazione**, conforme al Codice dell'Amministrazione Digitale e alle regole tecniche in materia di conservazione dei documenti informatici, che sostituisce i faldoni cartacei. Per al loro gestione e conservazione, le SOA sono tenute a garantire adeguati livelli di sicurezza e a dotarsi di un'organizzazione interna idonea alla gestione dei flussi informativi.

Pertanto, le nuove "pratiche di attestazione" dovranno essere digitalizzate e contenere certificati e dichiarazioni in formato nativo digitale. Il fascicolo è destinato a interoperare con la sezione relativa alla qualificazione del FVOE, consentendo alle SOA l'accesso alla BDNCP per la verifica, anche in tempo reale, di parte dei requisiti dichiarati.

Resta fermo l'obbligo di conservazione della documentazione di attestazione per dieci anni.

Focus: Gestione mista dell'attestazione

La disciplina della digitalizzazione della qualificazione SOA presenta tuttavia profili di frammentarietà.

Sebbene il fascicolo digitale sia archiviato con codice identificativo univoco, idoneo a consentire il reperimento e la consultazione dei documenti secondo criteri logici e strutturati, permane un modello ibrido.

Parte della documentazione prodotta dall'impresa e le dichiarazioni sostitutive continuano infatti a essere acquisite in formato cartaceo. Ne deriva l'assenza di un fascicolo integralmente digitale, anche in considerazione del fatto che l'Allegato II.12 non prevede una completa archiviazione digitale dei dati.

In ipotesi particolari, come nelle cessioni di ramo d'azienda, è inoltre richiesta una verifica che deve risultare agli atti del fascicolo anche mediante stampa dell'avvenuta consultazione degli archivi informatici, confermando la persistenza di modalità documentali non pienamente digitali.

Non risulta, infine, completamente definito il coordinamento tra il fascicolo digitale di attestazione e le attività di verifica tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), previsto dall'art. 24 del Codice, il quale dovrebbe progressivamente sostituire le verifiche ordinarie disciplinate dalla normativa vigente e dal Manuale.

15. Digitalizzazione dei controlli

Il Manuale SOA 2025 delinea un sistema integrato di controllo digitale dei requisiti di qualificazione che si articola attraverso tre strumenti complementari: il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), il Forum SOA e il Casellario informatico ANAC. Questi strumenti, interconnessi nell'ambito dell'ecosistema nazionale di e-procurement, sono destinati a sostituire progressivamente le tradizionali modalità di verifica documentale, imponendo alle SOA nuovi obblighi di consultazione e accertamento nell'ambito delle attività di attestazione e controllo dei requisiti generali e speciali degli operatori economici.

15.1 *L'operatività del FVOE (§ 2_2_3, pp. 117, 187, 201)*

Il Fascicolo Virtuale Operatori Economici (FVOE), disciplinato dall'art. 24 del Codice dei Contratti, rende progressivamente disponibile un insieme di informazioni e documenti in continuo aggiornamento grazie alle nuove connessioni in interoperabilità con gli Enti certificanti che vengono via via realizzate.

Le SOA potranno utilizzare sempre più estensivamente il FVOE per le attività di verifica e accertamento dei requisiti necessari al rilascio dell'attestazione, accedendo

alle informazioni e ai documenti attraverso due modalità: interfaccia web presente sul portale dei servizi ANAC e servizi di interoperabilità che consentono alle SOA di integrare i propri sistemi gestionali per un accesso diretto al fascicolo dell'impresa.

Ad alimentare il FVOE concorrono sia i soggetti pubblici che gli operatori economici. Su richiesta della SOA, gli operatori economici possono provvedere all'inserimento della documentazione a corredo dei CEL privati, delle attrezzature tecniche e di altri documenti necessari al procedimento di attestazione.

Il Manuale evidenzia che le tradizionali modalità di riscontro sono destinate a essere progressivamente superate con l'evoluzione del FVOE: una volta che un requisito risulti già validato tramite il Fascicolo, non occorrerà più ripetere la verifica in forma tradizionale. Questo principio, volto a eliminare duplicazioni nei controlli, viene ribadito a pagina 192 del Manuale SOA 2025, dove si chiarisce che *"il Fascicolo assumerà, come previsto, un **ruolo predominante per la verifica degli operatori economici e diventerà, pertanto, l'unico ambiente dove i soggetti affidatari di commesse pubbliche rileveranno anche le notizie che attualmente sono messe a disposizione del casellario**".*

Focus: effetti della digitalizzazione dei controlli

La transizione verso il FVOE rappresenta un cambio di paradigma nel sistema di qualificazione, destinato a rendere obsolete molte delle procedure di verifica documentale tradizionali. Il Fascicolo raccoglie e aggiorna automaticamente - tramite collegamenti in tempo reale con enti certificanti come INAIL, Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio - i certificati di esecuzione lavori (CEL) anche di committenti privati, le dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000, i documenti su attrezzature tecniche e altra documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali dell'impresa.

La flessibilità della formula utilizzata nel Manuale consente alle SOA di richiedere direttamente agli enti certificanti documenti specifici non reperibili automaticamente e all'operatore economico di caricare manualmente documenti aggiuntivi nel FVOE, mantenendo la coerenza e la tracciabilità dell'istruttoria. Si tratta di una condivisibile rivoluzione digitale della qualificazione che dovrebbe consentire alle imprese di accedere, tramite FVOE, ai propri CEL e al proprio Casellario informatico.

15.2 Utilizzo del Forum SOA (§ 3_3_3, p. 195)

All'interno del Casellario, l'ANAC prevede anche un ambiente di scambio informativo riservato denominato "Forum SOA", che serve come canale ufficiale di comunicazione tra SOA e tra SOA e Autorità. Nel Forum sono inserite le notizie relative ai procedimenti di controllo sull'attività delle SOA. Al fine di garantire completezza e funzionalità, con riferimento ai procedimenti delle SOA ai sensi dell'articolo 11, comma 7 dell'Allegato II.12, sono indicati:

- **estremi della comunicazione** di avvio del procedimento;
- **dati identificativi dell'impresa** (in particolare codice fiscale) la cui attestazione è sottoposta a controllo;
- **dati identificativi dell'attestazione/contratto** di attestazione oggetto di controllo;
- **oggetto del procedimento** completo di breve descrizione del/i requisito/i sottoposto/i a controllo;
- **esito del procedimento.**

Gli Organismi di attestazione, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio e al mantenimento dell'attestazione di qualificazione, sono tenuti a controllare sia le **notizie risultanti dal Casellario** sia quelle **presenti nel Forum**.

15.3 Il Casellario informatico ANAC: annotazioni e verifica dei requisiti generali (3_2_3, pp. 191-193)

Il Casellario informatico ANAC rende accessibili alle SOA - unitamente a stazioni appaltanti ed enti concedenti - informazioni rilevanti ai fini dell'attestazione di qualificazione. Il Manuale chiarisce che gli Organismi di attestazione, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio e al mantenimento dell'attestazione di qualificazione, **sono tenuti a controllare sia le notizie risultanti dal Casellario sia quelle presenti nel Forum SOA.**

Il "**Livello di accesso riservato di sola consultazione**" del Casellario rende disponibili alle SOA informazioni relative agli operatori economici a prescindere dal possesso di attestato di qualificazione. Questo livello raccoglie annotazioni che possono integrare **cause di esclusione automatica** ai sensi degli artt. 94 e 98 del Codice, la cui verifica è obbligatoria in sede di qualificazione secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, dell'Allegato II.12.

Le annotazioni riguardano in particolare i **provvedimenti interdittivi** a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche ex art. 14 del d.lgs. 81/2008, nonché le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle

gare, la stipula di contratti o subcontratti, tutti elementi ostativi al rilascio o al mantenimento della qualificazione.

Di particolare rilievo sono le **informazioni antimafia** inerenti la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del Codice antimafia, o di tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo Codice, che costituiscono cause di esclusione automatica dalla qualificazione. Parimenti rilevanti sono le comunicazioni del Prefetto relative all'adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese ex art. 32 del d.l. 90/2014, con evidenza di eventuale successiva applicazione della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis del Codice antimafia.

Il Casellario registra inoltre i **provvedimenti di interdizione al conseguimento di nuova attestazione di qualificazione** di cui all'art. 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II.12, nonché i **provvedimenti sanzionatori adottati dall'ANAC** ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. e) ed f), per aver esibito falsa documentazione o dichiarazione in sede di affidamento o ai fini del conseguimento dell'attestato di qualificazione. Il Manuale precisa che tali provvedimenti, pur non afferendo necessariamente all'esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000 euro, assumono comunque rilievo anche per imprese non obbligate alla qualificazione che però la richiedano volontariamente.

Ulteriori annotazioni rilevanti ai fini della qualificazione riguardano le **comunicazioni degli operatori economici** in possesso di attestato relative a variazioni dei requisiti generali (art. 16, comma 12, dell'Allegato), cessioni di azienda o ramo d'azienda, variazioni della direzione tecnica (art. 26, comma 6, dell'Allegato), nonché le comunicazioni delle SOA in merito alla **decadenza delle attestazioni** disposte ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato.

Le informazioni contenute nel Casellario sono rese accessibili agli operatori economici destinatari dei provvedimenti di annotazione per la visione della propria posizione, garantendo così trasparenza e possibilità di contraddittorio. Per le SOA, la consultazione del Casellario costituisce adempimento imprescindibile nell'ambito della verifica dei requisiti generali prevista dall'art. 11, comma 1, lett. f), dell'Allegato II.12, che impone di verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1.

La **carente o inefficace consultazione del Casellario** da parte delle SOA, con conseguente rilascio di attestazioni a soggetti per i quali risultino annotazioni ostative, può integrare gli estremi per l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dell'Organismo di attestazione, come precisato a pagina 83 del Manuale.

LL.PP.10-26 - Pubblicate le Linee Guida per la GID, un contributo utile per superare le criticità applicative

Si accoglie con favore la pubblicazione delle Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, elaborate dalla Commissione di monitoraggio BIM presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si tratta di un documento atteso e particolarmente rilevante in una fase cruciale di attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici

Si accoglie con favore la pubblicazione delle Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, elaborate dalla Commissione di monitoraggio BIM presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Si tratta di un documento atteso e particolarmente rilevante in una fase cruciale di attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, in questa fase è fondamentale che l'innovazione digitale proceda in modo coerente assicurando chiarezza nei rapporti contrattuali, in particolare le linee guida risolvono alcune criticità legate al regime transitorio, evitando aggravii non proporzionati per le imprese.

Un quadro sistematico e coerente con il principio del risultato che fa chiarezza su obblighi e regime del transitorio

Le linee guida rappresentano uno strumento strategico di accompagnamento operativo, volto a rendere effettiva l'applicazione dell'art.43 e l'allegato 1.9 del nuovo codice dei contratti pubblici, guidando Pubbliche Amministrazioni nell'attuazione della Gestione Informativa Digitale (GID) delle costruzioni assumendo un ruolo di ponte tra Normativa e Prassi amministrativa.

E' interessante notare tuttavia come il documento, non si limita solo ad un mero dettato normativo, ma riesce a veicolare con esito positivo il messaggio che la GID si configura come un vero e proprio processo promotore di un cambiamento di paradigma organizzativo, giuridico e culturale del settore delle costruzioni. Per riprendere le parole presenti all'interno del testo " Lo sforzo legislativo compiuto con il Codice dei Contratti Pubblici e il Correttivo, qualifica la domanda pubblica come driver dell'innovazione, finalizzato al summenzionato principio della massima tempestività nell'esecuzione delle opere pubbliche, all'aumento della produttività del Paese, alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse pubbliche, all'internazionalizzazione dei professionisti e delle imprese, in un quadro efficiente di collaborazione competitiva "

Le Linee Guida rappresentano quindi un passaggio fondamentale per accompagnare le stazioni appaltanti in una trasformazione che non è solo tecnologica, ma soprattutto organizzativa. In particolare, l'inquadramento della gestione informativa digitale nel solco del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice chiarisce alcuni aspetti relativi:

- alla distinzione tra opere nuove, interventi su costruzioni esistenti e manutenzioni;
- al trattamento degli edifici vincolati;
- alle disposizioni transitorie introdotte dal correttivo.

Le Linee Guida forniscono un quadro sistematico che aiuta a prevenire incertezze applicative, in particolare per quanto riguarda:

- la non retroattività dell'obbligo nei procedimenti già avviati;
- l'assenza di obbligo di revisione dei progetti redatti con modalità tradizionali;

- l'obbligo di adeguamento della documentazione di gara (capitolato informativo, CSA, schema di contratto) nei casi in cui la fase esecutiva ricada nell'ambito di applicazione della GID.

Tali precisazioni contribuiscono a ridurre il rischio di contenzioso e a garantire maggiore certezza agli operatori economici.

Centralità dell'organizzazione e della formazione

Un ulteriore elemento qualificante del documento è l'attenzione riservata agli adempimenti preliminari:

- formazione del personale,
- definizione dell'Atto Organizzativo,
- audit della maturità digitale,
- piano di acquisizione e gestione degli strumenti hardware e software.

Le Linee Guida chiariscono che l'adozione della gestione informativa digitale, da parte delle stazioni appaltanti, presuppone una strategia organizzativa consapevole, proporzionata e sostenibile, valorizzando il principio di proporzionalità e la necessità di calibrare l'impegno in funzione della dimensione e della complessità degli interventi.

Di particolare interesse anche l'integrazione tra GID e sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, con l'obbligo di formazione specialistica sui metodi e strumenti digitali per i livelli più elevati di qualificazione.

Interoperabilità e Ambiente di Condivisione Dati

Inoltre, è lodevole la forte enfasi posta sul tema dell'interoperabilità e dell'uso di formati aperti, quale presidio di concorrenza e neutralità tecnologica.

La qualificazione dell'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat), che le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare quale ecosistema digitale centrale, garantisce trasparenza e continuità informativa lungo l'intero ciclo di vita dell'opera pubblica, rafforzando la coerenza del sistema e la tracciabilità dei flussi informativi, anche in ottica di prevenzione dei rischi. In tale quadro assume particolare rilievo l'attenzione alla cybersicurezza: è infatti previsto che gli ACDat rispettino la normativa vigente in materia di sicurezza delle informazioni e assicurino la conformità ai requisiti stabiliti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

ANCE, attraverso DIHCUBE, l'European Digital Innovation Hub che ha promosso e coordina a partire dal 2023, conferma il proprio impegno a supportare imprese e amministrazioni pubbliche in questa transizione, affinché la digitalizzazione diventi una reale leva di efficienza dell'investimento pubblico e di governance dei processi per le imprese di costruzioni.

LINK SITO MIT: [Pubblicate le "Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti"](#) | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LL.PP.11-26 - Caro materiali: il punto dopo la Legge di Bilancio 2026

Pubblicato dall'ANCE un Vademecum di approfondimento in materia di revisione dei prezzi, alla luce delle novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio n. 199/2025

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche pubblica un Vademecum di approfondimento sul tema del "caro materiali", volto a fare il punto sulla disciplina revisionale applicabile agli appalti di lavori pubblici dopo le novità introdotte dell'ultima Legge di Bilancio n. 199/2025.

Nel Vademecum, oltre ad una disamina della disciplina, vi è una sezione specificamente dedicata alle "FAQ" sulle questioni interpretative più ricorrenti poste dalla normativa in materia.

CARO MATERIALI

**Il “punto” dopo la
Legge di Bilancio 2026**

Vademecum

Sommario

INTRODUZIONE	3
LA DISCIPLINA: RIEPILOGO	3
a) Appalti di lavori, affidamenti a Contraente Generale e Accordi-Quadro	3
b) Affidamenti a Contraente Generale di Anas ed RFI	4
c) Le risorse	4
F.A.Q.	6

INTRODUZIONE

Con la legge di Bilancio n. 199 del 30 dicembre 2025, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, sono state introdotte alcune importanti previsioni in tema di aggiornamento dei prezzi per i contratti in corso di esecuzione, **già coperti dal DL “Aiuti” (DL 50/2022)**.

Si ricorda, infatti, che per tali contratti – ossia, quelli derivanti da offerte comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 - la possibilità di applicare l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 26 del DL 50/2022 era destinata a cessare al 31 dicembre 2025.

L'assenza di una qualche forma di rinnovo del meccanismo, avrebbe messo seriamente a rischio il completamento degli appalti in corso di esecuzione da parte delle imprese esecutrici, considerati i forti incrementi tuttora in atto per le materie prime.

Anche grazie all'intensa azione associativa svolta da Ance nel sensibilizzare tutti gli interlocutori istituzionali, il provvedimento di Bilancio ha prorogato la possibilità di applicare l'aggiornamento dei prezzi per i lavori eseguiti/**contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2026**, strutturandolo sulla falsariga di quanto già previsto dal precedente articolo 26, sia pure con alcune differenze.

Tra queste, ad esempio, vi è il fatto che, a differenza del DL Aiuti, la misura introdotta non ha più natura transitoria ma strutturale, in quanto opererà **sino al naturale esaurimento dei contratti**.

Di seguito si riporta un breve riepilogo della disciplina introdotta, che sarà seguito da una serie di FAQ, con l'intento di fornire indicazioni, in una modalità sintetica, sui principali contenuti della disciplina, e possibili risposte ai più ricorrenti dubbi interpretativi posti dalla normativa.

LA DISCIPLINA: RIEPILOGO

a) Appalti di lavori, affidamenti a Contraente Generale e Accordi-Quadro

Con l'articolo **1, comma 490** della Legge di Bilancio, si dispone che per gli **appalti di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto di efficacia del Codice Appalti n. 36/2023, sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso entro il 30 giugno 2023**, lo stato di avanzamento dei lavori afferenti alle **lavorazioni eseguite o contabilizzate** dal DL ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, **a partire dal 1° gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori**, è adottato applicando i prezzi predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzi speciali adottati previa autorizzazione del MIT, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo del Codice 36/2023.

Tale applicazione avviene anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsto dalla normativa applicabile al contratto, ed è effettuata sia in aumento che in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.

I **maggiori importi** derivanti dall'applicazione dei predetti prezziari aggiornati **saranno riconosciuti** dalle committenti **nella misura**:

- ✓ **del 90 per cento**, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021,
- ✓ **dell'80 per cento**, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

b) Affidamenti a Contraente Generale di Anas ed RFI

Con l'articolo **1, comma 491** della legge di Bilancio si interviene, anzitutto, sul comma 12, secondo periodo, dell'articolo 26 del DL "Aiuti" (n. 50/2022), riguardante i **contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del Decreto n. 50/2022 (ossia, al 18 maggio 2022) le cui opere siano in corso di esecuzione.**

Con riferimento a tali fattispecie, viene prevista la **proroga** del meccanismo di adeguamento dei prezzi ivi previsto, disponendo che l'applicazione **dell'incremento del 20 per cento sugli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori a partire dal 1° gennaio 2022, perduri sino al 31 dicembre 2026**, in luogo del precedente 31 dicembre 2025.

Viene, inoltre, **confermata la previsione** contenuta nel terzo periodo del comma 12 dell'articolo 26, **che escludeva dall'applicazione del precedente periodo gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del cd. DL "Asset", n. 104/2023** (convertito con Legge 136/2023), la quale viene però **estesa** dalla legge di Bilancio **sino alla data di fine lavori.**

Per questi interventi viene **previsto un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento sugli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL dal 1° gennaio 2026 fino alla fine dei lavori**, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali.

Tale adeguamento va calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezziari utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni.

c) Le risorse

Ai sensi dell'articolo **1, comma 492**, si prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei meccanismi di adeguamento dei prezzi descritti dai commi 490 e 491, indicando dati identificativi, risorse finanziarie autorizzate, e cronoprogrammi finanziari e procedurali; tale elenco può essere aggiornato annualmente.

Inoltre, di dispone che, per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'aggiornamento dei prezzi previsto dai commi precedenti (490-491), le stazioni appaltanti utilizzano, ferma restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del DL "Aiuti":

- a) **le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento**, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) **le somme derivanti dai ribassi d'asta**, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

Il comma 493, precisa, inoltre, che, quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del precedente comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le **procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.**

*** **

F.A.Q.

1) Quali sono i punti essenziali introdotti dalla disciplina di cui all'articolo 1, comma 490 della Legge di Bilancio 2026?

La disposizione prevede che gli appalti pubblici di lavori, compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi quadro, che presentino contestualmente due condizioni:

- 1) siano stati aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisizione di efficacia del nuovo Codice Appalti n. 36/2023 (e, dunque, derivanti da bandi pubblicati prima del 1° luglio 2023)
- 2) prevedevano un termine finale di presentazione dell'offerta compreso entro il 30 giugno 2023,

usufruiscono di un meccanismo di aggiornamento dei prezzi, per il pagamento dei lavori eseguiti o contabilizzati dal 1° gennaio 2026 e sino alla fine degli stessi, basato sull'adozione dei SAL applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara e al netto del ribasso d'asta, i prezziari predisposti annualmente dalle regioni/province autonome ovvero, ove applicabili, i prezziari speciali adottati dalle stazioni appaltanti all'uopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del Codice Appalti 36/2023.

2) La nuova disciplina si applica ai medesimi contratti che erano sottoposti al meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del DL "Aiuti (DL n. 50/2022)?

Sì, si tratta dei medesimi contratti che beneficiavano della disciplina del DL "Aiuti", che è scaduta a fine anno, coprendo i lavori eseguiti o contabilizzati sino al 31 dicembre 2025.

Tali contratti, grazie alla norma della Legge di Bilancio, potranno usufruire con continuità dell'aggiornamento dei prezzi, sino alla loro naturale conclusione.

3) Quali lavorazioni possono beneficiare dell'aggiornamento dei prezzi previsto dall'articolo 1, comma 490 della Legge di Bilancio 2026?

L'aggiornamento dei prezzi previsto dalla Legge di Bilancio 2026 si applica esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a partire dal 1° gennaio 2026, e fino alla data di fine dei lavori.

4) Cosa deve intendersi per lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 2026?

La legge di Bilancio 2026 definisce il perimetro temporale di applicazione dell'aggiornamento dei prezzi utilizzando la medesima espressione usata dall'articolo 26, commi 6-bis e 6-ter del DL "Aiuti", riferendosi a lavorazioni eseguite "o" contabilizzate, a partire dal 2026.

L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" ha la finalità di garantire che l'appaltatore ottenga l'aggiornamento dei prezzi sia per le lavorazioni formalizzate nel periodo di riferimento – e cioè, non solo eseguite ma anche contabilizzate tramite inserimento nel SAL ovvero annotazione sul libretto delle misure - sia per quelle puramente eseguite e non ancora formalizzate (purché ovviamente documentabili).

5) La nuova disciplina è applicabile a lavorazioni eseguite nel 2025, ma contabilizzate nel 2026?

No. La *condicio sine qua* per poter usufruire della nuova disciplina è che la lavorazione sia stata eseguita dopo il 1° gennaio 2026, anche se non risulti ancora formalmente contabilizzata.

Pertanto, essa non risulta applicabile alle lavorazioni eseguite prima del 1° gennaio 2026. A queste ultime si applica l'altro regime di aggiornamento dei prezzi, disciplinato dall'articolo 26 del DL "Aiuti" che, peraltro, presenta alcune caratteristiche diverse rispetto a quello *de quo*, a partire dalla possibilità di richiedere l'accesso a risorse ministeriali per pagare i maggiori oneri, in caso di mancanza di risorse interne.

6) Cosa significa che l'aggiornamento dei prezzi viene riconosciuto sino alla "data di fine dei lavori"?

La legge di Bilancio stabilisce che l'aggiornamento dei prezzi si applichi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate a partire dal 1° gennaio 2026, fino alla data di fine dei lavori. Ciò significa che tale misura ha carattere strutturale e non transitorio, essendo destinata ad accompagnare il contratto fino alla sua naturale conclusione.

Pertanto, per tutte le lavorazioni eseguite da gennaio 2026 in avanti, e fino alla fine del contratto, i relativi SAL nonché la rata di saldo, dovranno essere pagati dalle committenti applicando il meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dalla Legge di Bilancio.

7) La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio per attuare l'aggiornamento dei prezzi comporta la sostituzione dei prezzi contrattuali?

No, la Legge di Bilancio non implica la sostituzione dei prezzi contrattuali, così come non la comportava il DL "Aiuti", rispetto al quale la disciplina introdotta dalla Legge di fine anno si pone in rapporto di sostanziale continuità.

La Legge di Bilancio dispone che lo stato di avanzamento dei lavori è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, i prezzi predisposti annualmente dalle regioni e dalle stazioni appaltanti autorizzate.

Così come accadeva per il DL "Aiuti", la *ratio* della misura non è quella di pagare i lavori sostituendo i prezzi contrattuali con quelli aggiornati, ma di riconoscere agli appaltatori, in sede di pagamento delle lavorazioni, l'eventuale delta di differenza derivante dal raffronto tra i prezzi riportati nei prezziari annualmente aggiornati rispetto a quelli posti a base di gara.

Tale interpretazione è confermata anche dal dettato letterale della norma, ai sensi del quale "*i maggiori importi*" derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, al netto del ribasso, nella misura del 90% per le offerte ante 2021 e nella misura dell'80% per le offerte comprese tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

Pertanto, non viene disposta l'applicazione integrale del nuovo prezzo (al netto del basso d'asta), come sarebbe logico nel caso in cui si trattasse di vera e propria sostituzione degli stessi, ma solo il **riconoscimento dei "maggiori importi"** derivanti dal raffronto tra il prezzo a base di gara e quello aggiornato; riconoscimento che, peraltro, non avviene pienamente, ma entro range percentuali massimi prestabiliti, che variano in relazione all'anno di presentazione dell'offerta.

8) Come deve procedere la stazione appaltante nel caso di prezziari “in diminuzione”?

La Legge di Bilancio dispone che lo stato di avanzamento dei lavori è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, i prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle stazioni appaltanti autorizzate.

L’indicazione applicativa “in diminuzione” era stata introdotta anche nell’articolo 26, comma 6-bis del DL “Aiuti”, con esclusivo riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025, precisando, altresì, che “*gli eventuali minori importi*” derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati dovessero rimanere nella disponibilità della stazione appaltante fino all’esecuzione del collaudo, per essere utilizzati nel medesimo intervento.

Nella Legge di Bilancio non vi è, invece, alcuna indicazione sull’utilizzo degli eventuali minori importi ed anzi, si parla esclusivamente di riconoscimento dei maggiori importi da parte della stazione appaltante.

Tale circostanza induce ad interpretare il riferimento all’applicazione “in diminuzione” dei prezziari aggiornati, come un’operazione matematica da effettuarsi all’interno del medesimo SAL, e cioè tra i singoli prezzi contenuti all’interno dello stesso, e non rispetto all’importo complessivo del SAL, che non potrà mai scendere al di sotto di quello calcolato con i prezzi di contratto.

In altri termini, è da ritenersi che l’importo contrattuale del SAL rappresenti un valore imm modificabile, al di sotto del quale non è possibile scendere e, pertanto, eventuali prezzi in diminuzione potranno essere considerati esclusivamente al fine di neutralizzare/contenere l’effetto di eventuali incrementi di prezzo contenuti all’interno del medesimo SAL per altre lavorazioni.

Ove, quindi, dall’applicazione del nuovo prezzoario, in più e in meno, dovesse emergere un importo del SAL in diminuzione rispetto a quello derivante dall’applicazione dei prezzi contrattuali originari, non potrà essere operata alcuna detrazione, ma andrà comunque riconosciuto all’appaltatore l’importo contrattualmente dovuto.

9) Con quali risorse vanno pagati i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezziari aggiornati da parte delle stazioni appaltanti?

Per far fronte ai “maggiori oneri” le committenti utilizzano, anzitutto:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, nel limite massimo del 70%, fatte salve le somme relative ad impegni contrattuali già assunti
- le eventuali somme a disposizione, stanziare annualmente per lo stesso intervento
- i ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti

Nel caso in cui le somme sopra indicate dovessero risultare utilizzate o impegnate in misura pari o superiore all’80%, la stazione appaltante dovrà attivare in tempo utile le procedure per il reintegro, anche attraverso:

- una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, annuale o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente
- ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione

10) È possibile utilizzare risorse di derivazione ministeriale?

No, a differenza del DL “Aiuti”, in caso di insufficienza di risorse interne non è prevista la possibilità per le committenti di presentare istanza di accesso a risorse di tipo Ministeriale.

11) Sono coperti dalla misura della Legge di Bilancio i contratti FOI?

La disposizione della Legge di Bilancio, a differenza di quanto previsto dall’articolo 26, comma 6-ter del DL “Aiuti”, non esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione gli appalti pubblici che abbiano avuto accesso al FOI. La disciplina introdotta, dunque, è da ritenersi applicabile anche a tali contratti.

Pertanto, va segnalato che, all’interno dell’articolo 1, comma 492, terzo periodo, della Legge di Bilancio, nella descrizione delle risorse utilizzabili per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento dei prezzi, è riportato l’inciso: *“ferma restando l’applicazione della normativa concernente il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50/2022”*.

Volendo dare una interpretazione logico-sistematica a tale inciso, poco chiaro, sembra possibile ritenere che, la *ratio legis* sia quella di assicurare che, nel caso in cui un contratto abbia già beneficiato del contributo FOI per aggiornare il quadro economico dell’intervento, ai sensi del comma 7 dell’articolo 26 del DL “Aiuti”, l’aggiornamento prezzi da effettuare a partire dal 2026 dovrà tener conto, quale base di raffronto, del valore dei prezzi così come adeguato grazie al contributo FOI.

12) L’aggiornamento dei prezzi previsto dalla Legge di Bilancio è facoltativo o obbligatorio?

L’aggiornamento dei prezzi introdotto dalla Legge di Bilancio deve ritenersi obbligatorio in presenza delle condizioni indicate dalla disciplina, così come lo era quello previsto dal DL “Aiuti”.

La norma, infatti, prevede che lo stato di avanzamento lavori “è adottato” applicando il prezzario annualmente disposto *“anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto”*.

La disciplina, quindi, esclude qualunque forma di facoltatività per le committenti, le quali sono obbligate ad effettuare l’aggiornamento dei prezzi secondo le modalità e alle condizioni previste dalla normativa.

13) Cosa deve fare la stazione appaltante?

La stazione appaltante in sede di adozione di ogni singolo stato di avanzamento dei lavori deve raffrontare i prezzi a base di gara con quelli contenuti nel prezzario annualmente aggiornato, applicando eventuali aumenti e riduzioni.

Ove dall’applicazione del nuovo prezzario, in più e in meno, dovesse emergere un importo del SAL in diminuzione rispetto a quello derivante dall’applicazione dei prezzi contrattuali originari, non potrà essere operata alcuna detrazione, e andrà comunque riconosciuto all’appaltatore l’importo del SAL contrattualmente dovuto. Laddove, invece, dovesse emergere un maggiore importo, tale delta dovrà essere pagato all’appaltatore in aggiunta all’importo del SAL contrattuale, al netto del ribasso d’asta e nella percentuale massima del 90% (in caso di offerta ante 2021) ovvero dell’80% (in caso di offerta compresa tra il 2022 e il 30 giugno 2023).

14) Per pagare i “maggiori importi” la stazione appaltante deve emettere necessariamente un certificato di pagamento “bis”?

La Legge di Bilancio, a differenza del DL “Aiuti” (art. 26, comma 1) non prevede che il pagamento dei “maggiori importi” debba essere effettuato tramite emissione di uno specifico certificato di pagamento, da effettuare contestualmente e comunque entro 5 giorni dall’adozione del SAL.

Ciò premesso, si ritiene che la modalità di effettuazione del pagamento da parte della stazione appaltante sia abbastanza libera. Essa potrà decidere di emettere uno specifico certificato di pagamento – che, secondo le regole ordinarie, andrà emesso contestualmente all’adozione del SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni – oppure un unico certificato di pagamento, che riporti separatamente l’importo contrattuale e quello revisionale.

15) Entro che termini vanno pagati le “maggiori somme”?

La Legge di Bilancio, a differenza del DL “Aiuti” (art. 26, comma 1) non prevede espressamente i termini entro cui va effettuato il pagamento.

Naturalmente, tale mancato richiamo non vanifica l’obbligo di rispettare i termini ordinari previsti dal Codice Appalti.

Pertanto, in ossequio a quanto previsto nell’articolo 125 del d.lgs. 36/2023, la liquidazione dei maggiori importi andrà effettuata entro 30 giorni dall’adozione del SAL, e comunque in concomitanza con il pagamento dell’importo contrattuale,

16) Al fine di ottenere l’aggiornamento dei prezzi, è necessario che l’impresa appaltatrice presenti un’istanza alla stazione appaltante?

L’aggiornamento dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti è obbligatorio e, pertanto, il procedimento deve essere avviato d’ufficio, a prescindere dalla presentazione di istanze da parte delle imprese. Naturalmente, al fine di evitare inerzie amministrative, nonché in un’ottica di collaborazione per la regolare esecuzione delle opere, si ritiene che gli appaltatori ben possano inviare alle committenti una “nota di sollecito” volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative necessarie all’aggiornamento dei prezzi e al conseguente pagamento dei SAL secondo i nuovi prezzi.

17) Per ottenere l’aggiornamento, è necessario iscrivere - o aver iscritto- riserva?

No. Il diritto all’aggiornamento dei prezzi discende direttamente dalla previsione di legge, così come avveniva per l’articolo 26 del DL Aiuti.

18) In caso di RTI, è la mandataria che, se del caso, può presentare l’eventuale “nota di sollecito” per tutte le imprese del raggruppamento?

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, è da ritenere che la mandataria, cui spetta la rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, ben possa presentare l’eventuale “nota di sollecito” per l’aggiornamento dei prezzi, in nome e per conto del raggruppamento nel suo complesso.

19) I maggiori importi riconosciuti ai sensi della Legge di Bilancio sono corrispettivo contrattuale?

In analogia a quanto affermato per i maggiori importi riconosciuti ai sensi del DL Aiuti (Comunicazione MIT 9.1.24) è da ritenersi che anche quelli riconosciuti ai sensi della Legge di

Bilancio costituiscano un'integrazione del corrispettivo contrattuale che, come tale, andrà regolarmente assoggettato ad IVA e dovrà essere riportato nei Certificati di Esecuzione Lavori.

20) Come si deve procedere se al momento dell'adozione del SAL il prezzo annualmente aggiornato non è ancora stato adottato?

La norma prevede che lo stato di avanzamento lavori è adottato applicando i prezzi predisposti annualmente dalle regioni e dalle stazioni appaltanti autorizzate, senza tener conto dell'ipotesi in cui ci sia un ritardo nell'aggiornamento annuale del prezzo.

Il DL "Aiuti", a differenza della Legge di Bilancio, prendeva in considerazione espressamente tale ipotesi, riconoscendo la possibilità di effettuare il pagamento sulla base dell'ultimo prezzo disponibile, con effettuazione di successivo conguaglio.

Nonostante l'assenza di una analoga previsione espressa, in un'ottica di continuità rispetto alla disciplina precedente, sembra possibile ritenere applicabile, in via analogica, il medesimo principio anche per le lavorazioni eseguite/contabilizzate a partire da gennaio 2026 in poi.

21) Nel caso in cui venga disposta una variante per lavori da eseguire nel 2026 o successivamente, i prezzi delle lavorazioni dovranno essere quantificati sulla base di prezzi aggiornati secondo quanto previsto dalla disciplina della Legge di Bilancio?

Sì, nel caso in cui la variante riguardi lavori eseguiti o da eseguire dal 2026 in avanti - sempre che il contratto rientri nell'ambito di applicazione della legge di bilancio - è da ritenersi che i prezzi delle lavorazioni dovranno essere quantificati sulla base di prezzi aggiornati secondo quanto previsto dalla disciplina.

Più nel dettaglio, sembra ragionevole ritenere che, in linea di principio, ove si tratti di una variante entro il sesto quinto, da eseguire alle stesse condizioni del contratto originario, i prezzi delle lavorazioni dovranno basarsi su quelli contrattuali e gli stati di avanzamento dovranno essere successivamente adottati applicando i prezzi aggiornati secondo quanto previsto dalla norma. Nel caso, invece, si tratti di una variante oltre il sesto quinto, per la quale siano stati concordati nuovi prezzi, l'aggiornamento potrebbe essere effettuato in relazione a questi ultimi, e quindi direttamente in sede di redazione della variante.

22) Cosa prevede la Legge di Bilancio per gli appalti e gli AQ di Anas, RFI e degli altri soggetti operanti nei settori speciali?

La disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 490 si applica anche agli appalti pubblici e agli accordi-quadro aggiudicati da ANAS, RFI e altri soggetti operanti nei settori speciali.

23) Cosa prevede la Legge di Bilancio per gli affidamenti a contraente generale effettuati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e Anas?

Per i contratti affidati a contraente generale da RFI e ANAS, purché già esistenti e in esecuzione alla data di entrata in vigore del DL "Aiuti" (18 maggio 2022), la legge di Bilancio (comma 491, lettera a) ha disposto la proroga al 31 dicembre 2026 della previsione contenuta al comma 12, dell'articolo 26, che prevede l'applicazione di un incremento forfettario del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel periodo temporale previsto dalla norma.

Sono esentati dall'applicazione di tale disposizione, fino alla fine dei lavori, gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del Decreto-Legge n. 104/2023 (cd. "Asset").

24) Cosa è previsto dalla Legge di Bilancio per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, del Decreto-Legge n. 104/2023 (cd. "Asset")?

Per tali interventi, la Legge di Bilancio ha stabilito che, le lavorazioni eseguite/contabilizzate a partire da gennaio 2026 e fino alla fine dei lavori siano pagate applicando un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35%, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzi utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e Anas vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali.

25) A quale giudice spetta la competenza in caso di controversia riguardante il pagamento dell'aggiornamento prezzi previsto dalla Legge di Bilancio?

Si ritiene che la competenza spetti al giudice ordinario, e non in via esclusiva al giudice amministrativo, per le medesime ragioni espresse dalla giurisprudenza sull'articolo 26 del DL Aiuti.

Si tratta, infatti, di un meccanismo privo di ogni margine di discrezionalità in capo alla P.A., atteso che l'adeguamento del prezzo è obbligatorio e ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore, ossia i prezzi regionali aggiornati.

Non sussistendo alcun profilo di discrezionalità sia con riferimento all'*an* che al *quantum* dell'aggiornamento, ne discende la qualificazione dell'agire pubblico come attività puramente privatistica, imputabile all'amministrazione come contraente e non come autorità, e la eventuale pretesa economica ad essa connessa qualificabile come diritto soggettivo (*cfr. da ultimo Cons.St, sent. 9568 del 4.12.25*).

26) Quali sono, in sintesi, le principali differenze tra la disciplina della Legge di Bilancio e quella del DL "Aiuti"?

Le principali differenze tra le due discipline sono così riassumibili:

DL "AIUTI"	Legge di Bilancio
si applica ai lavori eseguiti/contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2025	si applica ai lavori eseguiti/contabilizzati dal 1° gennaio 2026 a fine lavori
prevede l'aggiornamento dei prezzi come misura transitoria che accompagna il contratto sino massimo al 31 dicembre 2025	prevede l'aggiornamento dei prezzi come misura stabile che lo accompagna il contratto sino alla fine dei lavori
dispone, con esclusivo riferimento alle lavorazioni eseguite/contabilizzate nel 2025, che i prezzi annualmente aggiornati vanno applicati sia in aumento che in diminuzione, e che le committenti devono trattenere gli eventuali minori importi utilizzandoli per il medesimo	dispone che i prezzi annualmente aggiornati vanno applicati sia in aumento che in diminuzione, ma non fornisce alcuna indicazione sull'utilizzo di eventuali minori somme; ciò, valorizza l'interpretazione secondo cui

intervento	l'applicazione in diminuzione va fatto solo infra-SAL, cioè senza possibilità di scendere sotto degli importi contrattuali
esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti FOI	non esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i contratti FOI
prevede espressamente il successivo congruaggio nel caso in cui al momento dell'adozione del SAL ancora non sia stato adottato il prezzario annualmente aggiornato	non contempla espressamente l'ipotesi del congruaggio, che però appare applicabile in via analogica rispetto a quanto previsto dall'art. 26.
prevede l'utilizzo degli accantonamenti per imprevisti nel limite del 50%	prevede l'utilizzo degli accantonamenti per imprevisti nel limite del 70%
in caso di insufficienza di risorse interne, ammette il ricorso a risorse ministeriali	in caso di insufficienza di risorse interne, non ammette il ricorso a risorse ministeriale, ma solo rimodulazioni della programmazione triennale e annuale ed economie derivanti da varianti in diminuzione

27) Che disciplina revisionale si applica agli appalti di lavori aggiudicati prima della data di acquisizione di efficacia del nuovo Codice 36/2023, derivanti da offerte aventi termine finale successivo al 30 giugno 2023 e contenenti il richiamo alla disciplina compensatoria dell'art. 29, del DL Sostegni-ter, mai divenuta operativa

A tali contratti - cd. "esodati", in quanto privi, a tutti gli effetti di una disciplina revisionale applicabile - si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del DL 73/2025 (cd. "Infrastrutture").

Ai sensi di tale disposizione, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL 4/2022 (cd. DL "Sostegni-ter"), che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del DL 50/2022 (cd. DL "Aiuti"), ai fini della revisione prezzi, si applicano - in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo DL "Sostegni-ter" sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara - la nuova disciplina sulla revisione prezzi di cui all'articolo 60 del Codice 36/2023.

28) Che disciplina revisionale si applica agli appalti di lavori aggiudicati dopo la data di acquisizione di efficacia del nuovo Codice 36/2023.

A tali appalti si applica la disciplina revisionale di cui all'articolo 60, secondo le modalità e i criteri ivi previsti.

In particolare, si ricorda che, nell'attesa che venga pubblicato il DM contenente i valori degli indici TOL di cui all'allegato II.2-bis, la revisione prezzi sarà applicata sulla base dei tre indici

pubblicati da ISTAT (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria).

Inoltre, per le gare bandite dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo del Codice n. 209/24 (31.12.2024) la percentuale di variazione dell'indice che fa scattare la revisione prezzi è quella del 3% dell'importo del contratto, e non del 5% applicabile alle gare antecedenti, ed il riconoscimento compensativo avverrà nella misura del 90% del valore eccedente la variazione, e non dell'80% applicabile alle gare precedenti.

26 febbraio 2026

LL.PP.12-26 - Pubblicato in Gazzetta un nuovo decreto-legge “PNRR” (n. 19/2026)

In Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge “PNRR” (n. 19/2026) che contiene diverse disposizioni volte a rafforzare la governance degli interventi PNRR, nonché a snellire le procedure per il conseguimento dei relativi obiettivi

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026, è stato pubblicato il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “ Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” .

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GURI, ossia lo scorso 20 febbraio.

Di seguito, l'illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 23 – “ Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR ”

L'articolo in commento, contenuto nella sezione VI, dedicata alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, prevede che:

- Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su risorse PNRR , per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, non sia stato già raggiunto il relativo target PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale , RFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026 , ad erogare ai soggetti affidatari , nel limite delle risorse finanziarie disponibili, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il CCT.
- L'importo è erogato , previa costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve .
- Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al CCT che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al Codice 36 (di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
- Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo , e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto , in relazione alle riserve non sottoposte al CCT entro il predetto termine , maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia.
- Sulla base delle determinazioni assunte dal CCT, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. In tali casi, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.

Di seguito, il testo del decreto-legge.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. (26G00039) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 gennaio 2026, n. 20.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione. (26G00037) Pag. 36

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 febbraio 2026.

Accertamento dell'ottava rata
PNRR. (26A00781) Pag. 43

Ministero della salute

DECRETO 19 gennaio 2026.

Indizione della «Giornata nazionale per la donazione di organi». (26A00764) Pag. 46

DECRETO 10 febbraio 2026.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (26A00750) Pag. 46

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 21 gennaio 2026.

Modifiche ed aggiornamenti alla disciplina attuativa dei controlli sull'impresa sociale. (26A00791) Pag. 50



Ministero delle imprese e del made in Italy		Ministero dell'interno	
DECRETO 9 febbraio 2026.		Soppressione del Monastero Franciscano delle Cappuccinelle, in Aversa (26A00727).....	Pag. 60
Gestione commissariale della «Santa Teresa - società cooperativa sociale onlus S.r.l.», in Capalbio e nomina del commissario governativo. (26A00709)	Pag. 51	Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia personale Santissima Trinità dell'Esarcato Apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, in Caserta. (26A00728)	Pag. 60
DECRETO 9 febbraio 2026.		Mutamento della denominazione assunta dall'Istituto Serafico per sordomuti e ciechi, in Assisi (26A00729)	Pag. 60
Gestione commissariale della «Cooperativa edilizia Milena - società cooperativa a proprietà indivisa», in Biella e nomina del commissario governativo. (26A00725)	Pag. 52	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A00730)	Pag. 60
DECRETO 10 febbraio 2026.		Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A00731)	Pag. 60
Scioglimento della «Terra e Riso società cooperativa agricola», in Biella, senza nomina del commissario liquidatore. (26A00726)	Pag. 54	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A00732)	Pag. 60
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A00733)	Pag. 61
Agenzia italiana del farmaco		Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A00734)	Pag. 61
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zindaclin» (26A00751) .	Pag. 55	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A00735)	Pag. 61
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arimidex» (26A00752) .	Pag. 56	Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A00736)	Pag. 61
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen» (26A00753) .	Pag. 56	Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00737)	Pag. 61
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Oftaquix» (26A00754) .	Pag. 57	Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A00738)	Pag. 62
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Singulair» (26A00755) .	Pag. 57	Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A00739)	Pag. 62
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dona» (26A00756) .	Pag. 58	Ministero della salute	
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon» (26A00757) .	Pag. 58	Sostituzione di un membro del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici. (26A00762).....	
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox» (26A00758) .	Pag. 59	Ministero delle imprese e del made in Italy	
Autorità nazionale anticorruzione		Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Nexus Fiduciaria S.r.l.», in Milano (26A00759).....	
Approvazione del Piano nazionale anticorruzione 2025 (26A00765)	Pag. 60	Pag. 63	



Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Società privata amministrazioni fiduciarie S.r.l.», in Milano. (26A00760) Pag. 63

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della «Refid Wealth S.r.l. - società fiduciaria e di revisione contabile», in San Giovanni Teatino. (26A00761) Pag. 63





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19.

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 *final*, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori misure dirette a intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonché ad assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione;



Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, del turismo, della salute, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Capo I

GOVERNANCE PER IL PNRR

Art. 1.

Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori degli interventi provvedono a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «Re-GiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituitivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «Re-GiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede allo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico «Re-GiS» a supporto degli adempimenti di

cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché di altre società a prevalente partecipazione pubblica.

4. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, è prorogata al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e per assicurare un adeguato ed efficace svolgimento delle attività relative al monitoraggio, alla rendicontazione, al controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari, è prorogata fino al 31 dicembre 2029 la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale di cui al primo periodo, esclusa la struttura di missione di cui al comma 7, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. È, altresì, prorogata fino al 31 dicembre 2029 l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli uffici di cui al secondo periodo, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, della richiesta di revoca di detti provvedimenti. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui al secondo periodo, nonché quelli relativi alla struttura di missione di cui al comma 7 possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto



legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 24.644.072 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione, da effettuare in data non anteriore al 1° gennaio 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato, di ventisei unità di personale non dirigenziale, da inquadrare in una categoria non superiore alla posizione economica F1 della categoria A, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare in sede di prima assegnazione alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, nei limiti del contingente di unità di personale non dirigenziale ad esso assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è conseguentemente incrementata di ventisei unità di personale non dirigenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le procedure e i requisiti di partecipazione al concorso di cui al primo periodo, valorizzando, con apposito punteggio, l'eventuale esperienza professionale maturata presso gli uffici di cui al comma 1, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri titolari di misure del PNRR. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 2.468.636 per l'anno 2027, di cui 224.422 per spese di funzionamento ed euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

5. Per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come articolata ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è prorogata al 31 dicembre 2029. Ai fini dell'attuazione del presente comma, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura



dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai sensi dell'articolo 17-sexies del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

8. All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «per attività di indirizzo e supporto tecnico ai soggetti attuatori e per attività di coordinamento istituzionale e relazionali».

9. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* e l'affidamento di servizi di *demand* e di *project management office* (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR. Fermo restando il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia

e delle finanze, sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica *cloud* e di servizi di *demand* e PMO ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal *Fondo Next Generation EU-Italia*.

12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028». Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 21.700.000 per l'anno 2026, a euro 17.200.000 per l'anno 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008;

c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;



d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

13. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027»;

b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

c) al comma 7:

1) al quarto periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2) è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2027».

16. Al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali, il Ministero del turismo è autorizzato a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025.

17. All'articolo 13, comma 2-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, le parole: «in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029 può essere conferito un incarico dirigenziale».

18. Al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19. Al fine di assicurare il miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e la realizzazione e il mantenimento nel tempo degli obiettivi PNRR di riduzione della durata dei processi civili e penali tramite anche la digitalizzazione dei procedimenti e le conseguenti massive attività di immissione di dati, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

20. Possono partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in servizio alla data del 1° marzo 2026;

b) hanno maturato almeno dodici mesi di servizio;

c) sono in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.

21. L'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a 18 ore in base al fabbisogno dell'amministrazione. Le assunzioni di cui al comma 19 sono effettuate nel rispetto delle dotazioni



organiche e della programmazione triennale del fabbisogno. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione dei commi 19 e 20 mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.

Art. 3.

Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR

1. Al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 29 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provvede a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10-*ter*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è incrementata di euro 250.000 per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico

per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. Al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, è autorizzato un incremento di centotrenta unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR.

7. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. Al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, la società Eutalia S.p.A. è autorizzata a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi



quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.

9. Alla tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la voce: «Gruppo Friulia» è inserita la seguente: «Gruppo FVG Plus».

Capo II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO
DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

Sezione I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
DEL PNRR

Art. 4.

Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo

1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di

interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

2. Tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.».

3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari».

4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni» sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del relativo contributo»;

b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga", come modificato a seguito della decisio-



ne del Consiglio del 27 novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.».

6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo M1C1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le attività formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonché i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Sezione II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR

Art. 5.

Misure in materia di regimi amministrativi

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis:

1) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.»;

2) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.»;

4) al comma 7, le parole: «quarantacinque giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;



b) all'articolo 14-*ter*, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

2) al secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

c) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

d) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «dalla data di ricevimento della domanda del privato» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7»;

1.2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.»;

2) al comma 2-*bis*:

2.1) al primo periodo, le parole: «, su richiesta del privato,» sono soppresse e dopo la parola: «telematica» sono inserite le seguenti: «e automatica»;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al primo periodo all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza.».

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-*bis* della legge n. 241 del 1990, la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche

per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.

Art. 6.

Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori

1. Le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

3. Alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis* (*Tessera elettorale in formato digitale*). — 1. La tessera elettorale prevista dall'articolo 13 può essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-*ter*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, l'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e le modalità di utilizzo digitale ovvero le modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, le parole: «quello straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «quello di cui al capo terzo»;

b) al capo terzo, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ricorso straordinario»;

c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «ricorso straordinario al Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso straordinario»;

d) all'articolo 10, terzo comma, le parole: «del Presidente della Repubblica» sono soppresse;

e) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente: «La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.»;

f) all'articolo 15, primo comma, le parole: «decreti del Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «decreti del Presidente del Consiglio di Stato».

5. In conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, all'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera *bb*) è abrogata.

6. Ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Art. 7.

Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità

1. A decorrere dal 1° marzo 2026, le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono estese, a livello provinciale, nei territori indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94, si applicano sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.

2. La formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella sperimentazione di cui al comma 1 e negli ulteriori territori si attua, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.

3. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4:

1) al comma 2:

1.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;

1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina,

come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;

1.3) il quarto periodo è soppresso;

2) al comma 3:

2.1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» sono aggiunte le seguenti: «o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»;

2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.»;

2.3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti, affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e per tali fattispecie il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.»;

2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

3) al comma 4, le parole: «ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

c) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 214 è sostituito dal seguente:

«214. L'utilizzo del Fondo è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 213. Il Fon-



do è ripartito dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 per le finalità di cui alla lettera *a-bis*) del comma 213. Per il riparto del Fondo per le finalità di cui alla lettera *a*) del citato comma 213 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. I decreti di cui al presente comma sono corredati da una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

5. All'articolo 6, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, dopo le parole: «decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,» sono inserite le seguenti: «e il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».

7. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, dal Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».

8. All'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il programma di azione triennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.».

9. Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dagli ordinamenti di appartenenza,» sono inserite le seguenti: «e può avvalersi anche del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità,» e le parole: «, nonché del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 5, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche al Garante.».

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese

1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.

2. I soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito *internet* denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-*bis* del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito *internet* istituzionale, il collegamento al predetto sito *internet* «Soldi pubblici».

3. I soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

Art. 9.

Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale

1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale*). — 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.».



Art. 10.

Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;

b) il terzo periodo è soppresso.

2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

3. All'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.».

5. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

Art. 11.

Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali

1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento, anche in via prospettica, degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali, al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali*). — 1. Il cittadino può accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62.

2. Ai fini del comma 1 è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili ai seguenti strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi:

a) le identità digitali di cui al Sistema CIE (CIEid), al Sistema SPID e alla Carta Nazionale dei Servizi nonché gli attestati elettronici di dati di identificazione personale rilasciati ai sensi dell'articolo 64-quater;

b) le deleghe di cui all'articolo 64-ter;

c) i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis.

3. Per ogni strumento digitale di cui al comma 2, ANPR è integrata e costantemente allineata con le seguenti informazioni:

a) tipologia di strumento digitale;

b) gestore dello strumento con la denominazione del soggetto emittitore;

c) natura del gestore, se pubblico o privato;

d) identificativo dello strumento: il numero di serie, l'identificativo o il codice seriale dello strumento, ove esistente;

e) livello di garanzia dello strumento: l'indicatore del grado di affidabilità dell'autenticazione, ove applicabile;

f) stato dello strumento: se valido, revocato o scaduto;

g) data di rilascio, nel formato giorno/mese/anno;

h) scadenza, nel formato giorno/mese/anno;

i) nel caso del sistema di gestione deleghe: i dati identificativi dei soggetti delegati e la data di inizio di validità e termine della delega.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), possono essere individuate ulteriori infor-



mazioni rispetto a quelle previste dal comma 3 e possono essere aggiornate, in relazione alla evoluzione tecnologica, le categorie di strumenti digitali di cui al comma 2.

5. I dati di cui ai commi 3 e 4 sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter entro il 30 aprile 2026 e costantemente allineati dagli stessi gestori al verificarsi delle variazioni di stato dello strumento mediante i servizi della medesima piattaforma di cui all'articolo 50-ter. In caso di mancata registrazione e allineamento nell'ANPR dei dati di cui al comma 2, ferme restando le responsabilità dei gestori degli strumenti digitali nei confronti del cittadino, l'AgID, nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera i), applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis. L'AgID assicura, tramite propri provvedimenti, il coordinamento con i gestori degli strumenti digitali ai fini del costante allineamento dei dati di cui ai commi 3 e 4.

6. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, anche avvalendosi del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis ovvero della piattaforma digitale per le notifiche di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7. I gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona.

8. Previo consenso del cittadino, i gestori degli altri strumenti digitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, ad eccezione di quelli connessi alla carta d'identità elettronica, in qualità di gestori di pubblico servizio, possono, tramite la medesima piattaforma e prima del rilascio dello strumento, verificare l'eventuale esistenza di strumenti della medesima tipologia già associati alla persona fisica.

9. Le verifiche di cui ai commi 7 e 8 restituiscono unicamente il numero di identità digitali, senza alcun dettaglio degli stessi; gli esiti sono resi disponibili al cittadino contestualmente alla verifica.

10. La titolarità del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza; i gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 sono titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza nell'ANPR.

11. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, incaricata della realizzazione delle funzionalità di ANPR e della gestione dell'infrastruttura di cui al comma 2, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

12. Le società che registrano e aggiornano, per conto dei titolari del trattamento, la sezione in ANPR di cui al comma 2, con i dati degli strumenti digitali di cui

ai commi 3 e 4, assumono la qualifica di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.

13. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate nell'ANPR fino ad un massimo di dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori e sono consultabili, previa autenticazione con livello di garanzia almeno significativo, esclusivamente dal cittadino cui si riferiscono, fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9. Con riferimento ai trattamenti di dati personali, si applicano le misure tecniche e organizzative di cui all'allegato C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, oltre che le specifiche misure di sicurezza di cui alle linee guida adottate dall'AgID ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2.

14. L'ANPR assicura l'accesso ai dati di cui ai commi 3 e 4 esclusivamente al cittadino cui si riferiscono o al suo delegato ai sensi dell'articolo 64-ter e ai gestori degli strumenti digitali di cui al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 6-ter:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, incluso l'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter.»;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice tempe-



stivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-*bis*.»;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico»;

c) all'articolo 50:

1) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

«2-*quater*. Le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta ai sensi del presente comma da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, delle banche dati pubbliche e i relativi servizi di accertamento d'ufficio di atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono resi automaticamente disponibili mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* a semplice richiesta per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. La vigilanza sugli accessi è effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dall'AgID.»;

2) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. L'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. L'AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applica l'articolo 18-*bis*.»;

d) all'articolo 62:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il codice identificativo univoco di cui all'ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*, in qualità

di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare di ANPR non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, fermo restando la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate da AgID.»;

e) dopo l'articolo 62-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 62-*sexies* (Anagrafe nazionale digitale della gente di mare - ANGEMAR). — 1. È istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), finalizzata alla gestione unitaria, digitale e interoperabile dei dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi e alle abilitazioni e certificazioni della gente di mare, anche ai fini del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo. L'ANGEMAR, al raggiungimento della piena operatività, sostituisce le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

2. L'ANGEMAR è integrata con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-*ter*, è costantemente aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'anagrafe di cui all'articolo 62 (ANPR), con le anagrafi di cui all'articolo 62-*quater* (ANIST) e all'articolo 62-*quinquies* (ANIS), con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.

3. Entro centottanta giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, il libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, è rilasciato sulla base delle informazioni contenute nell'ANGEMAR ed è reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-*quater*. Il libretto di navigazione, dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e di quelle definite dai decreti di cui al comma 4, è carta valore ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e la sua produzione e fornitura sono affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla società di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 559 del 1966.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, sono definiti:

a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di



sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) le caratteristiche del libretto di navigazione di cui all'articolo 122 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, rilasciato ai sensi del comma 3, nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

5. Nelle more della piena operatività, ANGEMAR mette a disposizione un servizio informatico provvisorio per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali, secondo le modalità definite con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I dati e le informazioni di cui al primo periodo confluiscono nell'ANGEMAR e sono oggetto di successiva validazione secondo le modalità stabilite dai decreti di cui al comma 4.»

2. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR) di cui all'articolo 62-sexies del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;».

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), nonché per la progettazione, realizzazione, messa a disposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'ANGEMAR, quantificati in 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 12.

Misure urgenti in materia di microimprese

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies è inserito il seguente:

«Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). — 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica.

2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

4. All'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.».

5. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».



Art. 13.

Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56:

1) al comma 1, dopo la parola: «condutture» sono inserite le seguenti: «ovvero linee», le parole: «e qualunque ne sia la classe» sono sostituite dalle seguenti: «e di terza classe» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero linee di telecomunicazioni»;

2) al comma 2, dopo le parole: «tubazioni metalliche sotterrate» sono inserite le seguenti: «con protezione catodica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di linee di telecomunicazioni»;

b) all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I fornitori di servizi di accesso a *internet* hanno l'obbligo di fornire, altresì, al consumatore le informazioni puntuali circa le diverse tecnologie di rete di accesso disponibili all'indirizzo di utenza del consumatore, specificando le relative prestazioni, in base alla corrente banca dati di mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta dei servizi di connettività, prevista dall'articolo 22 del presente codice. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente comma e applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

Art. 14.

Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 216, comma 8-*septies* le parole: «nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;

b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite le seguenti: «, previste dagli strumenti urbanistici vigenti.»;

c) all'articolo 242, comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

d) all'articolo 242-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato I-*bis* al presente decreto»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni attuative del presente comma, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall'applicazione della relativa disciplina, le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il terzo periodo è soppresso.

5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, è abrogato.

Art. 15.

Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare

1. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Sezione III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Art. 16.

Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 -Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;



b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

c) all'articolo 4-*quater*, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;

d) all'articolo 4-*quinqües*, comma 1, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio».

2. All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente»;

b) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

c) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, le parole: «, che la presiede» sono sostituite dalle seguenti: «che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado»;

d) all'articolo 9, comma 2, terzo periodo, le parole: «i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio» sono sostituite dalle seguenti: «i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio»;

e) all'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

4. All'articolo 1, comma 10-*ter*, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La prova scritta di cui al comma 10-*bis* consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.».

5. All'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «adempimenti per i contribuenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria»;

b) al secondo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria».

6. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

Art. 17.

Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nello stesso modo si procede se il magistrato ha definito i procedimenti di cui al secondo periodo. Anche gli ulteriori cinquanta procedimenti assegnati ai sensi del terzo periodo sono definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.»;

b) al comma 11, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo è corrisposta al magistrato applicato a distanza nel caso di cui al comma 6, terzo e quarto periodo, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili allo stesso assegnati.»;

c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. I magistrati ordinari a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di duecento e in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2, con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026.

12-*ter*. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, per gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico e per le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

12-*quater*. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità di cui al primo periodo è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione sul numero di procedimenti definiti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicem-



bre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), capoverso 12-*quater*, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 696, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.»;

b) all'articolo 696-*bis*, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile, non è stato depositato il processo verbale della conciliazione.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti ivi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il collocamento del magistrato fuori ruolo può essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) sono decorsi sei anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura;

b) sono decorsi tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: «limiti temporali previsti dal presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il collocamento fuori ruolo sia stato effettuato senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «, salvo che per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la durata del precedente incarico non è mai computata nel termine complessivo per gli incarichi conferiti o autorizzati e per quelli da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo, nonché presso il Ministero della giustizia limitatamente agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, non si applicano sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029.».

c) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole «dall'articolo 15, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, commi 2 e 3»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. All'articolo 1, comma 68 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'applicazione del primo periodo, non è mai computata nel termine complessivo la durata degli incarichi conferiti o autorizzati e di quelli da conferire o autorizza-

re presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi di governo autonomo. Le disposizioni del secondo periodo si applicano anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.».

d) all'articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, quinto comma, il secondo periodo è soppresso.».

Sezione IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Art. 18.

Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.»;

b) all'articolo 16-ter:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) definizione di orientamenti per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva;»;

2) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono» sono sostituite dalla seguente: «Sono» e le parole: «un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni» sono soppresse;

3) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. L'accreditamento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva di cui al comma 8.»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Formazione in servizio continua e incentivata e valutazione degli insegnanti».

2. All'articolo 399, comma 3-ter, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «nell'ambito di tali concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «nelle prove scritte e orali di tali concorsi».

3. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2024/2025».

4. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, per l'anno scolastico 2026/2027, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali ulteriori risorse per l'attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al 30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. Il decreto di cui al primo periodo provvede al riparto delle risorse tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinqies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Accedono al riparto delle risorse di cui al primo periodo esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 124 del 30 giugno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, nelle regioni di cui al terzo periodo, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, continuano ad applicarsi alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento i parametri



di calcolo, indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181, di revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211 al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

5. Per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle regioni di cui al comma 4, terzo periodo, ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015.

6. Per l'attuazione del comma 4, primo periodo, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro. Ai relativi oneri per l'attivazione di incarichi temporanei, si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, e quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR. Agli oneri derivanti dal comma 5, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, le parole: «a partire dall'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dall'anno scolastico 2027/2028», le parole: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027» e le parole «relativa al triennio 2022-2024» sono soppresse.

8. All'articolo 10, comma 3-*quinqüies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di» e le parole: «contratto collettivo na-

zionale del comparto istruzione e ricerca -triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente».

Art. 19.

Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «e l'anno scolastico 2026-2027», le parole: «pari a 100» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 70» e le parole: «e presso gli Uffici scolastici regionali» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «all'annualità 2026» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2027»;

c) al comma 6, le parole: «a euro 1.885.344 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 2.863.835 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027» e le parole: «al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

2. All'articolo 1, comma 725, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2025/2026 sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2026/2027 sono individuate».

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR fino al 31 dicembre 2026 nonché dei progetti del Programma nazionale 2021-2027 per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si intendono estese per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie di cui al primo periodo sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto del-



le procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

Sezione V

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 20.

Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR

1. Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 1-*quater* della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

«2-*ter*. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Gli interventi di cui al primo periodo possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.».

Art. 21.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR

1. Al fine di semplificare le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, anche per l'attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4, Componente 1, del PNRR, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario possono accedere ai dati relativi agli studenti trattati dal Ministero dell'università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, esclusivamente per le finalità di cui al presente articolo e solo se indispensabili per le medesime finalità, in misura adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario rispetto a tali finalità e secondo le garanzie e le misure individuate nel decreto di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali e, in particolare:

a) le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite;

b) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché all'articolo 2-*sexies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196;

c) le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 e limitatamente ai dati relativi agli studenti raccolti e trattati ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, gli organismi di cui al comma 1 accedono per via telematica, ai soli fini del riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nel rispetto della disciplina in materia di dati personali, e delle correlate verifiche di cui agli articoli 43, 71 e 72 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai seguenti dati:

a) cognome;

b) nome;



c) data e luogo di nascita;

d) codice fiscale;

e) dati identificativi dell'università e del corso di studi presso cui l'offerta formativa di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025 è stata erogata allo studente;

f) esito della procedura di ammissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;

g) crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025, conseguiti dallo studente;

h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.

4. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dal calcolo delle spese complessive del personale di cui al comma 2 sono escluse le spese sostenute per i contratti di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le spese per i contratti di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sono computate nel predetto calcolo, con esclusione di quelle sostenute nel limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito solo alla stipulazione di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.»

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono sostituite dalle seguenti: «dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,» e le parole: «dell'impiego di magistrato ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «nelle magistrature»;

2) al secondo periodo, le parole: «dei laureati in giurisprudenza» sono soppresse;

b) i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dal seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.»;

me di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.»;

e) al comma 4, la parola: «ordinario» è soppressa;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.»;

g) i commi 5 e 6 sono abrogati.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, si provvede al riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica.

8. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la lettera d) è abrogata.



Sezione VI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

Art. 22.

Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR

1. Al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento strategico, con durata almeno decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale, contenente:

a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;

b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;

c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;

d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:

1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;

2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;

3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;

4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;

5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;

6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;

f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;

g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;

h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.»;

2) al comma 7-bis, le parole: «si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quest'ultima in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-sexies della direttiva 2012/34/UE, si esprimono sul DSPM di cui al comma 7 nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione» e le parole: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1:

1.1) al secondo periodo, le parole: «per l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «e sono redatti in linea con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,»;

1.2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite e gli indicatori di *performance*, nonché i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE.»;

1.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al terzo periodo, nonché ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.»;



2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio *management*, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di *performance* definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore dà evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.»;

3) al comma 5:

3.1) al primo periodo, le parole: «del documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7, e» sono soppresse;

3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «Il piano» sono inserite le seguenti: «è redatto in linea con il DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicura la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE e»;

4) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'Autorità di regolazione dei trasporti individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di *performance* e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi.

5-quater. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione è svolta dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti di cui al primo periodo, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.».

2. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

«n-bis) con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, a monitorare e a esprimere pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione

dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e *in house* e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.».

3. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 1, le parole: «procedure di gara» sono sostituite dalle seguenti: «procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento»;

2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Osservatorio di cui al primo periodo analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari di cui al primo periodo, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento di cui al secondo periodo, sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro i successivi due mesi. I calendari pubblicati recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovono, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle disposizioni dei contratti medesimi, lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.»;

b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di servizi ferroviari *intercity*). — 1. Ai servizi *intercity* oggetto di affidamento diretto, affidamento *in house* o affidamento a operatori interni, si applicano i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi di cui al presente articolo,



debitamente motivata in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti *in house* di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (*market test*), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Art. 9-ter (*Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione*). — 1. Al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, di modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in relazione agli obiettivi relativi alla Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3, Componente 1, del PNRR e per garantire il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico finanziario degli interventi infrastrutturali e nei trasporti all'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel monitoraggio degli indicatori di *performance* e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

4. All'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «gare non conformi» sono sostituite dalle seguenti: «affidamenti non conformi» e la parola: «bandite» è sostituita dalla seguente: «avviati».

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23.

Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già raggiunto il relativo obiettivo PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) è autorizzata, fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 - parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo è erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve di cui al primo periodo. L'erogazione dell'importo di cui al primo periodo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla società RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la società RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.



2. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «al soggetto gestore» sono aggiunte le seguenti: «che può delegarlo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo»;

b) all'articolo 53-bis, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, alla società RFI S.p.A. è attribuito il potere di esproprio delle medesime aree ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Per le finalità di cui al primo periodo il progetto dell'infrastruttura ferroviaria include anche gli interventi di riambientalizzazione relativi alle suddette aree, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del presente decreto, nonché, in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla società RFI S.p.A. in favore del comune in cui è localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «trazione ferroviaria» sono inserite le seguenti: «e realizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria o da società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.».

Art. 24.

Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR

1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche è istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFN-ISSI, di seguito «Strumento».

2. Lo Strumento di cui al comma 1 è alimentato da:

a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo *Next Generation EU-Italia*;

b) le risorse nella disponibilità della società INVI-TALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.

4. In ragione delle finalità dello Strumento, le risorse di cui al comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

5. In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera b), finanziano, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:

a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;

b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1».

6. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente defianziati dal medesimo Investimento.



7. Le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

8. Per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione di cui al primo periodo sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).

9. In relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;

c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

10. La società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

11. Gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.

12. Per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

13. Sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Sezione VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 25.

Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo *Next Generation EU-Italia*.

3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto



delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0».

4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti *Testing and Experimentation Facilities* (TEF) denominati «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for European SMEs», non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

5. All'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

Art. 26.

Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 1-*bis*, ultimo periodo, dopo le parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato» sono inserite le seguenti: «, sentite le altre autorità competenti,»;

2) al comma 1-*ter*, alinea, dopo le parole: «insoddisfacente ai sensi del comma 1-*bis* quando» sono aggiunte le seguenti: «ricorre almeno una delle seguenti condizioni»;

3) al comma 1-*quater*, dopo le parole: «nell'attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*» sono inserite le seguenti: «nonché di mancata adozione da parte del gestore del piano entro il termine di cui al comma 1-*bis* ovvero in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace»;

b) all'articolo 31-*bis*, comma 2, le parole: «In caso di incompletezza» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1, nonché in caso di incompletezza».

2. All'articolo 1, comma 14, della legge 18 dicembre 2025, n. 190, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico».

3. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. La revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.»;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter* La procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-*bis* prevede un sistema premiale che valorizza l'erogatore con riferimento:

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;

d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;

e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi *setting* assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.».

Sezione VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 27.

Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR

1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collet-



tivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.

2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società GSE, che si conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025. La società GSE subentra al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.

3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati rispettivamente già adottati o già approvate, possono accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti, relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo. Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società GSE entrano in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.

4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

6. Entro il 30 giugno 2026, la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a

concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.

7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.

8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi di cui al comma 2, la società GSE adotta, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:

a) delle modalità e dei termini di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del PNRR, nonché prescrizioni volte a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) delle eventuali modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;

c) delle modalità per la rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;

d) delle modalità e delle tempistiche di erogazione dei contributi in conto capitale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Capo I

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Art. 28.

Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli accordi per la coesione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

2) il terzo periodo è soppresso;



b) all'articolo 2, comma 2, primo periodo, le parole: «fino al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 20 per cento».

2. Il Fondo di cui all'articolo 178, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, è stanziata la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2026.

4. Al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:

a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2019;

b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto.

5. È revocata la somma di euro 15,7 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Art. 29.

Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo l'articolo 19-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 19-sexies (*Risoluzione stragiudiziale delle controversie*). — 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies.

2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività



della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.

3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.».

2. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati» sono sostituite dalle seguenti: «delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni».

3. La COVIP esercita la vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento, ivi inclusi i tempi, le procedure e le modalità operative di riconoscimento, erogazione e liquidazione delle prestazioni in favore degli iscritti. Restano escluse dalla vigilanza della COVIP le attività relative alla definizione e al contenuto sanitario delle prestazioni, nonché gli aspetti clinici e assistenziali delle medesime, che continuano a essere disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente.

4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata, in particolare, sui seguenti soggetti:

a) i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o di cure di lungo periodo (*long term care*) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari. Restano in ogni caso escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferme restando le competenze dell'IVASS.

5. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui al comma 3, la COVIP:

a) tiene l'albo dei fondi sanitari e sociosanitari, disciplinando le modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione;

b) approva e vigila su statuti, regolamenti, fonti istitutive, modelli organizzativi e sistemi di governo societario;

c) esercita il controllo sulla gestione finanziaria, patrimoniale e tecnico-assicurativa, inclusa la verifica della sostenibilità degli impegni assunti e dell'adeguatezza delle riserve tecniche, determinate secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza in funzione della natura delle prestazioni erogate e dei rischi effettivamente assunti;

d) definisce e vigila sul rispetto delle regole di trasparenza e di informativa agli iscritti, ivi incluse la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti;

e) verifica il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

f) esercita i poteri ispettivi, di intervento e sanzionatori, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

6. La COVIP vigila altresì sul corretto utilizzo delle risorse, sul rispetto delle finalità integrative e complementari rispetto ai livelli essenziali di assistenza, nonché sull'assenza di sovrapposizioni, distorsioni o utilizzi impropri rispetto al perimetro del Servizio sanitario nazionale.

7. Con regolamento della COVIP, da adottare, sentiti il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2027, sono definiti:

a) i criteri di classificazione delle diverse tipologie di fondi sanitari e sociosanitari;

b) i requisiti patrimoniali, di solvibilità e di riserva tecnica, anche in funzione della natura delle prestazioni erogate;

c) gli schemi standard di bilancio, rendiconto e informativa agli iscritti;

d) le modalità di collaborazione, anche mediante scambio di informazioni, con il Ministero della salute, l'Agenzia delle entrate e le altre amministrazioni competenti.

8. Resta ferma l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa e sociosanitaria. A tale Ministero della salute competono le funzioni di indirizzo generale, il monitoraggio dell'integrazione con il Servizio sanitario nazionale e la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con i principi di universalità, equità e solidarietà del sistema sanitario pubblico. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione e mediante forme di coordinamento informativo tra le amministrazioni competenti.

9. Il finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 è integrato mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo di vigilanza determinato dalla COVIP. Il contributo è definito nel rispetto dei criteri di proporzionalità e gradualità ed è fissato in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai livelli essenziali di assistenza.



10. Con regolamento adottato dalla COVIP sono stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 9.

11. Le modalità e i termini di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, inclusi l'adeguamento degli statuti, dei modelli di governo societario, dei sistemi contabili e l'iscrizione all'albo, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 7, assicurando un'applicazione graduale e proporzionata.

Art. 30.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e concorrono ai versamenti previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 sono versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

3. Decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provvede ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.

5. Il decreto di cui al comma 4, dispone prioritariamente il rifinanziamento:

a) del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per la somma di euro 18.232.210 per l'anno 2027 e di euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

6. Alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonché dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

7. I soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

8. Le amministrazioni centrali, titolari delle misure PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

9. Nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.

11. All'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: «il Fondo per le vittime dell'amianto» sono inserite le seguenti: «, di seguito "Fondo"»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «società partecipate di cui al suddetto periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per le quali siano assenti manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al terzo periodo»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche



sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto di cui al comma 2-*quinqüies* sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.

2-*ter*. Per l'anno 2026, le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-*bis*, sono destinate all'erogazione di indennizzi:

a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali di cui al comma 2 e, in caso di decesso, dei loro eredi;

b) in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quater*. Il riparto delle risorse di cui al comma 2-*ter* è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 2-*quinqüies*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-*quinqüies*. Il decreto di cui al comma 2, terzo periodo, e il decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiornati al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.».

Art. 31.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 32.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

LOCATELLI, *Ministro per le disabilità*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

GARNERO SANTANCHÉ, *Ministro del turismo*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO I

(Articolo 7, comma 1)

Regione	Provincia/province
Abruzzo	Chieti
Basilicata	Potenza
Calabria	Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania	Caserta
Emilia-Romagna	Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone, Udine
Lazio	Roma
Liguria	La Spezia, Savona
Lombardia	Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche	Ancona, Ascoli Piceno
Molise	Campobasso
Piemonte	Asti, Cuneo, Torino
Puglia	Brindisi
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana	Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen
Umbria	Terni
Veneto	Treviso, Venezia, Verona



N13-26 - Nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Pubblicato il sessantanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Facendo seguito alla notizia N11-26 di ANCE FVG Informa n°4/2026, si informa che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 4 del 26 gennaio 2026, ha adottato il sessantanovesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Tale elenco, allegato al predetto decreto, sostituisce integralmente il sessantottesimo elenco adottato con decreto direttoriale del 26 gennaio 2026, n. 4.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011, di seguito D.I. 11.4.2011, recante la *"Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"*;

VISTO il punto 3.7 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011, il quale prevede che l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati sia disposta *"con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico"*;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2011, n. 21, concernente *"Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.I. 11.4.2011"*;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 maggio 2017, n. 11, concernente *"Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, n. 88, con il quale è stato conferito al dott. Gennaro Gaddi l'incarico di titolare della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 settembre 2023, n. 110 e s.m.i. con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III al medesimo D.I. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 dicembre 2025, n. 157 con il quale la dott.ssa Maria Teresa Palatucci, dirigente della divisione II *"Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro"*.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Segreterie Commissioni e Comitati. Attività internazionale” della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative è stata delegata, tra l’altro, alla firma di tutti gli atti, ivi compresi i decreti del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute e con il Direttore Generale consumatori e mercato del Ministero delle Imprese e del made in Italy 26 gennaio 2026, n. 4 con il quale è stato adottato il 68° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;

TENUTO CONTO di quanto richiamato al punto 4.1 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che *"L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3"*;

VISTE le istanze di variazione delle abilitazioni risultanti nell’elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 26 gennaio 2026, n.4, nonché le istanze di modifica degli organici che comportano variazioni delle abilitazioni risultanti nel medesimo elenco presentate dalle società: *CERTIFOR S.r.l. - Organismo di certificazione e Ispezione, CERVINO s.r.l., EN.P.I. s.r.l. e VECOS Italia s.r.l.*;

VISTI i pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 in relazione alle istanze richiamate in precedenza;

CONSIDERATO altresì che, sulla base di quanto rappresentato innanzi, è possibile procedere ad un parziale aggiornamento del 68° elenco dei soggetti abilitati di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, adottato con decreto direttoriale 26 gennaio 2026, n. 4

DECRETA

Articolo 1

(Variazione delle abilitazioni)

1. Sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione di cui al D.I. 11.4.2011, le abilitazioni risultanti nell’elenco adottato con decreto direttoriale 26 gennaio 2026, n. 4 richiamato in premessa, sono modificate dalla data del presente decreto per le società *CERTIFOR S.r.l. - Organismo di*



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

certificazione e Ispezione, CERVINO s.r.l., EN.P.I. s.r.l. e VECOS Italia s.r.l.;

2. Le variazioni di cui al comma precedente sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto.

Articolo 2

(Elenco dei soggetti abilitati)

1. Tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 1 del presente decreto, è adottato il 69° elenco di cui al punto 3.7 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Tale elenco, allegato al presente decreto, sostituisce integralmente il 68° elenco adottato con decreto direttoriale 26 gennaio 2026, n. 4 richiamato in premessa.

Articolo 3

(Obblighi dei soggetti abilitati)

1. Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, i soggetti abilitati si impegnano al rispetto dei termini di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto interministeriale.
2. I soggetti abilitati sono tenuti a riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato III al D.l. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
3. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.l. 11.4.2011, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
6. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.l. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Il presente decreto e il relativo elenco allegato sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione "Trasparenza/Pubblicità legale".

Direzione Generale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro e per le
politiche assicurative

Il Dirigente delegato
Maria Teresa Palatucci

Direzione generale della
prevenzione

Il Direttore generale
Sergio Iavicoli

Direzione generale
consumatori e mercato

Il Direttore generale
Gianfrancesco Romeo



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

di concerto con

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

e

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

Elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008"

Sessantanovesimo elenco

ABP s.r.l.
Via Friuli, 88 - 20135 Milano

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta												X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ACCERTA S.p.A.
Via Angelo Mammi, snc - 84016 Pagani (SA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AD s.r.l.
Corso G. Arnaud, 28 - 10088 Volpiano (TO)

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

AGENZIA BELTRAMO s.r.l.
Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X			X			X	X										
Toscana	X	X	X	X	X		X	X										
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X		X	X		X	X	X										

APAVE ITALIA CPM s.r.l.
Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASACERT Assessment and Certification S.p.A. Società Benefit

Piazzetta Umberto Giordano, 2 - 20122 Milano

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ASSOVER S.r.l.
Piazza Libertà, 6 - 45028 Masi (PD)

Scadenza iscrizione: 04/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X			X		X									
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

AVAL s.r.l.
Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X													
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AZZURRA Certificazioni s.r.l.
Via Capitano Luca Mazzella, 6 - 82100 Benevento

Scadenza iscrizione: 28/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A.

Viale Monza, 347 - 20146 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X													
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X									X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l.

Via Giambologna, 38 - 52100 Arezzo

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

CEC - Consorzio Europeo Certificazione

Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto												X	X	X	X	X	X	X

CENPI s.c.r.l.
Via Malta, 12 - 24124 Brescia

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTAT s.r.l.
Via Mentana, 27 e - 05100 Terni

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CERTIFOR S.r.l. - Organismo di certificazione e Ispezione

Via Federico Avio, 2 - 16151 Genova

Scadenza iscrizione: 03/10/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E	E
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E	E
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E	E	E	E	E	E	E
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

CERVINO s.r.l.**Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X				X							
Campania	X	X	X	E	E	E	X	E	E	E								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	R	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CON.FOR s.r.l.

Via Grotta Scacciamosca, 10 - 03030 Castrocielo (FR)

Scadenza iscrizione: 20/09/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X			X

CONTROL s.r.l.
Via A. Montagna Z.I. - 72023 Mesagni (BR)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CTE - Certificazioni s.r.l.
Viale del Lavoro, 14 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X										
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

CVE Engineering s.r.l.
Via Alessandro Chiampan, 34 - 36045 Lonigo (VI)

Scadenza iscrizione:

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna												X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X

DAOS s.r.l.
Via del Carroccio, 4 - 22063 Cantù (CO)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Piemonte	X		X	X			X	X				X	X	X	X			

DEKRA Testing and Certification s.r.l.
Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Scadenza iscrizione: 01/07/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X

E.C.S. Europe Certification Service s.r.l.

Via Cremona, 36 - 46100 Mantova

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l.

Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X			X	X	X	X	X	X							

E.M.Q. - DIN s.r.l.
Strada Provinciale 231, n. 14 - 70033 Corato (BA)

Scadenza iscrizione: 20/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X					X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X			X	X										
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X														
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Marche	X	X				X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X				X	X										

E.S.C. Engineering Safety Certification s.r.l.

Via Liguria, 2 - 93100 Caltanissetta

Scadenza iscrizione: 19/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X		X															

E.T.C. European Technological Certification s.r.l.

Via Savona, 97 - 20144 MILANO

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.r.l.

Via Tofaro, 42/F - 03039 Sora (FR)

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X				X	X				X	X					
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ecos Italia S.r.l.
Via Santa Lucia, 39 - 80132 Napoli

Scadenza iscrizione: 12/01/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

ECOTECH s.r.l.

Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ELLISSE s.r.l.
Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

EN.P.I. s.r.l.
Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	E							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X													
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	R	R	R	R	R	R	X	R							
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Ente Certificazione Macchine s.r.l.

Via Ca' Bella, 243/A-B - 40050 Loc. Castello di Serravalle - VALSAMOGGIA (BO)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

Ente Certificazioni S.P.A.
Via Courmayer, 78 - 00135 Roma

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X		X	X										
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X		X	X			X	X				X						

EURISP ITALIA s.r.l.
Corso Peschiera, 219 - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							

Eurocert s.p.a.
Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X			X	X	X									
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X	X									
Toscana	X	X	X	X			X	X	X									

EUROFINS-MODULO UNO s.r.l.

Via Cuorgné, 21 - 10156 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

EV - Euroverifiche S.r.l.
Via del Giordano, 9 - 26100 Cremona

Scadenza iscrizione: 22/11/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X	X			X											
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X										
Lombardia	X	X	X	X			X	X										
Puglia	X	X	X	X			X											
Sicilia	X	X	X	X			X	X										

EZI Inspections s.r.l.
Via Martiri della Libertà, 125 - 30038 Spinea (VE)

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X

GENERAL - INSPECTION s.r.l.

Via Parini, 3 - 20156 San Fermo della Battaglia, località Cavallasca (CO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE s.r.l.

Via Cristoforo Colombo, 5 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

GV VERIFICHE s.r.l.

Via Tesa Varoni, s.n.c. - 82016 Montesarchio (BN)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

HT s.r.l.
Via San Donato, 242 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A.**Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata						X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria												X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X				X	X				X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l.

Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

I.P.I. – Ingegneria per l'Industria s.r.l.**Piazza A. Mancini, 4 - 00196 Roma**

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

IBV - Italy Bureau Of Verification s.r.l.

Via G. Carducci, 12 - 20123 Milano

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICIM S.p.A.
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ICT Genesis s.r.l.
Via Triulziana, 10 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia		X	X		X		X	X	X	X		X	X	X	X			X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Toscana	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X			X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IES Ingegneria e sicurezza Degasperi s.r.l.

Via Marie Curie, 17 - 39100 Bolzano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X

IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità
Via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X														

Ipem s.r.l.
Via Virgilio , 110 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X					

IS.I Istituto d'ingegneria, Sicurezza e Verifiche s.r.l.

Via Torino, 3 - 92024 Canicattì (AG)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X		X			X	X										

ISIS s.c.r.l.
Via Stresa, 15 - 20125 Milano

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

ISPEDIA s.r.l.
Piazza Vittoria, 1 - 25043 Breno (BS)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

ITAVERIFICHE S.r.l.

Via del Giordano, 9 - 92610 Cremona

Scadenza iscrizione: 25/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X			X	X										

IVEC s.r.l.
Via Martiri 11/09/2001, n. 11 - 70022 Altamura (BA)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Kuadra s.r.l.
Via Barbugine, 115/C - 37053 Cerea (VR)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

M2a di Matteoni Marco s.a.s.**Via Romana 615/N - 55100 Lucca**

Scadenza iscrizione: 18/05/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X		X	X		

MAXWELL VERIFICHE S.R.L.

Via Giovanni Antonio Campano, 105 - 80145 Napoli

Scadenza iscrizione: 09/03/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X				X	X										

MCJ s.r.l.
Corso Rosselli, 73 - 10129 Torino

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

METIDE s.r.l.
Via Francesco Lattanzio, 103 - 71126 Bari

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X			X	X		X	X							
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X			X	X			X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X		X	X							
Molise	X	X	X	X			X	X										
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X			X	X										

Norma s.r.l.
Via Sindaco Guariglia, 7 - 73100 Lecce

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NORMATEMPO s.r.l.

Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X			X	X										
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l.

Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
Sicilia	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

O.EMME.BI. S.r.l.
Viale Magna Grecia n. 119 - 74123 Taranto

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l.

Via Spalato, 65/B - 10141 Torino

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Powergrid s.r.l.
Via del Gallitello, 90 - 85100 Potenza

Scadenza iscrizione: 15/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

PRE JOB INSPECTIONS S.r.l.
Via Coghinas, 7 - 08048 Tortolì (NU)

Scadenza iscrizione: 17/06/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l.

Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PRO-CERT s.r.l.
Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l.
Via Vecchia di Buriasco, 10/D - 10064 Pinerolo (TO)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X								

RINA Services S.p.A.
Via Corsica, 12 - 16128 Genova

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata												X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SAFETY SISTEM S.r.l.

Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza

Scadenza iscrizione: 15/01/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X			X	X	X									
Puglia	X	X	X	X			X	X	X									

SECUR CONTROL VERIFICHE s.r.l.

Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 - 53049 Torrota di Siena (SI)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Seveco s.r.l.
Viale Roma, 5 - 13900 Biella (BI)

Scadenza iscrizione: 16/05/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

SICURCERT s.r.l.
Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

SIDEL S.p.A.
Via Tosarelli 362 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X			X	X		X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X		X			X	X	X	X	X	X	X	X					
Toscana	X	X	X	X			X	X		X		X	X			X		X
Veneto	X	X	X	X			X	X				X	X	X	X	X	X	X

SIDELMED s.p.a.**Via Il Demanio, 1 Piazza del Galdo - 84085 Mercato San Severino (SA)**

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:**X** - Abilitazione autorizzata**E** - Estensione**R** - Rinuncia / Revoca**S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l.

Via Pietro Tacca, 2 - 54100 Massa (MS)

Scadenza iscrizione: 21/05/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Studio Coletto STP s.r.l.
Via Salgari, 9 - 30036 Santa Maria di Sala (VE)

Scadenza iscrizione: 07/03/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X				X	X		X	X							
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X								
Piemonte	X	X	X				X	X		X								
Veneto	X	X	X	X			X	X		X	X							

T&A s.r.l.
Via Romolo Murri, 29 - 48124 Ravenna

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	X	X	X	X	X		X											

TECNICA s.r.l.
Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TRIVENETO s.r.l.

Via 8/9 Maggio 1848, 70 - 31041 Cornuda (TV)

Scadenza iscrizione: 30/07/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TUV AUSTRIA ITALIA S.P.A.

Via Del Commercio 6/A - 29122 Monte Roberto (AN)

Scadenza iscrizione: 30/06/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

TÜV ITALIA s.r.l.
Via Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

TVE s.r.l.
Via Kufstein, 1 - 38121 Trento

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Trentino Alto Adige	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X	X		X
Veneto	X	X	X	X		X	X		X			X	X	X	X			X

Univer Italia s.r.l.
Via Cavour 145 - 55011 Altopascio (LU)

Scadenza iscrizione: 10/08/2026

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

V.E.M. s.r.l.
Via Bellini, 5 - 24022 Scanzorosciate (BG)

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X		X	X			X	X	X					X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l.
Via San Francesco, 117 - 27055 Rivanazzo TERME (PV)

Scadenza iscrizione: 20/02/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia-Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise												X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Valle D'Aosta	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l.

Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia

Scadenza iscrizione: 29/07/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VEC s.r.l.
Viale Alessandro Volta 12/14R - 50131 Firenze

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VECOS Italia s.r.l.
Strada Ponte del Marchese, 24 - 36100 Vicenza

Scadenza iscrizione: 17/09/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Emilia Romagna	E	E	E	E	E		E	E				E	E	E	E	E		E
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
Trentino Alto Adige	X	E	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X

VENETA ENGINEERING s.r.l.

Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERICERT s.r.l.
Via L. Masotti, 5 - 48123 Ravenna

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X			X	X				X	X					
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Lombardia	X	X	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l.
Via Luigi Pellizzo, 39/M - 35124 Padova

Scadenza iscrizione: 18/12/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Calabria	X	X	X															
Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Lazio	X	X	X	X	X		X	X										
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X
Toscana	X		X	X			X	X										
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VERIFICHE s.r.l.
Via Luigi Einaudi, 20/c - 61032 Fano (PU)

Scadenza iscrizione: 18/09/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Umbria	X	X	X	X		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X

Verimpianti s.r.l.
Via Volturno, 58 - 00185 Roma

Scadenza iscrizione: 12/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emilia Romagna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

Verimpresa s.r.l.
Corso Nazionale, 5 - 19126 La Spezia

Scadenza iscrizione: 13/02/2028

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VERIT s.r.l.
Via G. Oberdan, 12/A - 25014 Castenedolo (BS)

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vertest S.r.l.

Via della Fricca, 38 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN)

Scadenza iscrizione: 13/02/2030

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X					
Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X									

VIEM s.r.l.
Via dei Salesiani, 26 - 95128 Catania

Scadenza iscrizione: 20/05/2027

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata **E** - Estensione **R** - Rinuncia / Revoca **S** - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X

VIR S.r.l.
Via Messina, 244 - 95127 Catania

Scadenza iscrizione: 26/05/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.

Via A. Gramsci, 7 - 74014 Laterza (TA)

Scadenza iscrizione: 21/01/2029

Legenda:

X - Abilitazione autorizzata

E - Estensione

R - Rinuncia / Revoca

S - Sospensione

REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Lazio	X	X	X	X			X	X	X	X						X		
Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								